



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Rivista di Studi e Ricerche
sulla
Criminalità Organizzata



INDICE

Editoriale

QUESTO NUMERO	3
---------------------	---

La ricerca

OLTRE LE MAFIE IMPRENDITRICI, OLTRE L'ITALIA: UNA MAPPATURA DEI FATTORI DI RISCHIO DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLE IMPRESE IN EUROPA

di Michele Riccardi, Verena Zoppei, Daniela Andreatta, Antonio Bosisio, Georgiana Musat, Benjamin Villanyi	5
--	---

"TE BUSCARÉ HASTA ENCONTRARTE". HISTORIA Y CONTEXTO DE LOS OTROS DESAPARECIDOS DE IGUALA, COLECTIVO DE BUSCADORES DE DESAPARECIDOS Y FOSAS CLANDESTINAS EN MÉXICO

di Fabrizio Lorusso.....	36
--------------------------	----

Nota teorica

L'ANTROPOLOGIA CULTURALE DEI NARCOS LATINOAMERICANI: NOTE SUL CONSUMO VISTOSO

di Amedeo Paparoni	81
--------------------------	----

La polemica

RIFLETTERE, INSIEME, SULL'ERGASTOLO OSTATIVO

di Davide Galliani	109
--------------------------	-----

Storia e memoria

PROCURATORE VIGNA IN PARLAMENTO, QUATTRO ANNI DOPO LE STRAGI.....	153
---	-----

GLI AUTORI DI QUESTO NUMERO	225
-----------------------------------	-----

Comitato scientifico

*Fabio Basile, Stefan Bielanski, Nando dalla Chiesa, Giovanni De Luna,
Donatella Della Porta, Alessandra Dino, Ombretta Ingrassi, Monica Massari,
Mariele Merlati, Stefania Pellegrini, Christian Ponti, Virginio Rognoni,
Rocco Sciarrone, Renate Siebert, Carlo Smuraglia, Alberto Vannucci,
Federico Varese, Ugi Zvekić*

Redazione

Nando dalla Chiesa (direttore), Filomena De Matteis, Ombretta Ingrassi,
Michela Ledi, Sarah Mazzenzana, Mariele Merlati, Roberto Nicolini, Christian Ponti

Avvertenza: Le note bibliografiche sono redatte in conformità con gli usi delle discipline
di appartenenza degli autori

QUESTO NUMERO

Questo primo numero del 2019 (il secondo è in programma quasi a ruota nel mese di luglio) affronta temi relativamente nuovi per la “Rivista” e al contempo sviluppa filoni più consolidati, sui quali si va costituendo intorno al nostro lavoro una intera area di interlocutori. Relativamente nuovo è senz’altro il tema di apertura, quello del rischio di infiltrazione mafiosa delle imprese. Già analizzato in altri numeri (n.4 del 2016 e n. 1 del 2017) con riferimento al Nord Italia, qui il campo di analisi si allarga al contesto europeo sulla base di un progetto di ricerca (MORE) che ha visto gli autori (Michele Riccardi, Verena Zoppei, Daniela Andreatta, Antonio Bosisio, Georgiana Musat, Benjamin Villanyi) collaborare in un consorzio internazionale sotto la guida del centro Transcrime dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Di particolare interesse per il lettore, oltre agli studi di caso, è l’analisi dei fattori di rischio che espongono maggiormente le imprese all’infiltrazione mafiosa.

Due interventi sono poi dedicati all’America Latina, benché con sguardo rivolto a temi e orizzonti molto diversi. Il primo è quello di Fabrizio Lorusso, ricercatore dell’Università di Leòn, che -con speciale riferimento allo stato del Guerrero- affronta la questione, cara a questa “Rivista” e a CROSS, dei desaparecidos messicani, della domanda di diritto e di verità che in Messico sta salendo grazie a un movimento di familiari che stenta a trovare cittadinanza nella teoria dei movimenti sociali nonostante il suo significato civile e il suo interesse scientifico. Il contributo di Lorusso si colloca in tal senso nell’impegno internazionale che CROSS sta dispiegando (saggi, seminari, lezioni, visite e viaggi, progetti di ricerca) per fare di questo tema una priorità civile, politica e anche accademica. Il secondo contributo è di Amedeo Papanoni, giovane studioso milanese del fenomeno del consumo vistoso nell’universo criminale, che mette sinteticamente a confronto le manifestazioni della celebre propensione vebleniana nella “classica” tradizione colombiana (quella dei grandi cartelli di fine Novecento) e nella variegata realtà dei narcos messicani, con cenni comparativi finali alla coreografia camorrista.

Il dibattito sul carcere si riaffaccia invece con l'intervento di Davide Galliani, docente di Diritti fondamentali presso l'Università degli Studi di Milano. Il suo contributo, dalla forma volutamente e inusualmente polemica, è dedicato all'ergastolo ostativo, questione che vede da tempo l'autore impegnato in una campagna abolizionista e soprattutto di denuncia delle condizioni oggi richieste (la collaborazione con la giustizia) per evitare questa forma estrema di sanzione. Nella parte finale Galliani si interroga significativamente sul ruolo che avvocati, studiosi e magistrati potrebbero svolgere di fronte ai problemi di principio implicati dai caratteri della massima pena prevista dall'ordinamento italiano. L'articolo esce immediatamente a ridosso della attesa sentenza Viola della Corte di Strasburgo, la quale, citando espressamente pure le osservazioni sollevate dal Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici dell'Università degli Studi di Milano, stabilisce il principio che il giudice debba potere valutare anche altri elementi oltre alla non-collaborazione del condannato con la giustizia.

Chiude come sempre la sezione "Storia e Memoria", che riprende in questo numero una audizione apparentemente ordinaria della Commissione parlamentare antimafia del 1997. La persona audita è l'allora neo-procuratore nazionale antimafia Pier Luigi Vigna. Ancora a ridosso del clima delle stragi del '92-'93, il procuratore fa una disamina delle perduranti debolezze dello Stato, segnalando i primi passi indietro che a suo avviso quest'ultimo sta compiendo sul piano legislativo, tra cui l'obbligo per il testimone di giustizia di ripetere in sede dibattimentale, nei processi di mafia, le dichiarazioni già ufficializzate in sede giudiziaria. Ma è soprattutto il tenore delle domande che gli vengono rivolte a costituire sul piano storico una notevole ragione di interesse.

Questo editoriale non può infine non ricordare la figura di Alessandro Pizzorno, grande maestro di scienze sociali che una traccia profonda ha lasciato, tra l'altro, nella vita dell'Università di Milano e di generazioni di sociologi che vi hanno insegnato e vi insegnano, spesso influenzando la loro attività di ricerca.

N.d.C

OLTRE LE MAFIE IMPRENDITRICI, OLTRE L'ITALIA: UNA MAPPATURA DEI FATTORI DI RISCHIO DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NELLE IMPRESE IN EUROPA

Michele Riccardi, Verena Zoppei, Daniela Andreatta, Antonio Bosisio, Georgiana Musat, Benjamin Villanyi

Abstract

This paper – based on the main findings of the MORE research project – analyses the main patterns of organised crime infiltration in European businesses. By means of an analysis of tens of judicial documents collected in all the 28 EU countries, equivalent to about 950 infiltrated firms, the study studies (a) the main 'sentinel crimes' of infiltration; (b) the strategies adopted by criminal groups to control and manage firms; and (c) the key risk factors facilitating criminal infiltration – first of all cash intensity and business ownership opacity. Despite the legislative and cultural differences, the analysis highlights many common elements between mafia infiltration cases and those referring to other countries and criminal groups. Among them, the strict link between organised crime and 'satellite economic crimes' such as false invoicing, document forgery, public and private corruption.

Keywords: organised crime; mafia; infiltration; money laundering; Europe

Questo articolo – basato su alcuni risultati del progetto di ricerca MORE - analizza le principali tendenze del fenomeno dell'infiltrazione in impresa da parte della criminalità organizzata in Europa. Attraverso l'analisi di alcune decine di fascicoli giudiziari raccolti nei 28 paesi UE, corrispondenti a circa 950 imprese, lo studio analizza (a) i principali 'reati spia' dell'infiltrazione; (b) le strategie adottate dai gruppi criminali per controllare e gestire le aziende; e (c) i principali fattori facilitanti l'infiltrazione – in primis, il contante e l'opacità delle strutture societarie. Nonostante le differenze legislative e culturali, l'analisi rileva molti elementi in comune tra i casi di infiltrazione mafiosa in Italia e quelli relativi ad altri paesi e altre organizzazioni. Tra questi, il rapporto sempre più simbiotico tra criminalità organizzata e 'reati economici satellite', soprattutto false fatturazioni, falso documentale, corruzione pubblica e privata.

Parole chiave: criminalità organizzata; mafia; infiltrazione; riciclaggio di denaro; Europa

1. Introduzione

Questo articolo analizza le principali tendenze del fenomeno dell'infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali nelle imprese in Europa. Il contributo prende spunto dai risultati del progetto di ricerca europeo MORE, concluso nel dicembre 2018 e svolto da un consorzio di ricerca internazionale coordinato dal centro Transcrime dell'Università Cattolica del Sacro Cuore¹.

L'infiltrazione dell'economia legale – e in particolare delle imprese – da parte della criminalità organizzata (CO) è un tema in cima all'agenda politica di numerose istituzioni a livello internazionale. Come sottolineato dalla *European Agenda on Security*, le “reti criminali internazionali fanno uso di aziende legali per occultare la fonte dei loro proventi”². L'infiltrazione in azienda è da più parti reputata una minaccia alla società civile, al tessuto economico, alla concorrenza di mercato e un pesante costo – non solo in termini monetari – per aziende e consumatori³.

Nonostante la rilevanza politica del tema, lo studio del fenomeno appare ancora limitato, soprattutto al di fuori dei confini italiani. L'Italia costituisce un'eccezione fin dai primi anni '80, quando studiosi come Arlacchi o Catanzaro⁴ cominciarono a parlare di 'impresa mafiosa', accompagnando di fatto l'evoluzione (o rivoluzione) normativa che, guidata dalla Legge Rognoni – La Torre del 1982, consentì di mettere a fuoco la natura imprenditoriale del fenomeno mafioso, per meglio aggredirlo nei suoi profitti e nei suoi patrimoni. Da allora in Italia la letteratura sull'infiltrazione in azienda ha trovato ampio successo, con contributi di taglio sia più sociologico e qualitativo, che economico ed empirico (si veda la Sezione 2).

Al contrario all'estero, a parte qualche eccezione, lo studio delle imprese controllate dalla criminalità organizzata non ha avuto lo stesso seguito. Anzi, spesso negli altri

¹ Il progetto MORE (www.transcrime.it/more) è stato co-finanziato dalla Commissione Europea, DG Affari Interni, e, oltre a Transcrime, ha visto la partecipazione in qualità di partner del Consiglio nazionale svedese per la prevenzione della criminalità (Brå), dell'Istituto tedesco per la sicurezza e la politica estera (SWP), del Ministero dell'Interno (Italia), Bundeskriminalamt (Germania) ed Europol. Il rapporto finale del progetto è stato pubblicato nel dicembre 2018 (Transcrime, 2018).

² European Commission, *The European Agenda on Security*, 28 Aprile 2015, p. 17.

³ Si veda, ad esempio, FATF, *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF Recommendations*, Paris: The Financial Action Task Force, 2012; Ignazio Visco, *Prevenzione e contrasto della criminalità organizzata*, Banca d'Italia, Roma, 2015.

⁴ Pino Arlacchi, *La mafia imprenditrice. L'etica mafiosa e lo spirito del capitalismo*, Il Mulino, Bologna, 1983; Raimondo Catanzaro, *Il delitto come impresa. Storia sociale della mafia*, Liviana, Padova, 1988.

paesi viene messa in discussione l'esistenza stessa del fenomeno di infiltrazione - o è il concetto di infiltrazione a non venire accolto⁵.

Questo articolo si inserisce in tale ambito di ricerca. In particolare, si interroga se il fenomeno di infiltrazione criminale nelle imprese esista anche al di fuori dell'Italia, se interessi anche organizzazioni diverse dalle mafie italiane e con quali differenze rispetto alle 'imprese mafiose' nostrane. Per farlo, adotta un approccio basato su casi di studio raccolti in diversi paesi europei, arricchito da un'analisi - di statistica descrittiva - di alcuni fattori di rischio infiltrazione.

L'articolo si struttura come segue. Il secondo paragrafo inquadra il fenomeno, fornendo il perimetro concettuale e una breve rassegna della letteratura, e quindi evidenziando il contributo innovativo portato dal presente studio; il terzo paragrafo, dopo aver illustrato l'approccio metodologico adottato, si concentra sui pattern principali del fenomeno in Europa, con una descrizione dei cosiddetti 'reati spia' dell'infiltrazione e dei principali modi operandi (qui rinominati 'modi infiltrandi'); il quarto paragrafo si concentra su due delle principali vulnerabilità individuate dallo studio come elementi di favoreggiamento del fenomeno di infiltrazione in Europa: l'intensità di contante e l'opacità delle strutture societarie. Infine la sezione 5 suggerisce alcune implicazioni in termini di policy e di ricerca.

⁵ Klaus von Lampe, *Book review: Savona E.U., Riccardi M., Berlusconi G. (eds). Organised Crime in European Businesses*, in "Crime Law and Social Change", 67, 2017, pp. 223-28; Annelise Graebner Anderson, *The business of organized crime: A Cosa Nostra family*, Hoover Institution Publication, Stanford, 1979.

2. L'infiltrazione in impresa: quadro definitorio e di ricerca

2.1 Definire l'infiltrazione in impresa

Nonostante l'ampio dibattito, in letteratura non esiste una definizione univoca del concetto di *infiltrazione*. Né è possibile fare affidamento a una definizione di taglio esclusivamente giuridico, soprattutto per uno studio di natura transnazionale, poiché, come notato da vari autori,⁶ il fatto che un membro di una organizzazione criminale sia socio o amministratore di un'impresa non costituisce di per sé un reato, soprattutto in alcuni paesi – a meno che non venga provata l'origine criminale del capitale investito. Per cogliere il fenomeno – e poterlo quindi osservare, operativizzare e misurare - è perciò necessario adottare una prospettiva ibrida, a cavallo tra l'approccio sociologico, quello economico e quello giuridico. In questo senso il progetto di ricerca MORE, basandosi su precedenti lavori, adotta la seguente definizione di infiltrazione in impresa:

“Qualunque caso in cui una persona fisica appartenente a un'organizzazione criminale, così come definita dall'art. 1 della Decisione quadro dell'Unione europea relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (2008/841/GAI), o coinvolta in un reato grave, così come definito dall'art. 83, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o una persona giuridica precedentemente infiltrata investa risorse umane e/o finanziarie per prendere parte nei processi decisionali di un'impresa legale”⁷.

Come rilevato da precedenti lavori⁸, questa definizione necessita di quattro elementi: (a) un'organizzazione criminale; (b) uno o più individui che agiscano per conto dell'organizzazione criminale in qualità di affiliati, sostenitori, prestanome; (c) un investimento, di risorse finanziarie (ad es. il conferimento di capitale sociale o un prestito da parte di soci) o umane (ad es. la nomina di un amministratore, un manager o di un impiegato); (d) la partecipazione nel processo decisionale

⁶ Michael Levi, *Money for Crime and Money from Crime: Financing Crime and Laundering Crime Proceeds*, in “European Journal on Criminal Policy and Research” 21, n. 2 (2015), pp. 275–97; Ernesto U. Savona, Michele Riccardi, e Giulia Berlusconi (a cura di), *Organised Crime in European Businesses*, Routledge, Abingdon, 2016.

⁷ Transcrime (a cura di), *Mapping the risk of serious and organised crime infiltration in Europe - Final report of the MORE project*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2018, 26.

⁸ Michele Riccardi e Giulia Berlusconi, *Measuring Organised Crime Infiltration in Legal Businesses*, in *Organised Crime in European Businesses*, Ernesto U. Savona, Michele Riccardi e Giulia Berlusconi (a cura di), Routledge, New York, 2016, p. 16.

dell'impresa, intesa come la capacità di influenzare la gestione effettiva della società e le decisioni future riguardanti strategie d'investimento, assunzioni, appalti e la selezione di fornitori e clienti.

Si tratta di una definizione molto ampia, sia per la vaghezza del concetto di 'organizzazione criminale' così come adottato a livello di Unione Europea⁹, sia per la difficoltà a stabilire il nesso tra soggetto e attività svolta, e tra soggetto e organizzazione, tanto da rendere difficile l'identificazione di "chi stia esattamente infiltrandosi nell'attività legale"¹⁰. Tuttavia, allo stato attuale della ricerca e sulla base dei dati disponibili, questa è l'unica definizione possibile che permetta di condurre una ricerca esplorativa del fenomeno dell'infiltrazione in tutti i 28 stati dell'Unione e di ricomprendere tutta la varietà di attori criminali e di legislazioni in materia di criminalità organizzata esistenti.

È utile ribadire che l'infiltrazione criminale di attività legali non è di per sé necessariamente un crimine. In alcune giurisdizioni europee il fatto che un affiliato di un'organizzazione criminale sieda nel *board* di un'impresa può destare sospetto, ma potrebbe non essere automaticamente considerato un reato, in special modo nei paesi in cui vige un alto grado di libertà di associazione (ad es. in Svezia¹¹), a meno che non venga dimostrata la sussistenza di uno o più reati-presupposto o l'origine illecita dei fondi investiti nella società.

In questo articolo l'infiltrazione criminale è considerata non un reato individuale, ma piuttosto un *processo* che comprende una serie di 'reati sentinella' o 'reati spia' (come corruzione, falso documentale, manipolazioni contabili, evasione fiscale) che,

⁹ Su questo punto si vedano le critiche di Francesco Calderoni, *A definition that could not work: The EU Framework Decision on the fight against organised crime*, in "European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice" 16(3), 2008, pp. 265–282; Frank Hagan, 'Organized crime' and 'organized crime': *Indeterminate problems of definition*, in "Trends in Organized Crime" 9, n. 4, 2006, pp. 127–37; James O. Finckenauer, *Problems of definition: What is organized crime?*, in "Trends in Organized Crime" 8, n. 3, 2005, pp. 63–83; Klaus von Lampe, *Measuring Organized Crime: A Critique of Current Approaches*, in *Threats and Phantoms of Organised Crime, Corruption and Terrorism: Critical European perspectives*, Petrus C. van Duyne et al. (a cura di), Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2004, pp. 85–116.

¹⁰ Klaus von Lampe, *op.cit.*, 67, 2017, pp. 223–228.

¹¹ Johanna Skinnari, Lars Korsell, e Helena Rönblom, *Welfare fraud and criminal infiltration in Sweden*, in *Organised crime*, cit., pp. 87–101.

da una parte, permettono alle organizzazioni criminali di prendere e mantenere il controllo di un'impresa e, dall'altra, segnalano che un processo di infiltrazione è in atto (su questo punto si veda la Sezione 3).

Un altro aspetto cruciale da sottolineare è che, nonostante le sovrapposizioni, il concetto di infiltrazione è diverso da quello di *riciclaggio di denaro* o di *investimento*. Innanzitutto, l'infiltrazione di un'impresa non è necessariamente finalizzata all'occultamento di proventi illeciti, nel senso che gli obiettivi perseguiti da un gruppo di CO nel controllo di un'azienda spaziano dal profitto economico, al controllo del territorio, alla possibilità di condurre o di ampliare altre attività illecite (si veda il terzo paragrafo). In secondo luogo, benché il contributo monetario (es. sottoforma di conferimento di capitale sociale o di prestito da parte di soci) rimanga il metodo più tradizionale di infiltrazione, un'organizzazione criminale può influenzare il controllo di un'azienda anche in altre forme: tramite interposta persona (es. con l'utilizzo di prestanome), o cooperando con imprenditori collusi, o tramite minaccia ed estorsione ad imprenditori vittima. L'ampio ventaglio di metodi di condizionamento¹² è anche uno dei motivi per cui il concetto di infiltrazione rimane spesso sfuocato, se non altro dal punto di vista legislativo, e per cui l'apporto di natura sociologica alla definizione della normativa in questo ambito appare ancora oggi cruciale.

Questo approccio 'a maglie larghe' potrebbe apparire come debole da un punto di vista teorico, soprattutto se letto con la lente del giurista; ma ha consentito, una volta operazionalizzato (si veda di seguito), di poter raccogliere alcune decine di casi giudiziari in tutti i 28 paesi membri e di analizzarli.

¹² Per un approfondimento: Maurizio Catino, *Colletti bianchi e mafie. Le relazioni pericolose nell'economia del Nord Italia*, in "Stato e Mercato", 2018; Rocco Sciarrone, a c. di, *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Donzelli, Roma, 2011.

2.2 La ricerca sull'infiltrazione in impresa

Le prime analisi sull'infiltrazione della criminalità organizzata in azienda risalgono agli anni '70 ad opera di autori statunitensi. Nelle indagini etnografiche di alcune famiglie mafiose in America, Graebner Anderson e Ianni e Reuss-Ianni¹³, si occupano, tra le altre cose, di ricostruire la rete delle società facenti capo ai membri della famiglia. Più tardi Jacobs¹⁴ analizza il “mobbing-up” di diversi settori economici della città di New York da parte di “La Cosa Nostra” (dall'abbigliamento al settore ittico, dalla gestione aeroportuale allo smaltimento dei rifiuti). Fin da subito Anderson nota che le aziende non sono utilizzate solo per riciclare denaro ma “to establish a tax cover; to support illegal market enterprises; to provide services to members of the group; to diversify against the risks of illegal market enterprises; and for profit”¹⁵.

Mentre il filone della ricerca americano si spegne, quello italiano comincia a produrre numerosi contributi, il cui capostipite è sicuramente il lavoro di Arlacchi: tramite l'analisi di alcune decine di aziende controllate da Cosa Nostra in Sicilia, egli propone un archetipo di ‘impresa mafiosa’, illustrando i vantaggi competitivi di quest'ultima rispetto alle imprese legali¹⁶. Raimondo Catanzaro suggerisce ulteriori tentativi di classificazione, distinguendo tra “imprese paravento” (utili a nascondere i proventi illeciti) e “imprese a capitale mafioso” (utili a massimizzare il profitto)¹⁷.

I successivi contributi si possono classificare in due filoni. Il primo, di taglio più sociologico e qualitativo, basato principalmente su studi di caso, è orientato ad approfondire la relazione tra mafie ed imprenditori e tra questi soggetti e il contesto territoriale, sociale ed economico di riferimento¹⁸. Importante in questo ambito il

¹³ Annelise Graebner Anderson, *op.cit.*; Francis A. J Ianni e Elizabeth Reuss-Ianni, *A family business: Kinship and social control in organized crime*, Russell Sage Foundation, New York, 1972.

¹⁴ James B. Jacobs, Coleen Friel, e Robert Radick, *Gotham Unbound. How New York City Was Liberated from the Grip of Organized Crime*, New York University press, New York – London, 1999.

¹⁵ Annelise Graebner Anderson, *op.cit.*, p. 103.

¹⁶ Pino Arlacchi, *op.cit.*

¹⁷ Raimondo Catanzaro, *op.cit.*

¹⁸ Per citarne alcuni: Nando Dalla Chiesa, *L'impresa mafiosa: Tra capitalismo violento e controllo sociale*, Cavallotti University press, Milano, 2012; Maurizio Catino, *op.cit.*; Rocco Sciarrone, *Mafie del Nord*, (a cura di), Donzelli, Roma, 2014; Rocco Sciarrone, *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, Donzelli, Roma, 2011; Alberto Alessandri, Eleonora Montani, e Melissa Miedico, *Espansione della criminalità organizzata nell'attività d'impresa al nord*, Università Bocconi,

focus posto sull'infiltrazione in aziende al di fuori delle aree di tradizionale presenza mafiosa. I numerosi casi di infiltrazione in aziende registrate o operanti in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Val D'Aosta evidenziati negli ultimi anni dalle inchieste giudiziarie, e finiti sotto la lente della ricerca, hanno consentito ad alcuni autori di esplorare e sottolineare il ruolo giocato da imprenditori e altri operatori dell'economia legale (es. professionisti o membri della pubblica amministrazione) esterni all'organizzazione come facilitatori – *knowledge broker* e *knowledge provider*, come li definisce Catino - dell'infiltrazione¹⁹. D'altra parte gli studi sull'espansione delle mafie al di fuori dei territori di origine sono numerosi, ma solo pochi di questi si concentrano su aspetti prettamente imprenditoriali.

I contributi appartenenti al secondo filone di ricerca sono di taglio più economico/aziendalistico e di natura empirica. Da un lato, si pongono l'obiettivo di capire i fattori di contesto – a livello economico e sociale - che influenzano la distribuzione delle aziende infiltrate tra territori e settori diversi²⁰. Dall'altro, indagano alcuni aspetti contabili e gestionali di queste imprese, anche al fine di individuare *red-flags*, ad esempio a livello di bilancio o di struttura proprietaria, utili a fini predittivi per supportare il lavoro delle autorità pubbliche²¹. Spesso questi

Milano, 2014; Enzo Fantò, *L'impresa a partecipazione mafiosa. Economia legale ed economia criminale*, Edizioni Dedalo, Bari, 1999.

¹⁹ Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell'Università degli Studi di Milano, (a cura di), *Secondo rapporto trimestrale sulle aree settentrionali, per la Presidenza della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno mafioso*, CROSS, Milano, 2015; Joselle Dagnes et al., *Mafia Infiltration, Public Administration and Local Institutions: A Comparative Study in Northern Italy*, in "European Journal of Criminology", 8 ottobre 2018; Maurizio Catino, *op.cit.*;

²⁰ Ad esempio Michele Riccardi, Mario Maggioni, e Vera Ferluga, *I soldi dei "bravi ragazzi": controllo e occultamento nelle decisioni di investimento delle mafie italiane*, in "Rassegna Economica", 2019 (in corso di pubblicazione); Francesco N. Moro e Matteo Villa, *The New Geography of Mafia Activity. The Case of a Northern Italian Region*, in "European Sociological Review" 33, n. 1, 2017, pp. 46–58; Michele Riccardi, *When criminals invest in businesses: Are we looking in the right direction? An exploratory analysis of companies controlled by mafias*, in *Organized crime, corruption and crime prevention. Essays in honor of Ernesto U. Savona*, Francesco Calderoni e Stefano Caneppele (a cura di), Springer, New York, 2014, pp. 197–206.

²¹ Ad esempio Diego Ravenda, Joseph M. Argilés-Bosch e Maika M. Valencia-Silva, *Detection Model of Legally Registered Mafia Firms in Italy*, in "European Management Review", 12, n. 1, 2015, pp. 23–39; Lorena Di Bono, Salvo Cincimino, Michele Riccardi e Giulia Berlusconi, *Management strategies of infiltrated businesses*, in *Organized crime infiltration of legitimate businesses in Europe: A pilot project in five European countries*, Ernesto U. Savona e Giulia Berlusconi (a cura di), Transcrime – Università degli Studi di Trento, Trento, 2015; Transcrime, *Mapping the risk [...]*, cit.; Luigi Donato, Anna Saporito, e Alessandro Scognamiglio, *Aziende sequestrate alla criminalità organizzata: Le relazioni con il sistema bancario*, in "Occasional Papers, Questioni di Economia e Finanza", Banca d'Italia, Roma, 2013; Michele Fabrizi, Patrizia Malaspina, e Antonio Parbonetti, *Caratteristiche e modalità di gestione*

lavori utilizzano le aziende sequestrate e confiscate alle organizzazioni mafiose come *proxy* delle aziende infiltrate, scelta metodologica con alcuni limiti ma molti vantaggi (per una trattazione approfondita di questo punto si veda Riccardi, Maggioni e Ferluga, 2019). Più recentemente, uno studio del Comitato Antimafia del Comune di Milano ha aperto una nuova ed interessante prospettiva metodologica allargando il perimetro con un'analisi empirica delle aziende collegate a individui coinvolti in reati economici spia di infiltrazione, ma si tratta di un'analisi limitata alla Lombardia²².

Al di fuori dei confini italiani – fatta eccezione per gli studi degli anni '70 negli Stati Uniti citati in precedenza - si contano pochi lavori in questo ambito. Una delle ragioni è sicuramente, oltre che la difficoltà a concettualizzare il fenomeno, l'assenza di dati: come evidenziato da alcune ricerche europee (es. il progetto ICARO o il progetto OCP), il numero di imprese sequestrate in Italia è di molto maggiore alla somma di tutti i sequestri di aziende in tutti gli altri paesi europei²³. Questo fa sì che i ricercatori non abbiano campioni rappresentativi utili per una solida analisi empirica.

I contributi esistenti perciò si basano su (pochi) casi studio, procedimenti giudiziari e sulle informazioni di intelligence riportate da testimoni privilegiati come investigatori di polizia, procuratori o giornalisti. In Olanda, Kruisbergen, Kleemans e Kouwenberg, con un'analisi delle aziende collegate ai casi raccolti dall'osservatorio WODC, si interrogano se nelle scelte di investimento della CO conti di più la necessità di esercitare e allargare la sfera di influenza ("power"), il profitto ("profit") o il controllo del territorio ("proximity")²⁴. Ferwerda e Unger, basandosi più o meno sullo stesso campione, studiano l'uso di società di trasporti e logistica

delle aziende criminali, in "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata", 3, n. 1, 2017, pp. 47-66.

²² Comune di Milano, *Programma "Luce sul Grigio": La vulnerabilità della città di Milano al rischio criminalità organizzata - Relazione 2017*, Comune di Milano, Milano, 2018.

²³ Ernesto U. Savona e Michele Riccardi, *From Illegal Markets to Legitimate Businesses: The Portfolio of Organised Crime in Europe*, (a cura di), Transcrime - Università degli Studi di Trento, Trento, 2015.

²⁴ Edwin W. Kruisbergen, Edward R. Kleemans, e Ruud F. Kouwenberg, *Profitability, Power, or Proximity? Organized Crime Offenders Investing Their Money in Legal Economy*, in "European Journal on Criminal Policy and Research" 21, n. 2, 2015, pp. 237-56.

per occultare traffici illeciti (soprattutto di stupefacenti)²⁵. Questo è anche il focus adottato da alcuni studi in Spagna e in Slovenia²⁶. In Finlandia Petrell e Houtsonen, tramite l'analisi di alcune fonti di intelligence, studiano le aziende controllate dalle bande di biker,²⁷ mentre Skinnari, Korsell, e Rönblom in Svezia e Wall nel Regno Unito analizzano l'infiltrazione in imprese finalizzata alla commissione di frodi²⁸. Sempre nel Regno Unito, interessante, seppur marginale, il riferimento nell'ultimo articolo di Campana e Varese al controllo di una società di sicurezza privata da parte di un gruppo di criminalità organizzata locale²⁹.

Il limite degli studi al di fuori dell'Italia, oltre al numero ridotto, è la mancanza di un comune filo conduttore, nella definizione e identificazione dei casi analizzati, che possa consentire una visione comparata del problema e di rispondere ad alcuni interrogativi cruciali. Primo, se casi di infiltrazione in azienda da parte della criminalità organizzata esistano anche fuori dell'Italia; secondo, se e quanto i *modi operandi* di infiltrazione adottati dai gruppi di CO all'estero (italiani e non) siano comuni a quelli delle mafie italiane già ampiamente studiati.

²⁵ Joras Ferwerda e Brigitte Unger, *Organised crime infiltration in the Netherlands. Transportation companies hiding transit crimes*, in *Organised crime*, cit., pp. 35–50.

²⁶ Jesús Palomo, Jerónimo Márquez, e Pilar Laguna, *From Drug Trafficking to Wholesale Trade Business: Organised Crime Infiltration in Spain*, in *Organised Crime in European Businesses*, op.cit., pp. 64–83; Boštjan Slak et al., *The sex market, bars and nightclubs: criminal infiltration in Slovenia*, in *Organised crime in European businesses*, op.cit., pp. 51–63.

²⁷ Sarianna Petrell e Jarmo Houtsonen, *From Bikers to Entrepreneurs: the Infiltration of Motorcycle Gangs in Legitimate Business in Finland*, in *Organised Crime in European Businesses*, op.cit., p. 159–74.

²⁸ Johanna Skinnari et al., op. cit.; David Wall, Yulia Chistyakova, e Stefano Bonino, *Organised crime infiltration in the UK: crash-for-cash and VAT carousel fraud*, in *Organised crime infiltration of legitimate businesses in Europe*, op. cit., pp. 102–15.

²⁹ Paolo Campana e Federico Varese, *Organized Crime in the United Kingdom: Illegal Governance of Markets and Communities*, in "British Journal of Criminology", 2018.

2.3 Il presente studio: obiettivi e approccio metodologico

Questo articolo intende iniziare a rispondere a questi interrogativi. In particolare si pone l'obiettivo di (a) individuare alcuni elementi caratterizzanti e ricorrenti in casi di infiltrazione raccolti in diversi paesi europei, sia in termini di *reati spia* che di strategie di controllo aziendale; (b) analizzare, con una prospettiva comparata, alcuni fattori facilitanti l'infiltrazione.

A tale scopo l'articolo – basandosi su quanto svolto nel progetto MORE – utilizza un approccio metodologico in tre fasi: (1) l'adozione di una definizione comune di infiltrazione, operativizzata al fine di individuare in ciascun paese europeo almeno un'azienda infiltrata da un gruppo di CO; (2) l'analisi – tramite il metodo del *crime script* – dei casi raccolti, con l'individuazione dei 'reati spia', del modus operandi e dei fattori facilitanti il processo di infiltrazione; (3) l'analisi descrittiva dei principali fattori di rischio emersi al punto 2, opportunamente operativizzati, nei 28 paesi europei.

Per quanto riguarda il punto 1, nel paragrafo 1.1 sono già stati discussi limiti della definizione di infiltrazione adottata. Qui è utile illustrare nel dettaglio come tale definizione sia stata operativizzata nell'ambito del progetto. Sono state inviate alle autorità competenti (procure, forze dell'ordine, unità di informazione finanziaria (FIU), e agenzie per la confisca dei beni (ARO)) nei 28 paesi UE richieste per procedimenti giudiziari che coinvolgessero almeno un'azienda (non in qualità di vittima di reato) e un'indagine per criminalità organizzata. È stata data precedenza ai procedimenti che avessero raggiunto almeno il primo grado di giudizio, e in cui il reato di CO fosse stato confermato; laddove non disponibili, sono stati raccolti anche casi relativi a indagini in corso rubricate dalla polizia o dalla procura come 'criminalità organizzata'. Tutti i fascicoli sono stati anonimizzati.

Questo metodo ha portato alla raccolta di una cinquantina di casi di infiltrazione, di cui 24 casi, corrispondenti a circa 950 imprese, analizzati in dettaglio³⁰. Il campione dei casi raccolti non è da intendersi rappresentativo, se non altro da un punto di vista geografico e settoriale. Anzi, risponde esattamente all'intenzione di coprire,

³⁰ Per maggiori dettagli sui 24 casi analizzati: Transcrime, *Mapping the risk of serious and organised crime infiltration in Europe - Final report of the MORE project*, (a cura di) *op.cit.*, p. 29.

con almeno un'azienda infiltrata, tutti i 28 paesi membri; e riflette la disponibilità di documenti giudiziari, trovandosi sbilanciato verso quei paesi come Italia, Germania, Svezia o Spagna dove i ricercatori del progetto MORE hanno potuto avere accesso più facilmente ai fascicoli giudiziari.

I casi raccolti sono stati analizzati secondo una prospettiva di *crime script* (letteralmente, di 'copione criminale'³¹), per individuare ed esaminare le diverse fasi del processo di infiltrazione criminale come in una sceneggiatura cinematografica o teatrale. Lo script è stato suddiviso in quattro fasi riportate nella tabella 1. Inoltre, per ogni caso analizzato, sono stati individuati tutti i 'reati spia' commessi (e contestati) nel processo di infiltrazione.

Tabella 1 – Fasi dell'analisi crime script e domande di ricerca

<i>Scena del crime script</i>	<i>Domanda di ricerca</i>	<i>Fattori analizzati</i>
1. Preparazione	Perché è stata condotta l'infiltrazione?	<ul style="list-style-type: none"> • Motivazioni e finalità dell'infiltrazione • Opportunità alle quali ha mirato l'organizzazione
2. Attività preliminari	Come è riuscita l'organizzazione criminale ad infiltrarsi e assumere il controllo dell'azienda/aziende?	<p><i>Tipo di controllo e struttura societaria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Infiltrazione di società preesistenti vs. incorporazione <i>ad hoc</i> • Forma di attività legale adottata • Tipologia dei titolari e degli azionisti • Ricorso a prestanome (e loro caratteristiche) • Ricorso a entità giuridiche speciali ed eventualmente a strutture proprietarie complesse • Ricorso a entità <i>off-shore</i>
3. Attività svolte	In quale modo l'organizzazione criminale gestiva l'azienda/aziende?	<p><i>Strategia gestionale e finanziaria:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipologia dei manager e degli amministratori • Rendimento dell'attività

³¹ Si veda, ad esempio, Lisa Tompson e Spencer Chainey, *Profiling Illegal Waste Activity: Using Crime Scripts as a Data Collection and Analytical Strategy*, in "European Journal on Criminal Policy and Research", 17, n. 3, 2011, pp. 179-201.

		<ul style="list-style-type: none"> • Risorse finanziarie • Tipologia delle strategie di gestione aziendale legali e illegali adottate
4. Attività o condizioni successive	Che cosa è accaduto al termine del processo di infiltrazione?	<ul style="list-style-type: none"> • Raggiungimento degli obiettivi dell'infiltrazione da parte dell'organizzazione criminale (sì/no) • Interruzione del processo di infiltrazione da parte delle autorità di contrasto e giudiziarie

Per quanto riguarda il punto 3 (analisi descrittiva dei fattori di rischio), il focus è stato posto sulle principali vulnerabilità emerse dall'analisi dei casi studio – ovvero intensità di contante, economia sommersa, opacità delle strutture societarie³². La Tabella 2 mostra come ciascuna di queste sia stata operativizzata in una o più variabili proxy ai fini dell'analisi di statistica descrittiva (per maggiori informazioni, Transcrime (2018)).

Tabella 2 – Vulnerabilità e relative proxy analizzate a livello macro

<i>Vulnerabilità</i>	<i>Variabili proxy</i>	<i>Fonte</i>
Intensità di contante	Cash-ratio	Elaborazione Transcrime di dati BCE
	Limite massimo per transazioni in contante	Elaborazione Transcrime di fonti di pubblico accesso
	Rapporto tra attività liquide e attività totali	Elaborazione Transcrime di dati Bureau van Dijk (BvD)
Economia sommersa	Economia sommersa in percentuale rispetto al PIL	Medina and Schneider (2018) ³³
	Lavoro sommerso in percentuale rispetto al VAL	Williams et al. (2017) ³⁴
Opacità della struttura	Livello di opacità finanziaria	Elaborazione Transcrime di dati Tax Justice Network (TJN)

³² Il progetto MORE ha anche effettuato un'analisi delle vulnerabilità legate ai 'Golden Visa', ovvero ai sistemi che, in alcuni paesi UE, rendono possibile l'ottenimento di residenza e cittadinanza comunitaria a fronte di un investimento o contributo monetario, e che possono facilitare l'iniezione di proventi illeciti da paesi terzi. Non saranno trattati in questo articolo. Per ulteriori dettagli si veda European Commission (2019).

³³ Leandro Medina e Friedrich Schneider, *Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?*, in "IMF Working Papers", International Monetary Fund, Washington D.C., 2018.

³⁴ Colin C. Williams et al., *An Evaluation of the Scale of Undeclared Work in the European Union and Its Structural Determinants: Estimates Using the Labour Input Method*, Luxembourg, 2017.

proprietaria	Titolari di imprese provenienti da giurisdizioni opache	Elaborazione Transcrime di dati BvD e TJN.
	Complessità della struttura proprietaria	Elaborazione Transcrime di dati BvD

2. L'infiltrazione in imprese in Europa: reati spia e *modi infiltrandi*

2.1 I reati spia

L'analisi dei casi studio dimostra un uso ricorrente, nei processi di infiltrazione, indipendentemente dal gruppo di CO coinvolta e dal paese di infiltrazione, di alcuni specifici reati 'dal colletto bianco'. I più rilevanti sono discussi di seguito, facendo riferimento ad alcuni casi studio analizzati (in forma anonimizzata).

Corruzione

La corruzione appare un facilitatore in molti dei casi studiati, venendo impiegata in varie fasi del processo di infiltrazione e in diversi contesti geografici e settoriali. Innanzitutto, per ottenere vantaggi nell'ambito degli appalti e della erogazione di fondi pubblici. Non solo in Italia e da parte delle mafie italiane, come evidenziato da ampia letteratura³⁵, ma anche all'estero. Ad esempio in Francia, nella gestione dei trasporti pubblici (si veda il caso PHI riguardante l'infiltrazione di un gruppo di CO nelle società che avevano il monopolio dei traghetti passeggeri di un importante porto nel sud del paese), nella gestione di fondi europei per le regioni svantaggiate (caso THETA, Bulgaria), nell'edilizia (caso DELTA, Germania). In quest'ultimo esempio, una società di costruzioni tedesca infiltrata da un gruppo di CO corrompe un revisore dell'autorità pubblica di vigilanza al fine di evitare un esame approfondito dei propri dati finanziari e del progresso dei lavori appaltati³⁶.

³⁵ ANAC, *Relazione Annuale 2016*, Autorità Nazionale Anticorruzione, Roma, 2017; Stefano Caneppele, *Le mafie dentro gli appalti. Casi studio e modelli preventivi*, Franco Angeli, Milano, 2014.

³⁶ Transcrime, (a cura di), *Mapping the risk of serious and organised crime infiltration in Europe - Annex - Crime Script Analysis of Case studies*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2018, p. 21.

La corruzione di autorità doganali, portuali e aeroportuali viene impiegata dalle società infiltrate per agevolare il trasporto di beni illeciti (ad es. stupefacenti, armi da fuoco, prodotti rubati o contraffatti). Nel caso KAPPA, il gruppo criminale ottiene il permesso di commerciare in porti europei, tramite società maltesi, il petrolio rubato da raffinerie libiche grazie a certificati di origine contraffatti ottenuti tramite la corruzione di personale delle camere di commercio. Alcuni casi dimostrano anche il vasto ricorso alla corruzione privata da parte di società infiltrate. Nel caso studio RHO, un gruppo di imprenditori operanti in Nord Italia legato a una famiglia di Cosa Nostra crea una complessa rete di aziende che ottengono contratti per la fornitura di servizi logistici e di sicurezza in numerose filiali di una grande catena straniera di distribuzione, in seguito sottoposta ad amministrazione giudiziaria (in alcune sue direzioni generali). Il gruppo criminale corrompe i dirigenti del gruppo utilizzando fondi neri creati tramite l'emissione di false fatture e altre attività illecite (si veda di seguito).

Un elemento interessante, emerso nella raccolta dei fascicoli, è che nella maggior parte degli Stati membri la corruzione e il crimine organizzato, da un punto di vista investigativo e giudiziario – ma anche mediatico – sono spesso visti come due campi distinti e paralleli. Ciò comporta che ad occuparsene siano dipartimenti di polizia e procure diversi, ricorrendo a tecnologie, flussi di informazioni e approcci investigativi differenti. In questo senso la Germania appare un caso paradigmatico. Come notato da alcuni procuratori e rappresentanti di polizia intervistati, un approccio sinergico sarebbe di gran lunga più efficace.

Reati fiscali

I reati fiscali appaiono di frequente sia come un obiettivo dell'infiltrazione criminale in impresa (con società costituite specificatamente per eseguire complesse frodi fiscali) sia come mezzo, caratterizzando l'attività quotidiana delle imprese infiltrate (es. in termini di evasione dei contributi o delle imposte sul reddito).

I reati fiscali perpetrati da aziende infiltrate possono assumere varie forme e avere diversi livelli di complessità: (a) frodi sull'IVA e frodi carosello (es. caso OMICRON);

(b) evasione delle accise sui prodotti petroliferi, alcolici e del tabacco (es. caso KAPPA sul contrabbando di petrolio tra Nordafrica ed Europa); (c) evasione delle imposte sulle rendite del gioco d'azzardo (caso di studio NU); (d) evasione delle imposte sul reddito societario (casi GAMMA, OMICRON, RHO, CHI e PSI). In tutti questi casi le analisi confermano la stretta associazione tra evasione fiscale e infiltrazione criminale. In particolare l'analisi econometrica svolta dal progetto MORE sui bilanci di più di 400 aziende sequestrate alla CO mostra come queste ultime abbiano in media valori molto più elevati di debiti tributari rispetto a quelle non infiltrate³⁷.

False fatturazioni


Un ruolo di rilievo nei reati tributari è ricoperto dalle false fatturazioni (vale a dire, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, o la loro sopra o sottovalutazione). Si tratta di un reato spia dalle molteplici finalità criminali: (a) inflazionare i costi di produzione, riducendo così il reddito imponibile; (b) generare crediti IVA inesistenti; (c) occultare flussi finanziari illeciti in entrata e in uscita con altre aziende (in forma di crediti e debiti commerciali), facilitando così il riciclaggio 'trade based' (come nel caso ZETA); (d) creare fondi neri (poi usati per esempio a fini corruttivi); (e) infine, riciclare prodotti rubati (es. il caso ALPHA, in cui società di comodo nell'est-Europa emettono false fatture per legittimare la vendita di farmaci anticancerogeni sottratti ad ospedali italiani).

Un tipico schema di frode è rappresentato in Figura 1. In questo schema, le società infiltrate possono agire sia da 'aziende fornitrici' ('provider business'), come nei casi di studio GAMMA e OMICRON, in cui una complessa rete di società fittizie infiltrate offrono servizi di false fatturazioni ad altri gruppi criminali organizzati; sia da 'clienti' ('customer business') come nel caso di studio RHO. Nel primo schema, i guadagni della CO derivano dalle commissioni per il servizio fornito; nel secondo, dagli introiti non dichiarati che in seguito possono essere usati come fondi neri.

³⁷ Transcrime, *Mapping the risk of serious and organised crime infiltration in Europe - Final report of the MORE project, op.cit.*, p.89.

Negli ultimi anni, le autorità italiane hanno messo in luce come anche organizzazioni mafiose tradizionali (in special modo Camorra e 'Ndrangheta), tradizionalmente coinvolte in altro tipo di mercati illeciti, si siano specializzate con la costituzione di società ad hoc per fornire servizi di false fatturazioni a imprenditori locali (si veda, ad esempio, l'inchiesta *Aemilia* sulle attività della 'Ndrangheta in Italia settentrionale³⁸).

Figura 1 – Uno schema di falsa fatturazione: aziende 'fornitrici' e aziende 'clienti'



Fonte: Transcrime, 2018

Questa nuova frontiera delle mafie italiane è ravvisabile anche nei casi studio RHO e OMICRON. Tuttavia, è interessante notare come lo schema sia replicato in maniera identica anche in altri paesi e da parte di altri gruppi di CO. Ad esempio, nel caso GAMMA in Svezia da parte di imprenditori affiliati ad un gruppo di CO legato alle bande di motociclisti (*biker*), che fornivano servizi di fatture false ad imprenditori locali nel settore delle costruzioni.

³⁸ Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell'Università degli Studi di Milano, *op.cit.*; DIA, *Relazione del Ministero dell'Interno sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia. Secondo semestre 2016*, Ministero dell'Interno, Roma, 2016.

Falso documentale

Infine, un reato apparentemente ‘minore’, ma frequentemente contestato nei casi raccolti, è il falso documentale. L’uso di documenti fraudolenti è segnalato tra le dieci priorità nella lotta alla CO dall’Europol nell’ultimo SOCTA³⁹. In particolare nei casi analizzati è stata osservata la falsificazione di: (a) documenti di identità (es. casi studio IOTA e THETA) per costituire società con identità fittizie; (b) contratti di lavoro (es. casi GAMMA e PI); (c) certificazioni aziendali circa lavori precedenti, sicurezza e certificazioni di qualità (es. per poter partecipare a gare d’appalto); (d) certificati di origine del prodotto (es. caso KAPPA); (e) bolle doganali e documenti di trasporto, per agevolare il traffico di merce rubata, contraffatta o illecita (es. casi ALPHA, KAPPA, ETA, ZETA).

2.2 Modi infiltrandi

Tra le modalità più frequenti di infiltrazione – qui ribattezzate *modi infiltrandi* – e le vulnerabilità sfruttate dai gruppi che si infiltrano in azienda, le seguenti giocano un ruolo primario:

Uso del contante

Il denaro contante facilita il riciclaggio di fondi illeciti perché anonimo e difficile da tracciare: è uno strumento negoziabile al portatore che non fornisce dettagli né sull’origine dei proventi, né sul beneficiario dello scambio. I gruppi preferiscono infiltrarsi nei settori economici caratterizzati da elevato utilizzo di contante (come bar, ristorazione, commercio al dettaglio, autolavaggi, noleggio di autovetture, videolotterie, sale bingo e gioco d’azzardo) nei quali è possibile rendicontare, tramite schemi di falsa fatturazione, i proventi di origine illecita come ricavi leciti e quindi depositarli sui conti correnti delle aziende e, in ultima analisi, riciclarli⁴⁰.

³⁹ Europol, *SOCTA: European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment. Crime in the Age of Technology* EUROPOL - European Police Office, The Hague, 2017, p. 21.

⁴⁰ Michele Riccardi e Michael Levi, *Cash, Crime and Anti-Money Laundering*, in *The Palgrave Handbook of Criminal and Terrorism Financing Law*, Colin King et al., (eds), Palgrave Macmillan, London, 2018;

Le società infiltrate hanno vita più facile in tutti i paesi dove l'uso del contante è più diffuso e non esistono soglie per il suo utilizzo (si veda sotto): in questo modo possono riciclare denaro acquisendo beni in contante e poi rivendendoli (come nel caso ZETA, in cui un gruppo di CO transnazionale costituisce delle società in Germania per acquisire dei veicoli in contante e poi esportarli all'estero, riciclando i proventi del traffico di droga), pagare i propri fornitori in contanti o rinnovare gli spazi (es. arredamento di ristoranti) compensando *cash* gli operai. In molti dei casi analizzati le società tenevano una 'cassa' in contabilità parallela fuori dallo stato patrimoniale con cui (a) pagare i lavoratori irregolari (es. casi BETA e GAMMA); (b) realizzare schemi di fatture e rimborsi falsi (es. casi GAMMA, OMICRON, RHO e SIGMA) nei quali le società 'fornitrici' rimborsano le aziende 'clienti' tramite passaggi di contante; (c) creare fondi neri per scopi corruttivi (es. casi DELTA, ZETA, KAPPA, NU, RHO e SIGMA).

Uso di prestanome

Molte delle aziende infiltrate dei casi analizzati sono controllate tramite prestanome impiegati come titolari formali delle società, amministratori, lavoratori o titolari dei conti bancari. La scelta del tipo di prestanome dipende dalle finalità ma anche dalle abitudini culturali e organizzative del gruppo criminale.

Tra i più frequenti: (a) prestanome 'a gettone', ad esempio, senz'altro e persone indigenti (come nei casi GAMMA e THETA, in cui un cittadino lettone senza fissa dimora viene condotto da un gruppo criminale in Svezia per costituire una società e aprire numerosi conti bancari in cambio di poche decine di euro); (b) prestanome inconsapevoli, vittime di furto di identità (come nel caso IOTA); (c) professionisti, come, ad esempio, avvocati, notai e contabili, che prestano i loro servizi professionali alle OC (es. casi EPSILON, OMICRON e PSI); (d) imprenditori collusi, non affiliati alla criminalità organizzata, i quali, in cambio di alcuni favori o vantaggi economici, costituiscono e gestiscono le loro aziende per conto del gruppo criminale (es.

Nicholas Gilmour e Nick Ridley, *Everyday vulnerabilities. Money laundering through cash intensive businesses*, in "Journal of Money Laundering Control", 18, n. 3, 2015, pp. 293-303.

ALPHA, GAMMA, EPSILON, KAPPA, NU, e OMICRON); (e) familiari e parenti, che, pur non essendo necessariamente affiliati al gruppo, garantiscono un rapporto fiduciario e consentono di mantenere il controllo 'in house'. Un ruolo di primo piano in questo senso è ricoperto dalle donne (mogli, figlie, fidanzate e compagne) come peraltro già segnalato da ampia letteratura⁴¹.

Uso di strutture societarie complesse

Oltre ai prestanome, un altro espediente molto utilizzato per massimizzare il 'layering' nei processi di infiltrazione è quello di mascherare il controllo e il titolare effettivo dietro strutture societarie complesse, con schemi a 'scatole cinesi' o con società holding registrate in paesi off-shore (anche europei) caratterizzati da alta opacità finanziaria e societaria (si veda di seguito). Complessi reticoli societari, ad esempio, sono impiegati nei casi GAMMA, OMICRON, RHO, PSI (anche per occultare schemi di fatturazioni false e riciclaggio 'trade-based') mentre nei casi ALPHA, OMICRON, NU si fa ampio uso di società registrate in giurisdizioni opache.

⁴¹ Ombretta Ingrassi, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Bruno Mondadori, Milano, 2007; Melvin R. J. Soudijn, *Wives, Girlfriends and Money Laundering*, in "Journal of Money Laundering", 13, n. 4, 2010, pp. 405-16.

3. Fattori di rischio infiltrazione in Europa

La seconda fase nella ricerca consiste nel mappare i 28 paesi UE rispetto alle vulnerabilità individuate nei casi studio, e brevemente discusse sopra. Questo articolo riporta brevi accenni rispetto ai due più importanti fattori di rischio discussi poc'anzi: l'uso del contante e l'opacità/complessità delle strutture societarie.

3.1 Intensità di contante


Per mappare l'uso del contante in Europa è stata utilizzata la proxy del *cash-ratio* che misura la frazione dei pagamenti in contante sul totale dei pagamenti giornalieri⁴². I risultati, riportati in Figura 2, mostrano che i paesi con il più alto uso del contante sono quelli dell'Est Europa, con Bulgaria (in media 86% dei pagamenti quotidiani in contante), Romania e Grecia (85%) in testa, mentre il più basso viene registrato per Svezia (13%) e Regno Unito (22%). Anche paesi come Germania e Austria hanno valori molto elevati (sopra il 65%), significativamente superiori alla media italiana (intorno al 50%).

Benché l'uso elevato di contante non sia una condizione sufficiente per il riciclaggio e l'infiltrazione criminale, è possibile osservare una correlazione significativa tra uso di contante e economia sommersa e con i livelli di corruzione (o meglio, una correlazione negativa con il *controllo* della corruzione, così come misurato dalla Banca Mondiale)⁴³.

⁴² Per dettagli sul calcolo del cash-ratio: Guerino Ardizzi e Eleonora Iachini, *Eterogeneità nelle abitudini di pagamento: confronto tra paesi europei e specificità italiane*, in "Questioni di Economia e Finanza", 2013.


⁴³ Per dettagli: Transcrime, *Mapping the risk of serious and organised crime infiltration in Europe - Final report of the MORE project*, op. cit., p. 63.

Figura 2 - Cash ratio – Frazione pagamenti in contante (dati 2016)



Fonte: elaborazione Transcrime su dati BCE

Figura 3 - Utilizzo del contante (*cash-ratio*), economia sommersa, corruzione



Fonte: Transcrime, 2018

Per contrastare un possibile impiego illegale del contante, diversi paesi europei, anche per rispondere a quanto richiesto dalla normativa anti-riciclaggio, hanno introdotto controlli di tre tipi per ridurre l'uso: (a) l'eliminazione di banconote dal

taglio elevato (come ad esempio l'interruzione nell'emissione di banconote da 500 euro); (b) limiti al trasporto transfrontaliero di contante (in Europa fissato a 10,000 euro); (c) soglie massime all'acquisto di beni o servizi in contante. Riguardo quest'ultimo punto, è interessante notare come i limiti siano diversi da paese a paese: se per 12 stati membri non sono previste soglie massime, negli altri il limite varia da 420 euro (Slovenia) a 15,000 euro (Slovacchia). Una panoramica dettagliata è fornita in tabella 3. L'eterogeneità nelle soglie massime di pagamento è da ritenersi una vulnerabilità sfruttata dai gruppi di CO nei loro movimenti (e in quelli di capitale) tra paesi diversi.

Tabella 3 – Soglie massime per pagamenti in contante nell'Unione Europea

<i>Paese</i>	<i>Tra imprese</i>	<i>Tra imprese e consumatori</i>	<i>Non residenti (se diverso)</i>
Belgio	3,000	3,000	
Bulgaria	<i>5,113</i>	<i>5,113</i>	
Croazia	<i>10,049</i>	<i>10,049</i>	
Repubblica Ceca	<i>10,256</i>	<i>10,256</i>	
Danimarca	<i>6,722</i>	<i>6,722</i>	
Francia	1,000	1,000	15,000
Grecia	500	500	
Ungheria	<i>4,851</i>		
Italia	3,000	3,000	
Lettonia	7,200	7,200	
Polonia	<i>3,524</i>		
Portogallo	1,000	3,000	10,000
Romania	<i>1,094</i>	<i>2,188</i>	
Slovacchia	5,000	15,000	
Slovenia	420	5,000	5,000
Spagna	2,500	2,500	15,000
Nessun limite: Austria, Cipro, Estonia, Finlandia, Germania ⁴⁴ , Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia			

Fonte: elaborazione Transcrime di fonti di pubblico accesso. I dati in corsivo si riferiscono all'equivalente in euro sulla base del tasso di cambio medio nel 2017.


⁴⁴ Per cifre superiori ai 10,000 euro il nome deve essere reso pubblico.

3.2 Opacità e complessità della struttura proprietaria delle imprese

Nel progetto MORE il livello di opacità della struttura proprietaria delle imprese nei diversi paesi europei è stato valutato in due modi, misurando, per ciascun stato membro: (a) i legami societari con titolari provenienti da giurisdizioni 'opache'; (b) il livello di complessità della struttura proprietaria, calcolato come 'distanza' media tra azienda e titolare effettivo⁴⁵. I risultati sono riportati in Figura 4.

Il paese con il maggior numero di imprese controllate da titolari (persone fisiche o giuridiche) di giurisdizioni 'opache' è Cipro, seguito da Repubblica Ceca e Regno Unito. In particolare, Cipro, Regno Unito, Malta e Lussemburgo sono i paesi con il numero più alto di legami con titolari di nazionalità presenti nella *blacklist* e *greylist* dei paesi a fiscalità privilegiata stilata dall'Unione Europea. Viceversa, il paese in cui le imprese hanno la maggiore complessità della struttura proprietaria è Malta (con una 'distanza' media tra azienda e titolare effettivo di 1.7), seguita da Danimarca (1.5) e Lussemburgo (1.3).

Figura 4 - Legami societari con giurisdizioni 'opache' (sinistra) e complessità media della struttura proprietaria delle imprese locali (destra)



Fonte: elaborazione Transcrime di dati Bureau van Dijk e Tax Justice Network

⁴⁵ Per maggiori dettagli: Transcrime, *Mapping the risk of serious and organised crime infiltration in Europe - Final report of the MORE project*, op.cit., p.70.

4. Conclusioni e implicazioni di ricerca e di policy

La *crime script analysis* dei casi di infiltrazione raccolti nei 28 paesi europei, e l'analisi descrittiva dei fattori di rischio, rivelano alcune implicazioni importanti sia in termini di ricerca che di policy. Innanzitutto, l'esistenza di meccanismi di infiltrazione ricorrenti che accomunano gruppi di CO diversi operanti in diversi paesi e contesti. Sono stati rilevati alcuni schemi identici tra, ad esempio, mafie italiane, gruppi di *biker* scandinavi o gruppi di CO operanti nel Regno Unito (es. casi RHO, GAMMA, XI). Così come una preferenza generalizzata per alcuni specifici settori economici: oltre alla ristorazione (di tradizionale impiego a scopi di riciclaggio) e ai lavori pubblici, anche ambiti come i trasporti e la logistica (utili per nascondere traffici illeciti), le società di scommesse e di videolottery, la sicurezza privata e – aiutata dall'emergenza del 2016-2018 – l'assistenza sociale e sanitaria ai migranti (con casi di infiltrazione in Italia, Est Europa ma anche in Svezia).

Molti di questi schemi di infiltrazione si fondano sui medesimi 'reati spia', in cui giocano un ruolo di primo piano la corruzione (anche tra privati), i reati fiscali (e tra questi l'uso sistematico delle false fatturazioni), l'intestazione fittizia di beni, frode e falso documentale. Questi reati 'dal colletto bianco' non rappresentano più solo un *mezzo*, ma anche un *fine* dell'infiltrazione, con clan e gruppi di CO che, accanto – e forse oltre? - ai tradizionali mercati illeciti (come stupefacenti, estorsione o sfruttamento della prostituzione), vedono in questi reati economici una nuova, lucrosa e meno rischiosa fonte di guadagno.

Anzi, i casi analizzati dimostrano, in più di un paese europeo, la comparsa di un tipo specifico di azienda infiltrata dalla CO, quella capace di offrire servizi criminali a imprenditori non affiliati: fatture false, documenti fraudolenti, ma anche smaltimento illecito di rifiuti e servizi di caporalato. Questa relazione tra società infiltrate e società 'clienti' apparentemente legali restringe il divario tra economia criminale ed economia lecita. In questo scenario, l'infiltrazione della CO diventa un moltiplicatore di illegalità nell'intera economia, che beneficia, e allo stesso tempo espande, l'economia sommersa e l'illegalità diffusa degli imprenditori.

La cognizione di questo mutato scenario apre anche delle nuove prospettive – a livello investigativo, giudiziario e normativo – per la lotta transnazionale alla CO. Perché, se è difficile superare le divergenze culturali e normative tra i diversi paesi europei relative al concetto e alla criminalizzazione di CO, è più semplice perseguire i ‘reati spia’: ad esempio aumentando, da un lato, i poteri investigativi delle autorità in questo ambito; e magari dall’altro inasprendo le sanzioni per crimini come false fatturazioni e falso documentale che possono apparire come reati minori ma che si rivelano catalizzatori cruciali dell’infiltrazione criminale nell’economia. Sicuramente questi sono ambiti che meriterebbero anche un approfondimento in termini di ricerca, dato che, con l’eccezione della corruzione, lo studio di questi reati economici appare di fatto inesistente.

Nella relazione sempre più stretta tra CO, reati economici ed economia sommersa, il ruolo di collante è giocato in primo luogo dal contante. Nonostante gli sviluppi normativi introdotti dalla normativa europea antiriciclaggio (con l’arrivo della V Direttiva), l’infiltrazione in azienda sfrutta a proprio vantaggio quei paesi e quei settori in cui l’uso del contante è ancora preponderante e poco controllato. In particolare le asimmetrie normative tra i diversi paesi – legate ad esempio alle diverse soglie massime per l’uso del contante – possono generare effetti di *displacement* per cui alcuni gruppi di CO scelgono di acquisire beni o di costituire società in quegli stati membri in cui è facile l’integrazione di liquidità (di origine illecita), e poi di esportare beni e servizi ad altri paesi attraverso meccanismi di riciclaggio tramite false fatturazioni o sovrappatture. Il caso ZETA è in questo senso paradigmatico.

Un’altra vulnerabilità è rappresentata dall’uso di strutture societarie opache, non solo in paesi terzi. Anche all’interno della stessa UE esistono significative differenze in termini di opacità finanziaria e societaria; e paesi in cui le imprese mostrano un elevato volume di legami con titolari provenienti da giurisdizioni ‘off-shore’ (come Cipro, Lussemburgo o Regno Unito) e una elevata complessità media della struttura

societaria delle imprese (come Malta o Danimarca). A questo si aggiungono le possibilità di investimento di capitali sporchi offerte dai 'Golden Visa'⁴⁶.

Combinando i fattori di rischio analizzati, emergono alcune aree in Europa in cui le imprese mostrano una forte vulnerabilità all'infiltrazione della CO: alcuni paesi dell'Est (come Romania, Bulgaria, Slovacchia e Repubblica Ceca), caratterizzati da un mix di: elevata economia sommersa e intensità di contante, opportunità di crescita e di profitto, favorevoli politiche di attrazione dei capitali esteri; Malta e Cipro, hub logistici in mezzo al Mediterraneo, con un sistema finanziario e fiscale molto favorevole e con forti legami internazionali, ma allo stesso tempo alti livelli di economia informali e basso controllo della corruzione; e altri paesi, come la Germania, in cui alle opportunità economiche e alla facilità di integrazione del contante corrispondono anche alcune carenze sul lato dell'attività di prevenzione e di contrasto del riciclaggio⁴⁷.

La prevenzione dell'infiltrazione in Europa deve passare da una riduzione di queste asimmetrie tra paesi membri, e da una maggiore continuità nell'attività di mappatura dei fattori di rischio. La sensibilità al concetto di infiltrazione varia significativamente da paese a paese; e se in Italia la coscienza del problema ha anche generato anche un'ampia conoscenza e letteratura, in molti altri paesi l'infiltrazione fa ancora fatica ad essere accettata come 'reato' – e di conseguenza studiato. In questo ambito più che in altri, il ruolo dei ricercatori non è solo di approfondire, ma anzi di portare alla luce un fenomeno sommerso e difficile da cogliere se non adottando una prospettiva ibrida che superi un mero approccio 'da giurista' e combini insieme la visione dell'aziendalista, del sociologo e dell'etnografo.

⁴⁶ European Commission, *Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Investor Citizenship and Residence Schemes in the European Union*, European Commission, Bruxelles, 2019.

⁴⁷ Verena Zoppei, *Anti-Money Laundering Law: Socio-Legal Perspectives on the Effectiveness of German Practices*, Springer - T.M.C. Asser Press, 2017.

Bibliografia

Alessandri, Alberto, Eleonora Montani, e Melissa Miedico. *Espansione della criminalità organizzata nell'attività d'impresa al nord*, Università Bocconi, Milano, 2014.

ANAC, *Relazione Annuale 2016*, Autorità Nazionale Anticorruzione, Roma, 2017. <https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RelazioniAnnuali/2016/ANAC.interventoPresidente.14.07.16-1.pdf>.

Ardizzi, Guerino, e Eleonora Iachini, *Eterogeneità nelle abitudini di pagamento: confronto tra paesi europei e specificità italiane* in "Questioni di Economia e Finanza", gennaio 2013. https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2013-0144/QEF_144.pdf

Arlacchi, Pino. *La mafia imprenditrice. L'etica mafiosa e lo spirito del capitalismo*, Il Mulino, Bologna, 1983.

Calderoni, Francesco, *A definition that could not work: The EU Framework Decision on the fight against organised crime* in "European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice" 16(3), 2008, pp. 265-282.

Campana, Paolo, e Federico Varese, *Organized Crime in the United Kingdom: Illegal Governance of Markets and Communities*, in "The British Journal of Criminology", 2018. <https://doi.org/10.1093/bjc/azx078>

Caneppele, Stefano. *Le mafie dentro gli appalti. Casi studio e modelli preventivi*, Franco Angeli, Milano, 2014.

Catanzaro, Raimondo, *Il delitto come impresa. Storia sociale della mafia*, Liviana, Padova, 1988.

Catino, Maurizio, *Colletti bianchi e mafie. Le relazioni pericolose nell'economia del Nord Italia. STATO E MERCATO*, 2018.

Comune di Milano, "Programma "Luce sul Grigio": *La vulnerabilità della città di Milano al rischio criminalità organizzata - Relazione 2017*, Comune di Milano - Comitato per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata - Amministrazione Sala, 2018.

Cornish, Derek B., *The procedural analysis of offending and its relevance for situational prevention* in "Crime Prevention Studies", Ronald V. Clarke (a cura di), 3:151-96, NY: Criminal Justice Press, Monsey, 1994.

Dagnes, Joselle, Davide Donatiello, Valentina Moiso, Davide Pellegrino, Rocco Sciarrone, e Luca Storti, *Mafia Infiltration, Public Administration and Local Institutions: A Comparative Study in Northern Italy*, in "European Journal of Criminology", 8 ottobre 2018, 1477370818803050. <https://doi.org/10.1177/1477370818803050>

Dalla Chiesa, Nando. *L'impresa mafiosa: Tra capitalismo violento e controllo sociale*. 1st ed., Cavallotti University press, Milano, 2012.

Di Bono, Lorena, Salvatore Cincimino, Michele Riccardi, e Giulia Berlusconi, *Management strategies of infiltrated businesses*, in *Organized crime infiltration of legitimate businesses in Europe: A pilot project in five European countries*, Ernesto U. Savona e Giulia Berlusconi a cura di), Transcrime – Università degli Studi di Trento, Trento, 2015.

DIA, *Relazione del Ministero dell'Interno sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia. Secondo semestre 2016*, Ministero dell'Interno, 2016.

Donato, Luigi, Anna Saporito, e Alessandro Scognamiglio, *Aziende sequestrate alla criminalità organizzata: Le relazioni con il sistema bancario*, in "Occasional Papers. Questioni di Economia e Finanza", Banca d'Italia, Roma, 2013. http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2013-0202/QEF_202.pdf

European Commission, *Report from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Investor Citizenship and Residence Schemes in the European Union*, 23 gennaio 2019. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com_2019_12_final_report.pdf

European Commission, *The European Agenda on Security*, 28 aprile 2015. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf

Europol, *SOCTA: European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment. Crime in the Age of Technology*, EUROPOL - European Police Office, The Hague, 2017.

Fabrizi, Michele, Patrizia Malaspina, e Antonio Parbonetti, *Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende criminali*, in "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata" 3, n. 1, 2017. <https://doi.org/10.13130/cross-8281>

Fantò, Enzo. *L'impresa a partecipazione mafiosa. Economia legale ed economia criminale*, Edizioni Dedalo, Bari, 1999.

FATF, *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation. The FATF Recommendations*, The Financial Action Task Force, Paris, 2012.

Ferwerda, Joras, e Brigitte Unger, *Organised crime infiltration in the Netherlands. Transportation companies hiding transit crimes*, in "Organised crime in European Businesses", Ernesto U. Savona, Michele Riccardi, e Giulia Berlusconi (a cura di), Routledge, New York, 2016.

Finckenauer, James O, *Problems of definition: What is organized crime?*, in "Trends in Organized Crime", 8, n. 3, 2005.

Gilmour, Nicholas, e Nick Ridley, *Everyday vulnerabilities. Money laundering through cash intensive businesses*, in "Journal of Money Laundering Control", 18, n. 3, 2015. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2014-0019>

Graebner Anderson, Annelise, *The business of organized crime: A Cosa Nostra family*, Hoover Institution Publication, Standford, 1979.

Hagan, Frank, *"Organized crime" and "organized crime": Indeterminate problems of definition*, in Trends in Organized Crime, 9, n. 4, 2006.

Ianni, Francis A. J, e Elizabeth Reuss-Ianni, *A family business: Kinship and social control in organized crime*, NY: Russell Sage Foundation, New York, 1972.

Ingrascì, Ombretta, *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, 1st ed., Bruno Mondadori, Milano, 2007.

Jacobs, James B., Coleen Friel, e Robert Radick, *Gotham Unbound. How New York City Was Liberated from the Grip of Organized Crime*, 1st ed., New York University press, New York - London, 1999.

Kruisbergen, Edwin W., Edward R. Kleemans, e Ruud F. Kouwenberg, *Profitability, Power, or Proximity? Organized Crime Offenders Investing Their Money in Legal Economy*, in "European Journal on Criminal Policy and Research", 21, n. 2, 2015.

Lampe, Klaus von, Book review: Savona E.U., Riccardi M., Berlusconi G. (eds) (2016). *Organised Crime in European Businesses*, in "Crime Law and Social Change", 67, 2017. <https://doi.org/10.1007/s10611-016-9659-x>

Lampe, Klaus von, *Measuring Organized Crime: A Critique of Current Approaches*, in "Threats and Phantoms of Organised Crime, Corruption and Terrorism: Critical European perspectives", Petrus C. van Duyne, Matjaz Jager, Klaus von Lampe, e James L. Newell (a cura di), Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2004.

Levi, Michael, *Money for Crime and Money from Crime: Financing Crime and Laundering Crime Proceeds*, in "European Journal on Criminal Policy and Research", 21, n. 2, 2015.

Medina, Leandro, e Friedrich Schneider, *Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 Years?*, IMF Working Papers, Washington D.C., gennaio 2018. <http://www.imf.org/~media/Files/Publications/WP/2018/wp1817.ashx>.

Moro, Francesco N., e Matteo Villa, *The New Geography of Mafia Activity. The Case of a Northern Italian Region*, in "European Sociological Review", 33, n. 1, 1 febbraio 2017. <https://doi.org/10.1093/esr/jcw046>

Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell'Università degli Studi di Milano, *Secondo rapporto trimestrale sulle aree settentrionali, per la Presidenza della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno mafioso*, CROSS (a cura di), 10 marzo, 2015. <https://cross.unimi.it/secondo-rapporto-trimestrale-sulle-aree-settentrionali/>

Palomo, Jesús, Jerónimo Márquez, e Pilar Laguna, *From Drug Trafficking to Wholesale Trade Business: Organised Crime Infiltration in Spain*, in *Organised Crime in European Businesses*, Ernesto U. Savona, Michele Riccardi, e Giulia Berlusconi (a cura di), Routledge, New York, 2016.

Petrell, Sarianna, e Jarmo Houtsonen, *From Bikers to Entrepreneurs: The Infiltration of Motorcycle Gangs into Legitimate Business in Finland*, in *Organised Crime in European Businesses*, Ernesto U. Savona, Michele Riccardi, e Giulia Berlusconi (a cura di), Routledge, New York, 2016.

Ravenda, Diego, Joseph M. Argilés-Bosch, e Maika M. Valencia-Silva, *Detection Model of Legally Registered Mafia Firms in Italy*, in "European Management Review", 12, n. 1, 2015. <https://doi.org/10.1111/emre.12039>

Riccardi, Michele, *When criminals invest in businesses: Are we looking in the right direction? An exploratory analysis of companies controlled by mafias*, in *Organized crime, corruption and crime prevention. Essays in honor of Ernesto U. Savona*, Francesco Calderoni e Stefano Caneppele (a cura di), Springer, New York, 2014.

Riccardi, Michele, e Giulia Berlusconi, *Measuring Organised Crime Infiltration in Legal Businesses*, in *Organised Crime in European Businesses*, Ernesto U. Savona, Michele Riccardi, e Giulia Berlusconi (a cura di), Routledge, New York, 2016.

Riccardi, Michele, e Michael Levi, *Cash, Crime and Anti-Money Laundering*, in "The Palgrave Handbook of Criminal and Terrorism Financing Law", Palgrave Macmillan, London, 2018.

Riccardi, Michele, Mario Maggioni, e Vera Ferluga, *I soldi dei "bravi ragazzi": controllo e occultamento nelle decisioni di investimento delle mafie italiane*, in "Rassegna Economica" in corso di pubblicazione (2019).

Savona, Ernesto U., e Michele Riccardi, *From Illegal Markets to Legitimate Businesses: The Portfolio of Organised Crime in Europe*, (a cura di), Transcrime - Università degli Studi di Trento, Trento, 2015. <http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2015/12/ocp.pdf>

Savona, Ernesto U., Michele Riccardi, e Giulia Berlusconi, *Organised Crime in European Businesses*, (a cura di), Routledge, Abingdon, 2016.

Sciarrone, Rocco, *Alleanze nell'ombra. Mafie ed economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*, (a cura di), Donzelli, Roma, 2011.

Sciarrone, Rocco, *Mafie del Nord*, (a cura di), Donzelli, Roma, 2014.

Skinnari, Johanna, Lars Korsell, e Helena Rönblom, *Welfare fraud and criminal infiltration in Sweden*, in "Organised crime infiltration of legitimate businesses in Europe", Ernesto U. Savona, Michele Riccardi, e Giulia Berlusconi (a cura di), Routledge, New York, 2016.

Slak, Boštjan, Maja Modic, Katja Eman, e Branko Ažman, *The sex market, bars and nightclubs: criminal infiltration in Slovenia*, in "Organised crime in European businesses", Routledge, Abingdon, 2016.

Soudijn, Melvin R. J, *Wives, Girlfriends and Money Laundering*, in "Journal of Money Laundering" 13, n. 4, 2010. <https://doi.org/10.1108/13685201011083902>

Tompson, Lisa, e Spencer Chainey, *Profiling Illegal Waste Activity: Using Crime Scripts as a Data Collection and Analytical Strategy*, in "European Journal on Criminal Policy and Research" 17, n. 3, 2011.

Transcrime (a cura di), *Mapping the risk of serious and organised crime infiltration in Europe - Annex - Crime Script Analysis of Case studies*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2018. www.transcrime.it/more

Transcrime (a cura di), *Mapping the risk of serious and organised crime infiltration in Europe - Final report of the MORE project*, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 2018. www.transcrime.it/more

Visco, Ignazio, *Prevenzione e contrasto della criminalità organizzata*, Banca d'Italia, 14 gennaio 2015. https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2015/visco_14012015.pdf

Wall, David, Yulia Chistyakova, e Stefano Bonino, *Organised crime infiltration in the UK: crash-for-cash and VAT carousel fraud*, in "Organised crime infiltration of legitimate businesses in Europe", Ernesto U. Savona, Michele Riccardi, e Giulia Berlusconi (a cura di), Routledge, New York, 2016.

Williams, Colin C., Predrag Bejaković, Davor Mikulić, Josip Franić, Abbi Kedir, e Ioana A. Horodnic, *An Evaluation of the Scale of Undeclared Work in the European Union and Its Structural Determinants: Estimates Using the Labour Input Method*, Luxembourg, novembre 2017. <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18799>

Zoppei, Verena. *Anti-Money Laundering Law: Socio-Legal Perspectives on the Effectiveness of German Practices*, *International Criminal Justice Series*, T.M.C. Asser Press, 2017. <https://www.springer.com/us/book/9789462651791>

“TE BUSCARÉ HASTA ENCONTRARTE”. HISTORIA Y CONTEXTO DE *LOS OTROS DESAPARECIDOS DE IGUALA*, COLECTIVO DE BUSCADORES DE DESAPARECIDOS Y FOSAS CLANDESTINAS EN MÉXICO

Fabrizio Lorusso

Abstract

This article is based on documental and oral sources, collected during field stays, and exposes the milestones in the history of *Los otros desaparecidos de Iguala*, a group of relatives of victims and seekers of missing persons in the Southern Mexican state of Guerrero. After a brief frame on social movements and the problems of the disappearance of people and the clandestine graves, emphasis is placed especially on the formative phases of the *Los otros desaparecidos de Iguala* group (between October 2014 and February 2015) and on some of its most recent developments. The analysis delves into the regional and national contexts, characterized by the strategy of militarization of public security, the case of the forced disappearance of the 43 Ayotzinapa students in the city of Iguala and the renewed activism of victims' of violence movements. The conclusions indicate open paths for the interpretation of the case study and for further researches.

Keywords: Mexico, disappeared, victims, groups of relatives, Iguala, Ayotzinapa

Abstract

Il presente articolo si basa su fonti orali e documentali, raccolte durante una decina di soggiorni di ricerca sul campo, ed espone i punti chiave della storia de *Los otros desaparecidos de Iguala*, un collettivo di familiari di vittime e cercatori di persone scomparse nello stato meridionale del Guerrero (Messico). Dopo un breve inquadramento sui movimenti sociali e sulla problematica delle sparizioni di persone e delle fosse clandestine, l'articolo si concentra sulle fasi formative di *Los otros desaparecidos de Iguala* (ottobre 2014 - febbraio 2015), e su alcuni sviluppi più recenti. L'articolo analizza, altresì, il contesto regionale e il nazionale, caratterizzati dalla strategia di militarizzazione della pubblica sicurezza, dal caso della sparizione forzata dei 43 studenti di Ayotzinapa nella città di Iguala e dal rinnovato attivismo dei movimenti di vittime della violenza. Le conclusioni mettono in luce alcune piste aperte per l'interpretazione del caso di studio e per future ricerche.

Parole chiave: Messico, desaparecidos, vittime, collettivi di familiari, Iguala, Ayotzinapa

El presente artículo se basa en fuentes orales y documentales recolectadas en estancias de campo y expone los principales hitos de la historia de *Los otros desaparecidos de Iguala*, colectivo de familiares de víctimas y buscadores de personas desaparecidas en el sureño estado mexicano de Guerrero. Después de un breve marco sobre los movimientos sociales y las problemáticas de la desaparición de personas y de las fosas clandestinas, se hace énfasis especialmente en las fases formativas de este grupo entre octubre de 2014 y febrero de 2015 y en algunos de sus desarrollos más recientes. Se ahonda también en los contextos regional y nacional, caracterizados por la estrategia de

militarización de la seguridad pública, el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala y el renovado activismo de los movimientos de víctimas de la violencia. Las conclusiones señalan pistas abiertas para la interpretación del caso de estudio y para futuras investigaciones.

Palabras clave: México, desaparecidos, víctimas, colectivos de familiares, Iguala, Ayotzinapa

1. Introducción y contexto de las desapariciones en México

En México, la llamada “guerra al narcotráfico” ha representado el capítulo local de la estadounidense *war on drugs* y se ha traducido en la militarización de la seguridad pública y del control sobre recursos estratégicos para estimular la inversión, la privatización y la liberalización económica, así como en la represión de la protesta ciudadana y en la proliferación de grupos armados y paramilitares.¹ En la última década, el problema de la desaparición de personas se ha proyectado en la arena mediática internacional y se ha complejizado, al incrementarse el número y el tipo de actores y motivos detrás de estos crímenes, pues ya no se trata simplemente de una herramienta estatal de represión de disidentes políticos, sino de una práctica de actores privados criminales y públicos con intereses a veces convergentes y de naturaleza más bien económica y de control social.² Además, como consecuencia de esta política, comenzada por el entonces presidente de México, Felipe Calderón, en diciembre de 2006, y continuada por su sucesor, Enrique Peña Nieto, hasta el 2018, se han disparado no sólo los casos de desaparición, alcanzando en abril de 2018 la cifra oficial de 37.435³ del fuero común y federal, sino también los hallazgos de fosas clandestinas con restos humanos, por lo que el país ha recibido señalamientos por parte de instituciones internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de

¹ Dawn Marie Paley, *Capitalismo antidrogas: una guerra contra el pueblo*, Libertad bajo palabra, Cd. de México, 2018.

² Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, *Historia de la desaparición en México: perfiles, modus y motivaciones*, en “Derecho y Ciencias Sociales”, octubre 2017, n. 17, pp. 248-249.

³ Esta cifra superó los 40.000 casos a finales del 2018. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, RNPED”, <https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped>.

Derechos Humanos.⁴ Entre 2006 y 2016 las autoridades estatales reportaron 1.978 fosas y la Procuraduría General de la República 232, por lo que “las fiscalías recuperaron de estos hoyos 2 mil 884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos y miles de restos y fragmentos de huesos que corresponden a un número aún no determinado de individuos”.⁵ También las cifras sobre el uso de la tortura, los desplazamientos forzados y los homicidios dolosos, que en muchos casos esconden patrones de limpieza étnica y social y casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas armadas y policíacas, se han incrementado preocupantemente en los últimos doce años, sin que esto trajera consigo alguna mejora generalizada y apreciable de las condiciones de vida y de seguridad de la población, y sin que esto afectara el tráfico de drogas y la operatividad del crimen organizado.⁶ Ante la altísima tasa de impunidad de los delitos⁷, la lentitud e ineptitud de las autoridades en resolver los casos y la pasividad de gran parte de la sociedad, han sido los familiares de los desaparecidos y de otras víctimas del conflicto interno quienes han salido al espacio público a exigirle justicia y verdad al Estado y han instrumentado acciones colectivas de politización del dolor, incluyendo plantones y marchas, pero también nuevos repertorios como la búsqueda de personas en fosas clandestinas, en fosas comunes del servicio médico forense (SEMEFO), y la búsqueda en vida en prisiones.⁸

⁴ Las condenas más emblemáticas han sido las emitidas por la Corte en 2009 por el caso “Rosendo Radilla Pacheco vs Estado Mexicano”, y la sentencia por los feminicidios del “Campo Algodonero” en Ciudad Juárez. En diciembre de 2018, tras la instalación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Estado mexicano reconoció oficialmente su responsabilidad en la sangrienta masacre de centenares de estudiantes y ciudadanos en general, perpetrada por el ejército y otros cuerpos de seguridad el 2 de octubre de 1968 en Plaza Tlatelolco, Ciudad de México, y asimismo ha sido creada una Comisión de la Verdad ad hoc para el caso Ayotzinapa. Ver: Secretaría de Relaciones Exteriores, *Primer Informe “Seguimiento y Atención a las Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos”*, SRE, Cd. de México, 2018, http://recomendacionesdh.mx/upload/pissar_2000-2018SRE.pdf.

⁵ Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati, *El país de las 2.000 fosas*, <https://adondevanlosdesaparecidos.org/2018/11/12/2-mil-fosas-en-mexico/>.

⁶ Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, *Huellas imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México 2006-2017*, CMDPDH, México, 2017.

⁷ Con estimaciones de impunidad de los crímenes de entre 95% y 99%, México es el país con más impunidad en las Américas. Véase: <https://www.udlap.mx/igimex/resumenejecutivo.aspx>.

⁸ Caterina Morbiato, *Prácticas resistentes en el México de la desaparición forzada*, en “Trace”, 2018, n. 71, pp. 138-165.

En Guerrero, así como en otras regiones de México, después de que fue empleada en las décadas de 1970 y 1980 como forma de terrorismo de Estado, la desaparición forzada ha experimentado un nuevo auge a partir de la llamada “guerra al narcotráfico”, desde el 2007. Este crimen se define internacionalmente como

“la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”⁹.

Se trata de un crimen de lesa humanidad, imprescriptible, que ha sido una herramienta de terror y represión utilizada, por ejemplo, desde las décadas de 1930 y 1940, en la Unión Soviética y en la Alemania nazi¹⁰, y durante la Guerra fría (1946-1989) en América Latina. En efecto, los regímenes dictatoriales fundados en la Doctrina de Seguridad Nacional de los países Cono Sur, los gobiernos autoritarios de países centroamericanos y caribeños, así como otros regímenes en Colombia, Perú y México, aplicaron y, en algunos casos, extendieron sistemáticamente la práctica de la desaparición forzada como forma de terrorismo de Estado y guerra de baja intensidad contra la población y los opositores políticos.

Como se mencionó, en México, un país que formalmente era considerado una democracia, el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, único en el poder por 71 años entre 1929 y 2000, implementó estrategias contrainsurgentes a través de despliegues militares, el fomento a cuerpos represivos especializados, paramilitares y policías políticas, el adiestramiento militar en Estados Unidos, la

⁹ Organización de Estados Americanos, *Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas (art. 2)*, Belém do Pará, Brasil, 1994, <https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html> Tratado internacional firmado el 9 de junio de 1994 y entrado en vigor a nivel internacional el 28 de marzo de 1996. México lo ratificó el 9 de abril de 2002 y está en vigor desde el 9 de mayo de 2002.

¹⁰ En Alemania funcionó la Operación Noche y Niebla, regida por las Directivas para la Persecución de las Infracciones cometidas contra el Reich de 1941: éstas incluyeron una guía para desaparecer a los opositores sin dejar rastros y generar incertidumbre sobre su paradero en los familiares. Ver: Federico Mastrogiovanni, *Ni vivos ni muertos. La sparizione forzata in Messico come strategia del terrore*, DeriveApprodi, Roma, 2015, pp. 125-126.

cooptación y fragmentación de organizaciones sociales y, por ende, mediante la violación a derechos humanos con fines pedagógicos y de control: así, aumentaron los casos de tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones, siendo Guerrero quizás el estado más afectado, con al menos 600 casos de desaparición forzada documentados¹¹.

En 2001 el presidente Fox instituyó la Femospp (*Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado*), pero no funcionó, ya que se ejerció acción penal tan solo en contra de cuatro presuntos perpetradores, dejando a más de 550 impunitos, y en 2006 la Fiscalía fue cerrada y sus informes finales parcialmente censurados¹². Salvo pocas excepciones los crímenes quedaron impunes y no hubo mecanismos de justicia transicional, de verdad y justicia o reparación para las víctimas, así que la herida histórica queda abierta y la violencia sigue hasta la fecha, aunque lo hace siguiendo patrones distintos y variados, ya no ligados estrictamente a la militancia política de las víctimas: la multiplicación de los actores del crimen organizado, de las corporaciones de seguridad y de las motivaciones subyacentes hicieron que las desapariciones sean hoy en día parte de fenómenos multifactoriales y complejos de explicar.

“En las desapariciones de México convergen la impunidad, la corrupción, los cárteles del crimen organizado y las pugnas entre los barones de la droga, así como el tortuguismo de las corporaciones policiacas y la pasividad de las instituciones de procuración de justicia. En algunos casos esto se debe a omisiones, pero la mayoría es por complicidad.”¹³

Su incremento constante y masivo en el país se da a partir de 2007, pasando de pocos centenares a más de 37.000 casos en doce años, de los cuales 1.807 se registran en Guerrero.¹⁴

¹¹ Carlos Illades y Teresa Santiago, *Estado de guerra: de la guerra sucia a la narcoguerra*, Era, Messico, 2015, pp. 42-43.

¹² Luis Arriaga Valenzuela, *Crímenes de Estado y derechos humanos en México*, en “El Cotidiano”, julio 2008, v. 23, n. 150, pp. 57-62.

¹³ Germán Canseco y Noé Zavaleta, *Introducción*, in *Los buscadores*, Germán Canseco y Noé Zavaleta (a cura di), ed. Proceso, Ciudad de México, 2018, p. 10.

¹⁴ Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, *op. cit.*

Es importante destacar brevemente algunas características de Iguala y Guerrero. El estado cuenta con 3.533.251 habitantes¹⁵, siendo el doceavo más poblado de México, e históricamente se ha ubicado entre los más pobres, junto a los limítrofes estados de Chiapas y Oaxaca, con tasas de pobreza del 64,4% (23% en pobreza extrema)¹⁶. Igualmente ha sido una de las entidades más conflictivas y desiguales, social y económicamente, por lo que ha tenido una radicada tradición de lucha popular y movimientos sociales, incluso armados, en contra de los arraigados cacicazgos y el autoritarismo que han dominado la vida política y social, de la mano de un alto nivel de represión por parte de militares, policías, escuadrones de la muerte y paramilitares.¹⁷ El imaginario regional y nacional está permeado por figuras míticas de las décadas de 1960 y 1970, como el maestro guerrillero Lucio Cabañas, egresado de la escuela normal rural de Ayotzinapa y fundador del Partido de los Pobres, y Genaro Vázquez, fundador de otro grupo en rebeldía, la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria di Genaro Vázquez. Se trataba de la época en que las fuerzas armadas y la policía política DFS (Dirección Federal de Seguridad), instrumentos del régimen del partido hegemónico PRI (Partido Revolucionario Institucional), conducían una guerra de baja intensidad contra la población civil e integrantes de grupos de autodefensa o insurgentes, la cual se conoce como “Guerra sucia”¹⁸.

Después de la turística Acapulco y la capital estatal Chilpancingo, Iguala, con poco más de 160.000 habitantes, es la tercera ciudad de Guerrero y, por su posición geográfica de *hub* regional y conexión con los cercanos estados de Morelos, el Estado de México y la capital nacional, se caracteriza por ser un centro de tráfico e intereses, legales e ilegales, de gran envergadura (heroína y marihuana, minería de oro y otros metales, mercancías, productos agrícolas, armas y personas), así como una ciudad destino de inmigración subregional y, a la vez, un presidio de autoridades locales, federales, militares y de poderes fácticos criminales.

¹⁵ INEGI, “Población”, México, <http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gro/poblacion/>.

¹⁶ CONEVAL, “Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza. Guerrero 2010-2016”, México, https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Guerrero/PublishingImages/Guerrero_Cuadro1.JPG.

¹⁷ Sergio Ocampo Arista, *La lucha social en Guerrero*, en “El Cotidiano”, ene-feb 2018, n. 207, pp. 131-136.

¹⁸ Véase al respecto: Laura Castellanos, *México armado: 1943-1981*, Era, Cd. de México, 2007.

2. “Los otros desaparecidos de Iguala” y la acción colectiva

Este artículo nace de los avances de una investigación en curso sobre los motivos y los mecanismos que, entre octubre de 2014 y febrero de 2015, condujeron a la creación de uno de los movimientos de familiares que se formaron ante la dramática situación de los derechos humanos y de las víctimas en México: el Comité de Búsqueda de Personas Desaparecidas de “Los otros desaparecidos de Iguala”, en el sureño estado de Guerrero. Este grupo es mejor conocido como el colectivo de “Los otros desaparecidos de Iguala” o “Los otros” y surge poco después de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26-27 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando se descubre que las decenas de restos humanos hallados en las fosas clandestinas cerca de la ciudad no son de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sino de pobladores locales secuestrados y desaparecidos en los años anteriores. En el siguiente apartado, ahondaré más sobre el “caso detonador” de los 43, dejando espacio ahora para una breve contextualización del colectivo objeto de estudio y de sus acciones colectivas entendibles como movimiento social.

En noviembre de 2014, con el apoyo de un grupo de activistas y personas solidarias, del párroco de la iglesia de San Gerardo María Mayela en Iguala y de integrantes de la policía comunitaria UPOEG (Unión de los Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero)¹⁹, los familiares de cientos de desaparecidos de Iguala, Taxco, Mezcala, Cocula, Cuernavaca, Chilpancingo, Huitzucó, entre otras ciudades, comenzaron a realizar actividades de “búsqueda en campo” o “terrestre” en los cerros, las cuales dieron como resultado el hallazgo de más de un centenar de cuerpos enterrados en los primeros meses y la identificación y restitución a las familias de más de veinte de ellos. Los medios de comunicación nacionales y extranjeros acompañaron y magnificaron el impacto de estas acciones extremas. En 2015 y 2016 el ejemplo de “Los otros de Iguala” fue seguido por varios grupos en el país: en Veracruz, por el Colectivo Solecito, y en Sinaloa, por Las Rastreadoras de El Fuerte. Los buscadores de Iguala, como también se les conoció, ganaron mucha visibilidad en los medios,

¹⁹ Margarita Warnholtz Loch, *Recuperar la dignidad. Historia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social*, UNAM, Cd. de México, 2017.

despertando asimismo el interés ambivalente de autoridades del Estado como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las policías y las fuerzas armadas, entre otras. Éstas actuaron por un lado como elementos de protección y apoyo al colectivo y, por otra parte, como factor de contención y dispersión de su potencial reivindicativo.

Hablar de “movimiento social” con referencia a los colectivos de familiares de víctimas alude a un concepto sociológico e histórico que a nivel empírico puede aterrizar en diferentes formas y actores sociales como los colectivos, los individuos, las iglesias, las comunidades, las ONG, los comités cívicos, los sindicatos, las corrientes políticas o de opinión, entre otros. Es conveniente, entonces, revisar algunos referentes teóricos sobre movimientos sociales para encuadrar mejor las acciones realizadas colectivamente por los familiares de víctimas en México, particularmente por los grupos de familiares de personas desaparecidas que se dedican a la búsqueda, como “Los otros de Iguala” en su etapa inicial.

Snow y Soule²⁰ definen los movimientos sociales como

“colectividades actuando con cierto grado de organización y continuidad, parcialmente fuera de los canales organizativos o institucionales, con el fin de desafiar los sistemas existentes de autoridad, o resistir el cambio en esos sistemas, en la organización, la sociedad, la cultura, o el sistema mundial en que se inscriben”.

Los conceptualizan mediante cinco elementos clave:

1. Son desafíos a o defensores de las estructuras o sistemas existentes de la autoridad.
2. Son iniciativas colectivas más que individuales.
3. Actúan, en distintos grados, fuera de los arreglos institucionales u organizativos existentes.
4. Operan con cierto grado de organización.
5. Típicamente lo hacen con cierto grado de continuidad.

²⁰ David Snow y Sarah Soule S., *A primer on social movements*, W.W. Norton & Company, Londres, 2010, p. 6.

Al respecto, a partir de la historia del colectivo, la cual será expuesta con más detalle a continuación en el artículo, ya se pueden deducir las consideraciones siguientes sobre la definición de su actuar como movimiento social. Sobre el desafío que representaron “Los otros”, se puede afirmar que han sido un desafío múltiple y prolongado a la autoridad, especialmente a la Procuraduría, a las instituciones estatales y municipales, a las oficinas públicas de la región, pero también al Estado mexicano como tal.

Sus acciones son colectivas: desde luego hubo motivaciones tanto individuales como colectivas intervinientes para el nacimiento del movimiento, pero se tradujeron en acciones prevalentemente colectivas, realizadas por el conjunto de los integrantes o subgrupos, ya sea que se tratara de las salidas a búsqueda, de las tomas de casetas de autopistas, de las marchas o de las iniciativas con los medios de comunicación o enfrentando a alguna autoridad.

Su actuación fue por mucho tiempo fuera de los marcos institucionales, pues el colectivo comenzó de manera semiclandestina, realizando incluso acciones ilegales o de resistencia y desobediencia civil y rebasando a los expertos forenses oficiales. Sobre su organización, destaco que, aun con cierto grado de informalidad y hasta de confusión, el grupo ha operado con formas organizativas claras, como la asamblea, el voto por alzada de mano, la representación por parte de algunos fundadores, la elección de voceros, al tiempo que ha orquestado acciones de búsqueda y otros tipos de protesta o iniciativas de sensibilización con un buen nivel organizativo, pero con la fluidez que caracteriza a los movimientos sociales.

El grado de continuidad es indudable. Desde hace más de cuatro años, aun con cambios en el tipo de organización y las acciones desarrolladas, el movimiento ha tenido continuidad, pues las iniciativas de búsqueda, las asambleas y la integración de personas al grupo, así como la construcción de su identidad, se desarrollaron diariamente durante muchos meses, particularmente en 2014 y 2015.

Siguiendo a los teóricos de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS), el movimiento social es una forma de acción colectiva que “abarca las siguientes dimensiones: a) basada en la solidaridad, b) que desarrolla un conflicto y c) que rompe los límites

del sistema en que ocurre la acción”²¹. Solidaridad, conflicto y franqueamiento de los límites del sistema son características definitorias que están presentes en la acción colectiva de Los otros de Iguala: solidaridad, con base en el mismo dolor y el agravio común acarreado por la impunidad, años de represión, voces silenciadas, miedo, estigma social impuesto desde el poder y violencia estructural; conflicto, que se da dentro de una lucha por el reconocimiento y para lograr el cierre del duelo suspendido, a través de acciones colectivas de búsqueda cuyo significado se traduce en el concepto de “búsqueda de vida”²²; la ruptura de los límites de lo permitido por parte del colectivo le ha implicado un desafío mayúsculo al Estado, ya desprestigiado por el caso Ayotzinapa y la violencia descontrolada, y se ha concretado en el atravesamiento deliberado, estratégico, de la frontera entre los expertos y los dolientes, que a la postre se han convertido en familiares-ciudadanos, conquistando el espacio público que se les había negado, y en activistas sociales con objetivos y contrincantes más definidos.

Della Porta y Diani²³ hablan de “redes de interacción prevalentemente informales, basadas en creencias compartidas y solidaridad, que se movilizan en torno a temáticas conflictivas a través de un uso frecuente de distintas formas de protesta”, por lo tanto, en el caso de Iguala, podemos hablar de un movimiento social en que las redes de interacción de sus repertorios de acción han sido prevalentemente informales, así como sus formas organizativas, antes de la constitución de la A.C. en agosto de 2016. Además, hubo vínculos fuertes de solidaridad y una identidad compartida, fundada en una esperanzada “búsqueda de vida” y sintetizada por el lema “Te buscaré hasta encontrarte”, y en el duelo compartido, por lo que experimentan y les mueve “el mismo dolor”, resumido en la otra frase tejida en su camiseta negra: “Hijo, mientras no te entierre, te seguiré buscando”. Sus formas de protestas han sido varias y frecuentes, orientadas por temáticas conflictivas, siendo

²¹ Alberto Melucci, *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*, Colegio de México, Cd. de México, 1999, p. 46.

²² En la búsqueda de sus desaparecidos los familiares *buscan vida* en el sentido material, en caso de encontrar al ausente vivo, y en el sentido espiritual, ya que muchas veces saben que encontrarán tan solo los restos de su familiar muerto, pero por lo menos ese hallazgo representará un primer momento de cierre del duelo y de reencuentro con la afectividad y la subjetividad del desaparecido. Ver: Jorge Verástegui González, *Presentación*, en Jorge Verástegui González (coord.). *Memoria de un corazón ausente. Historias de vida*, Fundación Heinrich Böll Stiftung, Cd. de México, 2018, pp. 7-11.

²³ Donatella Della Porta y Mario Diani, *I movimenti sociali*, Carrocci, Roma, 1997, p. 13.

el Estado, o varios de sus aparatos, el adversario identificable, pero también lo son “los malos”, los delincuentes que, en realidad, son una mezcla de crimen organizado, grupos de tipo o semblanza paramilitar y autoridades coludidas y confusas con estos, y que son considerados como causantes, perpetradores y amplificadores de la violencias, la vulnerabilidad y las desapariciones.

La investigación que sustenta este artículo utiliza el paradigma interpretativo y una metodología cualitativa, dentro del enfoque de la historia del tiempo presente y el método de la historia oral, con el objetivo de comprender los motivos y mecanismos que, ante la reiteración de agravios y violaciones graves a los derechos humanos, llevaron a los familiares de Iguala a “vencer el miedo” mediante la acción y la construcción de un colectivo. Entre 2017 y 2019 se realizaron diez estancias de campo en Guerrero y la Ciudad de México para trabajar de cerca con el colectivo y grabar unas 45 entrevistas en profundidad con los fundadores del grupo, que en su mayoría son familiares de víctimas de desaparición, y con periodistas, funcionarios de la Procuraduría, campesinos, y otros testigos clave de la realidad igualteca. Sus testimonios orales son clave para integrar las fuentes documentales y hemerográficas, especialmente de diarios locales, en la obra de reconstrucción histórica que fundamenta este artículo.

3. Desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa y primeras fosas

La noche del 26-27 de septiembre de 2014 la ciudad de Iguala y México fueron sacudidos por un acontecimiento violento que constituyó un parteaguas no sólo para el sexenio del presidente Peña Nieto (2012-2018), sino para la historia del país. Durante más de cuatro horas, a partir de las nueve de la noche, un grupo de estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, Guerrero, fue víctima de una persecución y de un operativo orquestado y realizado por policías municipales, estatales y federales, bajo la vista del XXVII Batallón de Infantería del ejército mexicano, así como por miembros de la delincuencia organizada conocidos como

*Guerreros Unidos*²⁴. Los estudiantes se encontraban en la ciudad para realizar operaciones de boteo (recolección de fondos) y ocupar algunos autobuses con los cuales pretendían ir a la manifestación que cada año se realiza en la Ciudad de México, en conmemoración de la matanza de tlatelolco del 2 de octubre de 1968, cuando el ejército mexicano, bajo responsabilidad del presidente Gustavo Díaz Ordaz y su Secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, hizo una matanza de entre 300 y 500 estudiantes y ciudadanos reunidos pacíficamente. La masacre fue un embate enorme para el movimiento estudiantil del 68, empujó a parte de éste a la radicalización e inauguró una estación de Guerra sucia y represión brutal a las demandas populares por parte del Estado mexicano.

El ataque de Iguala terminó con la desaparición forzada de 43 normalistas, el asesinato de tres de ellos y de otras tres personas, el herimiento de decenas más, y la afectación directa e indirecta de centenares de habitantes e infraestructuras de la ciudad²⁵. El ejército, quien en Iguala tiene dos batallones y es investigado por la desaparición forzada de seis personas en mayo de 2010, fue omiso en su actuación esa noche, al estar presente en diferentes escenarios del crimen sin intervenir, e incluso llegó a vejar a los estudiantes de manera directa²⁶.

En los días siguientes creció la atención y la indignación de la sociedad mexicana y de la opinión pública internacional sobre “la noche de Iguala”. A la fecha se desconoce el paradero de los muchachos y, aunque el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador resolvió crear una Comisión de la Verdad sobre el caso,²⁷

²⁴ Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, *Informe Ayotzinapa. Resumen*, 2015, pp. 7-10, <https://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/resumenejecutivo-giei.pdf>.

²⁵ Cabe, asimismo, destacar que el “secuestro temporal” de autobuses, pactado con choferes y compañías de transportes, así como el cierre de carreteras son acciones bastante normales en muchas regiones de México, sobre todo en Guerrero, en donde la radicalidad de las formas de lucha social es un rasgo histórico conocido. Los estudiantes de Ayotzinapa fueron monitoreados desde el inicio de la tarde del 26 de septiembre por las autoridades que, de una u otra forma, participaron en el ataque y desaparición de esa misma noche, por lo que éstas sabían bien que ellos eran estudiantes desarmados y no, como los medios de comunicación sostenían en un primer momento, “grupos de narcotraficantes”, “personas armadas” o “bandidos”.

²⁶ Marcela Turati, *Los otros desaparecidos de Iguala que nadie buscó; los jóvenes que el ejército se llevó*, en “Proceso”, 2/11/2014, <https://www.proceso.com.mx/386505/los-otros-desaparecidos-de-iguala-que-nadie-busco-los-jovenes-que-el-ejercito-se-llevo>.

²⁷ El nombre oficial de este organismo, creado por decreto presidencial el 4 de diciembre de 2018, es Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa) <https://www.gob.mx/segob/articulos/comision-para-verdad-y-acceso-a-la-justicia-en-el-caso-ayotzinapa?idiom=es>.

todavía no existe una versión judicial creíble de los hechos, ya que la versión construida por la Procuraduría ha sido desmontada por investigaciones internacionales independientes y fue construida por medio de torturas comprobadas de los investigados. La que la procuraduría mexicana llamó, con atrevimiento y mistificación de la realidad, la “verdad histórica” afirma que los chicos fueron entregados por los policías locales a la delincuencia organizada y, luego, quemados por más de quince horas en el basurero de Cocula. Sus restos habrían sido arrojados al cercano río San Juan en bolsas de plástico, sin embargo, evidencias científicas e investigaciones posteriores de equipos forenses y otros expertos desmintieron categóricamente la veracidad de esta versión, anunciada con la intención de cerrar el caso rápidamente por el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el 28 de enero de 2015²⁸. De hecho, el gran movimiento social, que se formó en apoyo a la lucha de los padres de Ayotzinapa para la verdad y justicia sobre su caso, bautizó la narrativa oficial como “mentira histórica”, debido a las falacias, las incompetencias y la mala fe que la caracterizaban. A finales de septiembre de 2014, tanto las autoridades, con el despliegue de 896 elementos de la Policía Federal, incluyendo a los de la Gendarmería, como la ciudadanía, habitantes igualtecos, papás de los muchachos y maestros militantes comienzan a buscar a los desaparecidos en las calles, plazas y vecindades de la ciudad, así como en los cerros que pueblan sus alrededores, en donde, según algunas confesiones de los primeros detenidos y de pobladores de la zona, pudieron haber sido llevados los normalistas.

El 5 de octubre el fiscal del estado de Guerrero, Iñaki Blanco, anuncia en rueda de prensa el hallazgo de cinco fosas clandestinas en la localidad de Pueblo Viejo, destapadas el día anterior por el ejército, la Policía Federal y la Ministerial, en las que “se encontraron un total de 28 cuerpos, algunos completos y otros fragmentados, los cuales presentan signos de calcinación”.²⁹ La PGR (Procuraduría

²⁸ Literalmente: “Sin lugar a dudas (las investigaciones llevan) a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden”. Gustavo Castillo García, *Guerreros Unidos asesinó a los normalistas: Murillo*, en “La Jornada”, 28/01/2015, p. 2, <https://www.jornada.com.mx/2015/01/28/politica/002n1pol>.

²⁹ Citado en: Mariana Labastida, *Jefe del crimen ordenó que mataran a los normalistas que detuvo la policía: Iñaky*, en “El Sur”, 06/10/2014, <https://suracapulco.mx/impreso/principal/jefe-del-crimen-ordeno-que-mataran-a-los-normalistas-que-detuvo-la-policia-inaky/>.

General de la República), que había atraído el caso el día 4, en voz de su titular Jesús Murillo Karam confirmaría el 14 de octubre que esos restos no eran de los normalistas, así que debían ser de *otros desaparecidos*.³⁰ Bajo el auspicio de los docentes de la CETEG y de ciudadanos igualtecos, quienes les brindan apoyo material para su subsistencia y les dan posada por dos semanas en la escuela preparatoria n. 32 de la Universidad Autónoma de Guerrero, que se vuelve centro de acopio y de asambleas populares, el 7 de octubre llegan entre 600 y 800 integrantes campesinos y comunitarios de la UPOEG a Iguala, desarmados, con 58 vehículos en caravana para apoyar en las búsquedas³¹. Esto ocurre porque diecisiete chicos de Ayotzinapa provenían de zonas rurales bajo la protección de esa organización, como Tecoaapa, San Marcos y Ayutla. Para coordinarlos, el jefe de la organización, Bruno Plácido, encarga las operaciones al costeño Miguel Ángel Jiménez Blanco, líder de la policía comunitaria de Xaltianguis, localidad cercana de Acapulco, el cual integra a diario pequeños grupos de buscadores e incluso intenta, sin éxito, crear un presidio o una célula de la policía comunitaria en Iguala.³² El método que siguen y que enseñan a los lugareños es el siguiente:

“Su trabajo se basaba (y se sigue basando) en lo que llaman inteligencia comunitaria, que consiste en obtener información de la misma gente de la comunidad, ganándose su confianza y convocándolos a colaborar, garantizándoles el anonimato. De esa forma han rescatado a muchas personas y encontrado cuerpos de desaparecidos, pues la gente se da cuenta cuando pasan cosas extrañas en su localidad, conoce las actividades de sus vecinos y suele saberse quién es quién, pero es información que nunca proporcionan a las autoridades por miedo a represalias, y porque también saben que hay elementos de las mismas policías municipales y de la estatal involucrados con el crimen organizado”.³³

³⁰ Procuraduría General de la República, Informe del caso Iguala. Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, PGR, México, 2016, pp. 166-167.

³¹ Margarita Warnholtz Loch, *op. cit.*, p. 111.

³² Carlos Acuña, *Las fosas clandestinas de Iguala ¿A cuánta gente vinieron a tirar esos cabrones?*, en “Revista Emeequis”, 3/11/2014, pp. 21-22. El despliegue de policías comunitarios y promotores de la organización es imponente, aunque las cifras reportadas varían según la fuente: 800 según Margarita Warnholtz Loch, *op. cit.*; 600 según Carlos Acuña, *op. cit.*; o “al menos 300” según Jonathan Cuevas, *Entra la policía comunitaria a Iguala*, en “Agencia API Guerrero”, 7/10/2014, <https://agenciaperiodistica.wordpress.com/2014/10/07/entra-la-policia-comunitaria-a-iguala/>.

³³ Margarita Warnholtz Loch, *op. cit.*, pp. 111-112.

4. Destapando la cloaca de la muerte en los cerros de Iguala

Cada expedición de búsqueda en los cerros trae de vuelta evidencias del horror, fotografías de prendas destripadas, fragmentos de cráneos y huesitos, botellas de destilados y cervezas, mecate y zapatos, dentro de hoyos en la tierra que son fosas de dolor y muerte. La gente del lugar poco a poco se acerca a los policías comunitarios y buscadores para preguntarles si no han visto por allí alguna ropa en especial, una bota o un collar que sus familiares, hijos, hijas, hermanos, esposas y amigos, portaban el día en que se los tragaron la ausencia y la tierra.

El 8 de octubre en la ciudad de México se realiza la primera mega-marcha y acción global por Ayotzinapa.³⁴ El día siguiente fueron halladas otras cuatro fosas en localidad Pueblo Viejo, colonia Manuel Altamirano, Iguala. Repentinamente se destapa una realidad que había sido solapada oficialmente durante años, aunque ya los medios locales y el trabajo de algunos periodistas sobre las fosas clandestinas habían tenido cierto eco a nivel nacional. Se revela lo que los periodistas locales y los habitantes habían registrado en los años precedentes en la región Norte de Guerrero: los cerros de Iguala están sembrados de cadáveres y hay centenares de fosas clandestinas, restos de campamentos instalados por criminales, y casas de seguridad, así como centenares de casos de personas desaparecidas, que no fueron denunciados. Uno de los primeros restos hallados, según expone la PGR, pertenece al padre ugandés John Ssenyondo, un caso bastante sonado de un misionero comboniano secuestrado y desaparecido desde el 30 de abril de 2014, quien pertenecía a la diócesis de la capital estatal Chilpancingo.³⁵ Pero hay varios otros cuerpos no se identifican y entonces las familias de la región suponen que se trata de sus seres queridos.

El domingo 12 de octubre los miembros de UPOEG dejan la preparatoria n. 32 y se instalan en la explanada municipal del centro de la ciudad, tras realizar una marcha vespertina por las calles de la ciudad. Allí mismo, día tras día, pequeños grupos de ciudadanos, militantes, maestros y solidarios en general encuentran un espacio de

³⁴ Josie Palma González, *Marcha nacional por la desaparición de los normalistas*, en "Excelsior", 8/10/2014, <https://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/10/08/985771>.

³⁵ Marcela Turati, *Guerrero: los otros desaparecidos*, en "Proceso", 27/11/2014, <https://www.proceso.com.mx/389120/guerrero-los-otros-desaparecidos>.

discusión y organización, conforman iniciativas y grupos políticos que, de alguna manera, comienzan a trascender la lucha por la búsqueda y la restitución con vida de los 43 y se transforman en algo más. Son nuevas redes y acciones colectivas secuenciales que gestan un movimiento social incipiente, cuyas condiciones de posibilidad estriban de la coyuntura muy especial, tensa e incierta, que están experimentando la ciudad y el país entero en el otoño del 2014. Por ejemplo, en la misma explanada, dos días después la noche de Iguala, se gesta un Frente Igualteco por la Dignidad y el Respeto a la Vida, integrado por varios militantes que comienzan a sostener búsquedas, marchas y plantones de protesta y, a la postre, conforman un colectivo estable de apoyo a los papás de los 43, entre otras actividades de carácter social y contestatario³⁶. El día 15 de octubre, por la Barranca del Tigrillo, muy cerca de donde se hallaron los primeros 28 cuerpos de la que *Los otros desaparecidos* llaman “fosa 1”:

“los policías ciudadanos adheridos a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), continuaron sus exploraciones alrededor y sobre lo que es el Cerro Gordo al poniente de Iguala. [...] Se dirigieron a ese lugar después de las nueve de la mañana, más de 200 hombres para rastrear fosas clandestinas o casas de seguridad, encontrando nuevamente a las faldas del monte, cerca de la colonia “Los Amates”, cuatro huecos recubiertos de tierra donde a simple vista se observaban restos óseos.”³⁷

El 22 de octubre se realizan imponentes manifestaciones e iniciativas en decenas de ciudades en el mundo, en el marco de los días de acción global por Ayotzinapa. Crece entonces el escrutinio público sobre la crisis de derechos humanos en el país, las fallas de la impartición de justicia y la colusión criminal-política que tiene su centro en Iguala pero no se agota allí. Al contrario, las personas desaparecidas son más de 30,000 en ese momento y, en su mayoría, no tienen la atención prioritaria de los

³⁶ Lukas Czarnecki, *Iguala, Ayotzinapa y el juego de poder en la historia moderna de México*, en página del “Consejo Mexicano de Ciencias Sociales”, 17/12/2014, en <https://www.comecso.com/texto-sobre-ayotzinapa/lukasz-czarnecki-iguala-ayotzinapa-y-el-juego-de-poder-en-la-historia-moderna-de-mexico-2>.

³⁷ Jonathan Cuevas, *Encuentra la UPOEG nuevas fosas con restos óseos; PGR anuncia que 28 cadáveres no son de normalistas*, en “Agencia Periodística de Investigación”, 15/10/2014, <https://agenciaperiodistica.wordpress.com/2014/10/15/encuentra-la-upoeg-nuevas-fosas-con-restos-oseos-pgr-anuncia-que-28-cadaveres-no-son-de-normalistas>.

medios de comunicación. Integrantes de un Frente Ciudadano en Iguala, solidario con UPOEG y las búsquedas, resumen así la situación a finales de octubre:

“Tenemos 15 o 20 días realizando acciones, yéndonos al campo todos los días, con mucho miedo, con mucho temor, porque la gente de Iguala estamos siendo amenazadas, pero hemos decidido romper el silencio y que caiga quien caiga. [...] Queremos que salga toda la comuna de Iguala (refiriéndose al gobierno municipal), por cómplices, por que convivían con el asesino todos los días y se quedaban callados. Nosotros veíamos desaparecer familias enteras y no decíamos nada. Primero nos vendaron los ojos, luego nos cerraron la boca y dejamos hasta de escuchar, y en esta ocasión estamos más unidos a ustedes que nunca, somos sus hermanos, somos guerrerenses.”³⁸

El caso de los 43 vino a romper el silencio, generando movilizaciones en Guerrero y en todo México, motivando a cientos de personas de distintas comunidades a emprender la búsqueda de los chicos y a organizarse para la solidaridad con los padres y, también, con los grupos de campesinos, maestros y comunitarios que llegaron a Iguala para buscar. Aun así, la mayoría de los familiares de desaparecidos en la región no tenían la misma atención de los medios, de las organizaciones de la sociedad civil o de las autoridades, por lo que decidieron conformar un colectivo y nombrarse “Los otros desaparecidos” para remarcar que hay más de 43³⁹.

³⁸ José Aureliano Buendía y Cristian Leyva, *Un mes de rabia y lucha*, en “Subversiones”, 28/10/2014, <https://subversiones.org/archivos/108079>.

³⁹ Equipo Mexicano de Antropología Forense, *La importancia del proceso de investigación forense en casos de desaparición forzada. Taller impartido al Comité Los Otros Desaparecidos de Iguala*, Guerrero, 2015, México, EMAF-Fundación Heinrich-Böll-Stiftung, 2015, p. 7.

5. Gestación y nacimiento de Los otros desaparecidos de Iguala

Fue durante las búsquedas de los 43, cuando “familiares de otras personas desaparecidas fueron compartiendo sus historias”⁴⁰ y se empieza a conformar un grupo que se llama “los otros desaparecidos”. El nombre viene del título de un video-reportaje del canal TV en lengua española de Estados Unidos *Univisión*⁴¹, transmitido el 26 de octubre de 2014, que se centra en la historia de las hermanas Mayra y Magdalena Vergara de Huitzucu, pueblo cercano de Iguala, quienes, junto con su hermano Mario, buscan a otro hermano, Tomás, quien fue secuestrado en 2012 y a la fecha está desaparecido. Su pancarta, expuesto en la plaza central de Iguala y en la televisión, evidencia que “también las personas en manos del crimen organizado” exigen justicia y no sólo las víctimas de desapariciones masivas, con referencia a los 43 estudiantes, y de esta forma las hermanas muestran la inercia institucional en atender el problema, que “es la razón por la cual los propios familiares sean quienes están llevando a cabo sus propias búsquedas de fosas clandestinas en Iguala buscando a sus familiares desaparecidos”⁴².

Las protestas internacionales, conocidas como “Acciones globales por Ayotzinapa”, convierten el caso Iguala-Ayotzinapa en la espina en el flanco del gobierno de Enrique Peña Nieto, y el 22 de octubre más de 20.000 personas inundan las calles de Iguala para protestar y pedir justicia al grito de “vivos se los llevaron y vivos los queremos”. Integrantes de la CETEG (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación-Guerrero) y ciudadanos indignados por la falta de avances en la investigación sobre los normalistas desaparecidos participan en la manifestación, la cual acaba con el rogo de la fachada del palacio municipal y el saqueo de algunas tiendas en la Plaza Comercial Tamarindo, de propiedad del ex alcalde José Luis Abarca, quien está prófugo de la justicia y es acusado de estar detrás del crimen⁴³.

⁴⁰ Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, *Situación de los derechos humanos en México*, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15, 31 de diciembre de 2015, p. 85.

⁴¹ Univisión Noticias, “Los ‘otros’ desaparecidos”, 26/11/2014, <https://www.univision.com/shows/aqui-y-ahora/los-otros-desaparecidos-video> o <https://www.youtube.com/watch?v=dJCS2Xjo4Fc>.

⁴² Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, *op. cit.*, p. 85.

⁴³ Redacción, *Manifestantes toman e incendian el palacio municipal de Iguala*, en “Animal Político”, 22/10/2014, <https://www.animalpolitico.com/2014/10/manifestantes-toman-e-incendian-el-palacio-municipal-de-iguala-en-guerrero/>.

Mientras tanto, los miembros de UPOEG, tras la negativa a acogerlos en sus estructuras del párroco de la catedral San Francisco de Asís, finalmente habían sido recibidos para hospedarse en las instalaciones de la iglesia de San Gerardo María Mayela, pocas cuadras al sur del centro histórico, gracias a la intercesión del abogado Anselmo Campuzano, habitante del lugar quien había hablado del problema con el párroco de San Gerardo, Óscar Mauricio Prudenciano. El abogado Anselmo, quien presta desde un principio apoyo jurídico y general, y Padre Óscar participan en la formación y desarrollo inicial del comité de Los otros de Iguala⁴⁴. En especial, el religioso se convierte en un guía espiritual para muchos familiares integrantes del grupo, además de dar un apoyo logístico y material fundamental durante casi dos años, hasta que a finales del 2016 la recién constituida asociación civil de *Los otros desaparecidos de Iguala, AC* sale del recinto de San Gerardo y recibe como donación del gobierno del Estado un terreno y las instalaciones que otrora fueran de la empresa Fertilizantes de Guerrero (Fertigro).

Gran parte de los lugares simbólicos para la historia del grupo y la memoria de los familiares se encuentran en San Gerardo: el *huerto*, o sea un área externa con sillas y mesas, cubierta por una grande carpa; el enorme *árbol* de un terreno al lado del huerto, que podía regalar sombra, protección y frescura a decenas de personas; el dadivoso *árbol de los mangos*, frutos abundantes que se intercambiaban y donaban entre las personas para convivir y energizarse; *el sótano* de la iglesia, en donde se hicieron las primeras reuniones con cierta aura de secrecía y refugio, al punto de que algunos familiares las han comparado con las juntas clandestinas de los primeros cristianos en la catacumbas; *la sacristía*, en donde se hizo la primera “conspiración” entre pocos para convocar a los familiares de personas desaparecidas de la región a juntarse; y la *casona blanca*, que se acondicionó poco a poco y fue utilizada como comedor y, por otra parte, como sede operativa en donde se colgaban las fotos de las personas buscadas, de las personas encontradas e identificadas, y de las restituidas a sus familiares.

⁴⁴ Es llamado de diferentes maneras, sus mismos integrantes, los entrevistados y la prensa lo han manejado como: el Comité; Los otros; Los otros de Iguala; Los otros desaparecidos de Iguala; el colectivo; el grupo; el movimiento; el Comité de búsqueda de personas desaparecidas o sólo Comité de búsqueda; Los otros desaparecidos A.C. es como se conoce ahora la asociación civil.

En la búsqueda de los 43, “lo que encontramos fueron osamentas y, por ello, diferentes personas se acercaban, día con día a nuestro colectivo, deseando encontrar a sus buscados o ser ayudados para encontrar a sus familiares desaparecidos”, relata un comunicado de prensa del 13 de noviembre de 2017, el cual explica así los orígenes: “Así fue como nos aglutinamos hasta formar lo que es hoy LOS OTROS DESAPARECIDOS DE IGUALA A.C., deslindándonos desde el mismo nombre del grupo de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, logrando que la PGR se viera obligado a levantar denuncias y pruebas de ADN a más de 500 personas.”⁴⁵ A los dos años de haberse conformado, eran más de 400 las familias que participaban en las reuniones de la organización o en búsquedas de sus seres queridos desaparecidos desde 2007, de los cuales no habían recibido noticia por parte de las autoridades, quedando esos crímenes en la impunidad. De noviembre de 2014 al de 2015 se habían encontrado unos 106 cuerpos. A finales de 2017 la asociación declaraba estos logros: 165 cuerpos (osamentas) hallados; 960 personas participantes, registradas como víctimas directas o indirectas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI)⁴⁶ y atendidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; un registro ciudadano con unas 500 personas desaparecidas en Iguala y sus cercanías, aunque formalmente ante PGR son menos de 300 las denuncias asentadas.⁴⁷

Poco después de haber iniciado las búsquedas de los 43, Miguel Ángel Jiménez Blanco, coordinador de UPOEG, conoce a Julia Alonso, una empresaria y activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que vive en Acapulco, cuyo hijo, Julio Alberto López Alonso, había desaparecido en 2008 durante un viaje vacacional en el nortero estado de Nuevo León.⁴⁸ La señora Julia es una de las fundadoras de Ciencia Forense Ciudadana (CFC), un proyecto fondeado desde 2014 por el Consejo de

⁴⁵ Los Otros Desaparecidos de Iguala, AC, *Comunicado de prensa*, en “Archivo personal del autor”, 13/11/2017.

⁴⁶ Documento oficial que certifica el estatus de “víctima” y es requisito para aplicar las medidas de apoyo y reparación previstas por la Ley general de Víctimas.

⁴⁷ Alejandro Guerrero, *Marchan familiares de los otros desaparecidos de Iguala. Conmemoran tres años de surgimiento*, en “El Sur”, 21/11/2017, <https://suracapulco.mx/2017/11/21/marchan-familiares-de-los-otros-desaparecidos-de-iguala-conmemoran-tres-anos-de-surgimiento/>.

⁴⁸ Entrevista con Julia Alonso Carbajal (directora de la Ong Ciencia Forense Ciudadana), 7/06/2017, Acapulco.

Investigación Económica y Social (ESRC) del Reino Unido. En su página web se detalla que

“es un proyecto humanitario, dirigido por familiares de personas desaparecidas, que trabaja por el derecho a la verdad en México. [...] Tiene tres objetivos primordiales: establecer un mecanismo donde la ciudadanía sistematice y cogobierne las tecnologías forenses (bases de datos, bancos de ADN, foros e iniciativas de mejora regulatoria); asegurar la operatividad de una base de datos forenses en línea que sirva para la documentación de los casos; contar con un biobanco de ADN, que contenga muestras biológicas de las familias de los desaparecidos en México, con el propósito de servir como referencia para la identificación”.⁴⁹

El papel de Alonso es importante porque, aprovechando de la coyuntura inédita que se dio en Iguala en octubre y noviembre del 2014 y de la amistad con Jiménez Blanco, el día 5 de noviembre hace pública la oferta de aplicar, en colaboración con la Universidad de Durham en Inglaterra, 500 pruebas de ADN gratuitas a los familiares de desaparecidos de Iguala y desata una serie de reacciones que a la postre conducirían a la formación del colectivo.

El líder comunitario Jiménez, quien ya se ha vuelto una referencia entre los familiares y los ciudadanos, que en Iguala han estado apoyando la búsqueda de los 43 de Ayotzinapa, se reúne el sábado 8 de noviembre en la sacristía de San Gerardo con el Padre Óscar, Julia Alonso y cuatro mujeres solidarias con la causa de los familiares, quienes en octubre habían estado participando en las búsqueda y movilizaciones por los 43 y los otros desaparecidos de Iguala: Xitlali Miranda, psicóloga y educadora quien sería vocera y, junto a otras personas, organizadora del grupo en los dos años siguientes; la señora Ema Castellanos, colega de Xitlali que se queda apoyando muchas actividades del colectivo por varios meses; Mary Gaitán, amiga de Xitlali residente en la cercana Huitzucó, quien colabora mucho en las primeras semanas formativas del grupo e invita a participar en la junta a su vecina de Huitzucó Mayra Vergara, protagonista del reportaje de Univisión Noticias sobre los “otros” desaparecidos de Iguala⁵⁰. Éste es el núcleo que impulsa la creación de Los otros desaparecidos. En la reunión el colectivo resuelve invitar a las víctimas a

⁴⁹ Ciencia Forense Ciudadana, *Qué es CFC*, en “Página web de CFC”, 2019, <http://cienciaforenseciudadana.org/que-es-cfc/>.

⁵⁰ Entrevista con Xitlali Miranda Mayo (buscadora, cofundadora del colectivo), Iguala, 26/04/2017.

hacerse estudios de las pruebas de ADN y convocar a través de los medios de comunicación y la comunicación “boca a boca”. Incluso se acuerda extender la invitación en la misa del domingo y mediante voceadores callejeros a todas las personas que tengan un familiar desaparecido para una reunión la mañana del día martes 11 de noviembre, en el sótano de la iglesia de San Gerardo. Inesperadamente llegan muchísimas personas, más de cien, un número jamás imaginado por los convocantes, y, como Jiménez Blanco cancela su participación por un contratiempo, Xitlali y Julia conducen la reunión que, más bien, se convierte un encuentro muy emotivo de víctimas que vierten lágrimas y testimonios desgarradores sobre la violencia, la desaparición de sus seres queridos y el drama social que se vive en Iguala, en Guerrero, en México.⁵¹ Se anuncia la puesta a disposición de 500 pruebas genéticas y se forman “comités de búsqueda”. La dinámica bastante espontánea de la reunión logra una importante cobertura en los medios de comunicación y, desde ese día, cientos de familiares comienzan a “perder el miedo”, a juntarse, a acudir a los espacios de la parroquia y a participar en las búsquedas terrestres en los cerros, que se hacen con frecuencia diaria en los primeros meses, aunque son más participadas los domingos, y en las reuniones de cada martes. En la segunda reunión, una semana después, llegan 200 personas, un número que seguirá creciendo en el tiempo, delatando el tamaño de la crisis humanitaria en la región⁵².

⁵¹ Alejandro Guerrero, *Se reúnen 100 familiares de desaparecidos por el crimen organizado de Iguala*, en “El Sur”, 12/11/2014, <https://suracapulco.mx/impreso/2/se-reunen-100-familiares-de-desaparecidos-por-el-crimen-organizado-de-iguala-cocula-y-mezcala/>.

⁵² Alejandro Guerrero, *Acuden a Iguala 200 familiares de desaparecidos de nueve municipios para dejar muestras de ADN*, en “El Sur”, 19/11/2014, <https://suracapulco.mx/impreso/2/acuden-a-iguala-200-familiares-de-desaparecidos-de-nueve-municipios-para-dejar-muestras-de-adn/>.

6. Perdiendo el miedo: acción colectiva, búsquedas y la llegada de la PGR

El inicio “oficial” de las búsquedas en campo, promovido en los medios masivos como una iniciativa política, se da el día domingo 23 de noviembre, cuando el recién nacido Comité de Iguala, organiza una salida en busca de fosas clandestinas. Muchos medios internacionales cubren la iniciativa en la cual participan Jiménez Blanco y Julia Alonso como promotores, acompañados por Xitlali Miranda y unos setenta familiares de víctimas que llegan de distintos municipios, en su mayoría mujeres pero también niños y hombres de todas las edades. Llegan también activistas emblemáticos de la lucha por la verdad y la justicia, como Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla Pacheco, víctima de desaparición forzada por parte del ejército en 1974, durante la Guerra sucia, cuyo caso llevó a la condena del Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.⁵³ Mario Vergara también se integra al grupo y, en especial, sigue el camino trazado por Jiménez Blanco, quien enseña a los familiares las técnicas y los secretos de la búsqueda en campo y de la identificación de fosas positivas mediante el uso de una varilla metálica que se planta en el terreno y se extrae para reconocer si huele a restos humanos putrefactos⁵⁴. En los días anteriores, la hermana de Mario, Mayra, había lanzado comunicados en radio difusoras locales con este tenor: “Así como los padres de los normalistas se unieron para exigir el regreso de sus hijos, también lo harán los familiares de los otros desaparecidos, porque no sólo son 43.”⁵⁵ Reporta en una nota la revista Proceso:

“Durante el recorrido localizaron siete fosas y seis indicios de restos óseos, así como la credencial de un joven de 23 años originario del municipio de Teloloapan, identificado como Boni Enrique Antúnez Soto en el paraje conocido como La Laguna y la Joya, ubicado en la parte superior de la 27 de Septiembre, al poniente de Iguala. El hallazgo causó conmoción entre las personas que participaron en la búsqueda de víctimas que las autoridades se negaron desde siempre a investigar y localizar. Cerca

⁵³ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. Sentencia del 23 de noviembre de 2009*, <http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/STCIDHM4.pdf>.

⁵⁴ Entrevista con Mario Vergara (buscador, cofundador del colectivo), Huitzuco, 27/04/2017.

⁵⁵ Claudia Solera, *Ausencias que lastiman: llega de EU a buscar a su hijo en fosa de Iguala*, en “Excelsior”, 22/11/2014, <https://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/11/22/993738>.

de las 11:30 horas la caravana se detuvo en un punto conocido como La Laguna donde excavaron con picos y palas y encontraron los primeros restos. Enseguida señalaron los puntos con banderines para que las autoridades realicen la exhumación oficial correspondiente. Ninguna autoridad acompañó a la caravana ciudadana, lo cual ha sido calificado como una muestra de la indolencia gubernamental frente a la crisis humanitaria que se vive en Guerrero por el tema de los desaparecidos. El propósito de la caravana es ubicar puntos de posibles fosas para obligar a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) a realizar excavaciones para exhumar cadáveres en este lugar considerado como cementerio clandestino de la zona norte de la entidad.”⁵⁶

Tras esta serie de acontecimientos repentinos e impactantes y los repetidos señalamientos de familiares y activistas ante la prensa de que “el gobierno no ha hecho su trabajo” ante una verdadera “emergencia nacional”, la PGR envía una delegación permanente a Iguala el día martes 25 de noviembre, dos días después de la operación de búsqueda y justo en la fecha de la tercera reunión del colectivo que, desde entonces, adopta el día martes para las reuniones⁵⁷. Se instala, entonces, una suerte de “centro de servicios”, manejado por funcionarios del Ministerio Público y de la procuraduría que en los días laborales se quedan en la ciudad, en el patio de la iglesia de San Gerardo, con el mandato de realizar las filiaciones y las pruebas de ADN a los familiares y tomar denuncias por desaparición.

Eliana García Laguna, activista y presa política en Guerrero durante la década de 1980, ex diputada por el Partido de la Revolución Democrática en la legislatura LIX (2003-2006) y, en 2014, encargada del despacho de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, envía al equipo del Lic. Joaquín Torrez Osorno, director general de la Unidad de Búsqueda de Víctimas de Desaparición de la PGR, para que se quede en los días laborales con las víctimas para levantar actas y denuncias, acompañar búsquedas, proveer servicios de vario tipo, incluyendo algunos que no tienen que ver propiamente con

⁵⁶ Ezequiel Flores Contreras, *Dejan el miedo y salen a buscar a sus desaparecidos en Iguala; hallan 7 fosas y restos óseos*, en “Proceso”, 23/11/2014, <https://www.proceso.com.mx/388721/caravana-ciudadana-busca-a-desaparecidos-en-iguala-haremos-lo-que-el-gobierno-se-niega-a-hacer-dicen>.

⁵⁷ Entrevista con Joaquín Torrez Osorno (funcionario de la PGR enviado a Iguala), Ciudad de México, 9/06/2018.

las actividades centrales del Comité de Búsqueda como la asistencia médica o la organización de comedores: “Éramos muchos, este entre psicólogos, trabajadores sociales, peritos, ocupábamos todo un hotel completo, este el hotel Casa Blanca, eh yo creo que éramos como treinta personas.”⁵⁸

En un principio todos los días y, desde enero de 2015, cada domingo, los familiares suben a los cerros a buscar a sus seres queridos desaparecidos, armados tan solo de palas y picos, barras metálicas, gorras y sus playeras negras con una consigna de letra blanca cubital escrita al frente: “Te buscaré hasta encontrarte”. Y una atrás: “Hijo, mientras no te entierre, te seguiré buscando”.

“Yo le decía al Padre [Óscar] que teníamos que tener una playera, porque no era lo mismo a que fuera toda la gente a que fueran las familias. Entonces ya yo le pedí dinero a don Joel [integrante del colectivo], que si estaba de acuerdo, le pedí a doña Guille dinero, y entonces me dijeron que sí. Entonces me puse a buscar en internet, busqué y busqué y encontré una foto donde está una señora en silla de ruedas que dice: “Te buscaré hasta encontrarte”. Y dije: ¡Esta es la palabra, esta es la palabra que tenemos que usar!”⁵⁹

El Equipo Mexicano de Antropología Forense, que fue llamado por el colectivo a colaborar con unos talleres en febrero de 2015, publicó un documento de trabajo en que describe cómo para estas personas “cada hallazgo de fosas clandestinas trae consigo la esperanza de encontrar a su familiar, sin importar lo doloroso que pudiera resultar encontrar sólo sus restos, al menos finalmente tendrían la certeza sobre su paradero, al menos podrían tener donde llorarlos.”⁶⁰ Así recuerda Mario Vergara los momentos de solidaridad y la relación con los demás antes de y durante las búsquedas:

“Éramos pocos los que participábamos en las búsquedas, todos nos cuidábamos allá arriba, todos nos tratábamos de proteger, caminábamos, nos dispersábamos en el cerro, pero había una comunicación en gritos, si hacía falta uno: “Espérate, hay que irlo a buscar a lo mejor”. En las reuniones, también era muy buena la relación porque toda la gente iba con lo de buscar a su familiar, muy bonita relación con gente que ni

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ Entrevista con Mayra Vergara Hernández (cofundadora del colectivo), 17/05/2017, Huitzuco.

⁶⁰ Equipo Mexicano de Antropología Forense, *op. cit.*, p. 7.

conocíamos porque nos cuidábamos, había familias que no subían al cerro, pero llegaban con tortas para que nosotros las lleváramos al cerro, había personas que nos llevaban refrescos para que nosotros fuéramos al cerro y nos daban la bendición: “Qué Dios te cuide para que nos ayudes a encontrar a nuestros familiares”. Fue muy lindo.”⁶¹

Estas actividades de búsqueda contaban entre sus insumos principales con los croquis, los mensajes orales y escritos y las pistas que proveían informantes anónimos, cuyas intenciones reales y cuyos papeles en los crímenes cometidos muchas veces se desconocían, pero que estaban dispuestos a dar información sobre el paradero de las víctimas o la ubicación de campamentos, fosas y casas de seguridad. Así lo relata Padre Óscar, hablando de un campesino que le pasó información sobre unas fosas:

“Le dije: ‘no te preocupes, nada más el papelito, dime como por dónde está y todo’. Y ya me dio todo, señas, y todo se lo entregué a Mario [Vergara], le dije: ‘Mario, mira, llegó esto pero la persona quiere que no se diga quien es’. Y me contesta: ‘No padre lo que queremos es encontrar nada más restos y a ver de dónde’, y así fue como me llegó”.⁶²

De esta manera fue posible localizar cada vez más fosas, especialmente en los primeros meses, y catalizar la atención de medios nacionales e internacionales sobre la tragedia humanitaria de Guerrero y la ola de delitos, violaciones a derechos humanos y complicidades endémicas en la región, así como sobre estos “ciudadanos peligrosos” que transgredían los límites de lo permitido, al borrar los confines entre lo que es un deudo o víctima, doliente e indignada, y un experto forense del gobierno. Así, el involucramiento ciudadano en actividades de la ciencia forense puede verse como un elemento de una “tanato-ciudadanía” que incorpora “los retos morales y políticos que acompañan los intentos de manejar la muerte en circunstancias anómalas y, específicamente, de conectar los cuerpos de los muertos con sus

⁶¹ Entrevista con Mario Vergara Hernández (cofundador del colectivo), 27/04/2017, Huitzuco.

⁶² Entrevista con Óscar Mauricio Prudenciano González (cura cofundador del colectivo), 27/04/2017, Huitzuco.

relaciones sociales e identidades”⁶³. Relata el testimonio de un integrante de “Los otros” rendido en un predio en donde se hallaron 18 cuerpos:

“Salimos en algún carro que alguien presta, y nos vamos a la sierra y donde vemos que se hunde un poco la tierra, eso puede ser una señal de que allí enterraron a alguien. Metemos esta varilla y lo olemos, y si sale olor a podrido, ya sabemos que ahí hay un cuerpo. [...] Y esa es nuestra tecnología para encontrar cuerpos, pero ya la PGR no nos deja usar más la varilla”.⁶⁴

Los repertorios de acción con que actúa el colectivo de Iguala en sus primeras semanas de vida, además de las operaciones de búsqueda terrestre, el cabildeo con autoridades, la presencia y la denuncia en los medios, las instalaciones artísticas y colaboraciones con colectivos culturales, el apoyo ocasional a otros grupos como los papás de los 43, la participación en marchas y foros, también incluye, aunque sólo en un par de ocasiones, la toma de casetas de las carreteras cerca de la ciudad como acto de “desobediencia civil”. El 27 de noviembre unos cuarenta familiares, con el apoyo del promotor de UPOEG y luchador social, Jiménez Blanco, toman por cuatro horas la caseta de peaje de la autopista Iguala-Cuernavaca

“para dar a conocer el motivo de su movimiento y solicitar una cooperación a los automovilistas (Guerrero, 2014b)”⁶⁵, así como poder sufragar sus gastos, mostrar cartulinas con las fotos y los datos de sus desaparecidos, entregar folletos informativos y, finalmente, presionar a la PGR para que busque en fosas clandestinas y analice lo más pronto posible los restos hallados. Asimismo, el 12 de diciembre unos familiares de “los otros”

se unen a otras organizaciones sociales, como la CETEG, la Coalición de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala, el Consejo Igualteco y el frente Ciudadano, la organización “Genaro Vázquez”, los Mártires del vado de Aguas Blancas, la UPOEG-Iguala, la Unión de Trabajadores Disidentes de la Secretaría de Salud, para

⁶³ Ernesto Schwartz-Marin y Arely Cruz Santiago, *Pure corpses, dangerous citizens: transgressing the boundaries between mourners and experts in the search for the disappeared in Mexico*, en “*Social research: an international quarterly*”, 2016, v. 83, n. 2, p. 484.

⁶⁴ Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, *op. cit.*, p. 86.

⁶⁵ Alejandro Guerrero, *Toman 40 familiares de los otros desaparecidos la caseta de la autopista en Iguala*, en “El Sur”, 27/11/2014, <https://suracapulco.mx/impreso/principal/toman-40-familiares-de-los-otros-desaparecidos-la-caseta-de-la-autopista-en-iguala/>.

tomar la caseta de la misma carretera de las 10 de la mañana a la una de la tarde, pidiendo cooperación de 30 o 50 pesos a cada vehículo y repartiendo volantes, con el fin de financiar sus movilizaciones por la presentación con vida de los 43⁶⁶. En enero de 2015, continúan las actividades de búsqueda y se siguen encontrando fosas y restos humanos. Se abre una página Facebook del colectivo titulada “Te buscaré hasta encontrarte”, lema identificativo del grupo, que maneja por un tiempo Mayra Vergara. A finales del mes, aún no han sido hechas las pruebas de ADN prometidas por Julia Alonso, mientras se mantiene la presencia fija de funcionarios de la PGR.

7. Fisuras: el asesinato de Norma, la salida de Alonso y Jiménez y el “catálogo del horror”

En febrero de 2015 el colectivo experimenta momentos que marcan su historia de manera determinante. La mañana del día 13, frente a sus tres hijitos, dos motociclistas asesinan en el panteón municipal a Norma Angélica Bruno Román, de 26 años, sobrina de la activista Sandra Román, quien busca a Ivette Melissa Flores Román, su hija desaparecida desde octubre de 2012⁶⁷. Norma Angélica, quien participaba en varias actividades del colectivo, y su tía vivían en las calles aledañas de San Gerardo. Al enterarse de la noticia, varios integrantes fundadores del colectivo consideran que el asesinato de Norma no tiene que ver con su participación en las actividades de “Los otros”, mientras que Miguel Ángel Jiménez declara públicamente que su muerte está directamente relacionada con el colectivo y representa una amenaza concreta también para los demás familiares. Julia Alonso respalda esta postura, entrando en conflicto con otros integrantes, como Xitlali Miranda y Padre Óscar, quienes emiten un comunicado en que se deslindan de los dos:

⁶⁶ Alejandro Guerrero, *Toman organizaciones de Iguala la caseta a Cuernavaca por desaparecidos de Ayotzinapa*, en “El Sur”, 12/12/2014, <https://suracapulco.mx/impreso/2/toman-organizaciones-de-iguala-la-caseta-a-cuernavaca-por-desaparecidos-de-ayotzinapa/>.

⁶⁷ Ezequiel Flores Contreras, *Asesinan en Iguala a la activista Norma Angélica Bruno*, en “Proceso”, 13/02/2015, <https://www.proceso.com.mx/395874/asesinan-en-iguala-a-la-activista-norma-angelica-bruno>.

“Norma Angélica tenía un familiar desaparecido y ocasionalmente participaba en las actividades que realizamos, como muchas otras personas que se solidarizan con nuestra causa y dolor sin tener familiares desaparecidos. Puntualizamos que no formaba parte de la coordinación de nuestro comité ‘Los Otros Desaparecidos’”, indican en un comunicado. Consideramos que el asesinato de Norma Angélica no estaba relacionado con las actividades de búsqueda de los familiares. Se hace un llamado a todos los integrantes a mantenernos unidos y a continuar nuestras actividades sin temor”.⁶⁸

Estas rupturas, que se suman a otros desencuentros anteriores, ya no se componen, y finalmente tanto Alonso como Jiménez se alejan del colectivo de Iguala. Miguel Ángel, o “Comandante Migue”, es asesinado con dos disparos a la cabeza unos meses después, el 8 de agosto de 2015, lo cual, de todas formas, marca otro momento dramático para el grupo. Lo encuentran sin vida, acribillado, dentro de su taxi a la orilla de la carretera de Acapulco, en la entrada del pueblo de Xaltianguis, en donde deja a su esposa Silvia Hipólito, dos hijas y un hijo⁶⁹. Pese a las discrepancias que hubo en cierta fase del movimiento, Xitlali, vocera del colectivo en ese entonces, y unos cuantos familiares de Iguala acuden a su sepelio, reconociendo el afecto y la deuda histórica que tienen con él. Desde luego, en la memoria personal de muchos integrantes y en la memoria colectiva del movimiento la figura de Jiménez Blanco ha sido y sigue siendo fundamental para explicar cómo y por qué muchos lograron movilizarse y vencer el miedo ante el agravio en ese otoño tan doloroso. “¡No sean agachones!”, les solía gritar enérgicamente este hombre tozudo y moreno de índole impulsiva que venía de la costa. Y así mucha gente aprendió a tratar con autoridades indolentes y a exigir sus derechos colectivamente siguiendo su ejemplo. En el primer año de expediciones el colectivo logra registrar unas 400 víctimas de desaparición forzada, halla 104 cuerpos en entierros clandestinos, luego exhumados por peritos

⁶⁸ Redacción Proceso, *Familias de Iguala se deslindan de Upoeg y Ciencia Forense Ciudadana*, en “Proceso”, 15/02/2015, <https://www.proceso.com.mx/396036/se-deslindan-familias-de-iguala-de-upoeg-y-de-ciencia-forense-ciudadana>.

⁶⁹ Carlos Acuña, *Buscaba a los 43: lo asesinaron. El comandante Migue, morir solo y traicionado*, en “Revista Emeequis”, 5/10/2015, pp. 32, 40, <http://www.m-x.com.mx/2015-10-04/el-comandante-migue-morir-solo-y-traicionado/>.

y antropólogos de la procuraduría, y obtiene la identificación de 10 cuerpos, siete de los cuales son restituidos a sus familiares para su sepelio⁷⁰.

“Miguel Jiménez Blanco no tenía familiar desaparecido, pero era un gran luchador social, era muy bueno para hablar y nos envolvía y nos motivaba, él nos motivó. He dicho, algún día voy hacer una estatua de Miguel Jiménez Blanco a nivel nacional porque gracias a él ahora hay búsquedas nacionales, porque Miguel inspiró a las familias de Iguala a buscar en los cerros a sus desaparecidos, y los de Iguala han motivado a familias de otros estados y hubo una organización, y participamos en las búsquedas nacionales, pero todo esto es gracias a Miguel, es el mago de Oz en esta historia, nos enseñó a dominar el miedo”⁷¹.

Con el tiempo se da a conocer el subgrupo de los “canes”, sabuesos “buscadores de tesoros de inestimable valor”, como reza el texto debajo de una fotografía de ellos colgada en la sede de la asociación civil. A Jesús Canaan y su hermano Raúl, a Joel Díaz y Mario Vergara les llaman “canes” con cariño, respeto e ironía, por las primeras tres letras del apellido de los Canaan y sobre todo por su capacidad proverbial de hallar fosas y restos entre la maleza. Jesús es el Can1, Joel el Can2 y Mario el Can3. El señor Jesús llega de Chiapas a vivir a Iguala en noviembre y se queda varios meses para ayudar a su hermano, Claro Raúl, quien se une desde el principio a las búsquedas y siempre presta su combi. Ambos son militares retirados y Raúl busca a sus dos hijos desaparecidos el 30 de agosto de 2008, junto a su primo y a otro chico, en el tristemente famoso “retén de la muerte”, situado en la entrada de la comunidad El Tomatal en la carretera que corre de Iguala a Mezcala, ciudad en donde vive con su familia⁷².

El 3 de septiembre de 2015, Denise Maerker, periodista de la cadena televisiva nacional Televisa, en su programa noticioso “Punto de partida”, da a conocer la existencia de un “catálogo del horror”, o sea una colección de más de sesenta

⁷⁰ Alejandro Guerrero, *Piden familiares de desaparecidos de Iguala a la PGR las fotos de víctimas que tomó un sicario*, “El Sur”, 10/10/2015, <https://suracapulco.mx/archivoelsur/archivos/311862>.

⁷¹ Entrevista con Mario Vergara Hernández, 27/04/2017, Huitzuco.

⁷² Alejandro Guerrero, *Se reúnen familiares de desaparecidos y funcionarios federales y estatales en Iguala y demandan apoyo a víctimas*, en “El Sur”, 27/05/2015, <https://suracapulco.mx/impreso/2/se-reunen-familiares-de-desaparecidos-con-funcionarios-federales-y-estatales-en-iguala-y-demandan-apoyo-a-victimas/>.

fotografías de víctimas, personas torturadas y probablemente asesinadas y sepultadas clandestinamente, que estaban en la memoria de uno de los celulares de Marco Antonio Ríos Berber, presunto miembro de la banda criminal *Guerreros Unidos* detenido por el caso Ayotzinapa el 14 de noviembre de 2014, y que fueron obtenidas por la televisora⁷³. El párroco de San Gerardo, Padre Óscar, recibe a su vez las fotos impresas de los periodistas de Televisa, pero decide no enseñarlas a los familiares porque las imágenes son muy violentas y crueles, y las entrega a la procuraduría, representada por Joaquín Torrez, quien tampoco las enseña a los familiares de Iguala, ya que se podrían contaminar las evidencias de un juicio penal en curso y, además, podrían generar una revictimización⁷⁴. Sin embargo, varias personas del colectivo protestan y hablan con la prensa, exigen ver las imágenes de las víctimas para eventualmente poder identificar a sus seres queridos y piden que el prisionero sea interrogado⁷⁵.

Éste es un claro ejemplo del tipo de presiones, posibles victimizaciones y potenciales instrumentalizaciones, tanto periodísticas como políticas, a las que han estado expuestos los familiares de éste y de otros colectivos de víctimas. Y es una muestra de las crispaciones y diferencias de intereses que fácilmente se pueden generar entre los integrantes de los grupos, movimientos y organizaciones, en un contexto tan violento y desestabilizante. Los familiares, finalmente, deben afrontar la disyuntiva entre no saber nada de sus desaparecidos y no poder cerrar su duelo, en caso de que estén muertos, y armarse de valor y coraje para salir a búsqueda o encarar una violencia visual, simbólica y emocional estremecedora con tal de tener algún indicio.

Con el paso del tiempo han crecido, entonces, las tensiones entre los distintos integrantes del grupo que se han repartido tareas y actividades, visibilidades y recursos, pero también riesgos y tipos de decisiones distintos. El entorno, después de 2014, se torna cada vez más incierto política y socialmente, ya que Guerrero es el epicentro del descontento social, del movimiento de los papás de Ayotzinapa, de

⁷³ Denise Maerker, *Punto de Partida*, en "Televisa", 3/9/2015, <https://www.youtube.com/watch?v=Q4ytteoZe-s>.

⁷⁴ Entrevista con Joaquín Torrez Osorno, Cd. de México, 9/06/2018.

⁷⁵ Alejandro Guerrero, *Piden familiares de desaparecidos de Iguala a la PGR las fotos de víctimas que tomó un sicario*, cit.

grupos armados de autodefensa en conflicto y del movimiento por el boicot electoral, dentro de una coyuntura de facto “insurreccional”⁷⁶. Aun así, sigue operando el comité de búsqueda de Iguala, a menudo escoltado por militares o policías federales en los cerros, pero también hay subgrupos que, a veces de manera poco coordinada entre sí, se encargan de diligencias y relaciones con la prensa y las autoridades, así como de actividades formativas y de convivencia con los familiares. Son cada vez más numerosos los que no suben a los cerros para las búsquedas, pero sí se reúnen en los espacios parroquia o participan en las asambleas de los martes. Se empiezan a delinear intereses y prioridades distintas en el interior del mismo grupo de fundadores, así como dentro de los familiares que en gran cantidad se fueron integrando en el transcurso de 2015, sin conocer mucho la historia o los orígenes del colectivo y de sus búsquedas de campo.

8. Desenlaces después de 2015

Los buscadores de Iguala, o grupitos de ellos, entran en contacto periódicamente con distintas organizaciones de otras partes del país, como por ejemplo el Equipo Mexicano de Antropología Forense, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Enlaces Nacionales, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Las Brigadas Nacionales de Búsqueda, y Familiares en Búsqueda María Herrera, entre otras. También intercambian experiencias y apoyan incipientes colectivos especializados en la búsqueda terrestre de fosas, como El solecito de Veracruz y las Rastreadores de “El Fuerte” de Sinaloa, estableciendo vínculos y amistades que van más allá de la transmisión de conocimientos prácticos o competencias forenses. Por ejemplo, don Lupe (Guadalupe Contreras), integrante de “Los otros” desde las primeras expediciones de noviembre de 2014, en busca de su hijo Antonio Iván, llega incluso a cambiarse de estado y de colectivo, integrándose al grupo Solecito de

⁷⁶ Es la descripción que da el documentalista francés Ludovic Bonleux, quien retrata la realidad de esta región desde hace 20 años y es autor del filme “Guerrero”. Hidalgo Neira, *Retrato de un estado fallido*, en “Reporte Índigo”, 22/01/2018, disponible <https://www.reporteindigo.com/piensa/retrato-de-un-estado-fallido-violencia-crimen-organizado-guerrero-documental/>.

Veracruz⁷⁷. Doña Sandra Román tiene que salir de la ciudad por las amenazas recibidas y por problemas de salud, así que de 2016 a la fecha se integra a otras formaciones ciudadanas y movimientos nacionales como activista y, con la esperanza de encontrar a su hija Ivette Melissa, apoya la organización de tres Caravanas de Búsqueda en Vida de Mujeres Desaparecidas, recorriendo los estados de Coahuila, Sinaloa y Guerrero⁷⁸. Asimismo, entre 2016 y 2019, varios ex integrantes de *Los otros desaparecidos de Iguala* participan activamente en la organización y realización de las primeras cuatro Brigadas Nacionales de Búsqueda de Personas Desaparecidas en los estados de Veracruz, Sinaloa y Guerrero, en las cuales son acompañados por decenas de activistas, periodistas y familiares de desaparecidos en búsquedas terrestres itinerantes. Durante un par de años, “Los otros” se adhieren al Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que nace en 2015, aglutinando unas setenta organizaciones, y va teniendo una presencia nacional y cierta capacidad de movilización y establecimiento de la agenda política, además de que su presión y propuestas han sido fundamentales para incidir en la política pública, sobre todo en función de la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, promulgada por el presidente Peña Nieto el 17 de noviembre de 2017.

Finalmente, desde finales agosto de 2016, la vocera Xitlali Miranda es excluida. Buena parte del grupo originario de los fundadores del Comité ya se había retirado o quedaba al margen de la organización, la cual toma la forma legal de una Asociación Civil cuyo presidente es Joel Díaz Díaz, uno de los “canes” y conocidos buscadores.

“Se notó la confrontación que hay entre la dirigencia del comité que tienen el registro de Los Otros Desaparecidos como una Asociación Civil y que cuentan con estatutos, entre los principales, que quienes forman parte de este deben tener familiares

⁷⁷ Félix Márquez, José Ignacio De Alba y Victoria Helena, *Buscadores. Guadalupe Contreras (video documental)*, en “Pie de página”, 2017, <https://piedepagina.mx/buscadores/guadalupe-contreras.php>.

⁷⁸ Entrevista con Sandra Luz Román Jaimes, Iguala, 5/06/2017.

desaparecidos, con integrantes de la brigada de búsqueda que se han alejado de las asambleas”⁷⁹.

La Secretaria general y líder es ahora Adriana Bahena Cruz, la cual busca a su marido, el ex investigador de la fiscalía de Iguala Saulo Rodríguez Cruz, y se había integrado al colectivo originario en febrero de 2015. Adriana, con su experiencia de predicadora evangélica y elocuencia, empieza a ganar voz y consenso en el interior de un movimiento que estaba parcialmente dividido, con repartición de funciones no siempre clara, desbordado por su rápido e inesperado crecimiento y finalmente difícil de manejar por las expectativas de centenares de personas y familias, el entorno peligroso y la demandante presencia de medios, nuevos integrantes e instituciones. El liderazgo de Adriana resulta divisivo respecto del grupo de fundadores y menos proclive a las actividades de búsqueda, más personalista y centrado en las relaciones institucionales y con funcionarios públicos clave⁸⁰. Adriana Bahena y Joel Díaz, junto a los vocales de la nueva asociación y a grupos de familiares que se fueron integrando poco a poco en 2015 y 2016, en muchos casos sin participar en las expediciones de campo, marcan progresivamente un camino distinto para el colectivo en su conjunto. Podemos hablar, entonces, de un proceso gradual de “normalización” del colectivo, que lentamente va abandonando la centralidad mediática y el repertorio originario de acciones colectivas más disruptivas e incómodas para las autoridades: la búsqueda de fosas clandestinas y la exposición pública de restos humanos, la realización de excavaciones, exhumaciones parciales y otras actividades forenses, la denuncia internacional, la adhesión a movimientos reivindicativos y caravanas nacionales, la ocupación de casetas de la autopista o la participación en marchas solidarias con otros grupos, como el de los papás de Ayotzinapa. El colectivo declaró a la prensa local que en 2018 halló diez cuerpos en los alrededores de Iguala, mientras que la Fiscalía Estatal encontró tres, así que desde 2014 “Los otros” han recuperado unos 168 cuerpos,

⁷⁹ Alejandro Guerrero, *Expulsan a fundadora de Los otros desaparecidos*, en “Redes del Sur”, 31/08/2016, <http://www.redesdelur.com.mx/~hmcmbvwi/2016/index.php/municipios/19-iguala/2368-expulsan-a-fundadora-de-los-otros-desaparecidos>.

⁸⁰ Entrevista con Joaquín Torrez Osorno, Cd. de México, 9/06/2018.

sobre un total de 230. De estos 43 ya fueron identificados y 42 fueron entregados a sus familias⁸¹.

En ese mismo año, una parte de los familiares, especialmente mujeres inconformes con las dinámicas de la nueva asociación, la abandonan, consiguen el apoyo de la ex vocera Xitlali Miranda, en un primer momento, y finalmente forman un nuevo colectivo, llamado Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos. Éste es liderado actualmente por Sandra Román, y su intención es volver a las búsquedas de campo y en vida de sus familiares y de todos los desaparecidos. En enero de 2019, este grupo suma a más de 100 personas, casi todas mujeres, se inserta en los circuitos del activismo nacional y sigue creciendo, alcanzando en abril de 2019 el número de 163 familias representadas, las cuales buscan a 175 personas desaparecidas⁸². Del 19 de enero al 3 de febrero, las Madres Igualtecas cooperan en la organización de la IV Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, que cuenta con la participación de cerca de doscientas personas procedentes de todo México, entre familiares de desaparecidos, activistas, periodistas y solidarios, y se desarrolla en distintos municipios del estado de Guerrero como Iguala, Taxco, Cocula, Huitzuco, Chilpancingo y Acapulco⁸³. En abril, realizan dos semanas de búsquedas tanto en vida como en campo y fosas en varias localidades de Guerrero, ahora con el acompañamiento de la policía estatal, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de la Fiscalía de la República y del Centro de Derechos de las Víctimas “Minerva Bello”, una organización de defensa de los derechos humanos con sede en Chilpancingo que toma su nombre de Minerva Bello, madre de Everardo Rodríguez Bello, estudiante de Ayotzinapa desaparecido en Iguala, la cual falleció el 4 de febrero de 2018 “luchando contra un cáncer que se desató a partir de la desaparición de su hijo, a quién buscó hasta el último momento de su vida”⁸⁴. Después de cierto

⁸¹ Redacción, *En seis semanas de búsqueda en fosas de Iguala este año se hallaron 13 cuerpos de desaparecidos*, en “El Sur”, 31/12/2018, <https://suracapulco.mx/2018/12/31/en-seis-semanas-de-busqueda-en-fosas-de-iguala-este-ano-se-hallaron-13-cuerpos-de-desaparecidos/>.

⁸² Darwin Franco, *Madres Igualtecas inician brigada de búsqueda en vida por desaparecidos de Guerrero*, en “Zona Docs”, 9/04/2019, en <https://www.zonadocs.mx/2019/04/09/madres-igualtecas-inician-brigadas-de-busqueda-en-vida-por-desaparecidos-de-guerrero/>.

⁸³ Entrevista con Sandra Luz Román Jaimes (fundadora y representante de Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos), 28/11/2018, Iguala.

⁸⁴ Centro de Derechos de las Víctimas “Minerva Bello”, “Nuestra Historia”, 7/03/2019, en https://www.facebook.com/pg/CDHMinervaBello/about/?ref=page_internal.

distanciamiento con el grupo de “Los otros”, ahora se vuelve a establecer un mayor grado de interacción, coincidencia de intereses y solidaridad entre el nuevo movimiento de buscadoras igualtecas y el de los papás de los 43 estudiantes.

9. A manera de conclusión

Si bien el objetivo de este artículo fue ofrecer un recuento histórico, cronológico y contextual sobre las primeras fases y los desenlaces principales de “Los otros de Iguala”, se sintetizan en seguida, sin pretensión de exhaustividad y en pos de sugerir pistas para futuras investigaciones, unas interpretaciones acerca de la experiencia de este colectivo, cuya validez se supone para otros movimientos de víctimas en México.

“Los otros de Iguala”, que hasta la fecha sigue trabajando y en noviembre de 2018 celebró su cuarto aniversario realizando una marcha en Iguala⁸⁵. En sus momentos de mayor auge, en 2015 y 2016, llegó a sumar a sus actividades hasta unas 400 familias y cerca de un millar de personas, proyectándose internacional y nacionalmente como el grupo de buscadores más conocido y grande del país. No obstante, esta expansión numérica, junto a la sobrecarga de tareas, expectativas y funciones, significó un trastocamiento progresivo de las capacidades organizativas y de coordinación del colectivo y de sus “brazos” en conjunto. Desde luego, el contexto de pobreza y de violencia, la militarización, las amenazas externas, la actuación a veces ambigua de las autoridades, en sus intentos de control y desmovilización de los grupos sociales “peligrosos”, son factores que se juntaron con la desconfianza recíproca entre algunos integrantes y las diferencias entre el grupo de los buscadores y los demás familiares, convirtiéndose a la postre en obstáculos que resultaron insuperables para la cohesión y permanencia del grupo fundador y para el mantenimiento del espíritu y objetivos originarios. La creciente atención por parte de varias autoridades públicas, comisiones y organizaciones de distinta índole y nivel (CEAV, PGR, gobierno estatal y federal, fiscalías, SEDESOL, CIDH, CNDH,

⁸⁵ Alejandro Guerrero, *Marchan Los Otros Desaparecidos de Iguala en su cuarto aniversario*, en “El Sur”, 27/11/2018, <https://suracapulco.mx/2018/11/27/marchan-los-otros-desaparecidos-de-iguala-en-su-cuarto-aniversario/>.

Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad, ONG nacionales y foráneas, etc.), que oficialmente llegan a acompañar al grupo y sus procesos, a dar apoyos económicos, logísticos y psicológicos o a proteger a la gente, también ha generado dinámicas de fragmentación y división interna, reforzada por la presencia de distintos tipos de liderazgo en el mismo grupo, lo cual a la postre facilita su control o “normalización” desde instancias externas.

Las operaciones de búsqueda en que públicamente, sirviéndose de herramientas rudimentarias, los deudos buscan, huelen, escarban y excavan fosas, extraen restos humanos, vestimentas y objetos, y se encargan de plantar banderitas y señalar a los medios y a las autoridades los sitios, se pueden concebir como formas de visibilizar las rupturas en un orden de control biopolítico que “hace vivir y deja morir”⁸⁶. Los parientes de los desaparecidos están destapando un orden social caracterizado por la falta de estado de derecho y una violencia rampante, ejerciendo una suerte de *ciudadanía peligrosa* que no sólo intenta reconectar los cuerpos de los muertos con su socialidad, sino que trata de transformar las relaciones existentes entre los muertos y los vivos. Los lábiles confines entre legalidad e ilegalidad en estas expediciones de búsqueda realizadas por los familiares en contextos sumamente peligrosos se tornan fronteras violadas por una estratégica transgresión que tiene varias motivaciones: modificar el estigma social, que los quiere pintar como infectados contagiosos y parientes de un probable delincuente que “algo habrá hecho”; resolver su condición de liminalidad, el limbo de no tener un cuerpo para sepultar ni una autoridad que pueda devolver con vida a la persona desaparecida; y cerrar un duelo que, de otra forma, queda suspendido o congelado justamente como parte de esa liminalidad o indefinición ontológica que a ellos les condena a ser perennemente dolientes, y a las víctimas directas las deja en vilo entre la vida y la muerte⁸⁷.

Esta condición puede generar un sentimiento de agravio, de gran tensión, que se traduce en la colectivización del dolor y la organización de respuestas que

⁸⁶ Michel Foucault, *Security, Territory and Population*, Palgrave, New York, 2007.

⁸⁷ Carolina Robledo, *Drama social y política del duelo. Las desapariciones de la guerra contra las drogas en Tijuana*, Colegio de México, Cd. de México, 2017; Ernesto Schwartz-Marin y Arely Cruz Santiago, *op. cit.*

trasciendan la esfera individual o familiar para volcarse a la esfera pública y de la acción colectiva. El surgimiento de movimientos sociales, más allá de las explicaciones basadas en la teoría de elección racional y el utilitarismo, puede darse también, bajo algunas condiciones, como producto de las emociones y los sentimientos suscitados por el agravio y la injusticia,⁸⁸ los cuales a partir de una movilización individual logran extenderse y compartirse con más sujetos que, en el caso de Iguala, tienen en común “el mismo dolor”. Aureliani, quien trabajó sobre el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en México,⁸⁹ señala cómo el dolor, la rabia y el deseo de justicia son sentimientos ampliamente compartidos por las víctimas mexicanas e impulsan a superar el miedo, la confusión y la soledad para sustituirlos con la unión en la acción colectiva, por lo que es pertinente utilizar el concepto de *familismo moral* que Donolo y Turnaturi plasmaron en el contexto italiano⁹⁰. En la dialéctica entre el ámbito público y el privado se van forjando la identidad, el repertorio de lucha y la vivencia misma de las víctimas, toda vez que narrar en público y convertir el dolor individual-familiar en uno “compartido”, como acontecía en Iguala cada martes en las reuniones en el sótano de San Gerardo, significa sumar historias y dolores, convirtiendo al familiar ya no en un pariente de un desaparecido sino en un *familiar ciudadano*⁹¹. Su movilización, entonces, no se da como institución *familia* sino como familiares de víctimas y víctimas ellos mismos movidos por sentimientos y agravios, por lo que el elemento novedoso de estos movimientos es que su mundo emocional y relacional privado aspira a ser fuente de normas, comportamientos y valores que puedan ser válidos para todos⁹². Se da así el paso de un *familismo amoral*, en que la sociabilidad queda limitada en la esfera particular y estrictamente familiar, a un *familismo moral*, que implica la ruptura del aislamiento familiar u una apertura hacia la lucha por intereses generales, la

⁸⁸ Barrington Moore, *La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión*, Universidad Nacional Autónoma de México, Cd. de México, 1996.

⁸⁹ Un movimiento social importante y trascendente, liderado en 2011 y 2012 por el poeta-activista Javier Sicilia, que forzó el gobierno a una negociación pública y visibilizó a las víctimas. Thomas Aureliani, *Tra narcos e stato: le forme della resistenza civile in Messico*, en “Cross” (Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata), v. 2, n. 1, pp. 61-95.

⁹⁰ Carlo Donolo e Gabriella Turnaturi *Familismi morali*, en *Le vie dell'innovazione. Forme e limiti della razionalità politica*, Carlo Donolo e Franco Fichera (coords.), Feltrinelli, Milán, 1988, pp. 164-185.

⁹¹ Thomas Aureliani, *op. cit.*, p. 68.

⁹² Gabriella Turnaturi, *Associati per amore*, Feltrinelli, Milán, 1991.

reivindicación de derechos y del ejercicio activo de la ciudadanía que puede desembocar en el reconocimiento recíproco, el afrontamiento y el cambio social.

El desafío a las instituciones, implícito en la práctica de desenterrar cuerpos y mostrarlos públicamente, sin embargo, “es visto por expertos gubernamentales y no-gubernamentales como peligroso y contraproducente porque la exhumación ‘no cualificada’ de cuerpos podría contaminar o hasta destruir evidencias”,⁹³ y además reta la concepción establecida social y políticamente de lo que sería “un buen ciudadano” frente a su contrario, “un ciudadano peligroso”. La concepción o creencia generalizada sobre lo que deben ser un comportamiento deseable y el “debido respeto” hacia la autoridad y los expertos forenses llega a constituir una suerte de límite que de infranqueable pasa a ser flexible y, es más, deliberadamente violado. Por un lado, la eventual destrucción de alguna evidencia por parte de los buscadores no parece representar el principal problema para ellos, porque finalmente están denunciando que durante años la autoridad no ha hecho nada sobre sus casos, no ha estado buscando a los desaparecidos y ahora viene a poner trabas a la ciudadanía. Además, sostienen que su objetivo primordial en muchos casos ya no es encontrar a los responsables de los crímenes, sino hallar restos e identificarlos, que le sean devueltos sus familiares “estén como estén”, por lo que el interés a la verdad y a la justicia pasa en segundo plano respecto de la posibilidad del reencuentro y del cierre del duelo. “No buscamos culpables, sólo queremos de vuelta a nuestro familiar”, han reiterado en entrevistas a la prensa distintos integrantes de “Los otros”, con el fin de no enemistarse a los grupos del crimen organizado local y no alejar a posible informantes “arrepentidos” que se acercan a ellos para revelar parajes y fosas clandestinas.

Dado lo anterior y retomando las consideraciones de los apartados introductorios, considero pertinente el uso de la categoría de “movimiento social” para fines tanto heurísticos como hermenéuticos o interpretativos en el estudio de la acción colectiva protagonizada por los familiares de víctimas en la época de la llamada “guerra al narcotráfico” en México (diciembre de 2006-2018).

⁹³ Ernesto Schwartz-Marin y Arely Cruz Santiago, *op. cit.*, p. 485.

Queda abierta para futuras investigaciones la discusión a detalle sobre los límites y los alcances de la subcategoría, a veces utilizada en la literatura académica, de “movimientos de dolor y pérdida”, aplicada por ejemplo en Estados Unidos a los movimientos de víctimas de accidentes o catástrofes naturales⁹⁴, la cual en México se utilizó para describir al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, aunque tiene potencial para comprender otros movimientos de víctimas. En el caso de los y las buscadoras, de los colectivos de búsqueda en vida o en fosas y de las brigadas o caravanas nacionales e internacionales para hallar personas desaparecidas, surgidas en su mayoría después de 2014 y el caso Ayotzinapa, vale la pena explorar las posibles cualidades de una categoría autóctona como la de “movimientos de dolor y búsqueda”, en lugar de “dolor y pérdida”, ya que el énfasis en México y América Latina está en los conceptos de “duelo compartido” y “búsqueda de vida” como detonadores respectivamente del agravio y la indignación, por un lado, y de la acción y la identidad colectivas, por el otro.

Además de responder a un sentimiento profundo de reencuentro con el o la ausente y de alivio del duelo, sus acciones obedecen también a la intención de denunciar la inoperancia institucional, la falta de avances en investigaciones y la impunidad, más que al ímpetu de la desesperación o al desamparo, pues su transgresión de las reglas actúa como forcejeo de los límites impuestos por el Estado, las instituciones científicas y la opinión pública acerca del tratamiento de los cuerpos y del papel monopólico que han tenido los “expertos” (y el Estado) *versus* los familiares, y esta renegociación de facto de lo permitido y del orden “correcto” es generadora de esperanza y procesos organizativos en contextos de violencia y vulnerabilidad⁹⁵. Finalmente, el dolor común, compartido, originado por un duelo congelado y la experiencia violenta de la desaparición, y la búsqueda colectiva han significado la transformación gradual de los familiares y sus acompañantes en activistas

⁹⁴ Tiina Itkonen, *Politics of Passion: Collective Action from Pain and Loss*, en “American journal of Education”, v. 113, n. 4, agosto de 2007, pp. 577-604; Kent Jennings, *Political Responses to pain and Loss, en Presidential Address, American Political Science Association, 1998*, en “American Political Science Review”, v. 93, n. 1, marzo de 1999, pp. 1-13; con referencia al caso mexicano del Movimiento por la Paz como movimiento de “dolor y pérdida” y de víctimas: Erick Alfonso Galán-Castro, *El Espíritu ante la Soledad del Otro. Espiritualidad, Dolor y Pérdida en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad*, Tesis de grado, Doctorado en Ciencias Sociales, FLACSO, México, octubre de 2015.

⁹⁵ Véase: Anne Huffschmid, *Huesos y humanidad. La antropología forense y su poder constituyente ante la desaparición forzada*, en “Athenea Digital”, noviembre de 2015, v. 15, n. 3, pp. 195-214.

empoderados, cada vez más incluidos en un movimiento social de víctimas a nivel nacional, dotado de mayores grados de reconocimiento y capaz de retar el control y el discurso de las autoridades en los campos simbólicos, forenses y legales.

Bibliografía

Acuña Carlos, *Las fosas clandestinas de Iguala ¿A cuánta gente vinieron a tirar esos cabrones?*, en "Revista Emeequis", 3/11/2014, pp. 21-22.

Arriaga Valenzuela Luis, *Crímenes de Estado y derechos humanos en México*, en "El Cotidiano", jul-ago 2008, v. 23, n. 150, pp. 57-62.

Aureliani Thomas, *Tra narcos e stato: le forme della resistenza civile in Messico*, en "Cross" (Rivista di studi e ricerche sulla criminalità organizzata), v. 2, n. 1, pp. 61-95.

Buendía José Aureliano y Leyva Cristian, *Un mes de rabia y lucha*, en "Subversiones", 28/10/2014, <https://subversiones.org/archivos/108079>

Canseco Germán y Zavaleta Noé, *"Introducción"*, in Los buscadores, Germán Canseco y Noé Zavaleta (a cura di), ed. Proceso, Ciudad de México, 2018, p. 10.

Carlos Acuña Carlos, *Buscaba a los 43: lo asesinaron. El comandante Migue, morir solo y traicionado*, en "Revista Emeequis", 5/10/2015, pp. 32-40, <http://www.m-x.com.mx/2015-10-04/el-comandante-migue-morir-solo-y-traicionado/>

Castellanos Laura, *México armado: 1943-1981*, Era, Cd. de México, 2007.

Castillo García Gustavo, *Guerreros Unidos asesinó a los normalistas: Murillo*, en "La Jornada", 28/01/2015, p. 2, <https://www.jornada.com.mx/2015/01/28/politica/002n1pol>

Centro de Derechos de las Víctimas "Minerva Bello", "Nuestra Historia", 7/03/2019, en https://www.facebook.com/pg/CDHMinervaBello/about/?ref=page_internal

Ciencia Forense Ciudadana, *Qué es CFC*, en "Página web de CFC", 2019, <http://cienciaforenseciudadana.org/que-es-cfc/>

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, *Situación de los derechos humanos en México*, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44/15, 31 de diciembre de 2015, p. 85.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, *Huellas imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México 2006-2017*, CMDPDH, México, 2017.

CONEVAL, *"Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza. Guerrero 2010-2016"*, México, https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Guerrero/PublishingImages/Guerrero_Cuadro1.JPG

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos*. Sentencia del 23 de noviembre de 2009, <http://www.ordenjuridico.gob.mx/JurInt/STCIDHM4.pdf>

Cuevas Jonathan, *Entra la policía comunitaria a Iguala*, en "Agencia API Guerrero", 7/10/2014, <https://agenciaperiodistica.wordpress.com/2014/10/07/entra-la-policia-comunitaria-a-iguala/>

Czarnecki Lukas, *Iguala, Ayotzinapa y el juego de poder en la historia moderna de México*, en página del "Consejo Mexicano de Ciencias Sociales", 17/12/2014, en <https://www.comecso.com/texto->

sobre-ayotzinapa/lukasz-czarnecki-iguala-ayotzinapa-y-el-juego-de-poder-en-la-historia-moderna-de-mexico-2

Della Porta Donatella y Diani Mario, *I movimenti sociali*, Carrocci, Roma, 1997.

Donolo Carlo e Turnaturi Gabriella, *Familismi morali*, en *Le vie dell'innovazione. Forme e limiti della razionalità politica*, Carlo Donolo e Franco Fichera (a cura di), Feltrinelli, Milán, 1988.

Entrevista con Joaquín Torrez Osorno (funcionario de la PGR enviado a Iguala), Ciudad de México, 9/06/2018.

Entrevista con Julia Alonso Carbajal (directora de la Ong Ciencia Forense Ciudadana), 7/06/2017, Acapulco.

Entrevista con Mario Vergara (buscador, cofundador del colectivo), Huitzuco, 27/04/2017.

Entrevista con Mayra Vergara Hernández (cofundadora del colectivo), 17/05/2017, Huitzuco.

Entrevista con Óscar Mauricio Prudenciano González (cura cofundador del colectivo), 27/04/2017, Huitzuco.

Entrevista con Sandra Luz Román Jaimes (fundadora y representante de Madres Igualtecas en Busca de sus Desaparecidos), 28/11/2018, Iguala.

Entrevista con Xitlali Miranda Mayo (buscadora, cofundadora del colectivo), Iguala, 26/04/2017.

Equipo Mexicano de Antropología Forense, *La importancia del proceso de investigación forense en casos de desaparición forzada. Taller impartido al Comité Los Otros Desaparecidos de Iguala*, Guerrero, 2015, México, EMAF-Fundación Heinrich-Böll-Stiftung, 2015, p. 7.

Flores Contreras Ezequiel, *Asesinan en Iguala a la activista Norma Angélica Bruno*, en "Proceso", 13/02/2015, <https://www.proceso.com.mx/395874/asesinan-en-iguala-a-la-activista-norma-angelica-bruno>

Flores Contreras Ezequiel, *Dejan el miedo y salen a buscar a sus desaparecidos en Iguala; hallan 7 fosas y restos óseos*, en "Proceso", 23/11/2014, <https://www.proceso.com.mx/388721/caravana-ciudadana-busca-a-desaparecidos-en-iguala-haremos-lo-que-el-gobierno-se-niega-a-hacer-dicen>

Foucault Michel, *Security, Territory and Population*, Palgrave, New York, 2007.

Franco Darwin, *Madres Igualtecas inician brigada de búsqueda en vida por desaparecidos de Guerrero*, en "Zona Docs", 9/04/2019, en <https://www.zonadocs.mx/2019/04/09/madres-igualtecas-inician-brigadas-de-busqueda-en-vida-por-desaparecidos-de-guerrero/>

Galán-Castro Erick Alfonso, *El Espíritu ante la Soledad del Otro. Espiritualidad, Dolor y Pérdida en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad*, Tesis de grado, Doctorado en Ciencias Sociales, FLACSO, México, octubre de 2015.

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, *Informe Ayotzinapa. Resumen*, 2015, pp. 7-10, <https://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/resumenejecutivo-giei.pdf>

Guerrero Alejandro, *Acuden a Iguala 200 familiares de desaparecidos de nueve municipios para dejar muestras de ADN*, en "El Sur", 19/11/2014, <https://suracapulco.mx/impreso/2/acuden-a-iguala-200-familiares-de-desaparecidos-de-nueve-municipios-para-dejar-muestras-de-adn/>

Guerrero Alejandro, *Expulsan a fundadora de Los otros desaparecidos*, en "Redes del Sur", 31/08/2016, <http://www.redesdelsur.com.mx/~hmcmbvwi/2016/index.php/municipios/19-iguala/2368-expulsan-a-fundadora-de-los-otros-desaparecidos>

Guerrero Alejandro, *Marchan familiares de los otros desaparecidos de Iguala. Conmemoran tres años de surgimiento*, en "El Sur", 21/11/2017, <https://suracapulco.mx/2017/11/21/marchan-familiares-de-los-otros-desaparecidos-de-iguala-conmemoran-tres-anos-de-surgimiento/>

Guerrero Alejandro, *Marchan Los Otros Desaparecidos de Iguala en su cuarto aniversario*, en “El Sur”, 27/11/2018, <https://suracapulco.mx/2018/11/27/marchan-los-otros-desaparecidos-de-iguala-en-su-cuarto-aniversario/>

Guerrero Alejandro, *Piden familiares de desaparecidos de Iguala a la PGR las fotos de víctimas que tomó un sicario*, en “El Sur” 10/10/2015, <https://suracapulco.mx/archivoelsur/archivos/311862>

Guerrero Alejandro, *Se reúnen 100 familiares de desaparecidos por el crimen organizado de Iguala*, en “El Sur”, 12/11/2014, <https://suracapulco.mx/impreso/2/se-reunen-100-familiares-de-desaparecidos-por-el-crimen-organizado-de-iguala-cocula-y-mezcala/>

Guerrero Alejandro, *Se reúnen familiares de desaparecidos y funcionarios federales y estatales en Iguala y demandan apoyo a víctimas*, en “El Sur”, 27/05/2015, <https://suracapulco.mx/impreso/2/se-reunen-familiares-de-desaparecidos-con-funcionarios-federales-y-estatales-en-iguala-y-demandan-apoyo-a-victimas/>

Guerrero Alejandro, *Toman 40 familiares de los otros desaparecidos la caseta de la autopista en Iguala*, en “El Sur”, 27/11/2014, <https://suracapulco.mx/impreso/principal/toman-40-familiares-de-los-otros-desaparecidos-la-caseta-de-la-autopista-en-iguala/>

Guerrero Alejandro, *Toman organizaciones de Iguala la caseta a Cuernavaca por desaparecidos de Ayotzinapa*, en “El Sur”, 12/12/2014, <https://suracapulco.mx/impreso/2/toman-organizaciones-de-iguala-la-caseta-a-cuernavaca-por-desaparecidos-de-ayotzinapa/>

Guillén Alejandra, Torres Mago y Turati Marcela, *El país de las 2,000 fosas*, <https://adondevanlosdesaparecidos.org/2018/11/12/2-mil-fosas-en-mexico/>

Huffschmidd Anne, *Huesos y humanidad. La antropología forense y su poder constituyente ante la desaparición forzada*, en “Athenea Digital”, noviembre de 2015, v. 15, n. 3, pp. 195-214.

Illades Carlos y Santiago Teresa, *Estado de guerra: de la guerra sucia a la narcoguerra*, Era, Messico, 2015, pp. 42-43.

INEGI, “Población”, México, <http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/gro/poblacion/>

Itkonen Tiina, *Politics of Passion: Collective Action from Pain and Loss*, en “American Journal of Education”, v. 113, n. 4, agosto de 2007.

Jennings Kent, *Political Responses to pain and Loss, Presidential Address*, American Political Science Association, 1998, en “American Political Science Review”, v. 93, n. 1, marzo de 1999.

Jonathan Cuevas, *Encuentra la UPOEG nuevas fosas con restos óseos; PGR anuncia que 28 cadáveres no son de normalistas*, en “Agencia Periodística de Investigación”, 15/10/2014, <https://agenciaperiodistica.wordpress.com/2014/10/15/encuentra-la-upoeg-nuevas-fosas-con-restos-oseos-pgr-anuncia-que-28-cadaveres-no-son-de-normalistas/>

Labastida Mariana, *Jefe del crimen ordenó que mataran a los normalistas que detuvo la policía: Iñaky*, en “El Sur”, 06/10/2014, <https://suracapulco.mx/impreso/principal/jefe-del-crimen-ordeno-que-mataran-a-los-normalistas-que-detuvo-la-policia-inaky/>

Los Otros Desaparecidos de Iguala, AC, Comunicado de prensa, en “Archivo personal del autor”, 13/11/2017.

Maerker Denise, *Punto de Partida*, en “Televisa”, 3/9/2015, <https://www.youtube.com/watch?v=Q4yrtteoZe-s>

Márquez Félix, De Alba José Ignacio y Helena Victoria, *Buscadores. Guadalupe Contreras* (video documental), en “Pie de página”, 2017, <https://piedepagina.mx/buscadores/guadalupe-contreras.php>

- Mastrogiovanni Federico, *Ni vivos ni muertos. La sparizione forzata in Messico come strategia del terrore*, DeriveApprodi, Roma, 2015, pp. 125-126.
- Melucci Alberto, *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*, Colegio de México, Cd. de México, 1999, p. 46.
- Moore Barrington, *La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión*, Universidad Nacional Autónoma de México, Cd. de México, 1996.
- Morbiato Caterina, *Prácticas resistentes en el México de la desaparición forzada*, en "Trace", 2018, n. 71, pp. 138-165.
- Neira Hidalgo, *Retrato de un estado fallido*, en "Reporte Índigo", 22/01/2018, disponible <https://www.reporteindigo.com/piensa/retrato-de-un-estado-fallido-violencia-crimen-organizado-guerrero-documental/>
- Ocampo Arista Sergio, *La lucha social en Guerrero*, en "El Cotidiano", ene-feb 2018, n. 207, pp. 131-136
- Organización de Estados Americanos, *Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas (art. 2)*, Belém do Pará, Brasil, 1994, <https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html> Tratado internacional firmado el 9 de junio de 1994 y entrado en vigor a nivel internacional el 28 de marzo de 1996. México lo ratificó el 9 de abril de 2002 y está en vigor desde el 9 de mayo de 2002.
- Paley Dawn Marie, *Capitalismo antidrogas: una guerra contra el pueblo*, Libertad bajo palabra, Cd. de México, 2018.
- Palma González Josie, *Marcha nacional por la desaparición de los normalistas*, en "Excelsior", 8/10/2014, <https://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/10/08/985771>
- Procuraduría General de la República, *Informe del caso Iguala. Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014*, en Iguala, Guerrero, PGR, México, 2016, pp. 166-167.
- Redacción Proceso, *Familias de Iguala se deslindan de Upoeg y Ciencia Forense Ciudadana*, en "Proceso", 15/02/2015, <https://www.proceso.com.mx/396036/se-deslindan-familias-de-iguala-de-upoeg-y-de-ciencia-forense-ciudadana>
- Redacción, *En seis semanas de búsqueda en fosas de Iguala este año se hallaron 13 cuerpos de desaparecidos*, en "El Sur", 31/12/2018, <https://suracapulco.mx/2018/12/31/en-seis-semanas-de-busqueda-en-fosas-de-iguala-este-ano-se-hallaron-13-cuerpos-de-desaparecidos/>
- Redacción, *Manifestantes toman e incendian el palacio municipal de Iguala*, en "Animal Político", 22/10/2014, <https://www.animalpolitico.com/2014/10/manifestantes-toman-e-incendian-el-palacio-municipal-de-iguala-en-guerrero/>
- Robledo Carolina, *Drama social y política del duelo. Las desapariciones de la guerra contra las drogas en Tijuana*, Colegio de México, Cd. de México, 2017
- Rodríguez Fuentes Óscar Daniel, *Historia de la desaparición en México: perfiles, modus y motivaciones*, en "Derecho y Ciencias Sociales", octubre 2017, n. 17, pp. 248-249.
- Schwartz-Marin Ernesto y Cruz Santiago Arely, *Pure corpses, dangerous citizens: transgressing the boundaries between mourners and experts in the search for the disappeared in Mexico*, en "Social research: an international quarterly", 2016, v. 83, n. 2, p. 484.
- Secretaría de Relaciones Exteriores, *Primer Informe "Seguimiento y Atención a las Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos"*, SRE, Cd. de México, 2018, http://recomendacionesdh.mx/upload/pissar_2000-2018SRE.pdf

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, RNPED”, <https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped>

Solera Claudia, *Ausencias que lastiman: llega de EU a buscar a su hijo en fosa de Iguala*, en “Excelsior”, 22/11/2014, <https://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/11/22/993738>

Turati Marcela, *Guerrero: los otros desaparecidos*, en “Proceso”, 27/11/2014, <https://www.proceso.com.mx/389120/guerrero-los-otros-desaparecidos>

Turati Marcela, *Los otros desaparecidos de Iguala que nadie buscó; los jóvenes que el ejército se llevó*, en “Proceso”, 2/11/2014, <https://www.proceso.com.mx/386505/los-otros-desaparecidos-de-iguala-que-nadie-busco-los-jovenes-que-el-ejercito-se-llevo>

Turnaturi Gabriella, *Associati per amore*, Feltrinelli, Milán, 1991.

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), “Índice global de impunidad México 2018. Resumen ejecutivo”, <https://www.udlap.mx/igimex/resumenejecutivo.aspx>

Univisión Noticias, *Los ‘otros’ desaparecidos*, 26/11/2014, <https://www.univision.com/shows/aqui-y-ahora/los-otros-desaparecidos-video> o <https://www.youtube.com/watch?v=dJCS2Xjo4Fc>

Verástegui González, Jorge. Presentación, en Jorge Verástegui González (coord.). *Memoria de un corazón ausente. Historias de vida*, Fundación Heinrich Böll Stiftung, Cd. de México, 2018, pp.

Warnholtz Loch Margarita, *Recuperar la dignidad. Historia de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social*, UNAM, Cd. de México, 2017.

L'ANTROPOLOGIA CULTURALE DEI NARCOS LATINOAMERICANI: NOTE SUL CONSUMO VISTOSO

Amedeo Paparoni

Abstract

The Colombian narcos that dominated the cocaine market from the Seventies to the early Nineties and the Mexican bosses who later took control of it have often distinguished themselves for their conspicuous and ostentatious consumptions. The consumption stories elaborated by powerful drug lords can have social and criminal significance. In some cases, narcos' desire to show social success through luxury homes, private zoos, and big cars is clear. In others cases, guns laminated in gold or ferocious animals have socio-criminal importance because these goods are used to affirm a contorted form of power and machismo with other leaders of the cartels. In order to understand if conspicuous consumptions of Latin American bosses are a peculiarity of this geographical area or there exist similarities in other criminal scenarios, it is worthwhile taking into account the behaviors of Camorra's bosses, the Italian *mafiosi* who mostly distinguish themselves for their tendency to display their consumptions.

Keywords: Narcos, Conspicuous Consumption, Luxury, Drug Trafficking, Camorra

I narcos colombiani che hanno dominato il mercato della cocaina dagli anni '70 fino ai primi anni '90 e i boss messicani che ne hanno successivamente preso il controllo si sono spesso distinti per i loro consumi vistosi e ostentati. Le storie di consumo elaborate dai potenti baroni della droga possono avere un rilievo sociale e criminale. In alcuni casi si riscontra la precisa volontà di mostrare tramite lussuose abitazioni, zoo privati e automobili di grossa cilindrata il successo sul piano sociale. Altre volte pistole laminate in oro o animali feroci hanno un rilievo socio-criminale in quanto servono ad affermare una contorta forma di potere e machismo nel confronto con gli altri capi dei cartelli. Al fine di comprendere se i consumi vistosi dei boss latinoamericani sono una peculiarità di questa area geografica o se si riscontrano delle analogie in scenari criminali differenti, è opportuno prendere in esame i comportamenti dei boss della Camorra, ovvero dei mafiosi italiani che maggiormente si sono distinti per la tendenza a ostentare i loro consumi.

Parole chiave: Narcos, Consumo vistoso, Lusso, Narcotraffico, Camorra

1. Il consumo vistoso: la prova del successo

Nel 1996 una comune giornata di shopping nel centro della città di Juárez fu turbata dalla presenza di una tigre che passeggiava liberamente per le strade. Il possessore del felino era il sinaloano Amado Carrillo Fuentes, potentissimo capo del cartello della medesima città. La tigre, presumibilmente l'unica nel raggio di chilometri, era riuscita a scappare dalla sua gabbia, seminando il panico per qualche ora prima che le forze dell'ordine riuscissero a catturarla e trasferirla in uno zoo. L'aneddoto, ricordato dal giornalista Charles Bowden, è indicativo dell'eccentricità dei consumi dei narcotrafficanti messicani¹. Sorge dunque spontaneo domandarsi per quale ragione un potente barone della droga sentisse il bisogno di possedere un così raro e pericoloso animale. E riandare, in termini generali, alle cause culturali e sociali che determinano specifici comportamenti di consumo in ambito criminale.

Il tema del consumo vistoso ha un ruolo significativo nell'antropologia culturale dei membri delle organizzazioni criminali latinoamericane dedite al traffico di stupefacenti. La questione, per quanto spesso evocata, non solo in ambito scientifico ma anche -per esempio- in quello cinematografico, è stata però poco esplorata. Perciò questo contributo, pur non intendendo nemmeno abbozzare un modello generale dei consumi vistosi negli universi criminali, si propone di suggerire alcuni spunti al dibattito in materia, mantenendo una prospettiva analitica fondata su uno studio empirico dei consumi dei narcos² messicani e colombiani, particolarmente propensi a ostentare vistosamente i beni in loro possesso come certificazione del loro successo criminale e imprenditoriale.

Notoriamente i consumi vistosi, così definiti dal sociologo ed economista statunitense Thorstein Veblen, sono la conferma sociale del successo di un singolo o

¹ Dan Goldman, *Lord of the Skies: Amado Carrillo Fuentes, Lords of the Mafia*, Ampersand Media, 1999. Nel documentario vengono mostrate immagini di repertorio della tigre che vaga per la città mentre si tenta di catturarla.

² Il termine narcos può avere accezioni diverse a seconda del contesto in cui viene utilizzato. Infatti i cartelli della droga che andremo ad analizzare possono avere delle strutture molto complesse all'interno delle quali possiamo distinguere figure di basso livello, assimilabili alla manovalanza criminale, intermediari e capi. Per questo è opportuno tenere in considerazione che il nostro focus principale riguarderà perlopiù questi ultimi. Sono infatti i capi le figure che maggiormente si distinguono nella storia del crimine, non solo per le loro imprese illecite ma anche per i loro consumi ostentati.

di un gruppo. Veblen, nella sua classica opera *La teoria della classe agiata*, aprì un fertile filone di indagini sociologica circa la funzione della proprietà privata al di fuori della necessità di sussistenza. A scopo di distinzione e di prestigio sociale, la ricchezza viene infatti non solo accumulata, ma anche ostentata alla propria comunità di appartenenza per certificare la propria appartenenza alle classi sociali più alte³. Molte moderne teorie del consumo riprendono il pensiero di Veblen allargando l'orizzonte di analisi anche alle classi medie e aprendo la strada a nuove interpretazioni antropologiche e semiotiche di alcuni comportamenti sociali⁴. Nonostante le differenze tra i diversi approcci, il minimo comune denominatore tra le varie teorie è l'individuazione del mercato come fonte di risorse di natura simbolica, grazie alle quali ogni consumatore può elaborare le proprie storie di consumo come espressioni della propria identità⁵.

Al fine di analizzare la cultura del lusso dei narcos colombiani che hanno dominato il mercato della cocaina dagli anni '70 fino ai primi anni '90 e dei boss messicani che hanno successivamente preso il loro posto nell'egemonia sul redditizio mercato degli stupefacenti, è necessario chiedersi se le ostentazioni dei signori della droga rispondano alle stesse finalità di affermazione sociale descritte da Veblen. L'identità dei signori della droga si è infatti modellata non solo sulla base delle più comuni dinamiche sociali, ma anche sulla base di dinamiche proprie della cultura criminale. Essi, crescendo in un certo ambiente, hanno cioè assorbito un insieme di valori,

³ Thorstein Veblen, *La teoria della classe agiata, Studio economico sulle istituzioni*, Einaudi, Torino, 1999.

⁴ Nel corso del XX secolo i consumi vistosi si sono progressivamente trasformati da prerogativa esclusiva della classe agiata a oggetto di confronto anche per la classe media. Questo processo ha raggiunto il suo apice tra gli anni '80 e '90, facendo maturare nella classe media l'ossessione per i beni materiali. Secondo l'economista Richard Easterlin, la competizione spinge gli individui a preferire un avanzamento sociale personale a un incremento generale della ricchezza nella comunità. Interessante in questo senso è anche il pensiero di James Dusenberry, il quale ha teorizzato la sindrome del "tenere il passo con i Jones". Secondo questa teoria l'autostima sarebbe in relazione con il conseguimento dei propri obiettivi sociali, perseguiti in base a quello che fanno i "vicini di casa" o pari grado sociale. In altre parole la ricchezza e la posizione sociale che questa può conferire hanno un valore particolarmente significativo se messe in relazione al proprio gruppo sociale di riferimento e non in termini assoluti. Da citare è anche la teoria dell'economista Roger S. Mason, il quale ritiene che determinati consumatori siano soggetti all'effetto snob, ovvero disprezzino beni e servizi che possono essere facilmente ottenuti dalle masse, preferendo acquisti costosi e raffinati per dimostrare il raggiungimento di un più elevato status sociale.

⁵ Daniele Dalli, Simona Romani, *Il comportamento del consumatore. Acquisti e consumi in una prospettiva di marketing*, Franco Angeli, Milano, 2011, p. 28.

ognuno dei quali viene poi rielaborato in funzione della realtà culturale in cui sono immersi e delle sue dinamiche⁶. I consumi dei narcos sono insomma frutto dell'influenza incrociata della cultura della società in cui vivono e della cultura criminale nella quale sono cresciuti e sono stati educati.

Si potrebbe dire che i consumi dei narcos, in particolare, sono il frutto di un'ansia di certificare un'avvenuta mobilità sociale e al contempo del sistema antropologico da cui (e verso cui) la si desidera certificare. Un esempio tipico può essere quello di un narcotrafficante di alto livello come El Chapo, figlio di braccianti e, pare, semianalfabeta, che ha trovato nel narcotraffico il mezzo per poter uscire dalla propria condizione sociale ma che quando ha dovuto attestare il suo successo lo ha fatto ispirandosi proprio all'antropologia del narcotraffico in cui era cresciuto. Il fatto che alcuni boss messicani abbiano espresso il desiderio di poter un giorno "pagare le tasse"⁷, cioè di vedere riconosciuta come legittima la loro attività criminale, spiega bene l'aspirazione a una propria accettazione sociale nel senso convenzionale del termine. Guidati dallo stesso desiderio, alcuni boss hanno messo in atto delle vere e proprie strategie per ottenere una tale legittimazione. Si pensi, ad esempio, ai diversi tentativi documentati in Colombia nei primi anni '80 di intraprendere, a partire da Pablo Escobar, una carriera politica in prima persona o alla volontà di presentarsi all'alta società come imprenditori di successo nascondendo la vera origine della propria fortuna. Eclatante in Messico, su questa falsariga, il caso di Hector Beltrán Leyva⁸, boss solito presenziare alle feste di beneficenza più alla moda di Alcapulco sotto il falso nome di Alonso Rivera Muñoz⁹. Presentarsi agli occhi della società come modelli di successo, solo lasciando all'immaginazione altrui l'origine delle proprie fortune, permette a questi personaggi eticamente riprovevoli di apparire credibili a uno sguardo superficiale, mascherati da abitazioni lussuose e automobili sportive. I loro consumi, anche se

⁶ *Ivi*, pp. 31, 32, 223, 245.

⁷ Anabel Hernandez, *La terra dei narcos: inchiesta sui signori della droga*, Mondadori, Milano, 2014, p. 354.

⁸ Boss del cartello dei Beltrán Leyva, arrestato nell'ottobre del 2014.

⁹ *Ivi*, pp. 197-199.

spesso grossolani e poco pregevoli agli occhi delle classi sociali più alte, affascinano comunque molti loro connazionali da decenni.

L'economista Acosta Perez, con riferimento allo scenario messicano, ritiene fra l'altro che anche i ricchi scelgano di trafficare in stupefacenti per la costante volontà di eccellere e raggiungere uno status sociale sempre più elevato¹⁰. Ricorrere a una tale strategia può sembrare una scelta spropositata, ma Acosta sottolinea che, esattamente come indicato da Veblen, l'ossessione per i beni materiali della società contemporanea è legata al fatto che questi possano essere indice del proprio successo. Il narcotraffico permetterebbe inoltre ad alcuni non solo di avere lo stile di vita sognato, ma anche di soddisfare la propria sete di potere. Combinazione che eserciterebbe una particolare efficacia sulla psiche dei più giovani, in particolare degli adolescenti che ambiscono a raggiungere il benessere in tempi brevi, influenzati dal mito dei "soldi facili"¹¹. Come in un meccanismo perverso di *employer branding* criminale, i narcos si costruiscono dunque un'immagine tramite i loro consumi, attraendo verso il business della droga soprattutto i più giovani.

2. I consumi vistosi dei narcos colombiani: i boss del cartello di Medellín

Nel mondo del crimine organizzato i boss del cartello di Medellín si sono particolarmente distinti per i loro atteggiamenti di ostentazione. Oltre agli stravaganti consumi vistosi, essi hanno anche adottato una strategia criminale volta a dotarli di un profilo pubblico. Si pensi per esempio alle ambizioni politiche manifestate nei primi anni '80 da Pablo Escobar e Carlos Lehder o alle manifestazioni elettorali a cui partecipava José Gonzalo Rodríguez Gacha. I proventi del narcotraffico hanno permesso ai boss di Medellín, piccola città che negli anni '60

¹⁰ Rodolfo Acosta Perez, *Conspicuous Consumption and Drug Trafficking: The Mexican Case*, New Mexico State University, Las Cruces, 2011, p. 82.

¹¹ *Ivi*, pp. 68-69.

aveva “strutture di potere basate sull'élite e sull'esclusione”¹², un'ascesa sociale repentina che non poteva passare inosservata. Il giornalista colombiano Hector Abad Faciolince ha raccontato come, verso la metà degli anni '70, sia entrata nel vocabolario comune l'espressione “Los mágicos” per riferirsi alle persone che “come per magia” in pochissimo tempo si arricchivano senza nascondere. Le azioni e i consumi di questi boss erano influenzate anche dal contesto regionale in cui erano cresciuti, ovvero il dipartimento di Antioquia. Gli abitanti di questa area, chiamati *paisà*, hanno incarnato uno stereotipo che si distingue per un tipico accento regionale e per una spiccata mentalità imprenditoriale. Ai tempi dell'ascesa del cartello, queste caratteristiche hanno reso gli abitanti della regione vittime di scherno da parte di quelli della lussuosa e raffinata Bogotà, i quali consideravano gli abitanti di Medellín tirchi e volgari. Per questo non sorprende che nella regione si sia diffusa la cultura, per non chiamarla ossessione, del successo a tutti i costi, testimoniabile solo con il denaro e con i beni che se ne potevano comprare a fini di pubblica esibizione. Conseguentemente, Medellín è rapidamente stata contaminata dal culto del successo ostentato¹³.

I primi passi mossi dai boss nel tentativo di farsi accettare dall'élite delle loro città non furono facili. La domanda d'iscrizione di Escobar al più prestigioso circolo campestre cittadino, il Club Union di Medellín, fu respinta. Secondo il figlio dello stesso boss, la motivazione era legata al fatto che, nonostante il narcotrafficante possedesse molto denaro, non aveva “il lignaggio richiesto dalla conservatrice classe dirigente di Medellín”¹⁴. Escobar però non era incline ad accettare questo rifiuto e per questo pagò il personale del club per scioperare e mettere in difficoltà i dirigenti dell'altolocata associazione. Anche altri grandi narcos in ascesa in quegli anni, come i boss Gonzalo Rodriguez Gacha nella città di Pacho e José Santacruz Londoño, boss di Cali, ricevettero un analogo rifiuto nei club delle loro città. Il primo acquistò l'edificio del circolo per poi procedere con lo sfratto dei soci, la demolizione e la

¹² Così viene descritta da Humberto De la Calle, vice presidente della repubblica colombiana dal 1994 al 1997. In Alessandro Angulo, *Los tiempos de Pablo Escobar*, Laberinto Producciones, 2012.

¹³ Hubert Prolongeau, *La vita quotidiana in Colombia al tempo del Cartello di Medellín*, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1994, p. 49.

¹⁴ Juan Pablo Escobar, *Pablo Escobar: il padrone del male*, Newton Compton Editori, Roma, edizione digitale, 2016. p. 137.

costruzione di una discoteca sulle sue macerie. Il secondo preferì invece una reazione più moderata, maggiormente in linea con la strategia dell'organizzazione di cui faceva parte¹⁵. Il boss infatti costruì un circolo identico in un'altra zona della città¹⁶. La tenacia dimostrata da questi narcos "esemplari" nel volersi fare accettare da uno dei luoghi simbolici dell'alta società locale conferma quanto l'affermazione sociale costituisse per loro un aspetto di grande importanza.

In questo quadro i consumi vistosi dovevano servire a dimostrare il loro successo "imprenditoriale". I boss non perdevano infatti occasione di dichiarare di non essere altro che talentuosi uomini d'affari. Sempre Escobar in un'intervista rilasciata nel 1983 disse che "le fortune, grandi e piccole, hanno sempre un inizio. La maggioranza dei grandi miliardari in Colombia e nel mondo hanno cominciato dal niente. È proprio questo che li trasforma in leggenda, in mito, in un esempio per la gente. Fare i soldi in una società capitalistica non è un crimine, ma una virtù"¹⁷. Così i baroni della droga si diedero a dimostrare il loro successo comprando tenute e facendo costruire abitazioni enormi e lussuose con zoo e maneggi aperti al pubblico e ai giornalisti, quantomeno finché la pressione da parte delle forze dell'ordine non rese queste visite impossibili. I boss inoltre organizzavano grandiose feste in cui gli invitati erano intrattenuti da famosi musicisti, attori, comici e maghi. La più nota delle tenute di Escobar, l'Hacienda Nápoles, ha rappresentato la cornice più significativa di queste feste¹⁸, a cui potevano partecipare più di mille persone impegnate a ballare la rumba o in riffe che mettevano in palio quadri di artisti rinomati, sculture e oggetti antichi. In occasione delle feste a tema la moglie del boss si premurava di mandare a casa di ogni famiglia invitata un sarto incaricato di

¹⁵ Per approfondimenti sulla strategia del cartello si veda il paragrafo 3.

¹⁶ Guido Piccoli, *Pablo e gli altri. Trafficanti di morte*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1994, p. 20.

¹⁷ *Ivi*, p. 19.

¹⁸ Anche gli altri boss del cartello di Medellín possedevano lussuose tenute. Jorge Luis Ochoa prediligeva spendere il suo tempo tra l'Hacienda Veracruz e l'Hacienda Veracruz. Rodríguez Gacha aveva investito parecchio denaro sulla tenuta El Sortilegio. Carlos Lehader aveva acquistato la tenuta Pismal ma si era distinto soprattutto per il feudo che si era costruito nell'isola caraibica di Norman's Cay, in cui aveva comprato l'unico hotel esistente e una villa, detta "Vulcan" per la forma conica del suo tetto. Nel giro di poco tempo il boss, sempre più paranoico, riuscì a vietare l'ingresso a visitatori indesiderati.

disegnare costumi ad hoc per la serata. Nei capodanni celebrati alla tenuta non mancavano i fuochi d'artificio importati dalla Cina¹⁹.

La tenuta, estesa su circa venti chilometri quadrati, era composta da una casa coloniale spagnola, un aeroporto, campi da tennis, una pista per kart, una decina di enormi sculture di dinosauri²⁰ e un grande zoo che ospitava circa milleduecento animali appartenenti a specie provenienti da diversi continenti come giraffe, struzzi, elefanti, ippopotami, antilopi e svariati uccelli esotici²¹. È significativo sottolineare che lo zoo era aperto al pubblico e gratuito²²: in questo modo il boss poteva mostrare la propria enorme ricchezza, recitando allo stesso tempo la parte del generoso uomo d'affari che apre la sua casa a chi non può permettersi di visitare uno zoo privato. Nella tenuta era inoltre esposta la sua collezione di automobili di lusso e moto d'epoca. Per una festa organizzata all'Hacienda Nápoles venne ingaggiato il cantante venezuelano Pastor López con la sua orchestra²³. Juan Pablo Escobar²⁴ ha raccontato che la presenza di musicisti famosi era talmente frequente da portarlo a pensare che fosse plausibile chiedere al padre di ingaggiare anche Michael Jackson²⁵.

Il rilievo pubblico delle ostentazioni dei boss era percepibile anche da altre manifestazioni. Ad esempio per alimentare il consenso intorno alla propria organizzazione il cartello sponsorizzava club calcistici e finanziava azioni di beneficenza, adeguatamente raccontate dai giornali locali che celebravano Pablo Escobar come il "Robin Hood paisà".

Nonostante l'evidente aspirazione a mostrarsi come uomini d'affari di successo che avevano scalato le vette sociali colombiane, anche i boss più rinomati sono stati però solo prossimi a essere accettati dall'alta società. Non indossavano abiti eleganti, non erano abbastanza istruiti ed erano troppo smaccati sia negli atteggiamenti che nei consumi. Per qualche tempo essi hanno potuto frequentare gli ambienti

¹⁹ Juan Pablo Escobar, *Pablo Escobar: il padrone del male*, cit., pp. 118-120.

²⁰ Per costruire la prima scultura, un enorme brontosauo, l'artista del Magdalena Medio noto come Malévolo impiegò circa un anno di lavoro. In *Ivi*, p. 117.

²¹ Guido Piccoli, *Pablo e gli altri. Trafficanti di morte*, cit., p. 19.

²² Hubert Prolongeau, *op. cit.*, p. 120.

²³ Juan Pablo Escobar, *Pablo Escobar: il padrone del male*, cit., p. 101.

²⁴ Figlio del boss di Medellín.

²⁵ Juan Pablo Escobar, *Pablo Escobar: gli ultimi segreti dei narcos raccontati da suo figlio*, Newton Compton Editori, Roma, 2017, pp. 230-232.

dell'oligarchia colombiana grazie all'enorme potere corruttivo del loro denaro, ma questa commistione non era destinata a durare a lungo. Già prima dell'inizio della caccia delle forze dell'ordine ai capi dei cartelli, si erano verificati significativi episodi a testimonianza della resistenza dell'alta società colombiana ad accettare l'ascesa dei baroni della droga. È emblematico in questo senso l'imbarazzo che suscitò alla Camera l'elezione a deputato di Pablo Escobar²⁶.

3. Gli altri colombiani: i capi di Cali

La strategia dei boss di Cali era ben diversa da quella dei loro omologhi di Medellín. I capi della Valle del Cauca non hanno infatti mai avuto l'ambizione di intraprendere una carriera politica in prima persona, preferendo intessere relazioni con il mondo politico e imprenditoriale per poter manovrare le decisioni e i centri di potere economico colombiani. Essi riuscirono inoltre a stringere legami con il mondo bancario e con quello accademico. Alla metà degli anni '70, Gilberto Rodríguez Orejuela, capo del cartello insieme al fratello Miguel, a José Santacruz Londoño e a Hèlmer Herrera Buitrago, costituì anzi a Panama la First Interamericas Bank²⁷. Mentre in Colombia acquistò una banca vera e propria, il Banco de los Trabajadores. Non solo. Consapevoli di quanto un rapporto con il mondo accademico avrebbe potuto giovare al loro prestigio, i fratelli Rodríguez fondarono a Bogotá due università, Fundemons e Fees, inaugurate il 7 ottobre 1981²⁸. Inizialmente Gilberto ricoprì in prima persona il ruolo di rettore ricevendo dopo breve tempo una laurea *honoris causa* in Diritto da quella che era considerata la "sua" università. Alla cerimonia parteciparono il nuovo rettore, i monsignori locali, generali dell'esercito e l'allora governatore della Valle del Cauca²⁹. Benché questo titolo di studio sembri essere stato costruito ad arte, non possiamo dire che il boss fosse un ignorante³⁰.

²⁶ Guido Piccoli, *Pablo e gli altri. Trafficanti di morte*, cit., p. 25.

²⁷ Un cosiddetto "istituto del secondo piano" senza sportelli, ma efficace strumento per il lavaggio di denaro. In *Ivi*, p. 187.

²⁸ Fabio Castillo, *I Cavalieri della Cocaina*, Tada Edizioni, Castrovillari, 1992, p. 72.

²⁹ Guido Piccoli, *Pablo e gli altri. Trafficanti di morte*, cit., pp. 182-183.

³⁰ Spesso viene ricordato che il boss, intervistato dai giornalisti americani John Moody e Tom Quinn, recitò versi del poeta colombiano Rafael Maya. Nella stessa occasione Rodríguez evidenziò

Anche suo fratello Miguel poteva vantare una laurea conseguita presso l'università di San Buenaventura, anche se pare che questo titolo fosse stato comprato³¹. Lo stesso boss aveva trovato anche un altro modo per curare la propria immagine, gestendo in prima persona il club calcistico América de Cali, acquistato dal cartello. A testimonianza del successo di questa strategia, si racconta che l'ingresso allo stadio di Miguel fosse sempre accompagnato da ovazioni³².

Per giustificare la loro smisurata ricchezza i fratelli Rodríguez investirono i proventi delle proprie attività illecite nell'economia legale, aprendo per esempio una catena di farmacie. Tuttavia essi ebbero ben presente che per ottenere l'accettazione dell'alta società colombiana avrebbero dovuto evitare subitane e smaccate forme di ostentazione. Così, nonostante abitassero in case lussuose e all'occorrenza organizzassero grandi feste, spesso atte a coltivare i loro rapporti con l'alta società, mantennero sempre un profilo più basso rispetto ai boss di Medellín. Di fatto, se da un lato i consumi dei boss delle due organizzazioni presentarono indubbe analogie per molte tipologie di beni, dall'altro i capi di Cali subordinarono in certa misura le loro ambizioni di ostentazione a una più ampia strategia di legittimazione.

4. I narcos messicani: i potenti boss di Guadalajara

Cambiando ora lo scenario di riferimento sia sul piano geografico sia sul piano storico (ossia slittando in avanti di uno-due decenni), in Messico i legami tra i narcos e l'alta società sono, per quanto evidenti, più complessi e intricati da spiegare. I cartelli hanno sì coinvolto nelle proprie attività illecite anche funzionari pubblici, uomini delle forze dell'ordine e politici. Per questo i confini dei loro ambienti di riferimento sono sempre stati molto poco definiti. Tuttavia il processo di affermazione sociale dei narcos è stato meno repentino che in Colombia. Se infatti in

orgogliosamente che i suoi sette figli erano tutti laureati in università statunitensi o europee. In John Moody, Tom Quinn, *A Day with the Chess Player*, in "Time", 01/07/91.

³¹ Nel 1997 Guillermo Pallomari, contabile del cartello di Cali divenuto collaboratore di giustizia, dichiarò che Miguel aveva comprato un'altra laurea presso l'università di Santiago del Cile corrompendone il rettore. In Ron Chepesiuk, *Escobar VS Cali: The War of the Cartels*, Gangland Mysteries, Rock Hill, edizione digitale, 2013, p. 19.

³² Il boss aveva avuto la lungimiranza di trasformare il club in una società per azioni coinvolgendo migliaia di tifosi e le loro famiglie. In Hubert Prolongeau, *op. cit.*, p. 145.

determinati momenti storici i boss sono riusciti a ottenere forme più o meno evidenti di legittimazione, anche sfruttando le occasioni contingenti di collaborare con gli organi dello stato messicano e con le agenzie statunitensi, in altri momenti essi sono stati nuovamente considerati nemici pubblici.

A partire dagli anni '70, ad esempio, il cartello di Guadalajara è emerso come organizzazione criminale egemone in grado di monopolizzare i mercati criminali illegali. Il potere dell'organizzazione era tuttavia subordinato alla disciplina e al controllo dello Stato messicano che permetteva ai narcos di portare avanti le loro attività in cambio di una "tassa" sui loro introiti³³. L'istituzionalizzazione della corruzione e il controllo esercitato dallo Stato nei confronti dei narcos hanno permesso un patto di mutuo beneficio tra le strutture statali e i baroni della droga, delineando di fatto una vera e propria *pax mafiosa* in cui il ricorso alla violenza era limitato³⁴. In quegli stessi anni anche i boss di Guadalajara si sono distinti per i loro consumi vistosi, seppure con un'ostentazione che può essere definita "controllata". È verosimile pensare che per portare avanti la collaborazione con lo Stato i boss avessero compreso l'importanza di non eccedere in pubbliche espressioni di potere e di ricchezze. Ciò non toglie che essi non hanno mai rinunciato a comprare grandi abitazioni, guidare automobili sportive e indossare catene d'oro o altri gioielli. Nelle fotografie che li ritraggono, spesso qualche dettaglio del loro abbigliamento contraddice le intenzioni dei boss di apparire eleganti. Per esempio, in alcune occasioni, li si vede preferire alla cravatta il colletto della camicia ampiamente sbottonato. Resta che lo stile di vita di questi narcotrafficcanti prevedeva una moderata esibizione dei beni di lusso, così da far loro guadagnare una sorta di credibilità agli occhi dell'alta borghesia di Guadalajara e renderne più agevole l'inserimento nell'élite locale. Tanto che Miguel Ángel Félix Gallardo era riuscito a conquistarsi una sorta di accettazione sociale già alla fine degli anni '70, legandosi a diversi politici locali e diventando membro fidato della ristretta cerchia di famiglie

³³ Particolarmente rilevante in questo senso è stato il ruolo della Direzione Federale di Sicurezza, agenzia d'intelligence del Ministero degli Interni, capace di fungere da mediatrice tra i narcos e gli organi dello Stato. In Thomas Aureliani, *Messico: narcotraffico, attori criminali e resistenze civili*, in *Mafie Globali*, Nando Dalla Chiesa (a cura di), Laurana Editore, San Giuliano Milanese, 2017, pp. 216-217.

³⁴ *Ivi*, pp. 214-219.

che controllava il potere della zona. La sua legittimazione è testimoniata dal fatto che venisse regolarmente invitato alle *quinceañeras*³⁵, ai matrimoni e ai battesimi³⁶. La sua storia, in fondo, è abbastanza indicativa di come un borghese senza storia, scarsamente istruito – aveva completato le elementari, e forse frequentato per un po' la scuola media – ma con un grande senso degli affari, potesse abbattere le barriere sociali e farsi accogliere anche dalla oligarchia più conservatrice. Gallardo, consapevole del fatto che poteva esibire il proprio successo ma con una certa moderazione, seguì una strategia criminale per condurre le sue attività senza attirare attenzioni indesiderate. È significativo in questo senso che egli si mostrasse infastidito per gli stratosferici consumi di El Chapo e che anche Ernesto Fonseca Carrillo, altro potente boss dell'organizzazione, mostrasse preoccupazione per gli atteggiamenti violenti e ostentati di Rafael Caro Quintero, boss del cartello ritenuto responsabile della morte dell'agente della DEA Enrique "Kiki" Camarena, omicidio che costò in effetti una repressione giudiziaria senza precedenti del cartello.

5. I successori di Gallardo: i sinaloani

L'arresto di Miguel Ángel Félix Gallardo, avvenuto nel 1989, e la conseguente frammentazione del cartello di Guadalajara alterarono lo scenario criminale messicano. Negli stessi anni i duri colpi inferti ai cartelli colombiani permisero ai narcos messicani di guadagnarsi un ruolo crescente da protagonisti nel narcotraffico. I mercati illegali messicani, un tempo sotto controllo monopolistico, vennero separati dopo di allora in base a territori d'influenza, facendo rapidamente emergere una sorta di oligopolio dominato da quattro o cinque attori principali³⁷. In questa nuova situazione i primi a distinguersi sono stati i cartelli di Tijuana, di Sinaloa e di Juárez, organizzazioni criminali che oggi potremmo definire tradizionali, prevalentemente orientate al narcotraffico. Espressione più significativa, quasi

³⁵ Festeggiamento del quindicesimo compleanno di una ragazza, il quale è celebrato in forma particolarmente fastosa in alcune zone dell'America Latina.

³⁶ Alfredo Corchado, *Mezzanotte in Messico*, Mondadori, Milano, 2015, pp. 112-115.

³⁷ Thomas Aureliani, *op.cit.*, pp. 219-220.

modello idealtipico³⁸ di questa generazione di organizzazioni è stato il cartello di Sinaloa. In questa fase, in cui la politica messicana si è dimostrata debole e divisa e il potere istituzionale particolarmente fragile e corruttibile, i baroni della droga hanno potuto pretendere una maggiore indipendenza nei confronti delle autorità³⁹. E forse non a caso hanno mostrato anche una maggiore propensione all'ostentazione di potere e ricchezza, maturando atteggiamenti sempre più fuori controllo. I boss emergenti, per lo più originari del Sinaloa, hanno costruito e incarnato lo stereotipo dei criminali di grande successo riusciti a emanciparsi dalle originarie e talora proibitive condizioni di povertà. Spesso le umili origini sono state anzi viste come un elemento in grado di conferire un merito particolare ai successi criminali, testimoniati perciò senza pudori o inibizioni da manifestazioni mondane di sperpero come, ad esempio, sfarzose feste "impreziosite" dalla presenza di musicisti, alcol, droga e prostitute. Tra i boss sinaloani si diffuse pertanto una vera cultura della smodatezza, ben illustrata da abitazioni principesche, animali esotici, feste, catene d'oro, armi personalizzate e laminate in oro, automobili di grossa cilindrata ed eccentrici mausolei. Consumi che si sono evoluti e affermati negli anni '90. Spiega Antonio Mazzitelli:

“Furono questi anche gli anni dell'espansione della cultura criminale legata al narcotraffico. Il denaro facile del narcotraffico, la sua ostentazione e l'impunità di cui godevano i narcos seduceva non solo le istituzioni ma anche la borghesia commerciale la quale chiudeva complice gli occhi alla loro violenza e alla corruzione”⁴⁰.

In un articolo scritto nel 2005, l'antropologo Howard Campbell ha anzi sostenuto che nelle aree di confine tra Stati Uniti e Messico, e in particolare a Ciudad Juárez, il narcotraffico abbia generato addirittura una vera e propria subcultura, nota con il nome di *narcocultura*, caratterizzata da specifici repertori musicali⁴¹, abbigliamento

³⁸ Antonio Mazzitelli, *Messico, il nuovo volto della guerra ai narcos*, in "Limes, Il circuito delle mafie", N.10, 2013, p. 105.

³⁹ Antonio Mazzitelli, *Crimine organizzato e narcotraffico in Messico: cartelli e protomafie*, in *Atlante delle Mafie*, Enzo Ciconte, Francesco Forgione, Isaia Sales (a cura di), Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015, p. 303.

⁴⁰ *Ivi*, p. 306.

⁴¹ Si pensi ai *narcocorridos*, ballate scritte sotto l'attenta revisione degli stessi trafficanti e che esaltano le gesta dei membri del cartello.

sfarzoso, gioielli e case appariscenti e costose⁴². Tuttavia è opportuno precisare che oggi la narcocultura è da ritenersi diffusa non solo nelle aree di confine. E che anche in quelle aree ha assunto diverse declinazioni. Quanto all'abbigliamento, si riscontra ad esempio spesso l'abitudine di indossare abiti da cowboy. L'antropologa Natalia Mendoza Rockwell ne ha approfondito le ragioni storiche e culturali. In determinate aree come il Deserto dell'Altar, al confine tra lo Stato di Sonora e gli Stati Uniti, ricorda la studiosa, la figura dell'allevatore di bestiame è tradizionalmente ammirata. Per questa ragione ranch, cavalli, cappelli da cowboy e stivali sono diventati simboli di successo e prestigio. Rockwell ritiene anzi che le corse dei cavalli e i combattimenti tra galli rappresentino "la più naturale convergenza tra il rancho e il narcotrafficante", accomunati da alcuni atteggiamenti come il machismo, l'attrazione per il rischio, l'adesione a un particolare codice d'onore e l'ostentazione dello spreco di denaro⁴³.

Potere, machismo, attrazione per il rischio e ostentazione dello spreco di denaro che tra i narcotrafficienti convergono anche verso un altro tipo di consumo: il possesso di animali esotici, e in particolare predatori, tendenza talmente diffusa da rappresentare una delle caratteristiche dello stereotipo del barone della droga. Adrian Reuter, esperto di commercio di animali e collaboratore del WWF, ha dichiarato che i signori della droga sono particolarmente attratti dagli animali che simboleggiano il potere e la forza, e che per questo prediligono grandi felini come leoni, tigri e giaguari. Ma i narcos collezionano anche grossi serpenti, scimmie e uccelli variopinti⁴⁴. Arthur Jeon, coeditore della rivista "Global Animal", ha dichiarato che questi animali possono diventare anche strumento per esibire una contorta forma di machismo⁴⁵. Sul social network Instagram, facendo una ricerca sulla base di hashtag come #narcocolife o #narcocolifestyle, vengono visualizzate immagini di predatori felini come leoni e ghepardi, spesso vicini ad automobili

⁴² Howard Campbell, *Drug Trafficking Stories: Everyday Forms of Narco-folklore on the U.S.-Mexico border*, in "International Journal of Drug Policy", 06/2005.

⁴³ Natalia M. Rockwell, *Boots, Belt Buckles, and Sombreros: Narco-Culture in the Altar Desert*, in "NACLA Report on the Americas", New York, 05-06/11.

⁴⁴ Chris Arsenault, *Mexican Drug Lords Enjoy Exotic Narco Zoos*, <<http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/09/2011921191435958546.html>>, 22/09/11.

⁴⁵ *Ibidem*.

sportive o ad armi placcate in oro. Altre fotografie invece mostrano ragazze seminude, coperte da fucili o pistole, e grandi quantità di denaro contante⁴⁶. Nonostante non sia facile stabilire se queste fotografie siano state effettivamente scattate e pubblicate da narcotrafficienti, o presumibilmente dai loro figli, è interessante che allo stile di vita dei baroni della droga siano associate forme di consumo vistoso particolarmente ostentato e sguaiato. Alcuni episodi ci confermano fra l'altro che questo tipo di consumi, a partire dalle armi-gioiello, è effettivamente diffuso tra i narcotrafficienti. Al momento del suo arresto avvenuto nel 1995, El Güero Palma tentò per esempio di corrompere gli agenti offrendo loro la sua pistola tempestata di diamanti e smeraldi e con l'impugnatura a forma di palma⁴⁷.

Un'altra esibizione di potere e ricchezze particolarmente rilevante, come detto, è data dai mausolei che i boss si fanno costruire quando sono ancora in vita. Indizio che essi vogliano essere comunque ricordati per i loro giorni da leone, anche qualora la loro carriera dovesse finire in modo inglorioso.

6. Los Zetas: attori criminali violenti e spietati

A partire dalla fine degli anni '90, come è noto, sono poi emerse nel panorama messicano altre organizzazioni criminali, strutturate in maniera differente rispetto al cartello di Sinaloa. E' emerso cioè un nuovo modello criminale volto soprattutto all'esercizio di uno spietato controllo territoriale e meno orientato al narcotraffico, che chiameremo modello Zetas⁴⁸. Tra i gruppi che lo hanno adottato, oltre all'omonima organizzazione⁴⁹, si sono distinti La Familia Michoacana e Los

⁴⁶ La ricerca non restituisce sempre gli stessi risultati anche perché alcuni contenuti vengono rimossi dal social network. Tuttavia alcuni siti internet permettono di visualizzare le fotografie più significative. Si veda per esempio <<http://all-that-is-interesting.com/narco-instagram-photos#1>>.

⁴⁷ Anabel Hernandez, *op.cit.*, p. 120.

⁴⁸ Antonio Mazzitelli, *Messico, il nuovo volto della guerra ai narcos*, cit., p. 105.

⁴⁹ L'organizzazione dei Los Zetas, nata nel 1998 come braccio armato del cartello del Golfo per poi diventare indipendente nel 2010, era originariamente composta da un gruppo di ex militari altamente specializzati, per lo più reclutati tra disertori del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE). In Anabel Hernandez, *op.cit.*, p. 243.

Caballeros Templarios⁵⁰. Questi gruppi -comunque narcotrafficienti- hanno sviluppato un'alta propensione a farsi riconoscere più attraverso l'ostentazione della violenza praticata che attraverso il ricorso all'esibizione di stili di vita lussuosi. I criminali che vi appartengono possiedono certo alcuni tratti distintivi comuni, come la predilezione per i SUV e la tendenza a indossare vestiti neri o tute mimetiche, ma non sembrano perseguire ruoli o apparenze da talentuosi businessman. Los Zetas interrompono insomma la catena dei consumi vistosi riscontrati, in varie forme, nei membri dei cartelli della droga fin qui presi in esame. In questa prospettiva è peraltro utile notare che le organizzazioni aderenti al modello Zetas hanno basato il loro impero criminale su svariati tipi di delitti, alcuni dei quali particolarmente feroci e cruenti, tendenzialmente differenziandosi dalle organizzazioni più orientate al business del narcotraffico. Ciò le ha rese particolarmente odiose agli occhi della società civile, di cui hanno presto perso il favore. Se infatti i sinaloani, pur commettendo crimini efferati, sono stati tradizionalmente attenti a evitare l'effetto-terrore e a curare la loro immagine pubblica ai fini di consenso popolare, Los Zetas non sono riusciti a comprendere l'importanza di una bassa ostilità sociale. A poco sono valse le occasionali donazioni di beneficenza di Heriberto Lazcano⁵¹ o di Nazario Moreno González⁵² per cercare di ottenere il favore della popolazione civile. È significativo in questo senso che l'arresto di un boss come El Chapo abbia generato cortei di protesta per chiederne la liberazione, mentre la morte di personaggi come Lazcano o l'arresto del suo successore, Treviño Morales, non abbiano suscitato reazioni nemmeno lontanamente paragonabili. Il che potrebbe portare a ipotizzare anche una qualche relazione, certo mediata da altri fattori e da esplorare più in profondità, tra culture criminali, forme dei consumi e qualità dei consensi sociali.

⁵⁰ Entrambe le organizzazioni sono nate nello Stato del Michoacán e hanno adottato un profilo pubblico e una retorica che riprende temi della religione cristiana e si basa sulla "liberazione" dagli opprimenti e umilianti poteri radicati nella regione. In Thomas Aureliani, *op.cit.*, p. 237.

⁵¹ Boss Zeta morto nel 2012.

⁵² Leader de La Familia Michoacana prima e de Los Caballeros Templarios poi, deceduto nel 2014.

7. Organizzazioni criminali a confronto

Dopo questa sintetica rassegna su “costumi e consumi” dei principali gruppi criminali latinoamericani, diventa spontaneo chiedersi, in aggiunta, se la tipologia “vistosa” dei loro consumi esprima una qualche peculiarità della vasta area geografico-culturale in cui essi hanno operato od operano o abbia riscontri altrove e segnatamente tra i maggiori gruppi criminali -o alcuni dei maggiori gruppi criminali- operanti al di qua dell’Atlantico. In particolare può valere la pena mettere a confronto i baroni della droga latino-americani con i boss della camorra, proprio in virtù della storica propensione di questi ultimi a distinguersi tra i capi mafiosi italiani per l’ostentazione dei propri consumi⁵³. Come osservato -fra gli altri- da Isaia Sales, è in effetti caratteristica propria della camorra quella di “mostrarsi, esibirsi e non rinnegarsi”. Dietro questo atteggiamento si cela una ragione storica, ovvero il sovraffollamento di Napoli, la città originaria di questo particolare tipo di organizzazione. Sarebbe stato il sovraffollamento infatti a imporre o suggerire ai boss il ricorso a qualche segno distintivo, a partire dai semplici tatuaggi, che consentisse ai popolani (e non solo) di riconoscerli⁵⁴. E tuttavia è anche lecito ipotizzare che l’ostentazione possa essere stata dettata dalla necessità di imporre la percezione di un potere temibile e indiscusso, laddove la più potente e prestigiosa mafia siciliana poteva farne a meno, capace com’era di contemperare la frugalità e la sobrietà dei costumi con la massima aura di rispetto. Ipotesi che, su un piano generale, verrebbe confermata dal fatto che empiricamente i consumi vistosi risultano mediamente più coltivati da individui che godono di una reputazione criminale meno solida⁵⁵.

È opportuno dunque sottolineare che i consumi dei camorristi sono sempre stati particolarmente ostentati, ma che con l’ingresso dei clan nel mercato degli

⁵³ Questo atteggiamento è stato causa di biasimo nei loro confronti da parte degli uomini d’onore siciliani, storicamente orientati a consumi vistosi più contenuti. Come riferito da Giovanni Falcone, Tommaso Buscetta durante un colloquio si rifiutò di parlare di Camorra perché riteneva che i boss campani fossero dei “buffoni”. In Giovanni Falcone, *Cose di Cosa nostra*, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2012, p. 124.

⁵⁴ Giuliana Catamo, Carlo Lucarelli, *Storia della Camorra*, in onda il 7/11/04.

⁵⁵ Non sarebbe quindi un caso che siano proprio i Casalesi, ovvero i membri del più potente clan camorristico, i boss campani meno propensi ad apparire in pubblico e a esibire pubblicamente le proprie ricchezze, anche se in tal senso giocano senz’altro un ruolo anche le strategie difensive (mimetiche) praticate per sfuggire alla confisca dei beni.

stupefacenti – avvenuto verso la metà degli anni '70 – gli stessi consumi sono stati ricalibrati sulla base di una accumulazione di ricchezze fin allora sconosciute. Questo nuovo potere economico è stato, d'altronde, uno dei motivi che hanno incoraggiato i camorristi, analogamente ai narcos, a pensare di potersi conquistare uno status sociale elevato non necessariamente in modo convenzionale, per esempio attraverso oculate azioni e investimenti⁵⁶.

Poiché il periodo storico di cui stiamo parlando è orientativamente lo stesso in cui si affermano i grandi cartelli della droga colombiani e messicani, a maggior ragione può essere utile tentare una comparazione finale ad ampio spettro.

Ebbene, se confrontiamo i boss delle diverse organizzazioni sulla base dei loro consumi notiamo con una certa immediatezza l'esistenza tra molti dei più prestigiosi di loro di un comune atteggiamento esibizionista e marchiano. Costoro condividono la propensione ad ostentare la propria ricchezza guidando automobili di grossa cilindrata, organizzando sontuose feste e banchetti in cui gli invitati sono intrattenuti da musicisti più o meno famosi, e stupendo con le proprie lussuose abitazioni gli ospiti di turno. Uniti insomma dai lussi più antichi (il palazzo, i musicisti di corte) e da quelli più moderni (la civiltà dell'auto), tutti naturalmente declinati secondo un gusto particolare. Da un confronto più ravvicinato emergono poi analogie particolarmente rilevanti tra sinaloani e camorristi, forse tra i più sguaiati per quanto riguarda i consumi. Si pensi per esempio all'abitudine di indossare catene d'oro, gioielli e abiti sgargianti o di collezionare animali feroci⁵⁷.

⁵⁶ Le organizzazioni criminali campane, per esempio, dopo aver messo le mani su Ischia aspirano a impadronirsi anche di Capri, isola dalla grande valenza simbolica perché raffinata meta turistica, amata dall'alta borghesia meridionale. Già nei primi anni '80 la Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo si era infiltrata nei settori politici ed edili di Capri. In quegli anni la camorra sarebbe riuscita a installare imprese di costruzioni gestite dagli stessi camorristi. Nei piani della NCO ci sarebbero stati lussuosi progetti quali la costruzione di un eliporto, un campo da golf e altre attrazioni turistiche, tra cui anche un casinò, così come l'urbanizzazione del secondo comune dell'isola, Anacapri. In Tony Layton, *The Mafia's Mobsters Move into Island Paradise*, in "Glasgow Herald", 04/08/83.

⁵⁷ Gli aspetti dell'antropologia culturale che accomunano narcos messicani e camorristi non si limitano ai consumi. Si pensi per esempio al legame che questi criminali hanno sviluppato con i musicisti locali, in Messico con i gruppi musicali nortegni e in Campania con i musicisti neomelodici.

La tabella successiva prova a ricomprendere in uno stesso spazio comparativo quanto fin qui detto, introducendo ulteriori elementi di caratterizzazione e di condivisione o distinzione.

Tabella 1 - Il consumo vistoso nelle culture criminali. Uno schema comparativo

	<i>Cartelli Colombiani</i>	<i>Cartelli Messicani</i>		<i>Organizzazioni criminali italiane</i>
	<i>Medellín</i>	<i>Modello Sinaloa</i>	<i>Modello Zetas</i>	<i>Camorristi</i>
<i>Atteggiamenti generali</i>	Ostentazione grossolana e stravagante	Ostentazione grossolana e stravagante	Scarsa propensione all'ostentazione di consumi vistosi. Inclinazione alla rivendicazione degli atti di violenza	Ostentazione grossolana di agiatezza ⁵⁸
<i>Consumo vistoso all'interno delle abitazioni</i>	Abitazioni e tenute lussuose (opere d'arte, oggetti di antiquariato, piscine, campi da calcio, maneggi, zoo privati con specie esotiche)	Grandi abitazioni, talvolta nei quartieri più ricchi, spesso sfarzose ed eccentriche. Animali esotici (predilezione per grossi predatori felini)		Grandi e sfarzose abitazioni, spesso eccentriche nell'architettura. Animali feroci ed esotici
<i>Feste</i>	Feste nelle proprie tenute, in hotel di lusso e in discoteche. Ingaggio di musicisti, attori	Feste con musicisti, alcol, droga e prostitute		Particolarmente rilevante l'attenzione per cerimonie religiose e sfarzosi

⁵⁸ I casalesi sono detentori di un maggiore prestigio criminale e meno orientati ad apparire in pubblico.

	o sportivi famosi			festeggiamenti dopo le funzioni. Suntuosi banchetti per festeggiare l'ingresso nell'associazione e camorristica di nuovi affiliati
<i>Abbigliamento e accessori</i>	Bassa propensione a curare l'abbigliamento. Alcuni boss indossano gioielli e catene d'oro	Catene d'oro, stivaloni da cowboy, armi personalizzate e laminate in oro	Vestiti neri e jeans, talvolta tute mimetiche	Vestiti sgargianti, vistosi orologi d'oro, spesso Rolex, e talvolta gioielli
<i>Automobili</i>	Automobili di grossa cilindrata, d'epoca o di lusso	Automobili di lusso e di grossa cilindrata	SUV	Predilezioni per automobili di grossa cilindrata, soprattutto Mercedes
<i>Donazioni</i>	Azioni di beneficenza rivolte alle classi sociali meno abbienti e finanziamenti a società sportive	Rivolte alle classi meno abbienti	Occasionali, rivolte a ospedali, centri di disintossicazione e chiese	
<i>Altro</i>		Chirurgia estetica ed eccentrici mausolei	Frequentazione di strip club	

Di nuovo vediamo come le differenze nelle tendenze dominanti nelle pratiche di consumo sappiano restituirci alcune informazioni preziose, in particolare su status e ruolo dei membri delle varie organizzazioni. Sembra esercitare un effetto in proposito la struttura stessa del panorama criminale. Come già osservato, in Colombia i cartelli della droga egemoni negli anni del boom del mercato degli

stupefacenti erano solamente due, mentre in Messico, similamente a quanto accade in Campania a tutt'oggi, il mercato criminale ha subito un progressivo processo di frammentazione che ha visto emergere una pluralità di attori. Questa differenza di contesto ci permette di ipotizzare che, al di là delle altre variabili efficienti, in Messico e in Campania la ricercata ostentazione dei consumi e della violenza sia quantomeno influenzata dall'entropia del mercato criminale locale, diventando condizione di riconoscimento e di stabilizzazione delle capacità di comando e del prestigio locale. I consumi dei boss in questo senso svolgono anche una funzione supplementare, più generale e oggettiva; nel senso che servono a testimoniare l'enorme ricchezza che il crimine organizzato permette di realizzare, diventando un'attrattiva alternativa alla "faticosa" legalità. Con le specificità del caso. In uno scenario come quello messicano la tendenza dei sinaloani a ostentare come status symbol le pistole personalizzate è finalizzata soprattutto a dichiarare l'appartenenza a una potente organizzazione criminale. Mentre tra i camorristi, pur sempre influenzati nel loro contesto dallo stile di vita "made in Italy", lo stesso abbigliamento è uno degli strumenti principali per dichiarare la propria affiliazione. Secondo il collaboratore di giustizia Nicola Cangiano, per esempio, la diversa griffe può distinguere gli Schiavone dagli Zagaria⁵⁹. Camorristi e narcos sinaloani sono invece senz'altro accomunati dalla tendenza a mettere in mostra le loro collezioni di animali feroci, quasi a voler sottolineare il loro sprezzo per il pericolo. Anzi tali animali, soprattutto se detenuti illegalmente, sono non solo un segno del coraggio del loro possessore⁶⁰ ma anche una diretta rappresentazione del livello di impunità del potere di cui egli gode. Meglio ancora se alla ferocia dell'animale si associa la sua rarità. Gli animali collezionati dai colombiani, per quanto rari e costosi, sembrano invece svolgere, specie se esposti gratuitamente in zoo privati, una funzione diversa, ovvero quella di irrorare l'immagine dei boss come generosi e facoltosi uomini di successo.

⁵⁹ Catello Maresca, Francesco Neri, *L'ultimo bunker, La vera storia della cattura di Michele Zagaria, il più potente e feroce boss dei Casalesi*, Garzanti, Milano, 2012, p. 30.

⁶⁰ Antonio Crispino, *Cocodrilli e tigri per esigere il pizzo*, <<http://www.corriere.it/inchieste/cocodrilli-tigri-esigere-pizzo/f4ceee5e-7089-11e4-8a20-485d75d3144d.shtml>>, 21/11/14.

Ma lo stesso vestiario nero de Los Zetas finisce per rappresentare un segno distintivo atto a dichiarare un'appartenenza socio-criminale. Si pensi alle fotografie che ritraggono i membri dell'organizzazione con indosso magliette o divise con stampe e toppe raffiguranti il logo del cartello. Anche in questo caso si è nel solco di una tradizione più antica. È infatti significativo che Los Zetas abbiano maturato la loro esperienza criminale sotto la guida del cartello del Golfo, i cui membri sono soliti guidare SUV sulla cui carrozzeria a volte sono stampate le iniziali dell'organizzazione (CDG)⁶¹.

Come già detto, lo scontro tra narcotraffico e alta società in Messico sembra essere stato meno duro e traumatico che in Colombia, quanto meno finché la guerra tra i cartelli non ha generato un'esplosione di violenza fuori controllo. L'affermazione dei cartelli messicani ha seguito in tal senso un processo più lento che in Colombia e solo a partire dagli anni '90, con l'avanzata impetuosa dei loro profitti e la decentralizzazione dei poteri statali, i baroni della droga hanno iniziato a guadagnare una propria indipendenza, e con essa l'accettazione sociale necessaria a legittimarne l'ostentazione dei consumi, con l'eccezione già vista del modello Los Zetas, ovvero delle organizzazioni "territoriali" e predatorie. Naturalmente resta da verificare in che misura tali consumi risultino effettivamente pregevoli ed elitari agli occhi dell'alta società. Da un lato infatti, come sottolineato da Acosta, i consumi dei baroni della droga riescono ad affascinare i più giovani, anche quando appartengano a classi sociali agiate⁶²; dall'altro bisogna tenere invece presente che la maggior parte dei boss sembra eccedere nelle proprie ostentazioni risultando "dissonante" nella percezione degli strati sociali più elevati. Tanto più che essi non sono normalmente soccorsi dalla possibilità di esibire altri fattori tipicamente weberiani della stratificazione sociale. Si vuol dire qui che in ogni società, in ogni epoca storica, lo status non viene solo espresso dalle disponibilità materiali, ma viene certificato anche da risorse immateriali. Uno scrittore di successo, ad esempio, non avrà bisogno di esibire beni di lusso per testimoniare la sua affermazione sociale, bastandogli a ciò il prestigio conquistato nell'esercizio della sua professione. E lo

⁶¹ Diego E. Osorno, *Z, La guerra dei narcos*, La nuova frontiera, Roma, 2013, p. 185.

⁶² Rodolfo Acosta Perez, *op.cit.*, pp. 36-37.

stesso varrà per un imprenditore che abbia conosciuto il successo grazie a innovazioni importanti che saranno, esse, il fondamento della sua legittimazione sociale. Fenomeno che i boss colombiani, in particolare i capi di Cali, avevano ben intuito, comprendendo che la battaglia per legittimare il loro successo come narcotrafficienti sarebbe stata ardua, così da inseguire segni di riconoscimento che andassero oltre le ricchezze accumulate. I baroni della droga messicani sembrano invece lontani da questi pensieri “strategici”, preferendo fare sfoggio di ferocia e grossolana opulenza, oltre che di una provocatoria impunità. Un atteggiamento favorito dal ruolo straordinariamente pervasivo che le organizzazioni criminali sono riuscite ad acquisire nel tempo, condizionando non solo la politica e l’economia, ma addirittura la cultura messicana. Ruolo pervasivo che secondo alcuni studiosi legittimerebbe la possibilità di considerare il Messico qualcosa di assai simile a un narco-Stato⁶³.

In contesti assai diversi anche i camorristi, al pari dei boss latinoamericani, non rinunciano all’ambizione di guadagnare il riconoscimento dell’alta società. Per questo puntano a stabilire un nesso tra il livello dei loro consumi e quello dei propri presunti successi “imprenditoriali”. Ma anche in questo caso il gap culturale li penalizza e ne impedisce le strategie di integrazione. Perciò alcuni boss hanno intuito la necessità di “spostarsi” su consumi più ricercati, assistendo a eventi culturali come spettacoli teatrali e circondandosi di opere d’arte di grande valore. Ad esempio il camorrista Tommaso Prestieri, secondo indiscrezioni, collezionava tele di Giorgio De Chirico e Mario Schifano⁶⁴. Stessa tendenza riscontrata, appunto, anche tra i boss colombiani. Victoria Henao, moglie di Pablo Escobar, era molto orgogliosa della sua collezione di opere d’arte, forte del fatto che un gallerista famoso le avesse detto che la sua collezione era la più importante di tutta l’America Latina⁶⁵. Oppure, sempre al pari del boss di Medellín, alcuni camorristi hanno tentato di ottenere un riconoscimento sociale per altre vie, ovvero intraprendendo la carriera politica in prima persona. È significativo il caso di Ernesto Bardellino,

⁶³ Thomas Aureliani, *op.cit.*, p. 202.

⁶⁴ Valeria Ferrante, *Il grande bluff dei falsi d’autore: così si riciclano milioni di euro*, in “La Repubblica”, 28/05/13.

⁶⁵ Juan Pablo Escobar, *Pablo Escobar: il padrone del male*, cit., pp. 31-32.

sindaco di San Cipriano d'Aversa, eletto nelle file del Partito Socialista. Quando il camorrista avanzò la pretesa di una candidatura a senatore, l'allora segretario del partito, Bettino Craxi, dovette recarsi di persona nel suo paese per dissuaderlo, per evitare uno scandalo. I contesti, dunque, contano pur nelle analogie. E condizionano il successo di aspirazioni e istinti. Nonostante la politica italiana sia lungi dall'essere impermeabile ai fenomeni mafiosi, essa ha infatti dovuto più volte prendere le distanze da collusioni troppo evidenti, quantomeno a livello nazionale, laddove in Colombia il sistema politico è apparso a lungo privo di sufficienti anticorpi, e laddove in Messico, dove la corruzione dilaga e tocca persino i vertici del governo⁶⁶, il problema sembra ancora straordinariamente attuale. Alla fine, sia pure tra le interessanti analogie che si è qui provato a sottolineare, il sistema di riferimento rivela una volta di più la capacità di "fare la differenza". Dall'importanza della moda al livello minimo possibile della decenza politica.

Bibliografia

- Acosta Perez Rodolfo, *Conspicuous Consumption and Drug Trafficking: The Mexican Case*, New Mexico State University, Las Cruces, 2011.
- Balestrini Nanni, *Sandokan. Storia di camorra*, Einaudi, Torino, 2004.
- Barbero Avanzini Bianca, *Devianza e controllo sociale*, Franco Angeli, Milano, 2012.
- Beith Malcom, *L'ultimo narco. A caccia del Chapo, il narcotrafficante più ricercato del mondo*, Il Saggiatore, Milano, 2013.
- Bowden Charles, Molloy Molly, *El Sicario: autobiografia di un killer*, Neri Pozza Editore, Vicenza, 2013.
- Bowden Mark, *Killing Pablo*, Rizzoli, Milano, 2017.
- Castillo Fabio, *I Cavalieri della Cocaina*, Tada Edizioni, Castrovillari (CS), 1992.
- Chepesiuk Ron, *The War on Drugs: An International Encyclopedia*, ABC-CLIO, Santa Barbara, 1999.
- Chepesiuk Ron, *The Bullet or the Bribe: Taking down Colombia's Cali Drug Cartel*, Praeger Pub Text, Westport, 2003.
- Chepesiuk Ron, *Escobar VS Cali: The War of the Cartels*, Gangland Mysteries, Rock Hill, edizione digitale, 2013.

⁶⁶ Alcuni studiosi ritengono che per ciascun mandato presidenziale vi sia un narcotrafficante privilegiato in termini di protezione e di impunità. In Monica Angelini, *La creazione dei cartelli*, in "Narcomafie", 2011, N.1, p. 44.

- Corchado Alfredo, *Mezzanotte in Messico*, Mondadori, Milano, 2015.
- Dalla Chiesa Nando, *Contro la Mafia: i testi classici*, Einaudi, Torino, 2010.
- Dalli Daniele, Romani Simona, *Il comportamento del consumatore. Acquisti e consumi in una prospettiva di marketing*, Franco Angeli, Milano, 2011.
- De Grazia Victoria, *L'impero irresistibile. La società dei consumi americana alla conquista del mondo*, Einaudi, Torino, 2006.
- Escobar Juan Pablo, *Pablo Escobar: il padrone del male*, Newton Compton Editori, Roma, edizione digitale, 2016.
- Escobar Juan Pablo, *Pablo Escobar: gli ultimi segreti dei narcos raccontati da suo figlio*, Newton Compton Editori, Roma, 2017.
- Falcone Giovanni, *Cose di Cosa nostra*, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 2012.
- Follis Edward, *I Narcos: l'eredità di Pablo Escobar*, Newton Compton Editori, Roma, 2016.
- Hernandez Anabel, *La terra dei narcos: inchiesta sui signori della droga*, Mondadori, Milano, 2014.
- Gugliotta Guy, Leen Jeff, *Kings of Cocaine. Inside the Medellin Cartel - An Astonishing True Story of Murder Money and International Corruption*, Garrett County Press, edizione digitale, 2011.
- Jones Nathan P., *Mexico's Illicit Drug Network and State Reaction*, Georgetown University Press, Washington DC, 2016.
- Karch Steven B., *Storia della Cocaina*, Odoja, Bologna, 2010.
- Laurenti Giulio, *Suerte*, Einaudi, Torino, 2010.
- Lorusso Fabrizio, *Narco Guerra: cronache del Messico dei cartelli della droga*, Odoja, Bologna, 2015.
- Maresca Catello, Neri Francesco, *L'ultimo bunker, La vera storia della cattura di Michele Zagaria, il più potente e feroce boss dei Casalesi*, Garzanti, Milano, 2012.
- Mejía Daniel, Restrepo Pascual, *Crime and Conspicuous Consumption*, Universidad de Los Andes, CEDE, Bogotá, 2010.
- Osorno Diego. E., Z, *La guerra dei narcos*, La nuova frontiera, Roma, 2013.
- Paparoni Amedeo, *La cultura del lusso nella mentalità del camorrista*, tesi di laurea, Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Università degli Studi di Milano, a.a. 2012-2013.
- Pezzan Jacopo, Brunoro Giacomo, *Pablo Escobar: il Re dei Narcos*, LE CASE, edizione digitale, 2016.
- Piccoli Guido, *Pablo e gli altri. Trafficanti di morte*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1994.
- Piccoli Guido, *Colombia*, UTET, Milano, 1996.
- Piccoli Guido, *Colombia, il paese dell'eccesso. Droga e privatizzazione della guerra civile*, Feltrinelli, Milano, 2003.
- Prolongeau Hubert, *La vita quotidiana in Colombia al tempo del Cartello di Medellín*, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 1994.
- Rempel William C., *L'impero dei narcos*, Newton Compton Editori, Roma, edizione digitale, 2017.
- Sales Isaia, *La camorra. Le camorre*, Editori Riuniti, Roma, 1988.
- Santino Umberto, *La mafia dimenticata. La criminalità organizzata in Sicilia dall'Unità d'Italia ai primi del Novecento. Le inchieste, i processi. Un documento storico*, Melampo, Milano, 2017.

Saviano Roberto, *Gomorra. Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra*, Mondadori, Milano, 2006,

Saviano Roberto, *ZeroZeroZero*, Feltrinelli, Milano, 2013.

Serafin Gianandrea, *L'interpretazione del crimine: criminologia, devianza e controllo sociale*, Tangram edizioni scientifiche, Trento, 2012.

Veblen Thorstein, *La teoria della classe agiata, Studio economico sulle istituzioni*, Einaudi, Torino, 1999.

A. A., *Colombia Official Guilty in U.S. Drug Trafficking*, in "The New York Times", 14/08/87.

A. A., *Cronkite Testifies at Trial*, in "The New York Times", 29/01/88.

A.A., *Cae Alfredo Beltrán Leyva, cabeza del cártel de Sinaloa*, <<http://www.cronica.com.mx/notas/2008/343486.html>>, 21/01/08.

A.A., *La tumba que espera a 'Don Neto' Fonseca Carrillo, en Badiraguato*, <<http://revistaespejo.com/2016/07/la-tumba-que-espera-a-don-neto-fonseca-carrillo-en-badiraguato>>, 23/06/16.

Angelini Monica, *Alle origini del narcotraffico*, in "Narcomafie", 2011, N.1

Angelini Monica, *La conexiòn colombo-messicana*, in "Narcomafie", 2011, N.1, pp. 36-37.

Angelini Monica, *La creazione dei cartelli*, in Narcomafie, 2011, N.1, pp. 39-40.

Arsenault Chris, *Mexican Drug Lords Enjoy Exotic Narco Zoos*, <<http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/09/2011921191435958546.html>>, 22/09/2011.

Aureliani Thomas, *Messico: narcotraffico, attori criminali e resistenze civili*, in *Mafie Globali*, Dalla Chiesa Nando (a cura di), Laurana Editore, San Giuliano Milanese, 2017.

Bellani Orsetta, *Voto Drogato*, in "Narcomafie", N.3, 2015, pp. 50-52.

Bellani Orsetta, *Simojovel. Se il voto Chiapas è in mano alla narcopolitica*, in "Narcomafie", 2015, N.5, pp. 50-52.

Bellani Orsetta, *Mistero Messicano*, in "Narcomafie", 2015, N.5, pp. 53-54.

Branigin William, *2 Drug Lords Lived Lavishly in Mexico City Cellblocks*, in "The Washington Post", 21/07/89.

Campbell Howard, *Drug Trafficking Stories: Everyday Forms of Narco-Folklore on the U.S.-Mexico Border*, in "International Journal of Drug Policy", 06/2005.

Cavaliere Angelo, *Una partita alla Catedral: Diego Maradona e l'invito di Pablo Escobar*, <<https://www.foxsports.it/2016/09/28/una-partita-alla-catedral-diego-maradona-invito-di-pablo-escobar/>>, 28/09/16.

Crispino Antonio, *Cocodrilli e tigri per esigere il pizzo*, <<http://www.corriere.it/inchieste/cocodrilli-tigri-esigere-pizzo/f4ceee5e-7089-11e4-8a20-485d75d3144d.shtml>>, 21/11/14.

De la Garza Paul, *Drug Lords Infiltrating Mexico's Banks*, in "Chicago Tribune", 25/03/98.

Estevez Dolia, *Was Mexican Fugitive Caro Quintero The First Billionaire Drug Lord?*, <https://www.forbes.com/sites/doliaestevez/2013/10/01/was-mexican-fugitive-caro-quintero-the-first-billionaire-drug-lord>, 01/10/13.

Falcone Giovanni, *Il testamento di Falcone. Attenti ai colombiani*, in "Narcomafie", N.1, 1993, pp. 17-18.

- Fava Giuseppe, *Processo alla Sicilia*, 1967, in *Contro la Mafia: i testi classici*, Dalla Chiesa N. (a cura di), Einaudi, Torino, 2010, pp. 251-275.
- Ferrante Valeria, *Il grande bluff dei falsi d'autore: così si riciclano milioni di euro*, in "La Repubblica", 28/05/13.
- Heiskanen Benita, *Living with the Narcos: The 'Drug War' in the El Paso-Ciudad Juárez Border Region*, in "American Studies in Scandinavia", 2013, Vol. 45, N.1-2, pp. 149-167.
- Journey Corinne, *Netflix's Narcos Kingpin Pablo Escobar: A Look Back At His 7 Years On FORBES' Billionaires List*, <<https://www.forbes.com/sites/corinnejourney/2015/09/18/netflixs-narcos-kingpin-pablo-escobar-a-look-back-at-his-7-years-on-forbes-billionaires-list>>, 18/09/15.
- Layton Tony, *The Mafia's Mobsters Move into Island Paradise*, in "Glasgow Herald", 04/08/1983.
- Martínez Jorge, *'Don Neto', de celda oscura a 'casa blanca' de 11 mdp*, <http://www.milenio.com/policia/Don_Neto_cartel_Guadalajara-celda_oscura-casa_blanca-prision_domiciliaria_Don_Neto_0_782921719.html>, 29/07/16.
- Mazzitelli Antonio, *Messico, il nuovo volto della guerra ai narcos*, in "Limes, Il circuito delle mafie", 2013, N.10.
- Mazzitelli Antonio, *Crimine organizzato e narcotraffico in Messico: cartelli e protomafie*, in *Atlante delle Mafie*, Enzo Ciconte, Francesco Forgione, Isaia Sales (a cura di), Rubbettino, Soveria Mannelli, 2015, pp. 300-324.
- McMahon Colin, *Lord of The Heavens Oversees Cocaine-smuggling Airlift*, in "Chicago Tribune", 08/09/95.
- Moody John, Quinn Tom, *A Day with the Chess Player*, in "Time", 01/07/91.
- Moore Molly, *Drug Lord Goes Home in Coffin*, in "Washington Post", 12/07/97.
- Osorno Diego E., *El Jefe de Jefes, un capo culto*, <http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/osorno_diego_enrique/jefe_de_jefes_un_capo_culto.htm>, 30/03/09.
- Osorno Diego E., *Miguel Ángel Félix Gallardo, memoria de un capo*, <<http://nuestraaparenterendicion.com/index.php/biblioteca/entrevistas-y-charlas/item/86-miguel-%C3%A1ngel-f%C3%A9lix-gallardo-memoria-de-un-capo-por-diego-osorno>>, 10/01/11.
- Paparoni Amedeo, *Il culto del lusso nei mafiosi*, in "Narcomafie", 2015, N.1, pp. 9-18.
- Rockwell Natalia M., *Boots, Belt Buckles, and Sombreros: Narco-Culture in the Altar Desert*, in "NACLA Report on the Americas", New York, 05-06/11.
- Rodriguez Cynthia, *Municipi, l'anello debole della catena*, in "Narcomafie", 2011, N.1, pp. 42-45.
- Rodriguez Cynthia, *Il capo dei capi*, in "Narcomafie", 2011, N.1, pp. 49-50.
- Rodriguez Cynthia, *Immersi nella guerra*, in "Narcomafie", 2011, N.1, pp. 34-38.
- Rohter Larry, *In Mexico, Drug Roots Run Deep*, in "New York Times", 18/04/89.
- Rowley Storer H., *For Mexican Drug Lords, Prison Was Luxury They Could Afford*, in "Chicago Tribune", 24/07/89.
- Saba Gabriella, *El Príncipe, il boss dei narcos che ha vissuto tre volte*, <<http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2016/11/21/news/rafael-il-boss-dei-narcos-che-ha-vissuto-tre-volte-1.288908>>, 24/11/16.

Saviano Roberto, *Zetas l'orgia del potere narcos*, <http://www.repubblica.it/esteri/2013/07/17/news/zetas_lorgia_del_potere_narcos-63136477>, 17/10/13.

Saviano Roberto, *Il muro di Trump non fermerà il narcotraffico*, <http://www.repubblica.it/esteri/2017/03/08/news/saviano_el_chapo-160080517/>, 9/03/17.

Shannon Elaine, *New Kings of Coke*, in "Time", 24/06/91.

Thoumi Francisco E., *Illegal Drugs in Colombia: From Illegal Economic Boom to Social Crisis*, in "The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Cross-National Drug Policy", Sage Publications Inc. in association with the American Academy of Political and Social Science, 2002, Vol. 582, pp. 102-116.

Fonti video

A.A., *Drug Lord: il cartello di Cali*, Ep. 2, Netflix, 2018.

Angulo Alessandro, *Los tiempos de Pablo Escobar*, Laberinto Producciones, 2012.

Bolzoni Attilio, Cappello Massimo, *Silenzio*, Repubblica TV, 2014.

Broome Dave, *Il mio incontro con El Chapo*, 25/7 Productions, Netflix 2017.

Díaz Santiago, Farina Pablo M., *Comedown to Death: Pablo Escobar*, Fusion, 2017.

Goldman Dan, *Lord of the Skies: Amado Carrillo Fuentes, Lords of the Mafia*, Ampersand Media, 1999.

Catamo Giuliana, Lucarelli Carlo, *Storia della Camorra*, Produzione RAI, in onda il 7/11/2004.

Catamo Giuliana, Lucarelli Carlo, *Il Clan dei Casalesi: soldi, silenzio e sangue*, Produzione RAI, in onda il 30/10/2009.

Torre Aurora, Focus Isaia Sales, TeleNuova, in onda il 02/12/15.

Santino Umberto, *Convegno nonviolento di Palermo*, 23/09/16: Intervento di Umberto Santino (Centro Impastato), <<https://www.youtube.com/watch?v=YLOSFnzJbxI>>, 27/09/16.

RIFLETTERE, INSIEME, SULL'ERGASTOLO OSTATIVO*

Davide Galliani

Abstract

The paper is divided into three parts. In the First part, the issue of the “irreducible life sentence” is dealt with in both a historical and sociological perspective. In particular, the differences between the dissociation from terrorism and the collaboration with justice in the case of mafia-type organized crime are discussed. Furthermore, it reflects on the issue using common experience, a sociological concept that judges frequently use when facing problems related to the mafia.

The Second part briefly sets out what the contents of the *Viola v. Italy* might be: the Court of Strasbourg for the first time will take a position on the Italian irreducible life sentence.

Finally, the Third part discusses the different roles that, with respect to the irreducible life sentence, can cover scholars, lawyers and judges respectively.

Keywords: life sentence, life imprisonment without parole, constitution, Cedu, judges

Il contributo si divide in tre parti. Nella Prima Parte, si affronta la questione dell'ergastolo ostativo in una prospettiva sia storica sia sociologica. In particolare, si discute delle differenze tra la dissociazione dal terrorismo e la utile collaborazione con la giustizia nel caso di criminalità organizzata di stampo mafioso. Inoltre, si riflette sul tema utilizzando la comune esperienza, concetto sociologico che, di frequente, i giudici utilizzano quando affrontano problemi legati alla mafia.

La Parte Seconda espone, brevemente, quelli che potrebbero essere i contenuti della sentenza *Viola v. Italia* della Corte di Strasburgo, che per la prima volta prenderà posizione sull'ergastolo ostativo.

Infine, la Parte Terza ragiona sui differenti ruoli che, rispetto all'ergastolo ostativo, possono ricoprire, rispettivamente, gli studiosi, gli avvocati e i giudici.

Parole chiave: ergastolo, regime ostativo, costituzione, Cedu, giudici

*Il presente testo è aggiornato al 4 giugno 2019, e riprende e rielabora parzialmente un mio precedente scritto (*Ponti, non muri. In attesa di Strasburgo, qualche ulteriore riflessione sull'ergastolo ostativo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3/2018, pp. 1156 ss.) e si inserisce nel progetto di ricerca “*The Right to Hope. Life Imprisonment in the European Context*”, cofinanziato dall'Unione Europea, del quale sono coordinatore scientifico (www.lifeimprisonment.eu). Al momento in cui consegno questo contributo, non vi è ancora stata comunicazione ufficiale, da parte della Corte di Strasburgo, del quando sarà pubblicata la sentenza *Viola v. Italia*, della quale qui discuto.

Premessa

Nel corso di questo lavoro cercherò di motivare il perché di una riflessione “insieme”. Rilevo subito che dell’ergastolo ostativo se ne sono occupati, di recente, non pochi studiosi di diritto, trovando ospitalità in due delle più prestigiose riviste giuridiche italiane¹. Un segnale importante. Una via che merita di essere ulteriormente percorsa, abbattendo steccati che non hanno alcun senso. Giuristi, storici, sociologi: si deve riflettere, insieme, sull’ergastolo ostativo, non ci sono alternative².

In questo contributo dividerò le argomentazioni in tre parti. Nella prima, cercherò di delimitare il tema e di prospettare un determinato modo di affrontarlo. Nella seconda, discuterò alcuni profili di contrasto con la Convenzione europea dei diritti umani, aggiungendo non molto a quanto scritto sulla questione con Andrea Pugiotto³. Infine, nella terza parte, concluderò discutendo del modo di porsi degli studiosi, degli avvocati e dei giudici attorno a quella che è la massima pena prevista nel nostro ordinamento, appunto l’ergastolo ostativo.

1. L’ergastolo ostativo: delimitare il tema

Per prima cosa, localizzare il tema. La discussione non verte né sull’ergastolo né sulla collaborazione con la giustizia. Sono questioni importantissime. L’ergastolo ostativo, non di meno, è un’altra cosa.

¹ Si vedano gli atti del simposio sull’ergastolo ostativo, organizzato da Gian Luigi Gatta e Barbara Randazzo, il 16 novembre 2017 presso l’Università degli Studi di Milano, ora pubblicati nella *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4/2017, pp. 1495 ss. (interventi di Gatta G. L., Dolcini E., Flick G. M., Neppi Modona G., Chiavario M., Eusebi L., Pugiotto A., Galliani D., Bontempelli M.). Inoltre, cfr. Galliani D., Pugiotto A., *Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell’ostatività ai benefici penitenziari?*, in *Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 4/2017, pp. 1-56.

² “L’apporto (non scontato) che la cultura giuridica può dare all’officina legislativa è la produzione di cultura: far bene il nostro mestiere di studiosi”: così Pulitanò D., *In difesa della legalità liberale*, in *Studi Senesi*, CXXIX, 2017, p. 130. In questa frase è contenuto il senso della multidisciplinarietà, visto che la produzione di cultura è compito specifico di ogni studioso, non certo del solo giurista. Sulla questione, si veda anche dalla Chiesa N., *Una disciplina in cammino*, in *Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata*, 1/2015, pp. 1 ss. e, molto efficace, Visconti A., *Memoria e comprensione dell’«altro» tra difesa sociale e garanzie individuali: la prospettiva giusletteraria per un diritto penale democratico*, in *Jus*, 1/2017, pp. 35 ss.

³ Nel testo richiamato in nota 1: Galliani D., Pugiotto A., *Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell’ostatività ai benefici penitenziari?*, cit., in specie, pp. 24 ss.

Tra l'altro, costringe a prendere posizione su un tipo di pena perpetua che non esiste in nessun paese al mondo, eccetto il nostro. Si dirà: ma è normale, visto che la mafia è italiana, non certo norvegese. Sbagliato: primo, perché l'ergastolo ostativo, come diremo, non riguarda solo la mafia e, secondo, poiché la mafia è oramai un fenomeno globale e non mi pare di registrare un ravvicinamento delle legislazioni degli Stati sulla falsariga di quella italiana. È vero che in molti, in Europa e nel mondo, ammirano la nostra legislazione antimafia, ma, ad oggi, dell'ergastolo ostativo si trova traccia solo in Italia. Diverso il caso degli Stati Uniti, diverso quello spagnolo, diversi tutti quelli nei quali la collaborazione con la giustizia assume rilevanza anche in fase di esecuzione della pena⁴.

Il problema, noto o meno che sia, fuori dai confini italiani, ma anche al loro interno, è questo: considerare la utile collaborazione con la giustizia come unico criterio per accedere alle misure alternative alla detenzione, in particolare nel momento in cui la pena è perpetua e la misura è la liberazione condizionale. Il legislatore, tramite siffatta scelta, ha introdotto nel nostro ordinamento una vera e propria presunzione legislativa assoluta: se la collaborazione non è irrilevante, inesigibile, impossibile, l'ergastolano che può collaborare – ma non lo fa – non può mai accedere ad alcuna misura alternativa, anche se ha scontato in carcere il tempo previsto per poterla domandare (26 anni, per la liberazione condizionale, eventualmente detratti i giorni riconosciuti per la liberazione anticipata) e anche se ha dato prova di sicuro ravvedimento, rimanendo alla liberazione condizionale⁵.

⁴Ne abbiamo trattato in Galliani D., Pugiotta A., *Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell'ostatività ai benefici penitenziari?*, cit., p. 38, n. 166 (Stati Uniti) e p. 54, n. 19 (Spagna).

⁵Due precisazioni, fondamentali. La prima. Ho riportato nel testo la possibilità che sia riconosciuta la liberazione anticipata e che, di conseguenza, si possa chiedere la liberazione condizionale prima dei 26 anni. L'ho fatto perché tutti si possano rivolgere la seguente domanda: ma a cosa serve la liberazione anticipata se, potendolo fare, non si collabora? Non vi sono altre risposte, se non questa: a niente. Potremmo già formulare una prima domanda, sul presupposto che la liberazione anticipata, non solo è un "potente stimolo" per partecipare al programma rieducativo, ma un "tassello essenziale" dell'ordinamento penitenziario e della "filosofia della risocializzazione che ne sta alla base; filosofia che, a sua volta, costituisce diretta attuazione del precetto costituzionale di cui all'art. 27, terzo comma, Cost."

Questa la domanda: è costituzionalmente legittimo sterilizzare gli effetti della liberazione anticipata, ossia renderla utile da un punto di vista teorico, ma assolutamente inutile da un punto di vista pratico? I virgolettati sono citazioni della recente sentenza n. 149 del 2018 della Corte costituzionale (§ 6 *cons. dir.*), sulla quale si veda la nota 34. La seconda precisazione. Nel testo parlo di misure alternative alla detenzione, ricomprendendovi anche la liberazione condizionale, la quale, in effetti, è sicuramente qualcosa quanto meno di ulteriore, visto che si esce definitivamente dal carcere, ancorché in libertà vigilata e che, a differenza delle altre misure, estingue la pena, se non è intervenuta

2. La separazione dei poteri e la dignità umana

Di cosa si parla è evidente. Prima della dignità umana, in gioco vi è la separazione dei poteri: il legislatore usurpa il giudice del suo mestiere. Non si dispone che la mancata utile collaborazione deve essere tenuta in rilevante e significativa considerazione per decidere il sicuro ravvedimento. Si afferma una cosa radicalmente diversa: il giudice, a fronte di una persona non collaborante, che potrebbe collaborare, non può concedere alcuna misura alternativa. Non può valutare niente. Il legislatore gli lega le mani.

Siamo al cospetto di una immagine terrificante. Quella di un giudice con le manette o, se si vuole, ancora più figurato (e impressionante), di un giudice dalle cui mani è sottratta la bilancia, al quale altro non rimane che, sollevando la benda dagli occhi, rendersi conto che è rimasta solo la spada.

Delimitare il tema non significa sminuirne il significato, al contrario. Quando discutiamo di separazione dei poteri stiamo ragionando come fece la Corte costituzionale nel 1974, nel momento in cui dichiarò incostituzionale la competenza di concedere la liberazione condizionale attribuita allora al Ministro di grazia e giustizia (sentenza n. 204: il Governo non si costituì dinanzi alla Corte).

Questo è già un primo interessante profilo. L'ergastolo, nel nostro ordinamento, non è costituzionalmente illegittimo, non perché anche gli ergastolani possono accedere alla condizionale (peraltro, solo dal 1962), ma perché la condizionale è decisa da un giudice (così, esplicitamente, la sentenza n. 264 sempre del 1974). Se riflettiamo sull'ergastolo ostativo, la situazione oggi non appare molto differente da quella precedente al 1974. Non è il giudice che decide sulla misura alternativa, è

alcuna causa di revoca. Di recente, vi è stato un tentativo di contestare l'ergastolo ostativo anche basandosi sulla peculiarità che assume il permesso premio rispetto alla condizionale, chiedendosi nel primo caso l'assenza di pericolosità sociale e nel secondo il sicuro ravvedimento. I permessi sono contingenti, non modificando le condizioni restrittive; realizzano una finalità immediata, peraltro per soddisfare esigenze molto limitate (la cura di interessi affettivi, culturali, di lavoro, senza per questo poter essere assimilati ai permessi di necessità, che hanno portata ancora meno ampia). Insomma, i permessi hanno una peculiare funzione ed è proprio in riferimento a questa che la Cassazione ha sollevato questione di costituzionalità rispetto al regime ostativo per un condannato all'ergastolo. Lo stesso il Tribunale di sorveglianza di Spoleto. Ci tornerò verso la fine, alla nota 64. Qui basti dire che, se esiste un problema del regime ostativo applicato all'ergastolano che domanda un permesso, a maggior ragione risulta evidente se la richiesta è la condizionale. La scelta di non collaborare non può automaticamente significare né presenza di pericolosità né assenza di ravvedimento, come argomenterò nel corso del presente contributo.

direttamente il legislatore, grazie alla presunzione assoluta: prima il mestiere del giudice era usurpato dal Ministro, ora dal legislatore. La separazione dei poteri, che esiste oggi come esisteva ieri, ne esce distrutta, martoriata, moribonda. In una parola: violata.

Sono partito da lontano, addirittura dalla separazione dei poteri, anche perché mi preme ribadire subito un ulteriore aspetto. Quando un problema esiste, dobbiamo andare al cuore, non girarci intorno. Altrimenti, il rischio è quello di partorire figli avvelenati, come dimostra la storia di un quarto di secolo di vigenza del regime ostativo. E mi riferisco alla sostanza, non alla forma, a come è formulata la disposizione di cui all'art. 4 *bis* o.p., che sfida chiunque a ritenere intelligibile. Siamo davvero ai limiti della prevedibilità⁶.

È vero, oggi è prevista la collaborazione impossibile, irrilevante, inesigibile. Tuttavia, invito a riflettere su due punti. Da una parte, il salvagente, escogitato dalla Corte costituzionale e recepito dal legislatore, non riesce a risolvere il problema di fondo. Si pensi, per fare un significativo esempio, a quando il giudice altro non può fare che rilevare la caduta in prescrizione del reato per il quale la persona avrebbe potuto collaborare. Se il pubblico ministero intendesse esercitare l'azione penale, semplicemente non lo potrebbe più fare. Da qui il salvagente della collaborazione impossibile, che tutti però perfettamente capiscono dipende da eventi che nulla hanno a che fare con la persona detenuta, dipendendo dalla scelta del legislatore di prevedere questo o quel termine di prescrizione⁷.

⁶ Tornerò sulla legalità-prevedibilità nella seconda parte occupandomi dell'art. 7 della Convenzione.

⁷ Ricordo che la legge 9 gennaio 2019, n. 3 sospende (sic!) il corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado ed entrerà in vigore, per la parte *de qua*, il 1 gennaio 2020. È solo un'amara consolazione evidenziare che siffatta riforma ha prodotto, caso a memoria unico nella storia, una contraria presa di posizione (pubblica) sia dell'associazione italiana dei professori di diritto penale sia di quella dei processual-penalisti. I dubbi di costituzionalità, per chi scrive, sono macroscopici: vedremo che corso prenderanno gli eventi.

A nessuno però venga in mente di sostenere delle tesi semplicemente insostenibili, come quella che con la promulgazione del Capo dello Stato i problemi di costituzionalità sono superati. Anche sostenendo che non vi erano i margini per un rinvio della legge, anche affermando che le promulgazioni con note di critica sono inopportune, resta che i dubbi esistono, così come esistono gli organi chiamati a scioglierli, giudici e Corte costituzionale. Da un punto di vista politico, se si procederà con la riforma della giustizia penale nello stesso modo con il quale si è arrivati alla riforma (o abolizione?) della prescrizione, allora sarà definitivamente chiaro che in questo paese il sapere degli studiosi non è tenuto in alcuna considerazione. Incredibile procedere in questo modo: penso che il metodo utilizzato non possa essere apprezzato da nessuna persona in buona fede.

Non solo è un salvagente, che in sé non ripara la barca. Ma è anche affidato alla fortuna. È quindi realmente un salvagente, se la sorte può giocare un ruolo così determinante?

Dall'altra parte, vi sono delle cose sulle quali la divergenza di opinioni non è proponibile: i numeri. Non ho idea di quante siano state nel tempo le collaborazioni impossibili, inesigibili, irrilevanti e quindi quanti i salvagenti. Sarebbe un dato interessante, ma il Ministero della giustizia non lo ha mai fornito, sempre lo abbia, cosa della quale l'esperienza insegna più che legittimo dubitare. Esistono però, almeno questo, i dati ufficiali di quanti sono gli ergastolani ostativi sul numero complessivo di ergastolani, oggi: all'incirca 1.200 su 1.700⁸.

Cosa significa? Che per il 75% degli ergastolani italiani il salvagente non vale. Tre volte su quattro non funziona, non salva la gente. Siamo davvero al cospetto di un salvagente?

Questa pertanto la prima riflessione. Una persona può essere favorevole all'ergastolo ed esprimere approvazione rispetto alla collaborazione con la giustizia. Se a qualcuno interessa, io sono contro la pena perpetua, perché contraria al senso di umanità, anche se conscio che esiste un problema giuridico gigantesco riguardante il necessario ripensamento, per non ledere il principio di eguaglianza, di tutti i massimi edittali di pena esistenti⁹. Il cuore mi dice che una pena perpetua non è umana, la testa di pensare (un poco) al paradosso latino-americano¹⁰.

⁸ L'ultima statistica ufficiale del DAP che sono riuscito a recuperare nel sito internet del Ministero della giustizia è del 12 ottobre 2015: su 1.619 ergastolani, 1.117 erano ostativi. Al 30 giugno 2018, sempre secondo le statistiche ufficiali del DAP, il numero del totale degli ergastolani è aumentato: 1.726, dei quali 98 stranieri. Non penso che dal 2015 la proporzione tra ergastolani ostativi e comuni sia molto cambiata.

⁹ Se mai si dovesse abrogare l'ergastolo, senza mettere mani ai limiti edittali, il sistema non potrebbe più andare avanti, anche considerando che ancora non è stato fatto molto a seguito dell'abrogazione della pena di morte, sostituita *de plano* con la pena perpetua (su questo cfr. Padovani T., *Ergastolo in luogo della pena di morte: una eredità giacente*, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, I, a cura di Caliero C. E., Viganò F., Basile F. e Gatta G. L., Giuffrè, Milano, 2018 pp. 29 ss.).

¹⁰ Il continente latino-americano è quasi libero dall'ergastolo. Al di là dei problemi di politica estera, come ad esempio la ratifica dello Statuto della Corte penale internazionale, che non prevede né la pena di morte né l'ergastolo senza condizionale, ma l'ergastolo sì, l'esperienza di quel continente riconsegna un paradosso. In molti Stati, ove si è abolito l'ergastolo, si è messo mano ai limiti edittali massimi, con il risultato che esistono pene dalla durata ancestrale (40, 50, in alcuni casi anche 60 anni). Una ricerca multidisciplinare da portare avanti è allora quella avente di mira i paesi (non pochissimi, nemmeno tantissimi) che hanno abrogato l'ergastolo e non hanno stravolto i limiti massimi edittali di pena. A partire dal primo paese al mondo che ha abrogato insieme pena di morte ed ergastolo: il Portogallo.

Al contrario, non sono contro l'istituto della collaborazione con la giustizia in sé, come dovrebbero essere, per non cadere in misera contraddizione, i sostenitori della pena retribuzionista, che guardano al passato, non al futuro. A quello che una persona ha fatto, ad esempio un omicidio, non a quello che può fare, collaborando con la giustizia. Retribuzionisti che sono una marea presso l'opinione pubblica, ad esser sinceri non sono pochissimi nemmeno nella magistratura e, invece, sono una sparutissima minoranza tra gli studiosi, almeno tra i giuristi, che al massimo discutono di retribuzione in termini di proporzionalità e di eguaglianza.

Ma il tema sul quale discutere è un altro. Chiama in causa il DNA dello Stato di diritto, se è vero come è vero che la separazione dei poteri ne costituisce il fondamento imprescindibile, scritta o non scritta nei testi costituzionali¹¹.

Ritengo peraltro opportuno utilizzare una certa cautela quando si discute della dignità umana. Non di meno, mi sembra agevole legare insieme, in modo inestricabile, separazione dei poteri e dignità umana, visto che solo il giudice ha l'obbligo (costituzionale) di motivare le sue sentenze, così spiegando alla persona le sue valutazioni. Questo mi sembra un modo per trattare con eguale considerazione e rispetto gli esseri umani, come esseri capaci di comprendere. Che poi significa trattarli con dignità. La sentenza motivata, mi spingo fino a dire qualunque sia il contenuto, è il veicolo tramite il quale la Costituzione impone, anche nella giustizia, l'entrata in scena della dignità. Potremmo separare i poteri e dare la possibilità al giudice di decidere senza motivazione? Da noi sarebbe incostituzionale, altrove sarà uno dei temi più importanti del futuro, chiamando in causa il ruolo delle giurie e dei

¹¹ Oltre alla menzionata n. 204/1974, si ricordino anche le sentenze nn. 110/1974 e 192/1976 della Corte costituzionale, che hanno dichiarato incostituzionale, rispettivamente, il potere del Ministro di grazia e giustizia di revocare le misure di sicurezza (anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima fissata dalla legge) e quello del Ministro della difesa di concedere la condizionale ai condannati per reati militari. Le disposizioni costituzionali invocate dai giudici *a quibus* erano gli artt. 24, II c. e 111, II c. Cost. (n. 204/1974), gli artt. 2, 3, 13, 25, 102, 111 e 110 Cost. (n. 110/1974) e gli artt. 13, 24, II c. e 111, I e II c., Cost. (n. 192/1976). Se il motivo per il quale il Parlamento non può affidare certi compiti al Ministro, sottraendoli al giudice, è da rintracciare nelle attribuzioni costituzionali del giudice, sono proprio queste che lede lo stesso legislatore nel momento in cui sostituisce la sua valutazione a quella che per Costituzione spetta al giudice. Se il Ministro non può intervenire laddove ad intervenire deve essere il giudice, è il compito del giudice che si intende garantire. Quello che si vuole evitare è l'azzeramento delle sue attribuzioni costituzionali. Non conta chi se ne impossessa, ma conta chi è spossessato.

loro verdetti, immotivati per definizione e molto spesso (anche se non sempre) immotivabili.

In ogni caso, a proposito della dignità umana in sé, senza connetterla alla separazione dei poteri, chiedo al lettore di attendere qualche pagina: per il momento, basti dire che c'entra, eccome, con la questione ergastolo ostativo.

3. Come affrontare il problema dell'ergastolo ostativo

Delimitato il tema, qualche considerazione circa il metodo con il quale penso sia opportuno affrontare la questione dell'ergastolo ostativo. Alcuni sono convinti che ciascuno debba fare il proprio mestiere (si spera, nel migliore dei modi).

Io nutro qualche perplessità. Dove ci ha condotto questa fordista divisione del lavoro, che affascinò i fondatori, come Vittorio Emanuele Orlando e Arturo Rocco, ma fu avversata dai rivoluzionari, come Leopoldo Elia e Franco Bricola? Provo a dirlo in modo sintetico: ad una dottrina giuridica che parla solo alla dottrina giuridica e ad una giurisprudenza tra le più concettuali al mondo, come diceva Piero Calamandrei mezzo secolo fa, ammirando (non a caso) il modo di essere dei giudici inglesi.

Si provi a dare in mano un articolo scritto da un giurista italiano all'uomo della strada, così come ad uno storico o ad un sociologo. Se va bene, leggono le prime pagine. Se va male (e spesso va male), dopo le prime righe il lettore non riesce a proseguire. Purtroppo, non cambia molto se ragioniamo sui giudici. Hanno innata una propensione a ragionare in astratto, in modo estremamente concettuale. Sembrano dimenticarsi dei fatti concreti che hanno dinnanzi a sé, che riguardano uomini e donne in carne e ossa.

Devo condensare, non posso fare (centinaia di) esempi. Ma non è affetta da questo vizio l'argomentazione della Corte costituzionale sulla comunque rimanente libertà di scelta, che permane in capo all'ergastolano ostativo? Certo che, in astratto, può decidere di collaborare o meno con la giustizia, ma possibile che sia così difficile comprendere, in concreto, il problema? Chi risponderebbe ad una persona "sei comunque libero di scegliere", nel momento in cui le cronache quotidiane

riconsegnano fatti di estrema gravità, occorsi nei confronti di parenti di una persona la cui mera intenzione di collaborare è trapelata? Del resto, non difficile comprendere che il sistema di protezione dei collaboratori di giustizia, nel nostro paese, non sempre è in grado di raggiungere punte di efficacia, come invece dovrebbe accadere. Poco finanziato, a volte scarse professionalità, intoppi burocratici, insomma la insoddisfazione di molti è del tutto comprensibile.

Restiamo con i piedi per terra, quindi. Non parliamo di concetti e idee, ragioniamo concretamente. Ed allora, per uscire da questo *tunnel* del concettualismo, che caratterizza dottrina e giudici, una strategia mi sembra quella di *non* fare ciascuno il proprio mestiere. Se si vuole riflettere, cercando di farsi prima leggere e poi capire da chiunque, parlando della terra e della sua concretezza, non del cielo stellato e della sua astrattezza, si deve adottare il più possibile un approccio aperto. Ponti, non muri. Meglio di così non riesco a dirlo. Viene forse più facile per lo studioso, ma anche il giudice potrebbe giovarsene, come dirò subito¹².

Un approccio aperto significa tenere in considerazione anche i profili storici e sociologici della questione ergastolo ostativo¹³. Sembrerà strano, ma nell'*amicus curiae* che abbiamo presentato alla Corte di Strasburgo sull'ergastolo ostativo, oltre alle argomentazioni giuridiche, abbiamo voluto sottoporre all'attenzione della Corte

¹² Irraggiungibili – contro il concettualismo – le pagine di Calogero G., *La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione* (1937), II ed., Cedam, Padova, 1964, di Gorla G., *L'interpretazione del diritto* (1941), presentazione di Sacco R., Giuffrè, Milano, 2003 e di Satta S., *Giurisdizione (nozioni generali)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970, pp. 218 ss. È nello scritto di Gino Gorla che si sferrano i più preoccupati attacchi contro la “logica fredda su fatti pensati come esistenti in un mondo diverso da quello in cui si è convinti che esistano” (p. 8), arrivando alla conclusione che, contro il “forgiatore di concetti” (p. 96) e il “perpetuo classificatore” (p. 97), la sfida è farsi promotori dell'interpretazione come storia, “come concreta comprensione del diritto”, in questo modo evitando “che i giuristi cadano in uno splendido isolamento. Dopo la marea di concettualismo, che ci ha assaliti e che ancora ci sommerge (...) i giuristi dovrebbero cominciare a sentire sete di realtà, di storia” (p. 98).

¹³ Sulla storia, richiamo la lezione di metodo di Paolo Ridola, volta a valorizzare la “ineludibile storicità dell'orizzonte scientifico del costituzionalista”, recuperando “quella dimensione interdisciplinare nello studio dei diritti fondamentali che la scienza giuridica ha consapevolmente sottovalutato” (cfr. Ridola P., *Il principio libertà nello stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. XVI, XVII). Bellissimi, da questo punto di vista, gli scritti di Pisani M., *La pena dell'ergastolo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2/2016, pp. 575 ss. e di Dolcini E., *La pena detentiva perpetua nell'ordinamento italiano. Appunti e riflessioni*, in *Diritto penale contemporaneo*, 17 dicembre 2018. Quanto all'approccio sociologico, mi preme evidenziare che uno dei più importanti magistrati di sorveglianza italiani è stato definito da Mauro Palma un “giurista sociologo”, una definizione perfetta: cfr. Palma M., *Un “giurista sociologo” della scuola fiorentina*, in Malgara A., *La giustizia e il senso di umanità*, a cura di Corleone F., Fondazione Michelucci Press, Firenze, 2015, pp. 77 ss.

anche altre riflessioni, storiche e sociologiche, che sono molto servite per dimostrare profili giuridici di inconvenzionalità¹⁴.

4. Un approccio storico: dissociazione e ostatività

Vediamo la storia. Non discuto della questione auto-evidente: una misura emergenziale in vigore da più di un quarto di secolo!

Nemmeno intendo soffermarmi sugli effetti che, sempre il fluire della storia, ha prodotto rispetto alla platea dei destinatari del regime ostativo, ingenerando una contraddizione irrisolvibile, traducibile in termini giuridici rispetto al principio di eguaglianza. Come può una misura emergenziale, pensata per sconfiggere la mafia, essere utilizzata anche per la riduzione in schiavitù, la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone, l'acquisto e l'alienazione di schiavi, la violenza sessuale di gruppo? E, da ultimo, per tutti questi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione: peculato, concussione, corruzione, induzione indebita, istigazione alla corruzione¹⁵.

Siamo passati dagli iniziali quattro, del 1991, agli attuali sedici, del 2019. Esiste un verbo inglese perfetto per esprimere il concetto: *to trivialise*, che è un *mix* tra banalizzare e scombussolare una data cosa. Lasciando in disparte la lingua inglese, torniamo a casa nostra: le intercettazioni sono sempre utili, non dipendono dal reato; ma il regime ostativo non può essere valido per ogni cosa, altrimenti il sistema risulta irrimediabilmente contraddittorio, irrazionale e irragionevole, poiché tratta

¹⁴ *L'amicus curiae* è pubblicato in appendice a Galliani D., Pugiotto A., *Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell'ostatività ai benefici penitenziari?*, cit. e il lettore potrà valutare la diversa provenienza delle persone che lo hanno sottoscritto.

¹⁵ Così l'art. 6 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, già richiamata in precedenza, il cui titolo recita "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici". Mi rifiuto categoricamente di scrivere anche io come questa legge è stata presentata alla pubblica opinione. Non voglio essere in alcun modo partecipe di un uso violento della lingua italiana. Mi si lasci però aggiungere una questione. Quale il ruolo della Procura Nazionale Antimafia e di quelle distrettuali, a fronte di un così variegato elenco di delitti rientranti nel regime ostativo? Ed il riferimento corre all'accertamento sia della collaborazione impossibile, irrilevante, inesigibile sia all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

allo stesso modo un mafioso, un trafficante di essere umani, un *sex offender* e via scorrendo¹⁶.

Non di queste cose vorrei parlare¹⁷. Mi rifaccio alla storia per affrontare due altre questioni. Il rapporto tra dissociazione e ostatività e la estrema diversità tra il regime ostativo originario del 1991 e quello di poco successivo del 1992.

Riduco al massimo. Il legislatore italiano ha messo in campo, nel corso del tempo, degli istituti latamente riconducibili all'interno della galassia premiale. Non ha però valutato in modo approfondito la diversità dei fenomeni che intendeva contrastare. Se la dissociazione poteva avere un senso nei confronti del terrorista, l'ostatività nei confronti del mafioso sconta qualche problema. È abbastanza normale attendersi dal terrorista un distacco dalla ideologia nella quale credeva. Normale non significa che la dissociazione, a fronte di un fortissimo sconto di pena, arrivi automaticamente. Significa unicamente che il sistema premiale messo in piedi poteva avere una qualche giustificazione. Proprio la storia (italiana) dimostra che la dissociazione funzionò. Come canta il poeta, la storia dà torto o dà ragione: il terrorismo politico italiano non è stato sconfitto solo grazie alla dissociazione, tuttavia il contributo è stato rilevante¹⁸.

Ecco la domanda: pensare ad un premio nei confronti del mafioso che collabora non appare in sé problematico? Ma l'interrogativo più importante in realtà non è questo. È un altro: se, a prima vista, essendo il mafioso diverso dal terrorista, appare complicato premiare il distacco da qualcosa che non è basato su una condivisione

¹⁶ Se per le intercettazioni non vi è alcuna preclusione riguardante il tipo di reato, ma solo i gravi indizi e la assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, in riferimento al regime ostativo, invece, se ne prevede il funzionamento solo in riferimento a tipologie definite di reato, appunto del tutto disomogenee, come del resto non ha mancato di evidenziare nella sua giurisprudenza anche la Corte costituzionale. Non ha tratto ancora conseguenze, ma di certo lo ha detto e ribadito più di una volta.

¹⁷ Anche altre misure pensate per contrastare la mafia sono oggi applicate in altri campi, come da ultimo insegna il caso della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza in materia di atti persecutori (*stalking*). Si veda quella che è probabilmente una delle primissime pronunce in tal senso: Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione, 9 ottobre 2018 (qui).

¹⁸ Sono consapevole che non può essere il solo piano dell'effettività quello per valutare una scelta del legislatore, altrimenti potremmo anche finire con il giustificare la tortura. Rifacendosi a Giovanni Carmignani, è stato Tullio Padovani a discorrere di soave inquisizione e di barbarie dal volto umano, in riferimento alla legislazione premiale e in specie alla dissociazione. E la sua profezia, esposta nel 1981, si è purtroppo avverata: se non si riparerà alla grave crisi del sistema penale nel suo complesso, disse, nulla si potrà fare per fermare la naturale forza espansiva degli strumenti premiali eccezionali (cfr. Padovani T., *La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di "ravvedimento"*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2/1981, pp. 529 ss.).

politico-ideologica, il tutto diviene francamente incomprensibile se la utile collaborazione con la giustizia è ritenuta dal legislatore l'unica possibilità per l'ergastolano ostativo condannato per mafia di accedere alla condizionale. A meno che si argomenti che anche il mafioso, come il terrorista, ha un credo politico, ma io, che non sono uno storico del fenomeno mafioso, non l'ho mai letto o sentito¹⁹.

Se si fosse ragionato più in termini storici, si sarebbe forse potuto meglio intendere la necessità di diversificare le risposte da dare a due fenomeni (storicamente e quindi nella realtà) differenti sotto diversi punti di vista, in termini di struttura organizzativa, provenienza e formazione dei membri e, soprattutto, per natura e finalità. Posso sbagliare, ma non mi risulta che un mafioso si sia mai dichiarato prigioniero politico, almeno nel senso al quale si riferivano i terroristi²⁰.

¹⁹ Ho letto il contrario, scritto da una persona che ha avuto esperienza diretta, sul campo, contro il terrorismo e la mafia: i terroristi rossi erano "persone anebbiolate da un'ideologia totalizzante. La mafia non è un'ideologia, è qualcosa di diverso (...)". Con una ulteriore aggiunta: "E quando si tratta di pentiti di mafia, va sempre tenuto presente che parlare contro la mafia significa letteralmente, senza retorica, condannarsi a morte" (cfr. Caselli G. C., *Le due guerre. Perché l'Italia ha sconfitto il terrorismo e non la mafia*, Melampo, Milano, 2009, p. 168, ma si veda anche p. 55 e p. 161).

²⁰ Non è una battuta, ma un modo per fare intendere cosa distingue nella sua essenza il terrorismo dalla mafia. Non ho ancora trovato una spiegazione migliore di cosa sia la mafia rispetto a quella che ci ha lasciato Rocco Chinnici. Da un lato: "È assai probabile che i gruppi mafiosi siano interessati a rifornire di armi le organizzazioni eversive; ciò, però, al solo ed esclusivo scopo di lucro dal momento che, come è stato storicamente accertato, la mafia non ha mai avuto credo politico". Anche l'appoggio al movimento separatista non va interpretato in chiave politica, ma in funzione utilitaristica. La mafia, quindi, non ha credo politico. Dall'altro lato, alla precisa domanda "vecchia mafia, nuova mafia: che cosa è oggi la criminalità organizzata a Palermo e nel palermitano?", ecco la risposta: "Io non parlerei di vecchia mafia e nuova mafia, parlerei sempre e soltanto di mafia, perché la mafia è stata, è e, fino a quando malauguratamente l'avremo ancora, sarà soltanto mafia, cioè crimine organizzato". A questo punto l'intervistatore insiste: "Ma non ci sono nuove forme organizzative, nuove forme delinquenziali?". Ecco la risposta del giudice Rocco Chinnici: "Nuovi metodi, nuovi sistemi. Però, la concezione, la mentalità, il modo di essere, il modo di pensare è sempre quello di trenta, quaranta anni fa, di un secolo addietro, cioè quello di vivere al di fuori e contro la legge per accumulare illecitamente ricchezza". La conclusione è questa: "La mafia è stata sempre reazione, conservazione, difesa e quindi accumulazione della ricchezza. Prima era il feudo da difendere, ora sono i grandi appalti pubblici, i mercati più opulenti, i contrabbandi che percorrono il mondo e amministrano migliaia di miliardi. La mafia è dunque tragica, forsennata, crudele vocazione alla ricchezza" (cfr. Chinnici R., *L'illegalità protetta. Le parole e le intuizioni del magistrato che credeva nei giovani*, nuova ed., Glifo, Palermo, 2017, rispettivamente, per i virgolettati, p. 84, p. 168, p. 7: il primo passo è del 1982, il secondo del 1981 e il terzo del 1983).

4.1. Gli effetti dell'emergenza

Sia concessa una parentesi. Per quale motivo questa frettolosa estensione di misure latamente premiali, dal fenomeno terrorista a quello mafioso? Fermiamoci a questa domanda, perché le successive estensioni ad innumerevoli altri reati, non fossero vere, non ci si crederebbe. Restiamo al problema terrorismo e al problema mafia²¹.

Mi sembra che il nostro paese, negli anni Settanta del Novecento, si sia moltissimo preoccupato del terrorismo, finendo per avere un'attenzione particolarmente debole rispetto alla mafia. Non che ne abbia mai avuta tantissima, ma in quegli anni molto preoccupava il terrorismo, meno la mafia, che tra l'altro, proprio in quegli anni, acquisì il monopolio del traffico di sostanze stupefacenti.

Quando, per fortuna, il terrorismo ha iniziato a vedere il tramonto, il fenomeno mafioso è diventato il tema dominante (anche qui direi per fortuna, anche se tutti sappiamo che la cosa peggiore da fare, rispetto alla mafia, è considerarla un'emergenza). A questo punto, si è dovuto fare tutto in fretta: si sono presi gli strumenti che esistevano, cercando di riadattarli al "nuovo" fenomeno da affrontare, quello mafioso.

Lo ripeto, perché è un punto fondamentale. Non voglio discutere della collaborazione con la giustizia, dei suoi pregi, ma anche dei suoi difetti, quello che voglio fare è sottolineare il fatto che vi è qualcosa che non torna nel momento in cui ad una persona (un ergastolano) si attribuisce un premio (uscire dal carcere, con la condizionale, oppure, anche se è lo stesso, non morire dietro le sbarre) solo se esaudisce una richiesta (collaborare con la giustizia) che la storia dimostra difficile da soddisfare. E questo anche perché il terrorista non è il mafioso e, per uscire da un'organizzazione terroristica, si può presumere essere particolarmente adatta la dissociazione, mentre dalla mafia si può uscire in diversi altri modi, non solo se collabori con la giustizia.

²¹ Faccio solo presente che l'estensione del regime ostativo ai reati contro la pubblica amministrazione è molto probabile che, prima o poi, arrivi alla Corte costituzionale. Per ora, salvo errore, non risultano ordinanze in questo senso, non di meno si veda la (comunque importante) sentenza della VI Sezione della Cassazione n. 12541 del 14 marzo 2019. Il problema, in specifico, era l'assenza del regime intertemporale e su questo aspetto i giudici di legittimità dichiarano non manifestamente infondata la *quaestio*, anche se non sollevano per difetto di rilevanza. Tuttavia, la parte aveva anche chiesto di sollevare il problema in sé, vale a dire la estensione del regime ostativo al "blocco" di questa tipologia di reati, ma su questo specifico punto la Corte non risponde.

Sarebbe sacrosanto sostenere che, per assicurare la coerenza del sistema, il legislatore deve fare di tutto per garantire l'incolumità di chi collabora e dei parenti. Infatti, dopo la legge Rognoni-La Torre del 1982, alla quale si deve la previsione di cui all'art. 416 *bis* del Codice penale, uno degli interventi più importanti, prima dell'introduzione del regime ostativo, è stato in riferimento alla protezione dei collaboratori (e dei testimoni) di giustizia (d.l. 5 gennaio 1991, n. 8).

Questo però nessuno lo nega, anche perché sarebbe complicato farlo. Il problema è che, da un punto di vista giuridico, la questione non muta, in quanto dietro alla scelta di non collaborare (e di collaborare) ci possono essere diverse motivazioni, cosa che il legislatore non riesce a comprendere. Il problema, riferito ad una pena perpetua e alla liberazione condizionale, è costituzionalmente drammatico: se collabori non sei pericoloso, puoi domandare la misura ed eventualmente ottenerla; se non collabori sei pericoloso, la misura ti è comunque preclusa: questa è l'unica cosa che spiega il legislatore.

Si potrebbe intendere ancora meglio la questione con due esempi, che anticipo sono provocatori. Da un lato, si consideri il destino delle dichiarazioni e delle informazioni ottenute mediante tortura. Cosa vuole dire il nuovo art. 191, c. 2 *bis* del Codice di procedura penale? Una cosa molto chiara. Salvo il caso in cui possono essere utilizzate contro le persone accusate di tortura, al solo fine di provarne la responsabilità penale, sono dichiarazioni e informazioni comunque inutilizzabili. Proviamo a dirlo in modo diverso: se non riguardano chi è accusato di tortura, equivalgono a dichiarazioni e informazioni rese sotto narcosi. Si dirà che una cosa è l'ergastolo ostativo e un'altra cosa è la tortura, tuttavia, a parte che è lecito nutrire qualche dubbio²², l'esempio fa intendere che l'ergastolano ostativo va incontro ad

²² Si vedano le argomentazioni sul punto di Andrea Pugiotta in C. MUSUMECCI, A. PUGIOTTO, *Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo*, prefazione di G. Silvestri, appendice di D. Galliani, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, pp. 133 ss. Sia concessa una chiosa su questo volume. Probabilmente, abbiamo visto bene, nel metodo. La scelta è stata quella di far parlare chi ha vissuto sulla propria pelle l'ergastolo ostativo e chi da tempo lo studia da giurista, aggiungendo anche una ricerca compiuta sul campo, ossia in galera, ancora una volta quasi a voler dare la parola a chi concretamente conosce l'ergastolo ostativo. Dico che nel metodo avevamo visto bene poiché anche a livello internazionale le ultimissime pubblicazioni in materia di ergastolo seguono la medesima traccia, tenendo insieme riflessioni di studiosi e racconti esperienziali concreti di ergastolani. Si veda, dapprima, Appleton C. A., *Life after Life Imprisonment*, Oxford University Press, Oxford, 2010 e, ora, Mauer M. and Nellis A., *The Meaning of Life. The Case for Abolishing Life Imprisonment*, The New Press, New York, 2018 (Marc Mauer è il direttore esecutivo di *The Sentencing*

una ineluttabile coartazione e costrizione della propria libertà morale e della propria libertà di autodeterminazione, che non possono sparire solo perché hai commesso determinati (e gravissimi) reati²³.

Dall'altro lato, è come se esistesse una sorta di obbligo di esercitare l'azione penale nei confronti di tutti i non collaboratori, contestandogli il reato di favoreggiamento personale. È una provocazione, certo, ma se la dottrina concorda sulla impossibilità di configurare questo reato in forma omissiva, la giurisprudenza, invece, pare ritenere il contrario: si può favorire qualcuno anche in forma omissiva, stando in silenzio. Perché allora non si procede per favoreggiamento nei confronti di chi, potendo collaborare, decide di non farlo?

Provocazioni a parte. Se lo stare in silenzio si può configurare come un diritto e se in fase di esecuzione della pena questo diritto può essere relativizzato, ma non annullato, come può il legislatore sanzionare una persona perché sta esercitando un proprio diritto? Non dico nulla di nuovo: a tutto concedere, il legislatore può decidere di non premiare, ma sanzionare perché si esercita un diritto significa sconvolgere le nozioni elementari che insegniamo al primo anno di ogni facoltà giuridica. Mi sembra sbagliato dire che non è una vera e propria sanzione: se una persona non può uscire dal carcere, nel momento in cui, potendo collaborare, decide di non farlo, restando in silenzio, questa persona subisce una sanzione, non serve aggiungere aggettivi, il sostantivo è sufficiente²⁴.

Project, uno dei più importanti centri di ricerca al mondo sul carcere e sull'ergastolo in particolare: www.sentencingproject.org). Gli ultimi due libri sull'ergastolo, sempre a livello internazionale, sono: *Life Imprisonment and Human Rights*, Edited by van Syl Smit D. and Appleton C., Hart, Oxford and Portland, 2016 (con approfondimenti su: Stati Uniti, America Latina, Australia, Uganda, India, Paesi Bassi, Ungheria, Francia, Regno Unito, Belgio, Irlanda, Portogallo, Brasile, Ex Jugoslavia, Polonia, Spagna, Germania, Svizzera, paesi scandinavi).

²³ È proprio a garanzia della libertà morale della persona e della sua libertà di autodeterminazione che è stato previsto l'art. 188 del Codice di procedura penale. Ad ogni modo, è stata contestata l'attendibilità delle dichiarazioni di correi, in quanto allettati a collaborare con la prospettiva della fruizione di vantaggiosi benefici premiali. Non sarebbero dichiarazioni spontanee e disinteressate. A fronte di un giudice di merito che, nel caso di specie, ha precisato che il generico interesse a fruire dei benefici non aveva intaccato la credibilità delle dichiarazioni, non essendo emersi motivi di odio o di rancore nei confronti del chiamato, né altro concreto interesse ad accusarlo, il giudice di legittimità ha dovuto prendere atto che il ricorso non aveva sollevato alcuna obiezione specifica, essendosi limitato a lamentare l'insufficienza della motivazione (Cassazione, I Sezione, n. 5270, 12 marzo 1998).

²⁴ Il problema è certo spinoso, ma forse risolvibile se si usano i medesimi occhiali per inquadrarlo. Proviamo a considerare il diritto al silenzio un bene giuridico, al pari del diritto di difesa. Non solo va tutelato, ma funziona come limite alla possibilità di prevedere meccanismi i cui effetti finiscono per annullare ogni bilanciamento, a favore di istanze investigative. Da un certo punto di vista, il problema

5. La prima e la seconda versione dell'ergastolo ostativo

Si rifletta ora sulla seconda questione storica di non poca importanza. Confrontiamo il d.l. 13 maggio 1991, n. 152 con il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, la prima e la seconda versione del regime ostativo (ragiono sempre come se riferito alla pena dell'ergastolo e alla liberazione condizionale).

La differenza tra le due versioni è evidente. Il motivo della diversità risiede in quanto successo il 23 maggio del 1992: la strage di Capaci²⁵.

Ebbene, la scelta operata con il primo decreto-legge, quello del 1991, che ha introdotto per la prima volta l'art. 4 *bis* nell'ordinamento penitenziario, non è immune da rilievi critici. Mi riferisco a quella che si definisce la prova diabolica, vale a dire il provare (dal carcere) che non sono più attuali i collegamenti (fuori dal carcere) con la criminalità organizzata, a fronte peraltro di informative di polizia che forse si poteva immaginare non sarebbero state sempre dettagliate e individualizzate.

Non di meno, cosa prevedesse quel primo decreto-legge è chiaro. Oltre ad introdurre l'aggravante di cui all'art. 7, il decreto-legge del 1991 disciplinava la collaborazione con la giustizia in un modo che provo a definire ancora costituzionalmente legittimo. La mancata collaborazione con la giustizia precludeva la possibilità di accedere alle misure alternative in deroga alle tempistiche, nel frattempo aumentate. In poche parole: se si collaborava con la giustizia, si poteva accedere prima alle misure; se, invece, non si collaborava, si dovevano rispettare i tempi ordinari, nell'occasione aumentati. Da un punto di vista costituzionale, il sistema sembra reggere: se non

non sono le cose che si dicono collaborando, ma il doverle dire nonostante il diritto al silenzio, pena la fine dei propri giorni dentro le mura di un carcere. Per dirla autorevolmente: "alla apprezzabilità etica e giuridica della prestata collaborazione con la giustizia non può corrispondere un giudizio di disvalore – né giuridico né etico – sulla mancata confessione e collaborazione, sia per la necessità di rispettare qualsiasi scelta legittima di esercizio del diritto di difesa (...) sia perché la scelta di non accusare altri può anche essere fondata su apprezzabili ragioni morali, p. es. quando si tratti se chiamare o non in correttezza persone già da tempo ritornate ad una vita normale. Opinare diversamente, significherebbe ricadere in una concezione assolutizzante – da stato etico – della giustizia punitiva, non compatibile con un ordinamento laico e pluralista" (cfr. Pulitanò D., *Tecniche premiali fra diritto e processo penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4/1986, p. 1030, n. 68). Il giudizio di disvalore giuridico è la impossibilità di accedere alle misure alternative.

²⁵ Cui è seguita il 19 luglio quella di Via D'Amelio, avutasi pertanto in fase di conversione del secondo decreto-legge, avvenuta con la legge 7 agosto 1992, n. 356.

collabori non è preclusa la misura alternativa, devi solo attendere il decorso del tempo per poterla chiedere, sapendo che è stato aumentato.

La mia idea è che il primo decreto-legge volle ottenere il massimo che si poteva ottenere. Consapevole che l'ergastolo senza possibilità di accedere alla liberazione condizionale sarebbe stato incostituzionale, perché la Corte costituzionale sin dal 1974 aveva salvato l'ergastolo proprio perché anche gli ergastolani potevano accedere alla liberazione condizionale, decisa da un giudice, il legislatore è come se avesse proceduto in modo deciso e allo stesso tempo cauto.

E ricordo, prima di tutto a me stesso, che quando quel primo decreto-legge fu approvato il Direttore generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia era Giovanni Falcone, in grado come pochi altri di avere una visione di insieme del fenomeno mafioso e dei modi con i quali contrastarlo e sconfiggerlo. Soprattutto, Giovanni Falcone si è sempre fatto portatore, questa è la mia opinione, di una visione costituzionalmente orientata del diritto penale e del diritto penitenziario²⁶.

Dopo la strage di Capaci il bilanciamento, tra decisione e cautela, è venuto meno, nel momento in cui è stato approvato il secondo decreto-legge, quello del 1992, che introduce nel nostro ordinamento un regime ostativo del tutto differente rispetto a quello originario. Basta andare al cuore del problema: con il nuovo decreto-legge, senza la collaborazione con la giustizia è preclusa in ogni caso la possibilità di accedere alle misure alternative. Il che muta profondamente la questione, rendendola davvero di difficile compatibilità costituzionale.

Metto in evidenza un altro aspetto. Il secondo decreto-legge sembra quindi violare la separazione dei poteri: toglie al giudice il potere di decidere. È lo stesso

²⁶ Si dovrebbe promuovere una corposa ricerca storico-giuridica sull'attività ministeriale di Giovanni Falcone, tenendo in considerazione il rapporto tra il nuovo Codice di procedura penale e le misure di contrasto alla mafia in quel periodo varate, cercando di comprendere la eventuale tensione delle misure prese con il nuovo processo accusatorio e la trasformazione del libero convincimento del giudice. In che modo nacquero, quale fu il ruolo di Giovanni Falcone, che spesso ricordiamo solo discutendo della Procura nazionale antimafia. La sua esperienza in via Arenula necessita di essere ancora pazientemente ricostruita in modo soddisfacente, attingendo a fonti di diversa natura, non solo strettamente giuridiche, anche per via della (giusta o meno che sia) riservatezza delle riunioni del Consiglio dei Ministri. Ad ogni modo, che sia stato scritto o meno da Falcone non è dato sapere, come in altre occasioni, anche per quanto riguarda il decreto-legge del 1991 sul regime ostativo è ipotizzabile un apporto tecnico di alcuni consulenti ministeriali, nonché dell'ufficio legislativo. Tuttavia, più che l'autore materiale, ciò che conta è quanto prevedeva quel decreto, che difficilmente avrebbe potuto vedere la luce senza l'assenso di Falcone. Si veda in ogni caso anche la successiva nota 27.

movimento che il legislatore segue quando, sempre con il decreto-legge del 1992, introduce il nuovo art. 41 *bis* o.p., il trattamento penitenziario differenziato, che con un evidente ossimoro ci si ostina a chiamare il “carcere duro”. Il quale si porta dietro, ancora oggi, sin dall’origine, un problema di fondo, che ruota anche questo attorno alla separazione dei poteri. È il Ministro della giustizia che decide il trattamento differenziato, non il giudice. Voglio allora evidenziare che il secondo decreto-legge del 1992 è ispirato da una filosofia di fondo che non caratterizzava il primo del 1991: una logica che, con il nuovo regime ostativo e il nuovissimo trattamento penitenziario differenziato, priva il giudice, in entrambi i casi, il chiarissimo ruolo che la Costituzione gli assegna in materia di libertà personale.

Se anche si dicesse che la strage di Capaci è stata una causa più che legittima per questa torsione, a me sembra che si finirebbe con il portare acqua al mulino di coloro che evidenziano l’estrema contraddizione che la storia ci ha riconsegnato. Quella prima evidenziata: il sistema, così contraddittorio, non può reggere, perché il regime ostativo, nel tempo, ha riguardato una schiera sempre più ampia di reati, tra di loro certamente disomogenei, che non possono essere fatti risalire alla strage di Capaci²⁷. Ad ogni modo, tornando al decreto-legge del 1992, vi è anche da dire che la questione dell’emergenza merita di essere trattata, da un punto di vista giuridico, secondo quello che è un altro portato della civiltà giuridica europea, anche questo scritto o meno che sia nei testi costituzionali. Non capisco come qualcuno possa negare che, in quei frangenti, lo Stato italiano fosse veramente sotto attacco. Era un attacco che durava da decenni, ma questo non significa che quanto successo a Capaci possa essere in qualche misura sminuito.

²⁷ Ogni tanto, mi sembra che si usi il nome di Giovanni Falcone in modo alquanto strumentale. Quando la discussione verte sulla necessità di modificare o meno l’art. 416 *bis*, in pochi ricordano che anche Giovanni Falcone e Paolo Borsellino contribuirono a scriverlo. Quando, invece, la discussione verte sull’ergastolo ostativo, ecco che ci si richiama a Giovanni Falcone. Non voglio fare alcuna (inutile) polemica, solo precisare quello che si deve precisare: l’ergastolo ostativo oggi in vigore non ha niente da spartire con quello che sarebbe risultato se fosse rimasto in vigore il primo decreto-legge del 1991. D’altro canto, invito a riflettere sull’ergastolo ostativo proprio prendendo spunto dalla discussione sulla modifica o meno dell’art. 416 *bis*. Chi sostiene che non serve il legislatore, ma sono sufficienti i giudici, sta affermando che la giurisdizione deve avere un ruolo fondamentale, ad esempio per valutare, caso per caso, le mafie storiche, quelle straniere, quelle autoctone e quelle delocalizzate. È proprio questa valutazione caso per caso che è negata in radice dall’ergastolo ostativo. Non sto dicendo che chi è contrario alla modifica legislativa dell’art. 416 *bis* deve essere anche contrario all’ergastolo ostativo, solo che alcuni argomenti sono spendibili sia per negare la necessità della prima sia per affermare la problematicità del secondo.

Il punto è che, insieme alla separazione dei poteri, vi sono anche altri principi che non possono essere derogati, nemmeno in tempo di guerra o di altre emergenze che mettono a repentaglio la sopravvivenza dello Stato. Mai dire mai? No, mai significa mai. Vale per i terroristi irlandesi e per quelli italiani, vale per i più pericolosi criminali sulla faccia della terra, vale per i mafiosi, così come per stupratori e corruttori, sempre ragionando con le etichette: uno Stato non può violarne la dignità umana, che deve essere rispettata e garantita indipendentemente dai reati che una persona ha commesso. Esiste qualcosa che non è bilanciabile. Questa cosa è la dignità umana, la eguale considerazione e rispetto che merita ogni singolo essere umano in quanto essere umano²⁸.

Non mi avventuro alla ricerca della migliore definizione. E, se non è bilanciabile, capisco che sarebbe meglio parlarne in termini di regola piuttosto che di principio. Ma, insomma, quando si utilizza l'essere umano come strumento per raggiungere un fine, anche il più meritevole al mondo, ecco, in questo momento, la dignità umana serve per ricordarci che non si può fare, perché l'essere umano è il fine. Così come non si può abbattere un aereo di civili dirottato da un terrorista, sostenendo che la morte di quelle persone serve per salvare la vita di tante altre, così, allo stesso modo, non si può barattare la libertà di un ergastolano con la sua collaborazione con la giustizia (e in specifico con la liberazione condizionale che quella pena estingue).

E ribadisco: non significa mettere in discussione in sé la collaborazione con la giustizia, ma sostenere che l'uomo si riduce a strumento invece di essere il fine, nel momento in cui si mette in campo, a fronte di una pena perpetua, l'equiparazione assoluta tra mancata utile collaborazione e pericolosità sociale, che conduce, per legge, alla impossibilità di ottenere *tutte* le misure alternative, liberazione condizionale compresa²⁹.

²⁸ Interessanti le riflessioni a proposito del filosofo del diritto. Si veda, ad esempio, recente, Milazzo L., *Liberi tutti? Alcune considerazioni su libero arbitrio e colpevolezza*, Giappichelli, Torino, 2018, che passa in rassegna critica le tesi dei vari Alan Dershowitz sulla legittimità della tortura.

²⁹ L'ergastolo ostativo è contro il fine rieducativo e contro soprattutto il senso di umanità. Anche se in Costituzione non ci fosse il termine rieducazione, sarebbe più che sufficiente il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità. Lungi da me qualsiasi anche minima proposta di riforma costituzionale. Il c. III dell'art. 27 Cost. va bene così come è formulato e così come è stato nel tempo interpretato dalla Corte costituzionale, che appunto ha sapientemente, anche se solo negli ultimi decenni, legato in modo indissolubile umanità e rieducazione. D'altro canto, anche senza la esplicita previsione della rieducazione, vi sono alcuni testi materialmente costituzionali che sono stati interpretati come se la prevedessero, proprio partendo dal solo divieto di pene e trattamenti inumani

Probabilmente, dietro alla scelta del 1992 vi è stata la oggettiva mancanza di tempo. Scosse dalle fondamenta le basi dello Stato, è come se fosse mancato il tempo per intervenire in modo deciso, ma con delle previsioni più equilibrate. Esistevano diverse possibilità? Esistono sempre. Bloccare per un certo numero di anni la possibilità di domandare le misure alternative, nel caso innalzando la quantità di pena (effettivamente) da scontare per poterle domandare³⁰. Lavorare sul rapporto tra eventuale uscita dal carcere e misure di sicurezza, riformando in modo efficace la libertà vigilata³¹. Intervenire sul principio di progressione: ancora oggi vige la più completa incertezza, ad esempio, per quanto riguarda il numero di permessi premio per poi eventualmente ottenere la semilibertà e il numero di anni in semilibertà per avere la liberazione condizionale. Si poteva prevedere qualcosa di più specifico e stringente in questi e in altri ambiti³².

Non è stato fatto. Forse perché è mancato il tempo. Abbiamo avuto invece un meritorio intervento nel tempo della Corte costituzionale, che ha riguardato sia l'art. 4 *bis* sia l'art. 41 *bis*. Sono stati introdotti tuttavia dei salvagenti e delle riforme parziali. Entrambi relevantissimi, ma il cuore del problema rimane lì tutto ancora evidente: lasciando perdere il carcere duro, che a mio avviso deve essere deciso sin

e degradanti. Mi riferisco ovviamente all'art. 3 della Convenzione e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

³⁰ Sposando la soluzione "alla francese", che è uscita immune dal sindacato della Corte di Strasburgo, anche se non vanno sottaciuti alcuni problemi, sui quali rinvio a Galliani D., Pugiotto A., *Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell'ostatività ai benefici penitenziari?*, cit., p. 32.

³¹ Individualizzando il più possibile la misura. Molto recente, in materia di misure di prevenzione, sul divieto di partecipare a pubbliche riunioni (nel caso di specie, di andare allo stadio), si veda la coraggiosa sentenza della Cassazione, I Sezione, n. 31322, 9 aprile 2018, che annulla senza rinvio ritenendo che il fatto di reato non sussiste. Non nego che forse è necessario sul punto una pronuncia delle Sezioni Unite.

³² Rispetto alla progressività, sempre tenendo in considerazione che questo principio va di pari passo con quello della non regressione trattamentale, come ha chiarito diverse volte la Corte costituzionale, a proposito di svariate misure unicamente punitive, che non stanno dentro la Costituzione. Quando parlo di incertezza nel testo mi riferisco al fatto che, fermo un dato arco temporale per chiedere, ad esempio, la semilibertà, si poteva ragionare su quanti permessi andrebbero svolti in questo arco temporale. Sto sempre ragionando oggi per allora, ossia su strumenti per evitare i problemi dell'ergastolo ostativo. E si pensi del resto all'oggi: una volta accertata ad esempio la collaborazione impossibile, l'ergastolano ostativo potrà anche avere trascorso in carcere 30 anni. Ebbene, quanti permessi per la semilibertà, quanti anni in semilibertà per la condizionale? Non ho la soluzione e nemmeno mi convince il criterio quantitativo, tuttavia, riflettendo con il senno di poi, in quel periodo avremmo potuto quanto meno considerare questi profili. Quanto all'oggi, la incertezza regna sovrana, il che significa problemi di eguaglianza, perché è accettabile una lieve diversità, ma se ad un *ex* ergastolano ostativo si "chiedono" per la semilibertà quattro permessi e ad un altro dieci, in effetti, un qualche problema esiste. A parità di comportamenti, come sono possibili così forti divaricazioni?

dall'inizio da un giudice³³, il problema del regime ostativo, applicato all'ergastolo, non è stato risolto³⁴.

6. Un approccio sociologico: l'ergastolo ostativo e la comune esperienza

Ho utilizzato molto la storia. Vediamo a questo punto come uno studioso, un giudice e un avvocato – in una parola, che trovo sempre bellissima, un giurista – può rifarsi alla sociologia. Non saprei dire se il termine è esatto. Lasciamo però perdere le definizioni e le classificazioni, vanto italico che, se perdessimo domani, ne avremmo tutti da guadagnare.

Penso sia utile evidenziare nuovamente che, quando abbiamo presentato l'*amicus curiae* alla Corte di Strasburgo, sono state sviluppate delle riflessioni giuridiche, molte delle quali impregnate di storia e di un approccio appunto sociologico.

³³ Anche se sottolinea che il carcere duro non è una misura di prevenzione, Cassazione, I Sezione, n. 3447, 27 novembre 2017, per respingere la *quaestio* altro non fa che ripetere la giurisprudenza costituzionale (nel caso di specie, si tratta di rinnovo, non di prima applicazione). Sul tema si veda Della Bella A., *Il "carcere duro" tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41 bis o.p.*, Giuffrè, Milano, 2016, *passim*, in specie, pp. 409 ss., per quanto riguarda la necessità che a disporre la *pena* del carcere duro sia un giudice, non il Ministro. Se si vuole, ho provato a riflettere sul tema in Galliani D., *Costituzione e "trattamenti" penitenziari differenziati*, in *Questione Giustizia*, 7 novembre 2018.

³⁴ Di recente, tuttavia, è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 149 del 2018, grazie alla quale è stato dichiarato incostituzionale un particolare tipo di ergastolo, che precludeva al condannato di accedere alle misure alternative se non scontati interamente 26 anni di pena. Si trattava dei condannati per sequestro di persona a scopo di estorsione, cui segue la morte del sequestrato cagionata dal sequestratore. I primi commenti alla decisione della Consulta sono tutti concordi nel mettere in rilievo che si è trattato di un intervento alquanto giustificato, messo in atto con riflessioni molto convincenti. Si vedano Dolcini E., *Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 luglio 2018, Galluccio A., *Ergastolo e preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari: dalla Corte costituzionale un richiamo alla centralità del finalismo rieducativo della pena*, in *Questione Giustizia*, 16 luglio 2018, Talini S., *La valorizzazione dei termini "pena" al plurale e condannato al "singolare" anche in materia di ergastolo (a margine di Corte cost., sent. n. 149 del 2018)*, in *Consulta On Line*, 1 ottobre 2018, Pugiotto A., *Il "blocco di costituzionalità nel sindacato della pena in fase esecutiva (nota all'inequivocabile sentenza n. 149/2018)*, in *Osservatorio AIC*, 19 novembre 2018, nonché Pelissero M., *Ergastolo e preclusioni: la fragilità di un automatismo dimenticato e la forza espansiva della funzione rieducativa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3/2018, pp. 1359 ss. e, se si vuole, Galliani D., *Eguaglianza e rieducazione fanno il trattamento penitenziario, il resto è incostituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, 4/2018, pp. 911 ss. Aggiungo solo due spunti. In primo luogo, come con la sentenza n. 204 del 1974, anche in questo caso il Governo ha deciso di non costituirsi dinanzi alla Corte. In secondo luogo, rilevo che il monito rivolto al legislatore, rispetto alle pene temporanee, potrà essere a sua volta l'*incipit* per una nuova questione di costituzionalità, nel momento in cui dalla sorveglianza o dalla Cassazione si dubiterà della ragionevolezza della normativa rimasta in piedi.

Capisco che alcuni giuristi potrebbero storcere il naso. Ma la realtà è che, nel momento in cui si contesta l'ergastolo ostativo, è utilissimo parlare anche della comune esperienza, sviluppare ragionamenti che potrebbero essere fatti dalla più comune delle persone. Considerando che il diritto è una scienza umana e pratica, vedo solo positivo questo modo di procedere, perché ci ricorda ostinatamente che i problemi si risolvono ai piani bassi e non ai piani alti, lasciando in disparte l'eccesso di concettualismo, concentrandosi finalmente su quello che pensa il normalissimo uomo della strada, al quale interessa la concretezza. Non so se questo è fare della sociologia. Se lo è, non mi sconvolge, del resto anche a Palazzo della Consulta ci si rifà alla comune esperienza. Se non lo è, va bene lo stesso, noi nel nostro *amicus* abbiamo parlato di diritto anche in questo modo³⁵.

In che modo? Si è ragionato in una duplice direzione. La prima. Ma davvero chi non collabora è immeritevole di accedere alle misure alternative? La seconda. Ma davvero chi collabora è invece meritevole di accedere alle misure alternative?

Prendiamo il primo corno del problema. Una persona che ha esplicitamente e ripetutamente dichiarato la propria avversione ad ogni forma di criminalità organizzata, da quella alla quale apparteneva a tutte le altre. Una persona che ha preso pubblica posizione a favore della legalità, in generale del rispetto delle regole come fondamento della convivenza civile. Una persona che potrebbe anche aver espresso tutto il proprio rimorso nei confronti delle vittime e dei loro parenti, adoperandosi attivamente, iniziando con la cosa più difficile ma anche più giusta da

³⁵ A proposito della giurisprudenza costituzionale sulla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, sviluppatosi anche in riferimento alle ipotesi di reato per le quali è contestata l'aggravante del metodo mafioso (sentenza n. 57/2013) e nelle ipotesi di concorso esterno (sentenza n. 48/2015), vorrei spendere una considerazione. Quale è il risultato meritoriamente raggiunto dalla Corte, se non quello di aver ridato la parola al giudice in materia di libertà personale, sottraendola al legislatore che pensava di sostituirlo? Alcune presunzioni assolute erano in sé irragionevoli, quindi il rifarsi alla comune esperienza riesce a legittimare, per il momento, le rimanenti. Ma, se ragioniamo sugli effetti, nel momento in cui la Corte sostiene che le presunzioni assolute di adeguatezza della custodia cautelare in carcere sono incostituzionali quando è agevole evidenziare ipotesi di accadimenti reali differenti rispetto alla generalizzazione alla base della presunzione, sta dicendo che la scelta legislativa è incostituzionale perché altrimenti il giudice non potrebbe svolgere, caso per caso, il suo mestiere. Su questo tema, così come sul differimento del colloquio con il difensore, sul regime delle intercettazioni, sul dibattimento a distanza, sulle regole di assunzione della prova e, infine, sul concordato sui motivi in grado di appello, si vedano, dopo la legge n. 103 del 2017 (riforma Orlando), Dell'Anno P. e Zampaglione A., *Criminalità organizzata. Le peculiarità del procedimento di cognizione alla prova dei principi costituzionali*, in *Dirittifondamentali.it*, 2/2018, 2 novembre 2018.

fare, chiedere scusa. Ebbene, questa persona, per il legislatore, è comunque socialmente pericolosa perché, potendolo fare, non ha collaborato con la giustizia, pertanto gli è sempre precluso l'accesso alle misure alternative.

Diventano lettera morta tutte le relazioni trattamentali positive, le famose sintesi (non ho mai capito perché si chiamano così). Gli educatori potrebbero cambiare mestiere (pure loro, come i giudici). I bravissimi registi e sceneggiatori che lavorano nel carcere, facendo diventare i detenuti e le detenute degli attori, finirebbero con il non capire perché lo fanno, consapevoli come sono che la rieducazione costituzionale è quella sociale, non quella asociale. Vero che, a suo modo, anche il carcere è una società, ma a suo modo. Direttori di carcere, agenti di custodia, niente da fare. Anche loro hanno lavorato per niente: come una persona ha trascorso la detenzione non interessa a nessuno.

Il giudice ha le mani legate. Capisce che la persona che ha di fronte è diversa da quel ragazzino che uccise per scalare la gerarchia mafiosa, il più delle volte l'unica scala sociale della quale aveva contezza³⁶.

Rimane profondamente meravigliato, il giudice, dal come la persona si è comportata nel corso della sua più o meno ventennale detenzione, durante la quale, tra l'altro,

³⁶ Faccio unicamente notare che se l'ergastolo non può essere irrogato nei confronti di una persona minorenni al momento del fatto di reato, invece il regime ostativo ora è esplicitamente previsto si possa applicare anche ai minori (art. 2, comma III, d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121). Giuridicamente, non sono pochi i problemi, iniziando dall'eccesso di delega, la quale chiaramente indicava il superamento delle preclusioni, non certo la loro estensione esplicita anche ai minori. E se non fosse vero, verrebbe da sorridere rispetto ai motivi, politici, per i quali si è proceduto in questo modo. Come ricostruito da Lina Caraceni, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in *Diritto penale contemporaneo*, 16 novembre 2018, nella Relazione di accompagnamento di spiega che l'estensione anche ai minori del regime ostativo è dovuta alla possibilità di continuare ad applicare appunto anche ai minori il carcere duro. Una follia duplice: da una parte, bastava prevedere la possibilità di applicare l'art. 41 bis anche ai minori, dall'altra non si capisce davvero il senso di una sospensione del trattamento penitenziario per persone che di tutto avrebbero bisogno, tranne che del carcere. Si dirà che esistono realtà nelle quali anche a sedici anni si può essere ai vertici di una consorteria mafiosa. Vero, non si può che esprimere forte preoccupazione per fenomeni di criminalità che oramai iniziano davvero in età al limite della imputabilità. Tuttavia, se la risposta dello Stato è il carcere duro allora significa che abbiamo perso la fiducia in ogni progetto di speranza per questi ragazzini, che quando usciranno dal carcere avranno di che vantarsi, essendo stati anche al 41 bis. E in loro la violenza saremmo stati noi ad averla fomentata, invece che fargliela dimenticare. Questi ragazzini, a differenza degli adulti, sono carnefici ma anche vittime. Si veda la persuasiva riflessione di un funzionario del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia: G. RINALDI, *Sicurezza urbana, tutela penale e prevenzione della devianza/delinquenza minorile connotata dall'appartenenza alla criminalità organizzata, in particolare di stampo camorristico*, ora reperibile in: http://www.ristretti.it/commenti/2018/dicembre/pdf3/articolo_rinaldi.pdf.

alla faccia della territorialità della pena, è passata praticamente per tutti i penitenziari italiani, non facendosi mancare nemmeno qualche anno al 41 *bis*³⁷. Quella persona, non subito, ma con il tempo, ha clamorosamente partecipato in modo attivo a tutte le (poche) attività offerte dal carcere. Rimane esterrefatto, il giudice, quando scopre che la persona si è pure laureata, dopo che in carcere era entrata con la sola licenza elementare.

C'è poco da fare: il giudice ha di fronte a sé un'altra persona rispetto a quella che ha commesso il reato. Da ragazzino semianalfabeta è diventato un uomo laureato. Ha compreso che non esiste alcun tipo di orgoglio criminale, anzi si è speso scrivendo libri, nei quali si dice chiaramente di non fare come lui. Libri che sono veri e propri inni contro la mafia, cantati da una persona che vuole farci comprendere di non essere un "reato con le gambe"³⁸. Una persona che ha compreso quanto fosse sbagliato il fondamentalismo entro il quale si era cacciato, riuscendo ora a riconoscere altro dall'organizzazione criminale, innanzitutto riconoscendo sé stesso: sta "percorrendo la strada della conquista della soggettività, fatta di relazioni con gli altri, ma anche di relazioni con le parti altre di sé stessi"³⁹.

In altri termini, quel giudice sarebbe pronto a riconoscere il sicuro ravvedimento. Il caso non è diverso da altri per i quali ha disposto, ragionandoci sopra in modo approfondito, la liberazione condizionale. Così fa il giudice: analisi e prognosi.

³⁷ Oggi, abbiamo detto, il 75% degli ergastolani italiani sono ostativi, quindi circa 1.200 su 1.700. Sempre oggi, il 25% degli ergastolani ostativi è al carcere duro, uno su quattro. Tutti i rimanenti, nessuno escluso, sono incredibilmente nelle mani delle circolari ministeriali, che creano, modificano, ricreano e rimodificano modalità di trattamento ogni volta differenziate rispetto a quelle ordinarie. Un ergastolano ostativo, oggi, lo si trova al carcere duro o in quella che le circolari chiamano l'Alta Sicurezza, in particolare la A.S. 3. Devo ammettere che non ho capito (ma la colpa è delle circolari!) se i responsabili di traffico di stupefacenti, aggravato dal metodo mafioso, sono assegnati alla A.S. 3 o alla media sicurezza.

³⁸ Devo questa frase a Francesco Palazzo, il quale l'ha riportata, per come gli è stata rivolta da un detenuto, alla giornata inaugurale (18 gennaio 2019) della VI edizione del Master di II livello in "Diritto penitenziario e Costituzione", diretto da Marco Ruotolo: (www.dirittopenitenziarioecostituzione.it).

³⁹ Così Siebert R., *Prefazione*, in *La psiche mafiosa. Storie di casi clinici e collaboratori di giustizia*, a cura di Lo Verso G. e Lo Coco G., Angeli F., Milano, 2002, p. 17. Questa bellissima frase è riferita ai collaboratori di giustizia. Non di meno, a me sembra evidente che è il medesimo percorso che si riscontra in persone che, anche se non hanno collaborato, la legge continua a ritenere pericolosi, immeritevoli di uscire dal carcere, mentre la realtà ci obbliga a vederli in altro modo, semplicemente cambiati, davvero liberi, per quanto lo si possa essere dietro le sbarre di una cella. Sicuramente, meritevoli di essere giudicati da un giudice, che invece è proprio questo giudizio che non fa, stante l'automatismo legislativo.

D'altro canto, esiste la libertà vigilata, che è una misura insidiosamente eccitante: chi non la vorrebbe, ma proprio per questo chi la infrangerebbe?

Insomma, il nostro giudice sa davvero cosa deve fare. Ha però un problema, non piccolo, ma grosso, come una casa. Non può fare proprio niente. Se la persona poteva collaborare ma non lo ha fatto è per legge pericolosa, immeritevole di accedere alle misure alternative. Fine della storia.

Vediamo a questo punto il secondo corno del problema. La persona ha utilmente collaborato con la giustizia. Non di meno, a differenza della prima, non ha mai mostrato alcun rimorso per quello che ha fatto. Non si è mai distaccata dal proprio passato, anzi sostiene che lui è un mafioso di altri tempi, perché nella mafia di oggi non si riconosce più. Un poco inquietante: è un mafioso o no? Alle attività trattamentali non ha praticamente mai partecipato. Un muro, di cemento armato, che nessuno è riuscito a scalfire. Nessun gesto nei confronti delle vittime e dei loro parenti. Di mezze scuse nemmeno l'ombra. Uccideva e basta, non ci pensava sopra tante volte. Anche perché, sostiene, non aveva moltissime alternative. Zero, niente di niente, ma ha collaborato con la giustizia, quindi è meritevole di accedere alle misure alternative.

E chi può negare che questa persona abbia collaborato per mero calcolo utilitaristico, per non finire i propri giorni in una cella? Se lo ha fatto per tornare a delinquere? E la vendetta, siamo sicuri che è stato folgorato sulla via di Damasco, che oramai crede solo nell'uso della forza da parte dello Stato? La risposta è che nessuno può fare alcunché. Sono domande che restano senza risposta perché la risposta non interessa a nessuno. Vero che la misura alternativa non è automatica, ma il punto dirimente di tutta la questione è che cade la preclusione assoluta per poterla concedere.

Ecco la domanda essenziale sulla quale si dovrebbe riflettere, rifacendosi alla comune esperienza. La gente, ma dico l'uomo della strada – che quando ragiona in modo essenziale, a sua insaputa, si fa filosofo – vuole che una persona possa avere una seconda possibilità perché è rieducato o perché ha collaborato?

Mi spiace, ma conosciamo i nostri polli (ad essere buoni). Se si ritiene che non esista una seconda possibilità, si deve essere favorevoli alla pena di morte. Non si può

essere favorevoli all'ergastolo ostativo: chi collabora ha quasi sicuramente una seconda possibilità. Non automatica, ma la può domandare.

A questo punto, sono sicuro che qualcuno vorrebbe eliminare la liberazione condizionale e buttare finalmente via la chiave della cella, che è una versione all'apparenza solo un poco più raffinata per dire che si deve marcire in galera. Che coscienza sporca. Essere contro la pena di morte ed essere favorevoli al buttare via la chiave è di una ignoranza e di una spietatezza inqualificabili. In ogni caso, a queste persone – che popolano le strade, i bar, le aule di Montecitorio, di Palazzo Madama e di Palazzo Chigi (e, lasciatemelo dire, spero non popolino le aule universitarie e quelle di giustizia) – non potremmo che rispondere in questo modo: mi spiace un'altra volta, ma l'ergastolo non è costituzionalmente illegittimo perché esiste la liberazione condizionale, decisa da un giudice⁴⁰.

Ve ne dovete fare una ragione: la chiave non si butta⁴¹. Trovate un attimo di tempo per leggere qualche articolo della Costituzione italiana. Non tutti, ci mancherebbe. Per la verità, basta tenere a mente due aggettivi e due verbi: inviolabili, i diritti; eguali, le persone; punire, la violenza morale; rieducare, il condannato. Se ancora è troppo, abbiamo la soluzione, quattro parole che tutto racchiudono: il senso di umanità. Il titolo di una poesia, messo in prosa costituzionale⁴².

⁴⁰ Davvero impressionante la contraddizione (che penso nemmeno colgano) tra l'estendere il regime ostativo anche ai reati di corruzione e la volontà di escludere il rito abbreviato per i reati puniti con l'ergastolo. Ecco il motivo: "Desta sconcerto l'applicazione, molte volte, di pene notevolmente ridotte rispetto alla pena perpetua inizialmente prevista dal codice penale". Così la Relazione di accompagnamento alla proposta di legge n. 392, prima firma Molteni (Lega), presentata alla Camera il 27 marzo 2018 e approvata il 6 novembre 2018. E continua, la Relazione: se il rito abbreviato serve per esigenze deflattive, si dice, "ciò non sembra accettabile per reati che, in ragione della loro gravità, il codice penale punisce tanto severamente e che creano un grave allarme sociale nell'opinione pubblica". Come si fa poi, se questo è ciò che si pensa, a votare l'estensione del regime ostativo ai reati di corruzione? Se si collabora utilmente con la giustizia, è accettabile, per la testa che non sembra molto preoccuparsi della coerenza, che si finisca con lo scontare molto poco della pena? Purtroppo, la riforma dell'abbreviato è andata in porto ed ora è legge dello Stato la inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo, ai sensi della legge 12 aprile 2019, n. 33, che riscrive l'art. 438 c.p.p., aggiungendo due nuovi commi, il 1-bis e il 6 bis. Vedremo a questo punto cosa succederà presso le Corti di assise, il cui carico di lavoro è già particolarmente complicato.

⁴¹ Non dimentichiamolo mai. Il III comma dell'art. 27 Cost. fu approvato perché alle titubanze di non pochi decisero di rispondere Giorgio La Pira e Lelio Basso, per i quali era l'impianto solidaristico dell'intero testo costituzionale che non poteva ammettere una esclusione perenne di una persona dal consorzio sociale. Poi possiamo dire che la funzione della pena è ancora oggi una sorta di mistero e che, allo stesso modo, serve dare comunque una risposta a chi domanda "giustizia, non vendetta". Tuttavia, la pena "giusta" è innanzitutto la pena conforme a Costituzione.

⁴² Anche da qui si deve ripartire per riflettere sopra due fatti rispetto ai quali nessuno può restare indifferente. Mi riferisco, in particolare, alla situazione di alcuni ergastolani, non ostativi, i quali, pur

Non è comunque finita. Siccome siamo abituati a sentirne di ogni, se qualcuno dicesse che, a priori, il mafioso che collabora è privo di qualsiasi credibilità, ebbene dovremmo ringraziarlo. Questa stupidità, come sappiamo detta non poche volte, aiuta moltissimo la nostra causa: quello che si continua a definire e ad etichettare come un mafioso, in realtà, è prima di tutto un essere umano, che può collaborare (ad esempio) per vendicarsi, ma può farlo anche perché (ad esempio) crede nello Stato. Come verificare se la prima o la seconda? Esiste una sola possibilità. Ridare la parola al giudice⁴³.

Il nostro ipotetico interlocutore della strada non ha scampo⁴⁴. Egli dovrà costituzionalizzarsi. Impedire che a vincere sia il peggio e non il meglio di sé⁴⁵. Dovrà ammettere che tutti hanno il diritto ad una seconda possibilità e che il migliore sistema per garantire la *sua* sicurezza è ridare la parola al giudice, sottraendola al

avendo maturato i requisiti temporali e sostanziali per domandare la condizionale, non lo fanno perché altro non hanno che i legami nel corso del tempo creati nel carcere. A queste situazioni, vanno aggiunte quelle, sempre più frequenti, di persone che evadono volontariamente dai domiciliari per far ritorno in carcere. Comunque si vogliano considerare, ci chiamano in causa tutti, servono per riflettere sulla sconfitta di tutti quanti e quindi della società nel suo complesso. Qui non si tratta di evidenziare che esiste il libero arbitrio, semmai di riflettere su quello che siamo diventati, come singoli e come società. Sarà forse più chiaro, intavolata questa discussione, ciò che lega tra di loro, indissolubilmente, gli articoli della Costituzione, in particolare il senso di umanità (art. 27.3 Cost.) e il compito della Repubblica (quindi, di tutti noi) di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art. 3.2 Cost.).

⁴³ All'uomo della strada non basta dirgli che non sono importanti i motivi per i quali una persona decide di collaborare e di non collaborare. Risponderebbe esattamente come risponderebbero altre persone come lui, che insieme formano la comune esperienza: "e perché no?". Questa essenziale domanda svela in modo chiarissimo il problema, è come se contenesse la risposta. Non interessano a nessuno i motivi per i quali una persona non ha parlato o ha parlato perché l'ergastolo ostativo chiede al diritto penale quello che il diritto penale non può dare, a pena di snaturarsi. In cosa? In qualcosa di altro, che finisce peraltro con il prendersi gioco del giudice. Quando si tratta di valutare le collaborazioni, per carità di patria, nessun automatismo, il giudice è in grado e deve fare il suo mestiere. Altrimenti, sarebbe medioevo, una barbarie. Direi che non fa una piega. Ma quando, invece, si chiede che il giudice possa valutare i motivi per i quali una persona ha collaborato e quelli per i quali non lo ha fatto, no, sempre per carità di patria, questo il giudice non lo può fare, il suo mestiere può attendere. E perché? Perché decide per lui il legislatore. E non è medioevo, una barbarie anche questa?

⁴⁴ Questo il senso più profondo della riflessione di Andrea Pugiotto quando sostiene che l'ergastolo senza scampo "racconta (...) di noi e di cosa siamo diventati" (cfr. Musumeci C., Pugiotto A., *Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo*, cit., p. 70).

⁴⁵ Trovo molto vero quanto scrisse Giacomo Ciaccio Montalto a Mario Almerighi in una lettera del 28 maggio 1980: "Certo, le cose attorno a noi sono cambiate, lasciando segni profondi che non possono cancellarsi. Ma io penso che il cambiamento più grande sia avvenuto dentro, prima che attorno, a noi" (vedila in Almerighi M., *Il testimone. Memorie di un magistrato in prima linea*, La nave di Teseo, Milano, 2017, p. 38). Lo scopo era evidenziare che stava venendo meno la sensazione di essere in tanti, che volevano con entusiasmo ed energia di gruppo cambiare le cose, ma sono parole che possono oggi indirizzarsi alla società nel suo complesso, in fondo a tutti noi, a quello che siamo diventati, al cambiamento più grande che è avvenuto o sta avvenendo dentro ciascuno di noi.

legislatore e alla sua presunzione legislativa assoluta, che, a mia opinione, non dovrebbe scomparire, ma diventare relativa, se si vuole con obbligo per il giudice di motivazione rinforzata⁴⁶.

Abbandono la sociologia con due velocissimi interrogativi. Le mafie, secondo la comune esperienza, sono tutte eguali? Dentro ciascuna mafia, per l'uomo della strada, sono tutti uguali?

Posto che tutte hanno il fine di accumulare ricchezza in modo illecito, è ragionevole che l'ergastolo ostativo valga in modo identico per tutte le mafie e per tutti i mafiosi? Sono due domande, niente di più⁴⁷.

Che, evidentemente, non nascono a caso, ma perché il principio di eguaglianza, la rieducazione e il senso di umanità si parlano di continuo. Come fosse una ghirlanda, ecco cosa succede: il trattamento penitenziario può essere rieducativo e umano solo se il giudice decide per una pena rieducativa e umana, giudice che può fare questa scelta solo se il legislatore disciplina una pena rieducativa e umana. Dall'inferno di una cella si arriva dritti al paradiso delle aule parlamentari. È la rivincita del diritto penitenziario, ai margini per molto tempo, ma oggi protagonista del diritto penale, del diritto costituzionale, finanche del diritto europeo. Parlo di rivincita, anche se tutto era già scritto nel testo costituzionale, le cui trame sono state composte, non va mai dimenticato, anche da persone che avevano passato non poco tempo nelle nostre patrie galere, alcuni condannati alla pena capitale, altri alla pena perpetua, senza liberazione condizionale. Persone che, una volta uscite di galera, sono andate a presiedere l'Assemblea Costituente⁴⁸.

⁴⁶ Ho iniziato una riflessione sulla questione della motivazione rinforzata in Galliani D., *Sul mestiere del giudice tra Costituzione e Convenzione*, in *Consulta On Line*, 1/2018.

⁴⁷ Sulla necessità di tornare alle Sezioni Unite sia per la questione delle mafie delocalizzate sia per quanto riguarda il problema del rituale di affiliazione, in entrambi i casi per scongiurare automatismi probatori (che, del resto, si riversano poi nell'automatismo legislativo previsto dal regime ostativo), si vedano Merenda I., Visconti C., *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, in *Diritto penale contemporaneo*, 24 gennaio 2019.

⁴⁸ E poiché la rivincita è un punto di partenza, non certo di arrivo, concordo pienamente con chi sostiene che "è necessaria una «Franzese» dell'esecuzione penitenziaria": cfr. Di Martino A., *Rivoltarsi nella feccia di Romolo". Lessico di legge, situazioni di stallo, aporie del "trattamento"*, in *Diritto penale contemporaneo*, 19 giugno 2015. Se si vuole avere una panoramica di insieme sullo stato attuale del diritto penitenziario, consiglio la lettura di questi tre volumi: M. Ruotolo, *Dignità e carcere*, II ed., *Il senso della pena. Ad un anno dalla sentenza Torreggiani della Corte EDU*, a cura di Ruotolo M. e *I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale*, a cura di Ruotolo M. e Salini S., tutti editi da Editoriale Scientifica, Napoli, rispettivamente, 2014, 2014 e 2017, volumi che trovano collocazione nella collana

7. In attesa della Corte di Strasburgo

La seconda parte di queste riflessioni riguarda il posto dell'ergastolo ostativo nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Per non tediare nessuno, rinvio all'*amicus curiae* e all'articolo che lo riproduce, nel quale vi è una compiuta analisi della giurisprudenza convenzionale sull'ergastolo e tutti i necessari approfondimenti per comprendere il problema dell'ergastolo ostativo rispetto al sistema convenzionale⁴⁹.

Di conseguenza, dirò davvero il minimo sindacale. Che deve partire dal ruolo della Convenzione e della Corte di Strasburgo. Non ho alcun problema nell'ammettere che si possa anche trattare di un ruolo residuale e sussidiario, a condizione, però, che i giudici e gli avvocati italiani facciano la loro parte, a fronte di testi, la Convenzione e la Costituzione, che nel nostro caso parlano lo stesso linguaggio.

Cosa succede se i giudici statali sono costituzionalmente reticenti e gli avvocati sembrano risorgere al solo pensiero di Strasburgo? Se i giudici latitano e gli avvocati resuscitano, ecco che entra in gioco la Corte europea dei diritti umani, la quale non perde minimamente la sua fondamentale importanza nel momento in cui si limita a definire standard minimi europei in materia di ergastolo. Poi ovvio dipende da quello che dice, dagli standard, ma, in tempi come i nostri, è anche politicamente consigliabile elaborare standard europei minimi.

Quali sono oggi questi standard? Dopo un determinato periodo di detenzione deve esserci un organo al quale sia attribuita la possibilità di verificare se sono ancora attuali gli scopi per i quali è stata irrogata la pena. La Corte, saggiamente, lascia agli Stati la fissazione del limite temporale (ad oggi, non sopra i 40 anni, meglio se attorno ai 25 anni). Così come lascia agli Stati la scelta di chi deve effettuare la valutazione, se un giudice, un politico, un *parole board*. Non direi che si tratta di una posizione poco coraggiosa. Certo, meglio un giudice che un ministro o un capo dello stato o un *parole board*, tuttavia si deve tenere in considerazione che quello che vorremmo facesse la Corte è esattamente quello che non avviene nel nostro

“Diritto penitenziario e Costituzione” (nn. 1, 2, 6), che nasce dall'omonimo Master di II livello, attivato nel 2013/2014 e ora giunto alla VI ed. (www.dirittopenitenziarioecostituzione.it)

⁴⁹ Cfr. Galliani D., Pugiotto A., *Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell'ostatività ai benefici penitenziari?*, cit., in specie, pp. 24 ss.

ordinamento. La Corte di Strasburgo dovrebbe dire che la *review* deve essere fatta da un giudice, punto e basta. Apriti cielo: ma chi siamo noi italiani per sostenerlo, nel momento in cui l'ergastolo ostativo è proprio questo che non permette!

Quello che interessa alla Corte è che qualcuno possa valutare se la rieducazione ha fatto il suo corso oppure se la pericolosità impedisce il ritorno in società. Uno standard minimo, ma uno standard che, proprio per questo, deve essere comune e valere per tutti gli Stati parti della Convenzione, nessuno escluso, nemmeno il Regno Unito. Non si dovrebbe nemmeno precisare, ma lo standard si può contestare, criticare, anche ritenerlo completamente sbagliato (non saprei come). Certo che definirlo un "auspicio" è davvero inammissibile⁵⁰.

Aggiungo qualche considerazione. La Corte di Strasburgo non si è mai occupata dell'ergastolo ostativo. E il caso dal quale prenderà le mosse è da manuale. La richiesta del detenuto, ergastolano ostativo, è la liberazione condizionale, non il permesso, non la semilibertà. La mancata collaborazione è dovuta al fatto che la persona si professa innocente, chiamando in causa anche il diritto al silenzio. Soprattutto, in tutti i gradi di giudizio interni la parte ha sempre chiesto di sollevare la questione di costituzionalità, ottenendo dai giudici di sorveglianza e di legittimità la stessa (negativa) risposta. Un quadro generale perfetto, si fa per dire. La Corte di Strasburgo si dovrà esprimere sulla compatibilità dell'ergastolo ostativo con la "sua" Convenzione e la *sua* giurisprudenza.

Una questione spinosa, non irrisolvibile, potrebbe essere questa. Parlo di una questione da tenere in considerazione, non di quelle che fanno sorridere, ad esempio

⁵⁰ Dopo aver affermato che *Vinter* "rappresenta indubbiamente una evoluzione della giurisprudenza di Strasburgo", ecco cosa dice, mezza pagina dopo, Cassazione, VI Sezione, n. 5747, 9 gennaio 2014: "Costituisce solo un auspicio espresso nella detta sentenza (...) quello della esistenza di un meccanismo di riesame che garantisca al condannato, dopo un termine tendenzialmente fissato in venticinque anni, una valutazione circa il suo reinserimento nella società". Non voglio discutere nel merito la decisione della Cassazione. Sarebbe da criticare sotto diversi profili, sia per la comparazione che effettua tra il sistema del Regno Unito e quello degli Stati Uniti, quanto a riducibilità dell'ergastolo, sia perché conclude dicendo che la diversa filosofia della pena negli Stati Uniti, rispetto a quella nel nostro ordinamento, deve essere valutata dal Ministro della giustizia (il caso era di estradizione negli Stati Uniti). Lasciamo da parte il merito. Ma non è incredibile che una sentenza della Cassazione non parli di un orientamento, di uno standard, insomma di una argomentazione della Corte di Strasburgo, ma utilizzi il termine "auspicio"? E non lo fa in riferimento ai venticinque anni, cosa che sarebbe vera. No, ritiene che il cuore di *Vinter*, ossia l'esistenza di un meccanismo di riesame che garantisca il controllo della rieducazione e della pericolosità, "costituisce solo un auspicio". Di questo passo, auspicio dopo auspicio, arriveremo a domandarci a cosa possa servire una corte che auspica.

evidenziando che è pur sempre presente il potere di grazia del Capo dello Stato e il differimento della pena per grave infermità fisica. Non scherziamo, restiamo seri⁵¹. E non si tiri in ballo, per cortesia, i permessi di necessità⁵².

Ecco l'argomento da affrontare: gli Stati hanno un margine di apprezzamento rispetto alle condizioni da soddisfare per accedere alla liberazione condizionale? Se sì, cosa dire se le scelte statali non permettono in alcun modo quella valutazione della rieducazione e della pericolosità che, da *Vinter* del 2013, si colloca alla base della giurisprudenza convenzionale in materia di ergastolo? Se, dal 2013, gli ergastoli senza liberazione condizionale arrivati alla Corte sono sempre stati dichiarati contrari alla Convenzione, tranne nel (solo politicamente complicato)

⁵¹ La clemenza individuale verso chi per legge è socialmente pericoloso, in quanto non collaborante, è davvero improbabile, mai verificatasi e forse mai verificabile. Vorrebbe dire avere un Capo dello Stato talmente coraggioso da andare contro la legge, perché farebbe uscire dal carcere una persona per legge pericolosa, perché poteva collaborare, ma non lo ha fatto. Così come a nulla vale rifarsi alle misure riguardanti lo stato di salute delle persone detenute, poiché, per definizione, concesse dal politico o dal giudice, non hanno e non devono avere nulla a che vedere con la pericolosità sociale. Ad ogni modo, se si vuole seriamente discutere sulla clemenza, generale e individuale, si può sempre farlo, ma, appunto, in modo serio, come avviene ora nel volume interdisciplinare *Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto*, a cura di Anastasia S., Corleone F., Pugiotto A., Ediesse, Roma, 2018, in corso di pubblicazione.

⁵² Il sistema normativo ha una sua coerenza, nel momento in cui non ha mai escluso gli ergastolani ostativi dalla fruizione del permesso di necessità. Alla base di questo tipo di permesso, infatti, vi sono considerazioni unicamente di carattere umanitario, che ben possono essere soddisfatte in presenza di pericolosità sociale (nel nostro caso, presunta grazie all'automatismo legislativo). Il giudice può determinare un'ampia gamma di prescrizioni e cautele, prima delle quali la fruizione scortati. La disposizione (art. 30 o.p.) prevede due ipotesi: nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente ed (eccezionalmente) per eventi di particolare gravità. Nella seconda ipotesi, si sono registrati, solo per fare qualche esempio, permessi di necessità per discutere la tesi di laurea nelle aule universitarie, non in carcere. Nella prima ipotesi, invece, uno dei casi più al centro dell'attenzione è la possibilità di partecipare al funerale di un familiare. Faccio solo presente, rispetto a questa seconda ipotesi, che una cosa sono le complicazioni organizzative e funzionali, un'altra i diritti delle persone detenute. Nessuno nega che il permesso di necessità scortato possa creare problemi operativi, non di meno il fondamento inequivocabile di questi permessi è da ricercare nell'eguale considerazione e rispetto che deve essere assicurata a qualsiasi essere umano, indipendentemente dai reati che ha commesso. Il giudice deve procedere utilizzando il solito bilanciamento, tra esigenze di difesa sociale e di rispetto della dignità umana. Deve quindi motivare in modo approfondito perché, pur con la presenza della scorta, il detenuto non possa partecipare ai funerali di un familiare. Esistono una pleora di precedenti nella giurisprudenza di Strasburgo a proposito della partecipazione di un detenuto ai funerali di un familiare, tutti conformi nell'indicare, quale elemento imprescindibile, a pena di violazione della Convenzione, una valutazione individualizzata rispetto al singolo detenuto che chiede il permesso. Da ultimo, si veda *Ecis v. Lettonia*, V Sezione, 10 gennaio 2019, che conferma i precedenti (citati al § 71) e risolve il caso richiamando (non a caso) anche *Vinter* (§ 92). Possiamo dire questo: il permesso di necessità non te lo devi guadagnare, ti spetta in quanto essere umano, sempre che il giudice valuti del tutto insoddisfacenti le precauzioni che può adottare per evitare il pericolo di fuga e la commissione di nuovi reati.

caso inglese⁵³, i motivi alla base di questo granitico orientamento non sono estendibili anche al caso italiano? La Corte, con e dopo *Vinter*, ha sempre affrontato il problema dell'ergastolo senza condizionale in riferimento all'art. 3 della Convenzione, che garantisce la dignità umana. Qualunque cosa faccia un detenuto in carcere, se non esiste la condizionale, è come se la facesse per niente. Questo lede la sua dignità, il suo diritto di sperare. È il cuore di *Vinter*: non è quanto accade con l'ergastolo ostativo?

Un altro aspetto significativo della recente giurisprudenza convenzionale è che la Corte ha sostenuto con forza, sempre da *Vinter*, che la persona deve sapere, sin dal momento iniziale della detenzione, cosa deve fare per sperare in una liberazione prima della morte. I problemi non nascono a valle, ma a monte. Il punto è quindi capire come il legislatore disciplina la pena dell'ergastolo, come inizia la nostra ghirlanda.

Ed appunto: il sistema italiano può ritenersi convenzionalmente compatibile, nel momento in cui prevede che, qualunque sia il comportamento tenuto in carcere dalla persona, l'unica cosa che merita attenzione è la sua collaborazione con la giustizia? Sarà (forse) un sistema prevedibile, ma che sia (forse) prevedibile non lo rende umano⁵⁴. Magari non vi è violazione dell'art. 7, ma il punto è che il ricorso è incentrato sull'art. 3, così come la giurisprudenza convenzionale dopo *Vinter*.

⁵³ Ho provato a spiegare il perché in Galliani D., *Il problema della pena perpetua dopo la sentenza Hutchinson della Corte di Strasburgo*, in *Studium Iuris*, 9/2017, pp. 969 ss.

⁵⁴ Che la persona abbia la certezza di libere scelte di azione, se si pensa alla ostatività, è più che dubbio. Basta un esempio. Una condanna per omicidio, senza alcuna aggravante di tipo mafioso. Nel momento in cui, potendolo fare, la persona chiede la misura alternativa, ecco che può leggere, nel provvedimento della sorveglianza, che non può ottenerla perché, in un altro processo, si è chiarito che l'omicidio aveva il fine di agevolare una consorteria mafiosa. Questa persona, prima di compiere l'omicidio, cosa sapeva? Che avrebbe potuto scontare non meno di 21 anni e che il primo permesso lo poteva domandare scontato un quarto della pena, oppure poteva immaginare che non il giudice della cognizione ma quello della sorveglianza lo "condannasse" a non uscire più dal carcere per tutti i 21 anni? Il positivista, formalista, cieco e cinico, si dirà soddisfatto: è tutto scritto nelle disposizioni legislative. Chi, invece, parte dal basso, dagli esseri umani, capisce perfettamente che qualcosa non torna. A me pare assurdo che, dopo sei anni di carcere, ad una persona, che domanda un permesso, il giudice della sorveglianza possa rispondere che non può concederlo perché, nonostante nulla si dica nella sentenza di condanna, è risultato, in un altro procedimento, che il reato commesso aveva finalità di agevolare un *clan* mafioso. Non sta dicendo, il giudice di sorveglianza, che il permesso non è concedibile perché non si è tenuta regolare condotta. Fosse così, nessun problema. Io posso sempre pensare: ci ho messo impegno, in questi sei anni di carcere ho fatto tanto, ma avrei dovuto fare di più. Non è stato tutto tempo sprecato. Mi sarei potuto comportare, in alcune occasioni, in modo differente. Il giudice di sorveglianza sta dicendo un'altra cosa: non interessa in alcun modo cosa tu abbia fatto

Vi è poi, sempre stando al ricorso, il profilo riguardante l'art. 8, a proposito di una detenzione perpetua interamente intramuraria. Mi permetto di dire che è un profilo importante, ma non decisivo. Non sarebbe per me immaginabile una violazione dell'art. 8 senza la violazione dell'art. 3, in quanto l'unico modo per uscire dal carcere, fosse solo con un permesso premio, è colpire al cuore il regime ostativo, la presunzione legislativa assoluta che viola la dignità umana. Non si può dire che vi è violazione dell'art. 8, ma non dell'art. 3, perché la prima si basa necessariamente sulla seconda. Si può sostenere che non vi è alcuna violazione, certo, ma non che la detenzione interamente intramuraria non dipenda dal regime ostativo applicato all'ergastolo. Sarebbe come dire che la tortura lede il diritto alla salute, non la dignità umana!

8. Dottrina e avvocati dinanzi all'ergastolo ostativo

Sono arrivato alla parte conclusiva. Espongo due personalissime convinzioni.

La prima. Dietro ad un buon giudice, vi è sempre un buon avvocato. Dietro ad entrambi, vi è una dottrina che sappia fare bene il proprio mestiere. Non voglio fermarmi a questa (forse) banale considerazione. Aggiungo allora che dietro ad un buon giudice, ad un buon avvocato e ad un buono studioso vi è sempre una persona coraggiosa. Un buon giurista è prima di tutto una persona coraggiosa, che vive di "non ci sto", sì, proprio così, anche il giudice, come dirò a momenti.

La seconda. Sono convinto che il problema dell'ergastolo ostativo non è stato ancora affrontato di petto nel nostro ordinamento poiché sono mancati un poco tutti i tre protagonisti del diritto di cui sopra, dottrina, avvocati e giudici. E di conseguenza sono mancate un poco le persone coraggiose.

I penalisti (sostanzialisti e processualisti) non sono mai stati assenti. Da qualche tempo, sono arrivati a dare manforte i costituzionalisti, non in massa, ma sono arrivati, peraltro con modi nuovi e originali⁵⁵. Tuttavia, rimane desolante constatare

in questi sei anni, poiché, diventando ostativo, l'unico modo per ottenere il permesso è collaborare. Grazie, fine della storia. Fine della prevedibilità, almeno da un punto di vista sostanziale.

⁵⁵ È *on line*, in una rivista molto letta da studiosi, giudici e avvocati, esattamente dal 13 luglio 2016, quindi da più di due anni, lo scritto di Pugiotto A., *Come e perché eccipire l'incostituzionalità*

che non ha mai visto la luce, nel nostro paese, una monografia interamente dedicata all'ergastolo. Ne esistono parecchie. Tutte da leggere. Dalla prima all'ultima pagina. Il punto è che sono scritte da ergastolani, nessuno dei quali risulta essere professore universitario.

Ci vuole forse un bel coraggio a scrivere in Università un intero libro sull'ergastolo, perché vorrebbe dire padroneggiare perfettamente il diritto penale (sostanziale e processuale), il diritto costituzionale, il diritto convenzionale, in parte anche quello dell'Unione e il diritto internazionale. Ovviamente, si dovrebbe frequentare la storia (ed in specie quella del carcere, del terrorismo e della mafia) e la sociologia della criminalità, in particolare di quella organizzata. Infine, imprescindibile leggere con assiduità le autobiografie di ergastolani, nostrani e no⁵⁶.

Quanto agli avvocati, mi sembra giusto essere cauto. Avrebbero dovuto e potuto fare di più. Spesso mi sembra che, nel ricorso a Strasburgo, quasi automaticamente scritto un secondo dopo aver perso una causa interna, vi sono degli argomenti che, letteralmente, potevano essere trascritti in una bella e buona eccezione per chiedere al giudice interno di sollevare la questione di costituzionalità. Non di meno, come detto, voglio essere cauto. Esistono una serie di fattori da tenere in considerazione, che non tutti hanno a che fare con il coraggio.

dell'ergastolo ostativo, in *Diritto penale contemporaneo*, che contiene, allegata, una ipotesi di atto di promovimento alla Corte costituzionale sulla questione di costituzionalità sull'ergastolo ostativo. Una sorta di *quaestio* chiavi in mano.

⁵⁶ Non ho qui lo spazio per indicare per ciascun ambito anche fosse una minima bibliografia. Spiego però il motivo per il quale la questione ergastolo dovrà essere prima o poi affrontata anche a livello di diritto dell'Unione Europea. L'esecuzione del Mandato di Arresto Europeo può essere subordinata ad una precisa condizione: se il reato in base al quale il MAE è stato emesso è punibile con una pena a vita, l'esecuzione può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda, nel suo ordinamento, una *review* della pena su richiesta o al più tardi dopo 20 anni, oppure all'applicazione di misure di clemenza alle quali si ha diritto in virtù di leggi e prassi, affinché la pena non sia eseguita (art. 5 della Decisione Quadro 2002/584/GAI). Ecco quindi la domanda: nel momento in cui l'Italia emette un MAE, alla cui base vi è un reato punibile con l'ergastolo ostativo, è presente quella *review* della quale discute la Decisione Quadro che ha istituito il MAE? Per il momento, la giurisprudenza della Corte di Giustizia si è espressa in particolare sul tema della detenzione nel paese che ha emesso il MAE, chiedendo una valutazione individualizzata: posta l'esistenza di un problema strutturale, le autorità devono chiedere informazioni che riguardano la detenzione della persona, compresa anche l'esistenza di meccanismi interni di controllo dell'umanità della detenzione. Non di meno, il passo per considerare la dignità umana e il divieto di trattamenti inumani e degradanti non solo in merito alla detenzione, ma anche alla pena, è sicuramente auspicabile. Su queste tematiche ed anche in riferimento all'ergastolo ostativo, si veda di recente Manfredini F., *Ergastolo e consegna condizionata nella disciplina dell'estradizione e del mandato di arresto europeo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 21 dicembre 2018.

Di istinto, anche io, che non sono un avvocato, farei di tutto per ottenere il riconoscimento della collaborazione impossibile, inesigibile, irrilevante. Questo significa però che la eventuale questione di costituzionalità sconta un difetto genetico. Nel momento in cui si chiede al giudice il riconoscimento della collaborazione impossibile, irrilevante, inesigibile, si sta utilizzando uno strumento che il sistema mette a disposizione come salvagente rispetto alla incostituzionalità dell'ergastolo ostativo. Quando, una volta persa questa battaglia, si chiede al giudice di sollevare la *quaestio*, è come se si cadesse in contraddizione. Se fossi un giudice, molto garbatamente, domanderei: “avvocato, ma questo ergastolo ostativo è costituzionale o no?”.

Gli avvocati italiani si comportano come fanno i loro colleghi statunitensi, i quali sanno benissimo che oramai è *quasi* certa l'esclusione della pena capitale in caso di dichiarazione di colpevolezza. Il loro assistito sarà condannato alla pena perpetua senza condizionale, che solo nello Stato delle Hawaii non esiste. Gli avvocati statunitensi comprendono perfettamente che l'ergastolo senza condizionale non è il massimo, diciamo così. Ma cosa dovrebbero fare? Se esiste uno spiraglio è giusto buttarsi a capofitto, considerando che in gioco vi è la vita della persona che si difende, alla quale si vuole evitare la pena di morte (negli Stati Uniti) o la pena fino alla morte (in Italia). Attenzione: quando dico giusto non dico obbligatorio, come dimostra la straziante storia delle persone, maggiorenni, che, negli Stati Uniti, pur potendolo fare, rinunciano all'appello, preferendo farla finita subito ed essere giustiziati, sempre si trovi il farmaco per l'iniezione⁵⁷. Ed è la realtà, drammatica,

⁵⁷ Un avvocato, a fronte della volontà del suo assistito di non fare più appello, non ha molte alternative: o acconsente o rimette il mandato. Non penso sia risolutiva la tesi di chi sostiene che, intanto si cerca di ottenere l'ergastolo senza condizionale, poi si vede cosa succede. Negli Stati Uniti, a fronte di questa pena, esistono solo due possibilità: la grazia del Presidente degli Stati Uniti, per il livello federale, quella dei Governatori, per il livello statale, oppure la scarcerazione per motivi di tipo sanitario, che significa portare un certificato che accerta il sopraggiungere della morte nell'arco di pochi mesi. Vi sono poi altri problemi. Le persone alle quali mi riferisco nel testo possono anche essere in attesa dell'esecuzione da moltissimi anni, in media lo sono da quindici anni. Di solito, siamo di fronte a persone che hanno già provato in tutti i modi, ma senza esito. Ecco che arriva il momento: decidono di farla finita. Non riescono più a vivere all'ombra della propria morte, peraltro in condizioni detentive particolarmente differenziate, essendo loro condannati a morte in attesa di esecuzione. Secondo dati attendibili, dagli anni Settanta del Novecento ad oggi, le persone che sono state spronate a proporre appello, ma hanno deciso di desistere – vale a dire i *volunteers* (per i quali in modo forse inopportuno si tira in ballo il diritto di scegliere di morire) – ammontano a circa il 10% del totale dei giustiziati. Aggiungo, inoltre, che queste persone non vanno confuse con gli *exonerated*, coloro che, dopo essere stati condannati a morte, sono stati assolti, graziati sulla base di prove della loro

con la quale abbiamo chiuso il nostro *amicus curiae* a Strasburgo: moltissimi ergastolani ostativi hanno scritto al Garante dei diritti dei detenuti di poter accedere all'eutanasia, perché meglio la morte subito che una pena di morte nascosta o mascherata, come Papa Francesco chiama la pena perpetua, che peraltro ha abolito nello Stato della Città del Vaticano.

Del resto, tornando al nostro ordinamento, quando un giudice, di sorveglianza o di Cassazione, per rigettare la eventuale *quaestio* avanzata dalla parte fa una copia e incolla della giurisprudenza costituzionale, ebbene questo giudice sta demoralizzando anche il più tenace degli avvocati. La voce circola, i rigetti (identici) si moltiplicano, gli avvocati demordono.

D'altro canto, se alzo lo sguardo e penso a cosa è oggi la nostra società, mi sembra che il lavoro svolto dalle camere penali e dalle varie associazioni in prevalenza composte da avvocati sia davvero formidabile. Una loro presa di posizione è ovviamente discutibile, tante a me non sembrano condivisibili, ma contribuiscono in ogni caso a non lasciare in mano il paese a chi, gridando e scalpitando, si dimentica di ragionare, limitandosi a *twittare* senza argomentare o a distruggere duecento anni di civiltà giuridica in tre righe su *facebook*, peraltro con tanto di (sconsiderati) giornalisti al seguito⁵⁸.

Pertanto, come la dottrina, anche l'avvocatura non ha fatto poco, poteva fare di più, forse è mancato un pizzico di coraggio. In fondo, alla lunga, se persisti, il giudice a Berlino lo trovi, il giudice che finalmente ti ascolta, prima o poi, lo trovi.

innocenza o hanno visto i procuratori ritirare tutte le accuse nei loro confronti. Il numero degli *exonerated* è sbalorditivo: più della metà dei condannati a morte a livello statale sono *exonerated* a livello federale. Ebbene, anche questo fa riflettere: anche se i *volunteers* sanno che più di una volta su due le condanne a morte negli Stati Uniti sono cancellate, hanno oramai preso la loro decisione e i loro avvocati possono solo acconsentire o rimettere il mandato. Puoi anche provare a dimostrare che il tuo assistito non è in grado di intendere e di volere, ma, se il caso non è questo, le alternative si riducono a due: o lo segui fino alla morte o rimetti il mandato. Anche di questi casi parlo in Galliani D., *La più politica delle pene. La pena di morte*, Cittadella, Assisi, 2012, pp. 80 ss.

⁵⁸ Si leggano le preoccupate (e condivisibili) riflessioni (anche operative) di Manes V., *La "vittima" del "processo mediatico": misure di carattere rimediabile*, in *Politica del diritto*, 3/2018, pp. 359 ss., nonché le puntuali critiche alla scarsa attenzione che la stampa riserva, invece, alle quotidiane attuazioni della Costituzione da parte dei giudici: Lamarque E., *La Costituzione interpretata dall'autorità giudiziaria*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2018, pp. 53 ss.

9. I giudici e l'ergastolo ostativo

Rimangono quindi loro, i giudici. Singolarmente oggi hanno una forza impressionante, ma divengono davvero insuperabili solo se costruiscono tra di loro ponti, non muri.

Esattamente come insegna la mirmecologia. Una formica, da sola, può sollevare una cosa come cento volte il proprio peso. Come se un essere umano di ottanta chili sollevasse otto tonnellate, pari a cinque Fiat 500. Ma non è questo che rende le formiche in grado di costruire le loro città-stato, così gli studiosi (i mirmecologi) chiamano i formicai, il più grande dei quali misura cinque campi da calcio. L'unico modo che le formiche hanno per portare a termine straordinarie opere del genere è collaborare tra di loro. Ecco la vera forza delle formiche, la capacità di fare sistema, di costruire ponti, non muri.

Torniamo ai giudici. Dal 1974 non sono state più sollevate questioni di costituzionalità sull'art. 22 del Codice penale, l'ergastolo ordinario. Allo stesso modo, è oramai più di un decennio che l'ergastolo ostativo e la liberazione condizionale non giungono alla Corte costituzionale. Ci arrivarono l'ultima volta nel 2002, grazie a Sandro Margara, la cui ordinanza di rimessione generò la sentenza n. 135 del 2003. Non mi sembra che il sistema possa andare avanti in questo modo, dal momento che per arrivare alla Corte costituzionale servono dubbi, non certezze⁵⁹.

Questo per quanto riguarda i giudici di sorveglianza e i giudici di legittimità, i quali o sposano le tesi della Corte costituzionale oppure, se hanno un dubbio, devono sollevare la *quaestio*. Non esiste alcuna possibilità di interpretazione costituzionalmente orientata. L'unica possibilità è rifarsi alla giurisprudenza costituzionale. Appunto: è davvero incomprensibile che, dopo Sandro Margara, nessun giudice italiano si sia mai posto un dubbio circa la costituzionalità

⁵⁹ Meglio tardi che mai, sono oggi pendenti alla Consulta due questioni di costituzionalità sull'ergastolo ostativo e il permesso premio, la prima sollevata in caso di agevolazione di un'associazione di stampo mafiosa (Cass., I Sezione, ord. 57193 del 20 novembre 2018, questione di costituzionalità chiesta sia dalla difesa sia dal Procuratore Generale), la seconda nel caso di partecipe (Tribunale di sorveglianza di Spoleto, ord. 725/2019, 23 maggio 2019). Della prima, al momento in cui scrivo, è stata fissata la pubblica udienza per il 22 ottobre 2019.

dell'ergastolo ostativo (rispetto alla liberazione condizionale) e la persuasività della giurisprudenza costituzionale⁶⁰.

Riformulo, senza cambiare conclusione. È mai possibile che nessun collegio giudicante italiano, né in sorveglianza né in Cassazione, si sia mai posto, negli ultimi quindici anni, un dubbio di costituzionalità dell'ergastolo ostativo e la liberazione condizionale? È mai possibile che, se vi è stato qualche dissenziente, egli ha sempre dovuto soccombere rispetto alla maggioranza dei colleghi, peraltro potendo al massimo rifiutarsi di fare da redattore dopo essere stato relatore? Siamo alle soglie di un mistero. Se un collegio non riesce a dimostrarsi che quel dubbio non è manifestamente infondato, si deve sollevare la *quaestio*, perché esiste un'apposita istituzione nel nostro ordinamento che è lì proprio per sciogliere i dubbi di costituzionalità.

⁶⁰ La domanda vale in riferimento a tutti i giudici, di Cassazione e di sorveglianza. Per i secondi, non di meno, potremmo parlare di un problema al quadrato. A differenza dei loro colleghi di legittimità, non possono dimenticare la lezione di metodo e di merito proprio di Sandro Margara, per il quale il giudice della sorveglianza era un giudice terzo e imparziale in un modo del tutto originale, poiché doveva avere di mira la rieducazione. Inoltre, il rapporto con gli studiosi, in sorveglianza, assume una connotazione del tutto particolare. Anche il giudice di legittimità legge e cita, implicitamente, la dottrina. Tuttavia, non va dimenticato che la composizione dei collegi in sorveglianza implica un apporto per così dire diretto da parte degli studiosi, che possono direttamente influire sulla decisione e sulla motivazione, così finendo con lo stimolare, se si vuole in modo ancora più esplicito, il ragionamento del giudice.

E a me, francamente, i giudici che non si pongono dubbi fanno paura. Per questo provo una stima fuori dal comune nei confronti di Antonino Caponnetto⁶¹. Il giudice che non si pone dubbi non trova spazio nel disegno costituzionale⁶².

Come dice Guido Calabresi, fare il giudice significa non dormire la notte, alzarsi sommersi da dubbi: “il mondo del diritto e dei giudici è così: se perdi il sonno e ci

⁶¹ Da pretore di Prato, in magistratura da un anno, all'età di 35 anni, Nino Caponnetto fu il primo giudice in Italia a sollevare una questione di costituzionalità, il 27 dicembre 1955. Decise di accogliere l'eccezione sollevata dalla difesa. Riunita l'ordinanza con le altre ventinove, il risultato fu la sentenza n. 1 del 1956, la prima storica decisione della Corte costituzionale. Ritengo fondamentale questa bellissima frase pronunciata, quarant'anni dopo, il 6 marzo 1998, in piena campagna a difesa della Costituzione: “Legalità vuol dire, non dimentichiamolo mai, rispetto della persona umana. Rispetto della persona umana, chiunque sia. (...). Porre la persona umana al centro dell'universo. Ecco quello che io credo essere il senso profondo della legalità” (cfr. Caponnetto A., *Io non tacerò. La lunga battaglia per la giustizia*, Melampo, Milano, 2010, p. 199). È una frase importante: alla base del caso da cui nacque la prima sentenza della Corte costituzionale vi era l'uso di un altoparlante da parte di un venditore ambulante e il lancio di manifestini durante una festa da ballo, entrambi avvenuti senza l'autorizzazione dell'autorità locale di pubblica sicurezza. E nella sua ordinanza l'allora pretore di Prato scrisse che sollecitare la Corte costituzionale rispondeva “a un superiore interesse di giustizia”. Il coraggio di rivolgersi alla Consulta caratterizzò anche Giovanni Falcone, al quale si deve l'idea di promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nella nota vicenda della grazia a Renato Curcio: “aguzzò l'ingegno e propose la «saggia» soluzione di investire del problema la Corte costituzionale” (così La Licata F., *Storia di Giovanni Falcone*, Feltrinelli, Milano, 2002, p. 152). Dieci giorni dopo il deposito del ricorso, il ministero lo ritirò e da qui l'ordinanza n. 379 del 1991 della Corte. Non di meno, il ritiro ebbe motivazioni politiche, mentre il ricorso dimostrava sicuramente coraggio. Può essere criticata la scelta di promuoverlo, ma non accade tutti i giorni che il Ministro della Giustizia sollevi conflitto contro il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica. Magari fu una decisione sbagliata, ma di certo coraggiosa.

⁶² Dato che, da un punto di vista giuridico, i dubbi di costituzionalità dell'ergastolo ostativo mi sembrano manifestamente infondati, la ritrosia dei giudici nel sollevare la *quaestio* è da valutare anche riferendosi a motivazioni che stanno fuori dal diritto. Primo. Per la Cassazione, penso molto pesi la paura di essere sconfessati dalla Corte costituzionale. Secondo. Per la sorveglianza, si potrebbe sostenere che il sistema va bene così, perché toglie al giudice non poche responsabilità. Terzo. Per la Cassazione e per la sorveglianza, alcuni dire che, se la Consulta rigetta, sarebbe la pietra tombale sulla questione ergastolo ostativo. Sono posizioni non condivisibili. La prima. Se un giudice ha paura del responso della Consulta, perché ne va della propria fama, allora è un giudice che non sta nel sistema. A volte si vince, a volte si perde: questo accade all'ordinanza che solleva la *quaestio*. La seconda. Se un giudice ama il quieto vivere, può essere anche compreso, ma resta il fatto che il mestiere del giudice è anche quello di assumersi le responsabilità che l'ordinamento attribuisce. Nel terzo e ultimo caso, vale la pena evidenziare che quando l'ultima pronuncia della Corte in materia di quindici anni fa, allora il problema cade, anche perché in questo arco temporale si è integralmente rinnovata. Esiste forse una quarta considerazione. La fortissima pressione, prima di tutto culturale, che svolge la questione della ragionevole durata del processo. Sommersi da un arretrato fuori controllo, in perenne carenza di organico, con pochi tirocinanti, i giudici devono anche fare in fretta e, di conseguenza, fanno delle scelte che comportano il rimandare a domani quello che si dovrebbe fare oggi, la questione di costituzionalità. Qui vi è poco da controbattere, se non che, anche in queste condizioni, che di certo non aiutano il mestiere del giudice, egli deve rispettare la legge, che chiede di rimettere alla Consulta subito, quando esiste la non manifesta infondatezza di un dubbio.

rifletti su, si possono trovare buoni argomenti per evitare di dover fare qualcosa che si crede profondamente ingiusto”⁶³.

Forse accade più agli inizi, ma nel mestiere del giudice, così come in quello dello studioso e in quello degli avvocati, è iscritta la “illusione e la convinzione di poter contribuire a cambiare il mondo”, il mestiere cui si è chiamati “prende l’uomo”, altrimenti “il crollo è inevitabile e si passa a far numero nella maggioranza disillusa dei mortali”⁶⁴.

Dei giudici costituzionali abbiamo detto. Le tesi della Corte costituzionale non convincono. Mi sembra una riprova importante la presa di posizione pubblica contro l’ergastolo ostativo di suoi autorevoli ex giudici e presidenti, come Guido Neppi Modona, Giovanni Maria Flick, Valerio Onida e Gaetano Silvestri. In Italia, non è opportuno discutere dei giudici in carica. Se fossimo negli Stati Uniti, avremmo molti osservatori impegnati ad evidenziare le posizioni degli attuali giudici costituzionali, ripercorrendone le precedenti decisioni quali relatori, nonché i libri, i saggi e gli articoli scientifici.

Io una mezza idea sono riuscito a farmela, anche se non la voglio esporre. Dico però un’altra cosa. Penso si debba valutare attentamente l’attuale composizione della Corte, che, per la prima volta nella sua storia, vede un numero così cospicuo di professori di diritto costituzionale. A memoria, mai accaduto. Lo sappiamo tutti benissimo: rispetto agli esiti di una causa, non significa nulla. Non di meno, evidenziarlo non fa male. L’occasione per ridare la parola alla Corte è propizia. Se poi si leggono i nomi dei penalisti, viene proprio da domandarsi: ma cosa si aspetta per tornare alla Corte? Il diritto costituzionale penale o il diritto penale costituzionale, per me poco cambia, non è mai stato così fortemente rappresentato alla Corte. E la recente ordinanza del giudice costituzionale sul diritto al silenzio (ord. 117/2019) è davvero di una profondità straordinaria: il diritto al silenzio non

⁶³ Cfr. Calabresi G., *Il mestiere di giudice. Pensieri di un accademico americano*, a cura di B. Barbisan, il Mulino, Bologna, 2013, p. 115, a proposito della pena di morte, ma come non riferirlo anche alla pena fino alla morte?

⁶⁴ Cfr. Pera G., *Un mestiere difficile. Il magistrato*, Giuffrè, 1967, p. 52 e p. 55. E mi sembra questa la conclusione che si può trarre anche da Luccioli G., *Diario di una giudice. I miei cinquant’anni in magistratura*, prefazione di Conti R., Forum, Udine, 2016, *passim*, in specie, p. 152, ove si afferma che la strategia vincente è quella del confronto e della condivisione, alla cui base deve esserci “una solidità di mestiere e un forte senso dell’istituzione”, il tutto per accrescere e non diminuire “la propria autorevolezza e capacità di cambiare le cose”.

è solo estrinsecazione del diritto di difesa, non è solo un diritto inviolabile della persona, poiché è (addirittura!) costitutivo della identità costituzionale italiana. Tornarci alla Corte è quindi un imperativo, anche se difficilmente, dovesse accadere, in riferimento alla liberazione condizionale la Corte potrà esprimersi prima della pronuncia della Corte di Strasburgo⁶⁵.

Chi rimane? Loro, i giudici di Strasburgo. Se dichiareranno la violazione, i nostri problemi – sono certo – invece di finire saranno all’inizio. Se decideranno diversamente, i nostri problemi non cambieranno di una virgola. E si dovranno affrontare nelle aule dove si amministra la giustizia, non in quelle dove la si sfascia. Consapevoli che, fino ai prossimi trenta anni, dal legislatore nulla si otterrà, dovremmo necessariamente tornare a domandare ai giudici il motivo per il quale in molti non si fidano dei loro colleghi.

Sono sempre più convinto che l’ergastolo ostativo rimarrà in piedi finché molti giudici continueranno a non fidarsi di altri giudici⁶⁶. Se tornerà la fiducia, saremo un paese con una paura in meno, più coraggioso. È vero, pensare all’ergastolo ostativo fa venire in mente un mondo a parte. Ma è ancora più vero che l’ergastolo ostativo fa riflettere su noi stessi, su quanto abbiamo difficoltà nel costruire nuovi ponti, impegnati come siamo nell’elevare di continuo muri⁶⁷.

⁶⁵ Niente di male, verrebbe da dire. Però a me rimane una sorta di amaro in bocca: la questione dell’ergastolo ostativo si doveva risolvere in termini costituzionali. Dico questo indipendentemente dalla decisione della Corte di Strasburgo. Qualunque sia, la vivo come una sconfitta, come ho vissuto *Torreggiani* e tante altre sentenze di Strasburgo, che sono state di immensa utilità e di forte aiuto, ma che, allo stesso tempo, hanno smascherato l’incapacità del nostro ordinamento di rispettare la sua Costituzione. Anche se riguardante il permesso premio e non la condizionale, mi sembra che alla questione di costituzionalità richiamata alla nota precedente la Corte costituzionale finirà con il rispondere dopo la sentenza della Corte di Strasburgo.

⁶⁶ In tutto questo scritto non ho mai parlato esplicitamente dei pubblici ministeri. Forse è stata una coincidenza, forse no. È davvero curioso che il diritto penitenziario, quello nel quale lo Stato dovrebbe fare la voce grossa, sia caratterizzato, prima in sorveglianza e dopo in Cassazione, da una sostanzialmente limitata presenza della mano pubblica. Chiaro che esistono delle eccezioni, ma la tendenza mi pare esistere ed essere preoccupante. Se il pubblico ministero esercitasse sempre e in modo approfondito le sue funzioni, il diritto penitenziario nel suo complesso potrebbe sicuramente giovarsene. In fondo, non esiste solo la cognizione! (condivisibile, sul punto, Marcheselli A., *Magistrati dietro le sbarre. Farsa e tragedia nella giustizia penale italiana*, Melampo, Milano, 2009, pp. 117 ss.). Rilevo che la questione di costituzionalità di cui alla nota 65 è stata sollevata in conformità alla requisitoria del procuratore generale, anch’egli dubbioso della legittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo applicato ai permessi premio.

⁶⁷ Da benedire la quarta edizione di Melossi D., Pavarini M., *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, il Mulino, Bologna, 2018, che – pubblicato per la prima volta nel 1977, a soli due anni di distanza dalla prima edizione di *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* di Michel Foucault – assume nel merito e nel metodo ancora oggi un valore imprescindibile. Così del pari le parole con le

Bibliografia

- Almerighi M., Il testimone. Memorie di un magistrato in prima linea, La nave di Teseo, Milano, 2017.
- Anastasia S., Corleone F., Pugiotto A., Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto, a cura di Ediesse, Roma, 2018.
- Appleton C. A., *Life after Life Imprisonment*, Oxford University Press, Oxford, 2010.
- Calabresi G., Il mestiere di giudice. Pensieri di un accademico americano, a cura di B. Barbisan, il Mulino, Bologna, 2013.
- Calogero G., La logica del giudice e il suo controllo in Cassazione (1937), II ed., Cedam, Padova, 1964.
- Caponnetto A., Io non tacerò. La lunga battaglia per la giustizia, Melampo, Milano, 2010.
- Cappelli I., Gli avanzi della giustizia. Diario del giudice di sorveglianza, Editori Riuniti, Roma, 1988.
- Caraceni Lina, *Riforma dell'ordinamento penitenziario: le novità in materia di esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*, in *Diritto penale contemporaneo*, 16 novembre 2018.
- Caselli G. C., Le due guerre. Perché l'Italia ha sconfitto il terrorismo e non la mafia, Melampo, Milano, 2009.
- Chinnici R., L'illegalità protetta. Le parole e le intuizioni del magistrato che credeva nei giovani, nuova ed., Glifo, Palermo, 2017.
- Dell'Anno P., Zampaglione A., *Criminalità organizzata. Le peculiarità del procedimento di cognizione alla prova dei principi costituzionali*, in *Dirittifondamentali.it*, 2/2018.
- Della Bella A., Il "carcere duro" tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali. Presente e futuro del regime detentivo speciale ex art. 41 bis o.p., Giuffrè, Milano, 2016.
- Dolcini E., *Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 18 luglio 2018.
- Dolcini E., *La pena detentiva perpetua nell'ordinamento italiano. Appunti e riflessioni*, in *Diritto penale contemporaneo*, 17 dicembre 2018.
- Galliani D., *Costituzione e "trattamenti" penitenziari differenziati*, in *Questione Giustizia*, 7 novembre 2018.
- Galliani D., Eguaglianza e rieducazione fanno il trattamento penitenziario, il resto è incostituzionale, in *Quaderni costituzionali*, 4/2018.
- Galliani D., *Sul mestiere del giudice tra Costituzione e Convenzione*, in *Consulta On Line*, 1/2018.
- Galliani D., Il problema della pena perpetua dopo la sentenza Hutchinson della Corte di Strasburgo, in *Studium Iuris*, 9/2017.
- Galliani D., La più politica delle pene. La pena di morte, Cittadella, Assisi, 2012.

quali si conclude Cappelli I., *Gli avanzi della giustizia. Diario del giudice di sorveglianza*, Editori Riuniti, Roma, 1988, p. 151 e p. 152: "Ho lasciato il carcere peggiore di com'era anni prima della riforma. Fu un errore di stampo illuministico credere che una legge potesse, per virtù propria, trasformare realtà sociali e istituzionali, deviare il destino di uomini e donne. Il carcere poteva cambiare solo nel senso delle linee generali di tendenza prevalenti nella società, e dunque in peggio. (...). E se la logica del lager è vincente, non c'è posto per un giudice impotente alla tutela dei diritti umani più elementari".

Galliani D., Pugiotto A., *Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell'ostatività ai benefici penitenziari?*, in Rivista dell'associazione Italiana dei Costituzionalisti, 4/2017.

Galluccio A., *Ergastolo e preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari: dalla Corte costituzionale un richiamo alla centralità del finalismo rieducativo della pena*, in *Questione Giustizia*, 16 luglio 2018.

Gatta G. L., Dolcini E., Flick G. M., Neppi Modona G., Chiavario M., Eusebi L., Pugiotto A., Galliani D., Bontempelli M., *Atti del simposio sull'ergastolo ostativo*, 16 novembre 2017, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4/2017.

Gorla G., *L'interpretazione del diritto (1941)*, presentazione di R. Sacco, Giuffrè, Milano, 2003. http://www.ristretti.it/commenti/2018/dicembre/pdf3/articolo_rinaldi.pdf.

La Licata F., *Storia di Giovanni Falcone*, Feltrinelli, Milano, 2002.

Lamarque E., *La Costituzione interpretata dall'autorità giudiziaria*, in *Costituzionalismo.it*, 2/2018.

Luccioli G., *Diario di un giudice. I miei cinquant'anni in magistratura*, prefazione di R. Conti, Forum, Udine, 2016.

Manes V., *La "vittima" del "processo mediatico": misure di carattere rimediabile*, in *Politica del diritto*, 3/2018.

Manfredini F., *Ergastolo e consegna condizionata nella disciplina dell'extradizione e del mandato di arresto europeo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 21 dicembre 2018.

Marcheselli A., *Magistrati dietro le sbarre. Farsa e tragedia nella giustizia penale italiana*, Melampo, Milano, 2009.

Mauer M., Nellis A., *The Meaning of Life. The Case for Abolishing Life Imprisonment*, The New Press, New York, 2018.

Melossi D., Pavarini M., *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, il Mulino, Bologna, 2018.

Merenda I., Visconti C., *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, in *Diritto penale contemporaneo*, 24 gennaio 2019.

Milazzo L., *Liberi tutti? Alcune considerazioni su libero arbitrio e colpevolezza*, Giappichelli, Torino, 2018.

Musumeci C., Pugiotto A., *Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo*, prefazione di G. Silvestri, appendice di D. Galliani, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.

Padovani T., *Ergastolo in luogo della pena di morte: una eredità giacente*, in *La pena, ancora: fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini*, a cura di Paliero C. E., Viganò F., Basile F. e Gatta G.L., Giuffrè, Milano, 2018.

Padovani T., *La soave inquisizione. Osservazioni e rilievi a proposito delle nuove ipotesi di "ravvedimento"*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2/1981.

Palma M., *Un "giurista sociologo" della scuola fiorentina*, in A. Malgara, *La giustizia e il senso di umanità*, a cura di F. Corleone, Fondazione Michelucci Press, Firenze, 2015.

Pelissero M., *Ergastolo e preclusioni: la fragilità di un automatismo dimenticato e la forza espansiva della funzione rieducativa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 3/2018.

Pera G., *Un mestiere difficile. Il magistrato*, Giuffrè, Milano, 1967.

Pisani M., *La pena dell'ergastolo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2/2016.

Pugiotto A., *Come e perché eccepire l'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo*, in *Diritto penale contemporaneo*, 13 luglio 2016.

Pugiotto A., *Il "blocco di costituzionalità nel sindacato della pena in fase esecutiva (nota all'inequivocabile sentenza n. 149/2018)*, in *Osservatorio AIC*, 19 novembre 2018.

Pulitanò D., *In difesa della legalità liberale*, in *Studi Senesi*, CXXIX, 2017.

Pulitanò D., *Tecniche premiali fra diritto e processo penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4/1986.

Ridola P., *Il principio libertà nello stato costituzionale. I diritti fondamentali in prospettiva storico-comparativa*, Giappichelli, Torino, 2018.

Rinaldi G., *Sicurezza urbana, tutela penale e prevenzione della devianza/delinquenza minorile connotata dall'appartenenza alla criminalità organizzata, in particolare di stampo camorristico, ora reperibile in: http://www.ristretti.it/commenti/2018/dicembre/pdf3/articolo_rinaldi.pdf*

Satta S., *Giurisdizione (nozioni generali)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XIX, Giuffrè, Milano, 1970.

Siebert R., *Prefazione*, in *La psiche mafiosa. Storie di casi clinici e collaboratori di giustizia*, a cura di G. Lo Verso e G. Lo Coco, Franco Angeli, Milano, 2002.

Talini S., *La valorizzazione dei termini "pena" al plurale e condannato al "singolare" anche in materia di ergastolo (a margine di Corte cost., sent. N. 149 del 2018)*, in *Consulta On Line*, 1 ottobre 2018.

Van Syl Smit D., Appleton C., *Life Imprisonment and Human Rights*, Edited Hart, Oxford and Portland, 2016.

PROCURATORE VIGNA IN PARLAMENTO, QUATTRO ANNI DOPO LE STRAGI

a cura di Sarah Mazzenzana

Abstract

The parliamentary act here reported is the text of a hearing of the anti-mafia parliamentary commission of January 1997. The new national Anti-mafia Prosecutor Pier Luigi Vigna is heard. At first sight it seems an ordinary hearing. Instead its trend is of extreme historical interest to capture in watermark the first "rethinking" of politics after the anti-mafia harshness following the massacres of 1992 and 1993.

Keywords: mafia, National antimafia prosecutor's office, justice, politics, repentant, collaborators with justice, protection

L'atto parlamentare che si riporta è il testo di una audizione della Commissione parlamentare antimafia del gennaio 1997. A essere ascoltato è il nuovo Procuratore nazionale antimafia Pier Luigi Vigna. Sembra a prima vista una audizione ordinaria. E invece il suo andamento è di estremo interesse storico per cogliere in filigrana i primi "ripensamenti" della politica dopo il rigore antimafia seguito alle stragi del 1992 e 1993.

Parole chiave: mafia, Procura nazionale antimafia, giustizia, politica, pentiti, collaboratori di giustizia, protezione

Questa volta “Storia e Memoria” propone ai lettori un documento apparentemente ordinario. È del 21 gennaio 1997. Si tratta della prima audizione davanti alla Commissione parlamentare antimafia del dottor Pier Luigi Vigna, da pochi giorni nominato Procuratore nazionale antimafia, secondo magistrato chiamato a quell’incarico dopo le stragi del 1992. Di fronte a lui una Commissione anch’essa alla prima audizione, istituita diversi mesi dopo le elezioni dell’aprile 1996 e attraversata da aspre polemiche per la scelta di una parte della maggioranza di centrosinistra di convergere con il centro-destra sulla candidatura a presidente del senatore socialista Ottaviano Del Turco in luogo di quella, sostenuta ufficialmente dall’Ulivo, del sociologo Pino Arlacchi, a cui viene rimproverato un difetto di cultura “garantista”.

Come può evincersi già a una prima lettura, e in questo sta il notevolissimo interesse storico del documento, il confronto parlamentare riflette il complesso di umori e preoccupazioni che hanno portato a far fronte contro la candidatura Arlacchi. Costituisce infatti una rappresentazione in filigrana dello spirito del tempo, evidenziando attraverso le questioni più volte sollevate il malessere di gran parte del sistema politico verso le novità legislative e soprattutto verso il nuovo clima di rigore antimafia introdotti dopo le stragi. Per certi aspetti anticipa il fenomeno di rigetto che, pur contenuto dai nuovi argini storici, si manifesterà progressivamente negli anni successivi. Si colgono, nei toni augurali e formalmente garbati verso il nuovo procuratore nazionale, critiche e perplessità verso l’istituto della Procura nazionale. Si coglie soprattutto una diffidenza, si direbbe una irritazione sistemica, verso i cosiddetti “pentiti”, sospettati in massa di progettare depistaggi in grado di ingannare magistrati ed esponenti delle forze dell’ordine. Anche la questione della “protezione” loro e dei loro familiari, considerata ormai impossibile per via della numerosità dei casi, viene talora trattata alla stregua di un costo ridondante. Sicché il procuratore Vigna deve dedicare buona parte delle sue risposte a tranquillizzare, a confutare. Il periodo è d’altronde segnato da un numero eccezionalmente alto di collaboratori di giustizia, specie nei quadri di Cosa Nostra, messi per la prima volta alla prova dagli ergastoli e dal 41 bis.

L'audizione finisce così per esercitare, specie riletta adesso, una efficacissima funzione di testimonianza d'epoca, circa le difficoltà e la fatica di stabilizzare conquiste normative e di mentalità dopo le emozioni e l'indignazione per le stragi. E tradisce la permeabilità della politica alle pressioni provenienti dai territori più coinvolti, oltre che i possibili timori della politica stessa di potere essere chiamata in causa nel vasto quadro di collaborazioni di giustizia che si va disegnando, come la vicenda del processo Andreotti sta dimostrando. Da una audizione apparentemente incolore emergono insomma i problemi di vischiosità culturale in cui l'antimafia istituzionale deve dibattersi.

Va d'altronde segnalato in proposito, scorrendo i nomi dei parlamentari presenti, come ancora una volta si manifesti la qualità storicamente "porosa" della stessa Commissione. Ne fanno parte ad esempio, tra altre figure discusse, il sen. Giuseppe Firrarello, per il quale due anni dopo la Giunta per le autorizzazioni a procedere respingerà una richiesta di arresto per concorso esterno in associazione mafiosa, e che tempo dopo sarà condannato a due anni per corruzione e turbativa d'asta (evitati per prescrizione); il sen. Armando Veneto, già autore, vent'anni prima, della celebre orazione apologetica ai funerali di Mommo Piromalli, capo supremo della 'ndrina di Gioia Tauro; il sen. Emiddio Novi, celebre per le campagne di diffamazione condotte (in quanto "camorristi") contro noti esponenti dello schieramento anticamorra, dal sindaco di Nola Maurizio Bertini al sindaco di Portici Lorenzo Spedaliere, fino al magistrato Paolo Mancuso.

Il lettore ha insomma a disposizione uno strumento prezioso per misurare incertezze, pressioni e perfino ostilità che gravano sull'azione dell'antimafia dopo il grande trauma palermitano, quando prende corpo la spinta al ritorno alla "normalità" e agli equilibri "ordinamentali".

N.d.C

SENATO DELLA REPUBBLICA CAMERA DEI DEPUTATI
XIII LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUL FENOMENO DELLA MAFIA
E DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILARI

RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA
SEDUTA DI MARTEDÌ 21 GENNAIO 1997

Presidenza del Presidente Ottaviano DEL TURCO

Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi Vigna

PRESIDENTE: DEL TURCO (*Rin. It.*), *senatore*

BOVA (*Sin. Dem.-L'Ulivo*), *deputato*

CARRARA (*CCD-CDU*), *deputato*

CENTARO (*Forza Italia*), *senatore*

CURTO (*Alleanza nazionale*), *senatore*

DE SANTIS (*Fed. Cristiano Dem.-CCD*), *senatore*

DE ZULUETA (*Sin. Dem.-L'Ulivo*), *senatore*

DIANA (*Sin. Dem.-L'Ulivo*), *senatore*

FIGURELLI (*Sin. Dem.-L'Ulivo*), *senatore*

FIRRARELLO (*Fed. Cristiano Dem.-CDU*), *senatore*

FLORINO (*Alleanza nazionale*), *senatore*

GAMBALE (*Sin. Dem.-L'Ulivo*), *senatore*

IACOBELLIS (*Alleanza nazionale*), *deputato*

LUMIA (*Sin. Dem.-L'Ulivo*), *deputato*

MANCUSO (*Forza Italia*), *deputato*

MANGIACAVALLO (*Rin. It.*), *deputato*

MANTOVANO (*Alleanza nazionale*), *deputato*

MICCICHÈ (*Forza Italia*), *deputato*

MISSERVILLE (*Alleanza nazionale*), *senatore*

MUNGARI (*Forza Italia*), *senatore*

NAPOLI (*Alleanza nazionale*), *deputato*

NOVI (*Forza Italia*), *senatore*

OLIVO (*Sin. Dem.-L'Ulivo*), *deputato*

PETTINATO (*Verdi-L'Ulivo*), *senatore*

SCOZZARI (*Misto*), *deputato*

VENDOLA (*Rif. Com.-Progressisti*), *deputato*

VENETO (*Sin. Dem.-L'Ulivo*), *deputato*

VIGNA, *Procuratore nazionale antimafia*

Audizione del Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi Vigna.

PRESIDENTE. Ringrazio innanzi tutto il dottor Vigna per aver aderito all'invito della Commissione. L'ho pregato di svolgere una brevissima introduzione affinché la Commissione abbia il senso delle responsabilità che egli ha assunto passando dalla Procura della Repubblica di Firenze al vertice della Procura nazionale antimafia. È bene infatti che tutta la Commissione conosca la struttura, il lavoro e le questioni fondamentali sui quali il dottor Vigna sta avviando il suo impegno in questi giorni. Anche la Commissione antimafia sta avviando i propri lavori in questo periodo: lui e noi, ognuno nell'ambito delle proprie responsabilità, stiamo avviando questo motore diesel e speriamo di avere tra breve la macchina ben riscaldata per poter procedere in modo spedito nel futuro.

A tutti i colleghi vorrei rivolgere una preghiera. In un'audizione l'apporto più efficace che i commissari possono dare è rappresentato dalle domande; tante più se ne fanno, tante più notizie si raccolgono. Assai meno rilevante è tutto ciò che serve a dare conto delle ragioni per cui si fanno le domande: siamo tutti adulti e sappiamo benissimo cosa c'è dietro ad una domanda. Prego pertanto i colleghi di contenere i loro interventi al tempo strettamente necessario a rivolgere le domande. Magari dovremo avere la pazienza di ascoltare una domanda complessa, ma questo è l'unico modo per utilizzare proficuamente il tempo a nostra disposizione, facendo in modo che tutto si svolga con la celerità che abbiamo verificato in altre esperienze parlamentari. Nell'avvertirlo che è attivato il collegamento audiovisivo con la sala stampa, do la parola al Procuratore nazionale antimafia, dottor Piero Luigi Vigna.

VIGNA, Procuratore nazionale antimafia. La ringrazio, signor Presidente, e ringrazio tutta la Commissione per avermi convocato ad appena una settimana dalla presa di possesso di questo mio nuovo ufficio. La Procura nazionale antimafia, come loro sanno, nasce fin dal 1991 in contemporanea con la previsione delle procure distrettuali antimafia. Si è pensato allora – ed il ragionamento mi sembra estremamente condivisibile – che le indagini sul fenomeno mafioso non potessero

essere parcellizzate tra tutte le 161 procure della Repubblica esistenti in Italia, bensì unicamente distribuite tra le 26 procure distrettuali, cioè quelle che hanno sede nel capoluogo del distretto di corte d'appello e che normalmente ricoprono un'area corrispondente a ciascun territorio regionale anche se, in varie regioni, vi sono più procure distrettuali quante sono le corti d'appello. Questa visione più ampia sul territorio consente una migliore comprensione dei fatti mafiosi, che sono poi quelli descritti dall'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale.

La Procura nazionale antimafia si caratterizza fundamentalmente per due profili. Il primo di essi lo potremmo considerare in negativo, vale a dire che la Procura nazionale antimafia non è un organo di indagine; lo diviene solo nell'ipotesi in cui, per contrasti irriducibili fra indagini condotte da diverse procure che non siano sanabili né attraverso le direttive del Procuratore nazionale né attraverso riunioni, opera un'avocazione delle indagini. Solo in questo caso diviene titolare e competente a svolgere indagini. Ha poi due importanti funzioni. La prima è quella di curare il coordinamento delle indagini svolte da due o più procure distrettuali perché a volte – come dicevo – queste indagini possono avere ed anzi spesso hanno dei momenti di collegamento, di sovrapposizione tra di loro. Si rende necessaria in quei casi un'opera di coordinamento, ma anche di impulso alle indagini – è questa la seconda funzione che fa capo alla Procura – in vista della completezza e dell'efficacia delle investigazioni. La Corte costituzionale è spesso tornata a ribadire la necessità che le indagini siano complete, ossia abbraccino tutto il campo dei fatti di reato che viene ad emergere nel corso di una certa investigazione, e anche l'esigenza che queste indagini siano il più possibile tempestive. Funzionale a questi due poteri di coordinamento e di impulso – l'impulso in sostanza consiste nel mettere a disposizione di una procura distrettuale determinati elementi che essa non possiede e che magari derivano da un'altra indagine – è il potere-dovere, come prevede la legge, l'articolo 371 bis, comma 3, lettera c, del codice di procedura penale, di acquisire dati, notizie e informazioni relativi ai delitti della criminalità organizzata nonché di elaborarli, vale a dire connetterli in una lettura ragionata con altri elementi esistenti. Da qui una struttura informatica presso la Procura nazionale antimafia nella quale vengono inseriti i testi degli atti e curati determinati loro

accorpamenti. Questo proprio in funzione di poter meglio operare il coordinamento e l'impulso alle indagini.

Un altro potere esercitabile dal Procuratore nazionale antimafia nei casi previsti dall'articolo 110 bis dell'ordinamento giudiziario consiste nel potere di applicazione di uno o più magistrati – sono venti nell'organico della Procura nazionale – a uno o più procedimenti. In questo modo il Procuratore nazionale antimafia, o meglio, il suo sostituto applicato ad un procedimento svolge le indagini come applicato a quel procedimento, inserendosi nella struttura dell'ufficio presso il quale viene applicato. Il Procuratore nazionale antimafia può inoltre applicare magistrati delle Direzioni distrettuali antimafia a indagini che si svolgono presso diversa procura. Questo o per supplire a deficienze di organico oppure quando sono richieste speciali capacità investigative. Poniamo il caso che uno specifico fenomeno criminoso, un sequestro di persona ad esempio, si verifichi in una zona dove l'autorità giudiziaria non ha alcuna esperienza di indagine su quella tipologia di reato. In quel caso si valuta se presso la Procura nazionale o una procura distrettuale è disponibile un magistrato con specifica professionalità in quel campo per poter integrare l'apporto investigativo della procura distrettuale nel cui territorio il reato è stato commesso.

Attualmente sto studiando il modo di organizzare l'ufficio. Penso di farlo suddividendo i miei colleghi in, chiamiamoli così per intenderci, dipartimenti, in gruppi di lavoro. Questi gruppi di lavoro a mio parere devono investire le mafie cosiddette tradizionali o storiche, da Cosa nostra alla 'ndrangheta, alla Sacra corona unita, alla camorra. Un altro dipartimento dovrà invece occuparsi e preoccuparsi delle nuove mafie. Abbiamo infatti presenze attive di criminalità organizzata albanese che è passata dalla gestione della prostituzione a quella del traffico di stupefacenti e verosimilmente a quello delle armi e che si caratterizza anche per la particolare aggressività dei suoi componenti. In varie zone del territorio, inoltre, si registra la presenza di una criminalità cinese che per ora sembra agire prevalentemente entro i confini della comunità di appartenenza. Si è diffusa inoltre una criminalità proveniente dai paesi dell'Est che ha scelto l'Europa occidentale, e anche l'Italia, dopo la forte stretta investigativa che si è determinata negli Stati Uniti

d'America. Un altro dipartimento è quello che noi chiamiamo il polo tecnico-scientifico, o tecnologico-scientifico.

La Procura nazionale assume innanzi tutto una funzione per così dire di «regimazione», cioè di messa a disposizione di apparati per determinati usi tecnologici. Tuttavia, quello che ci preoccupa molto, e di questo desidero rendere partecipe anche la Commissione antimafia, è che in Italia abbiamo assistito e assistiamo ad un forte progresso tecnologico, soprattutto nel campo delle telecomunicazioni, senza che si siano apprestati i rimedi per bloccare o per capire ciò che le organizzazioni criminali dicono, trattano, intessono nei loro rapporti attraverso i nuovi mezzi tecnologici rispetto ai quali – ripeto – non siamo in possesso di strumenti atti ad inibirne un uso illecito. Ovviamente, nessuno si propone di arrestare il progresso tecnologico che di per sé è un fatto neutro, ma pare che in altre nazioni, quando una nuova tecnologia viene posta sul mercato, ci si preoccupi anche di approntare i rimedi per bloccarne il cattivo uso. Tale problema ci sta molto, molto a cuore, anche perché abbiamo esperienza di quanto si è verificato con l'uso dei telefoni cellulari, che arrestò decine e decine di indagini, per cui ritengo che sistemi più evoluti di telecomunicazioni possano porci nella medesima condizione. Pertanto, il mio ufficio ha preso dei significativi contatti sia con gli organi di polizia scientifica che con interlocutori del Ministero delle poste e telecomunicazioni per verificare lo stato delle cose.

Un altro dipartimento a cui attribuisco una grande importanza è quello delle relazioni internazionali e questo perché è un dato di conoscenza comune che il crimine non è più un fenomeno ristretto alle solite quattro regioni italiane, ma è diffuso anche nelle altre regioni ed ha forti diramazioni all'estero; si sono quindi determinate delle interrelazioni molto strette fra vari paesi sotto il profilo dei rapporti fra i gruppi di criminalità organizzata. Secondo il mio parere, che sottopongo anche alla valutazione della Commissione, l'azione della Procura nazionale antimafia può essere utile sotto due profili. Ad esempio, nel caso in cui siano stati stipulati dei trattati e delle convenzioni con un altro paese, già in passato l'opera della Procura nazionale antimafia si è manifestata estremamente utile per

velocizzare l'esecuzione delle rogatorie, costituendo anche un momento di incontro tra il magistrato italiano e quello straniero in via preliminare, per verificare insieme il modo migliore e più opportuno per stilare la richiesta di rogatoria ed altresì per velocizzare l'esecuzione della rogatoria stessa. In passato – posso affermarlo anche perché non è sicuramente merito mio, ma del mio predecessore – si sono realizzati incontri nel giro di 48 ore presso la Procura nazionale fra magistrati tedeschi e colleghi di una delle nostre regioni. L'aspetto più delicato della questione è che non esistono dei rapporti formalizzati e delle convenzioni approvate e ratificate con alcuni paesi, soprattutto quelli dell'Est, e ciò costituisce un grosso problema che intenderei risolvere innanzi tutto monitorando quei paesi i cui cittadini operano illegittimamente ed illecitamente in Italia; e a questo proposito ho già fatto l'esempio della comunità albanese, o meglio di alcuni appartenenti a tale comunità. Allo stesso modo, ma in senso inverso, è necessario verificare – anche in base alle informative della polizia – in quali Stati operino criminali italiani.

Sempre rispetto agli Stati con i quali non esiste un atto formale di cooperazione giudiziaria, ritengo sarebbe opportuno individuare l'organo omologo alla Procura nazionale per poter – in un clima di estrema trasparenza, ossia con una specie di protocollo d'intesa – attuare dei reciproci scambi informativi delle notizie affluite ad entrambi gli organismi, naturalmente rispettando il segreto investigativo e in base all'accordo dei procuratori distrettuali. Questo ritengo che possa essere uno spunto molto utile anche per capire fenomeni non solo di criminalità militare – chiamiamola così – ma anche economica.

Volevo segnalare che ottimi rapporti in questo senso intercorrono già con la Germania; io stesso mi recai con un mio collega a Monaco dal procuratore di quella città. Inoltre, proprio su impulso della Procura nazionale, è già stato istituito un ufficio di coordinamento sulla criminalità organizzata che possa raccogliere le varie notizie. È di pochissime settimane fa un invito del procuratore generale di Tirana presso il quale si sono già recati miei colleghi per preparare un incontro al quale spero entro brevissimo tempo di partecipare ed è stato proprio quello stesso procuratore a stilare una sorta di protocollo d'intesa da sottoporre alla nostra valutazione. Naturalmente, di questi aspetti vengono tenuti informati i Ministeri di grazia e giustizia e quello degli esteri per i necessari appoggi che si debbono avere

in loco ed è ovviamente mia cura tenere al corrente anche gli organi di polizia. Ritengo infatti che per quanto riguarda questi rapporti ci si debba muovere sempre in un'ottica di cooperazione istituzionale alla quale credo molto.

Un altro dipartimento, e con questo ho esaurito la descrizione di quella che può essere la struttura interna della Procura nazionale, è l'ufficio studi e documentazione al quale attribuisco un'enorme importanza ad esempio per quanto riguarda l'esame delle modalità attraverso le quali si esercita il riciclaggio. Uno studioso statunitense ha affermato che i limiti delle modalità di riciclaggio sono posti solo dall'immaginazione del riciclatore – e ciò rende molto difficile la lotta a questo fenomeno – ed ha elencato decine di tali modalità partendo dai vecchi tempi in cui si trasferiva materialmente il cartone contenente il denaro, fino ai mezzi più moderni attraverso i quali il trasferimento di denaro avviene per via elettronica, in pochi secondi, mentre la ricostruzione dei vari passaggi con cui esso è avvenuto implica mesi e mesi di indagine. È stato riscontrato che sono state coinvolte nei sistemi di riciclaggio, attraverso l'acquisto dei loro prodotti, anche società commerciali produttrici dei più svariati beni, ma a loro insaputa.

Naturalmente, il riciclatore non ha problemi di prezzo ed è disposto a pagare anche prezzi più alti; di tali beni viene poi fatta incetta onde rivenderli nei paesi d'origine del riciclaggio. Viene proposto quindi anche alle società commerciali il principio fondamentale – che vale anche, nella nostra legislazione, a seguito delle direttive della Banca d'Italia agli istituti finanziari – secondo cui è opportuno conoscere approfonditamente il cliente: solo in tal modo, infatti, si può evitare che anche società che producono beni o servizi si trovino immischiate in queste vicende.

A questo proposito sono stati presi, perseguiti e sono al momento in atto contatti con la Banca d'Italia e con l'Ufficio italiano cambi al fine di attivare un reciproco flusso di notizie soprattutto per quanto riguarda il settore patrimoniale delle organizzazioni mafiose; questo rappresenta un aspetto fondamentale.

Una direttiva della Comunità Europea, recepita con la legge n. 52 del 24 gennaio 1996 – come sapete esiste un obbligo delle banche e degli altri intermediari finanziari di segnalare le operazioni sospette – prescrive che debba essere

assicurata nel miglior modo la segretezza della comunicazione effettuata dall'ufficio bancario, dalla banca o dall'intermediario finanziario. Se non si assicura questa segretezza, si ha evidentemente paura ad effettuare le segnalazioni soprattutto in certe regioni. Da qui nasce l'idea, espressa dalla direttiva CEE, di creare un'agenzia che veda impegnati esponenti del mondo finanziario, esponenti della Banca d'Italia e organi investigativi. Questi ultimi dovrebbero ricevere la segnalazione sospetta – che oggi viene inviata al questore o al nucleo speciale di polizia valutaria – in modo da integrarla con le informazioni di cui dispongono i vari organi in modo che la notizia di reato possa essere portata a conoscenza del procuratore della Repubblica. La stessa Banca d'Italia vede in questo settore una funzione molto importante della Procura nazionale antimafia che consente di accorpate i vari dati che meglio fotografano la segnalazione dell'operazione sospetta che il dipendente bancario deve fare in base a certi indici relativi alle modalità delle operazioni forniti dalla stessa Banca d'Italia in due decaloghi facilmente immaginabili. Tra le varie ipotesi la più evidente è quella di una persona che improvvisamente versa sul proprio conto, ormai stabilizzato su certe cifre, capitali notevoli.

Vi è un altro settore nel quale si potrebbe muovere la Procura nazionale, ed esiste a questo proposito un disegno di legge presentato recentemente, anche a seguito di uno scambio di opinioni con il Presidente della Commissione giustizia del Senato, è quello relativo all'attribuzione alla Procura nazionale del potere di proporre non solo le misure di prevenzione personali, quindi la sorveglianza con obbligo-divieto di soggiorno, ma anche quelle patrimoniali, in modo da poter colmare le eventuali lacune propositive che si verificano non tanto nelle procure distrettuali che dispongono degli atti, quanto nelle altre procure in cui il soggetto dimora.

Queste sono alcune delle principali considerazioni su cui sto lavorando. Proprio per tenervi al corrente delle mie iniziative e in recepimento di un'indicazione del GAFI, Gruppo d'azione finanziaria, ho richiesto oggi al nucleo speciale di polizia valutaria di predisporre una monitorizzazione di tutti gli agenti ed uffici di cambio esistenti in Italia. Un'operazione simile è già stata realizzata in varie regioni per le società finanziarie per esempio a Firenze. Non c'è intenzione alcuna di penalizzare

determinate categorie: il GAFI ha posto l'attenzione su questo fenomeno. Ho ritenuto di conseguenza opportuno interessarmi alla predisposizione di una monitorizzazione che rendesse possibile valutare la consistenza dei suddetti uffici. Non si tratta di un'indagine in senso giudiziario bensì di indagini conoscitive tese alla conoscenza di certe realtà da segnalare eventualmente ai procuratori distrettuali nell'ipotesi di un ulteriore piano di investigazione in senso proprio da parte loro.

Naturalmente tra le funzioni della Procura nazionale antimafia c'è anche quella di mantenere i collegamenti con il territorio. Anche se sono consapevole del fatto che non è questo il momento di chiedere aumenti di organico – alcune procure della Repubblica sono gravate da queste deficienze – mi accorgo dell'esigenza di molti miei colleghi di doversi necessariamente proiettare sul territorio, anche quando non sono applicati, per seguire le indagini e per acquisire atti. Nel momento in cui avremo portato a compimento il sistema informatico, avremo a disposizione una banca dati nazionale, già esistente, e 26 banche dati distrettuali, alcune delle quali già in funzione come a Napoli, Firenze, Palermo, Caltanissetta. In questo modo si potrà avere, attraverso l'immissione nelle banche dati distrettuali, un'immediata ricezione degli atti che poi, se non sono stati ancora esaminati, saranno analizzati dalla Procura nazionale secondo criteri uniformi.

La Procura nazionale – come penso tutti sappiate e come in certe prospettive di riforma si pensa anche di accentuare – riveste un ruolo anche nel settore dei dichiaranti, dei collaboratori di giustizia, attraverso pareri che essa esprime sia in merito alle proposte di adozione del programma di protezione, sia in merito alle revoche e alle mancate proroghe di tale programma. Sul tema dei collaboratori di giustizia penso sia necessario un intervento legislativo che tenga conto dei vari profili che attengono al fenomeno. Mi riferisco ai profili della tutela, processuali, dei benefici intesi come attenuanti e quelli penitenziari in senso stretto quali, ad esempio, il ricorso a misure alternative alla detenzione.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ai colleghi affinché rivolgano le loro domande al dottor Vigna, li prego di formulare questioni in modo abbastanza snello, per consentire risposte altrettanto snelle.

CARRARA. Il battage che si è fatto in questi giorni su alcuni problemi che attengono alla gestione dei pentiti, in realtà riguarda più da vicino l'adeguamento del nostro sistema normativo alla strutturazione propria di uno Stato di diritto. Si parla tanto di sganciare il sistema di protezione da quello della premialità.

La prima domanda è la seguente: in considerazione del fatto che il legislatore ha operato una scelta, nel senso che non privilegia il teste indifferente al processo, ma il teste criminale, e quindi si preoccupa di tutelare maggiormente la genuinità e la trasparenza della fonte di prova, le chiedo se non ritenga che sia opportuno distinguere l'organo che deve decidere sull'ammissione alla protezione da quello che deve poi sovrintendere alla protezione stessa, ponendo quest'ultimo alle dipendenze del Dicastero di grazia e giustizia, così come avviene nel sistema americano.

La seconda domanda: lei ha detto che il suo ufficio ha bisogno sicuramente di un supporto, io aggiungo di un supporto normativo che gli dia linfa e soprattutto effettività; e questo lungi dal pensare a un ufficio gerarchizzato. Non ritiene, tuttavia, che sia opportuna una norma che renda obbligatorio il coordinamento tra Procuratore nazionale e Direzione distrettuale antimafia? Non ritiene, inoltre, che il suo ufficio debba essere dotato di una sezione di polizia giudiziaria, stante che è l'unico ufficio di procura della Repubblica in Italia che non ha un proprio servizio di polizia giudiziaria? E ciò anche alla luce di quello che lei poco fa ha prospettato, auspicando un'iniziativa propositiva in tema di misure di prevenzione.

La terza domanda: sempre in tema di misure di prevenzione, non ritiene che sia opportuna una loro revisione sistematica, con specifico riferimento al settore delle misure di sicurezza di natura patrimoniale, in una legislazione che è completamente

scollegata rispetto al tessuto normativo processuale-penale, con specifico riguardo alle norme che lei poco fa ha richiamato? Vi è poi una quarta domanda...

PRESIDENTE. Onorevole Carrara, la prego di fermarsi qui per il momento, per non monopolizzare l'intero dibattito con un unico intervento. Se ve ne sarà il tempo, potrà rivolgere ulteriori domande al dottor Vigna in un secondo momento.

VIGNA. In merito alla prima domanda, attualmente le misure di protezione vengono deliberate da una commissione presieduta da un Sottosegretario delegato dal Ministro dell'interno, e composta da due magistrati e da funzionari di polizia.

In base alla mia esperienza – ho ritenuto di dare le dimissioni da questa commissione quando fui nominato Procuratore nazionale antimafia – posso dire che il sistema contempera varie esigenze, per cui non vedo l'opportunità in questo momento di mutarne la collocazione istituzionale nel Ministero di grazia e giustizia, onorevole mi consenta, anche perché noi abbiamo cercato in questo lungo cammino, che ora ha bisogno di revisioni, di attuare una distinzione sempre più marcata fra l'organo delle investigazioni e l'organo della protezione, perché non si creino quei rapporti di intimismo investigativo – li chiamerei così – dando luogo a un rapporto troppo stretto, che sarebbe inopportuno, fra il collaboratore e il magistrato che dirige le indagini. Sicuramente la scelta del nostro codice, in generale, in tema di coordinamento è stata sempre quella di privilegiare il coordinamento spontaneo, cioè trovare una unanimità di intenti.

Ci sono poi forme di coordinamento obbligatorio. Ho già accennato al potere di avocazione che esiste, anche se non è mai stato esercitato, per il Procuratore nazionale, così come esiste per i procuratori generali presso la Corte di appello per i delitti non di mafia, ma, per esempio, di terrorismo. Probabilmente sarebbe opportuno un intervento normativo, secondo me desumibile già dal sistema, che imponga alle procure distrettuali un obbligo di trasmissione ora, di memorizzazione dopo, di tutti gli atti di indagine, almeno dei più rilevanti.

Attualmente il procuratore nazionale, in base all'articolo 371 bis del codice di procedura penale, ha il potere di acquisire dati e informazioni; addirittura ha il potere, in base all'articolo 117 bis, comma 2, del codice di procedura penale, di accedere ai registri generali e di istituire collegamenti – quello che stiamo facendo – con le banche dati distrettuali. Dal sistema normativo, quindi, già emerge questo dovere di trasmissione dei dati. C'è qualche voce, peraltro isolata, secondo cui la legge parla di dati, informazioni e notizie e non parla di copie. A me sembra un'interpretazione, vista nel sistema, un po' riduttiva, anche perché il Consiglio superiore della magistratura, già in una delibera del gennaio del 1994, ebbe a dire che il fondamento di tutti i poteri del procuratore nazionale è la conoscenza.

Se manca questa conoscenza, non si vede come potrebbe coordinare, dare impulsi, applicare e svolgere qualunque altra sua funzione. Già dei passi in avanti sono stati fatti, già numerose procure collaborano attivamente con la Procura nazionale antimafia; già addirittura varie procure hanno dato disposizione agli organi di polizia giudiziaria che da loro dipendono di inviare le notizie di reato, relative ai delitti di mafia, per conoscenza, anche alla Procura nazionale.

Stiamo costituendo un tessuto di protocolli d'intesa fra le 26 procure distrettuali e le altre procure sul territorio, perché come loro intendono, ci possono essere dei reati che di per sé non evidenziano il loro carattere mafioso, ma che per il contesto in cui si verificano – pensiamo allo smaltimento di rifiuti nocivi, all'introduzione clandestina di persone, alle usure, alle estorsioni – possono avere un sapore mafioso. Dunque, è necessario che la procura distrettuale, anche se non svolge indagini dirette, ne abbia conoscenza. Proprio l'altro giorno abbiamo firmato un protocollo a Napoli insieme ai procuratori del territorio campano. Per la verità, esiste una norma secondo la quale il procuratore nazionale si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, della DIA e dei servizi centralizzati (lo SCO, il ROS, lo SCICO che è l'organo centrale da cui dipendono gli ormai famosi GICO che operano sul territorio).

L'espressione «si avvale» è stata oggetto di varie interpretazioni; mi riprometto di incontrare i direttori di questi vari organi per instaurare un clima di collaborazione ed avviare un lavoro comune. Penso che loro e noi si debba lavorare soprattutto all'analisi dei dati per riuscire, se ne saremo capaci, non tanto a studiare le strategie

attuali, quanto piuttosto a vedere dove le strategie mafiose possono in futuro tendere. Questa mi sembra possa essere un'attività positiva.

Sicuramente il settore delle misure di prevenzione ha assistito dal 1965 in poi ad una stratificazione impressionante di norme. La lettura delle stesse disposizioni è resa difficoltosa dai rinvii che si fanno dall'una all'altra normativa, tanto che appare sicuramente essenziale l'elaborazione di un testo unico. Probabilmente al Ministero dell'interno o a quello di grazia e giustizia stanno lavorando per fornire un testo unico che sarebbe di valido aiuto per gli operatori.

Un mio collega ha fatto un'analisi che penso possa essere interessante per i componenti della Commissione. Assistiamo ad una divaricazione molto forte in tema di misure di prevenzione patrimoniali tra ciò che viene sequestrato e ciò che poi viene effettivamente confiscato. Questo è dovuto anche al fatto che le norme che regolano il sequestro e la confisca nel processo penale (mi riferisco all'articolo 12 sexies del decreto-legge n. 306 del 1992) prevedono la confisca dei beni dei condannati per una serie di delitti di mafia, riciclaggio e reimpiego di denaro sporco e consentono di aggredire con il sequestro preventivo in sede penale i beni di un soggetto quando essi siano sproporzionati rispetto all'attività da questo svolta oppure quando egli non possa fornirne giustificazione. Questa norma, che viene attivata nel processo penale, è molto simile, sostanzialmente identica alla normativa in tema di misure di prevenzione. Cosa ha comportato questo? Si è verificata una sorta di sovrapposizione degli istituti che ha indotto il pubblico ministero a privilegiare lo strumento penale (anche perché è su quello che lavora: il pubblico ministero vede l'indagine focalizzata sui reati) per esigenze di economia ed anche per non scoprire le indagini. Infatti, se parte una misura di prevenzione mentre è in corso un'indagine ancora ammantata dal segreto investigativo, è ovvio che si realizzerà la misura di prevenzione ma che si penalizzerà l'indagine.

Questa sovrapposizione però si è rivelata controproducente, perché per arrivare al sequestro ed alla confisca in sede penale – strumenti privilegiati – si dovrà avere la condanna; quindi si è verificato che il quantum di prova è lo stesso.

Per tale ragione vanno differenziate le misure di aggressione mediante la prevenzione sotto il profilo della quantità della prova rispetto a ciò che è necessario provare in sede penale. È stato fatto questo rilievo sul quale conviene meditare. Sono comunque assolutamente d'accordo per una revisione globale di questo settore.

NAPOLI. Signor Procuratore, recepisco il fatto che ella ha assunto solo da una settimana l'incarico effettivo e che quindi non sarà a perfetta conoscenza della drammaticità nella quale vivono alcune procure distrettuali antimafia.

VIGNA. Ne sono a conoscenza.

NAPOLI. Mi è parso che nel suo intervento, a parte quanto è relativo all'evidente potere di coordinamento che ha la Procura nazionale antimafia, non siano emersi gli intendimenti in merito agli interventi possibili rispetto alle grida d'allarme lanciate da alcune procure distrettuali antimafia, in particolare da quella di Reggio Calabria, ed alle posizioni assunte dai rispettivi procuratori nei giorni scorsi.

Le chiedo quindi di dirci quali sono i suoi intendimenti e quali le possibilità di intervento a sua disposizione, al di là dei poteri di avocazione che potrebbero poi confluire, a mio avviso, in una mole di lavoro insostenibile anche per la stessa Procura nazionale.

Inoltre, sono costretta a porle una domanda sui pentiti perché ho registrato una diversità di impostazione in merito a tale problema tra quanto lei ci ha detto oggi e le parole che ha pronunciato ieri sera nel corso della trasmissione televisiva Format subito dopo l'intervento della vedova Montinaro. Le chiederei di essere un po' più chiaro e di darci un'informativa completa in ordine alle sue posizioni.

VIGNA. I dati ai quali lei ha fatto riferimento mi sono vivamente presenti. Ancora prima di assumere le funzioni di Procuratore nazionale antimafia sono stato a Reggio Calabria. Naturalmente ero a conoscenza di situazioni del genere, perché ho lavorato per circa quarant'anni in una procura della Repubblica; ma quello che mi

ha più impressionato è che la Direzione distrettuale di Reggio Calabria è composta, se non erro, soltanto da otto magistrati. Ricordo che a Firenze i magistrati sono cinque eppure non ce la fanno neanche loro, perché due sono costantemente applicati in dibattimenti sulle stragi, uno è stato applicato dal Consiglio superiore ad un'altra procura ed uno è impegnato in altri dibattimenti. Mi sono riferito, nella mia esposizione introduttiva, all'istituto dell'applicazione. Infatti, i miei colleghi della Procura nazionale sono applicati a dibattimenti ed indagini presso la procura di Reggio Calabria.

Mi trovo però a dover compiere una drammatica scelta: o la Procura nazionale viene parcellizzata in applicazioni, e non ha più ragion d'essere, oppure, calibrando e dosando le applicazioni nei casi di vera necessità, faccio sì che l'ufficio possa funzionare. I problemi cui si alludeva non sono purtroppo risolvibili nella loro essenza dal Procuratore nazionale, sono problemi di organici della magistratura.

È questa la situazione. Noi possiamo applicare alcuni magistrati, ma essi porteranno sempre un aiuto momentaneo, la legge espressamente parla di applicazioni temporanee. È quanto stiamo facendo a Napoli, a Reggio Calabria, a Messina e ancora in altre procure. Dobbiamo però dosare questi interventi. Il mio impegno forte sarà quello di portare il problema – e onestamente non posso promettere che questo – all'attenzione del Ministro e del Consiglio superiore della magistratura, i quali, del resto, sono sicuramente consapevoli e già si fanno carico della situazione. Proprio domani sera ci sarà un incontro in merito anche con i colleghi di Napoli e di Salerno.

La questione dei collaboratori di giustizia, signor Presidente, richiede un discorso più articolato da parte mia. La legge che li riguarda, come i commissari ben sanno, è del gennaio 1991 quando cioè il fenomeno dei collaboratori di giustizia era scarsissimo. Questa legge, che ha operato per sei anni, ha bisogno di essere rivista, né ciò deve stupire. Negli Stati Uniti si è avuta una prima legge in materia nel 1970, legge che poi è stata modificata nel 1980 e di nuovo nel 1984. Si tratta infatti di una di quelle leggi esperimento, così io le definisco, che, proprio per il variare del fenomeno che esse tendono a disciplinare, hanno bisogno di essere sperimentate ed eventualmente modificate. Attualmente si è verificata quella che molti miei colleghi chiamano un'implosione del sistema a causa dell'alto numero di collaboratori di

giustizia e di loro familiari coinvolti. Mi limito a dire questo senza per ora addentrarmi nel profilo processuale, che pure presenta numerose sfaccettature: dalle cosiddette dichiarazioni a rate al rifiuto del collaboratore di sottoporsi all'esame nel dibattimento. Il sistema allora, come dicevo, va rivisto.

Qui possiamo analizzarne intanto i due principali «difetti». Innanzitutto, va detto che come mezzo di protezione era previsto unicamente il programma speciale. Mancava cioè un'articolazione dei sistemi protettivi e tutto era incentrato sullo speciale programma di protezione che consiste in una struttura molto complessa che implica gravosi oneri, non definibili tendenzialmente nemmeno nel tempo, per le difficoltà di fuoriuscita dal programma stesso. Questo ha fatto sì che anche collaboratori di spessore non particolarmente elevato finissero nel programma speciale di protezione, essendo questo, come dicevo, l'unico mezzo per proteggerli, se non vogliamo considerare le ordinarie misure di tutela che può adottare il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che consistono, però, non avendo quell'organo poteri di spesa, solo nel far restare una macchina davanti alla casa del collaboratore, in tal modo peraltro svelandone la presenza.

Il secondo, fondamentale punto di crisi è dovuto al fatto che i benefici penitenziari, la possibilità cioè di fruire, a condanna definitiva intervenuta, di misure alternative, come la detenzione domiciliare (l'espiazione a casa della pena) e l'affidamento in prova al Servizio sociale, erano e sono collegati all'esistenza di un programma di protezione. La persona cioè poteva ottenere questi benefici solo in quanto, secondo la giurisprudenza del magistrato di sorveglianza, fosse sottoposta ad un programma di protezione. Come loro comprendono questo sistema non va, per due ragioni.

In primo luogo, perché la decisione giurisdizionale del magistrato di sorveglianza viene fatta dipendere da un atto amministrativo quale è la sottoposizione al programma di protezione.

In secondo luogo, c'è stata una forte spinta e una forte richiesta nei confronti dei procuratori della Repubblica, almeno a quanto personalmente mi consta, per essere ammessi ai programmi di protezione, sapendo che solo in questo modo si potevano ottenere determinati benefici penitenziari.

È questo ovviamente un dato delle cose. Il sistema è anche ingiusto e crea disparità di trattamento. Può darsi infatti che ci sia chi abbia collaborato positivamente, sia stato protetto per un periodo e che, una volta cessato il pericolo che lo riguarda, finisca col non godere più dei benefici penitenziari, in quanto non più sottoposto a programma di protezione. Può esserci invece un collaboratore di spessore minore ma che corre un pericolo più forte e che, venendo, pertanto, sottoposto a programma di protezione, potrà godere dei benefici penitenziari.

Da qui lunghe riflessioni, e individuali e in un gruppo di lavoro, presieduto dal dottor D'Ambrosio, istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, per trovare delle linee di demarcazione, delle linee innovative. Il punto fondamentale è di cominciare in questo momento, quando molte conoscenze sono state acquisite, a prevedere che i delitti in ordine ai quali la collaborazione può comportare misure di protezione sono solo quelli di mafia e di terrorismo. Finora infatti anche lo scippatore, in teoria, siccome la norma fa riferimento a delitti per cui è obbligatorio l'arresto in flagranza (articolo 380 del codice di procedura penale), poteva venire a godere di tali misure. Non mi risulta naturalmente che sia mai stato chiesto il programma di protezione per uno scippatore, ma il sistema abbraccia una categoria così vasta di reati che finisce con l'indebolire l'unica protezione forte, il programma speciale. Occorre restringere le categorie dei reati a quelli di mafia e di terrorismo, nel senso in cui li definisce l'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale: quindi non solo associazione mafiosa, sequestro di persona, associazione per traffico di stupefacenti, ma qualunque delitto, sia esso pure l'estorsione o l'usura, che viene perpetrato con metodi mafiosi o per agevolare un'associazione mafiosa, aggravante prevista dall'articolo 7 della legge n. 203 del 1991.

Il secondo punto su cui, a mio parere, occorre riflettere si riferisce ai caratteri che deve avere la collaborazione. Sono convinto – e con me anche colleghi più esperti – che si debba passare dalla quantità alla qualità della collaborazione. Da qui l'idea non solo di prevedere che la collaborazione debba essere attendibile evitando in tal modo ogni eventuale pericolo – questo è evidente – ma anche che essa sia indispensabile sia per le indagini che per il giudizio. Per indispensabile si intende

che essa deve portare un *quid novi* che l'indagine di per sé non aveva potuto conseguire; quindi va sottolineato l'elemento della novità.

Proprio su tale elemento si inserisce a mio avviso l'indispensabilità dei collaboratori di giustizia; infatti, qualunque indagine ben fatta – come magistrati e forze di polizia sanno condurre – se vuole essere completa non potrà mai mancare dell'apporto di voci collaborative, naturalmente da riscontrare, al fine di individuare i ruoli e di capire seriamente organigrammi e strategie, senza contare che i collaboratori di giustizia servono anche in via preventiva.

Infatti, un'altra idea che può nascere è che quando ci sono questi requisiti si possano adottare forme di protezione efficaci ma temporanee, senza dar luogo a programmi speciali di protezione; è invece opportuno dare vita a programmi speciali di protezione quando la collaborazione giunge ad un livello ancora superiore, cioè nel momento in cui essa produce squarci non più sul singolo episodio, ma sull'organizzazione criminale ed anche in via preventiva. Questo è un aspetto che era già previsto dalla normativa in materia di antiterrorismo, dove ad un certo momento si parlò del contributo eccezionale, ossia quello che permetteva di smantellare il gruppo, che rivelava le strategie; nel nostro caso, ad esempio, potrebbe essere il contributo che fornisce elementi sui sistemi di riciclaggio.

Quando invece la collaborazione non assurge a tali livelli vanno adottati programmi di protezione sempre efficaci, di assistenza quando è necessaria, ma in forme più modulate che non determinino l'ingresso in un programma speciale che rappresenta sostanzialmente anche la formulazione di un progetto di vita futura, quindi un qualcosa di molto impegnativo.

Un altro aspetto da non trascurare, considerato l'incremento delle persone sottoposte a programma di protezione, è quello dei familiari del collaboratore di giustizia. Per quanto concerne la mia esperienza, mi risultano richieste di protezione di decine e decine di persone, cosa difficilmente sostenibile perché in questo caso si rientra nell'ambito della tutela generale dei cittadini. Intendo dire che se in una città vi fossero 200-300 collaboratori e ognuno di questi comportasse la protezione di un numero indefinito di persone a lui legate anche da vincoli molto remoti, si rischierebbe di entrare in un discorso di protezione del territorio e non più di sola

protezione del collaboratore. In tal senso un'ipotesi potrebbe essere quella di presumere una condizione di pericolo solo per coloro che convivono stabilmente con il collaboratore, mentre invece per i familiari non conviventi si dovrà procedere ad un accertamento più approfondito della loro situazione.

Naturalmente, penso che sia necessario prevedere un termine entro il quale il collaboratore deve riferire al magistrato le notizie di cui è a conoscenza. Ovviamente è impossibile che egli possa ricordarsi di tutti i singoli fatti o magari ogni riunione a cui ha partecipato; mi riferisco agli avvenimenti che definisco indimenticabili, vale a dire i principali episodi delittuosi con la descrizione delle modalità di attuazione, l'indicazione dei correi e, elemento nuovo, anche l'elencazione dei beni di sua proprietà che, se illecitamente acquisiti, debbono essere sottoposti a sequestro e confisca. Qualora invece tali beni siano legittimamente di proprietà del collaboratore ciò dovrà avere una ripercussione nell'ambito delle misure di assistenza erogabili. L'aspetto relativo all'indicazione dei beni mi sembra importante; pertanto, ripeto, se si tratta di patrimoni acquisiti illecitamente mediante attività rientranti nella fattispecie di reato di cui all'articolo 416 bis del codice penale, essi vengono confiscati secondo quanto previsto dalla normativa testé ricordata e quindi non in base alle misure di prevenzione in quanto queste presuppongono la pericolosità del soggetto, ed ecco perché a volte i beni sono stati restituiti; come si fa, infatti, a ritenere socialmente pericoloso colui che collabora ed è sottoposto a un programma di protezione? Si tratta quindi di elementi innovativi anche rispetto alla possibilità di ottenere informazioni sul problema del riciclaggio.

Noi magistrati abbiamo rivolto maggiormente la nostra attenzione all'aspetto militare del fenomeno mafioso, alle stragi, agli omicidi, tralasciando invece quello relativo ai patrimoni dei mafiosi e questo per esigenze di sicurezza e di investigazione. Spetterà inoltre alla saggezza del legislatore il compito di fissare un termine congruo – che comunque sicuramente non potrà essere un periodo breve di giorni o settimane – entro il quale il soggetto, se detenuto, dovrà essere tenuto in un regime carcerario che definirei soft, ma improntato ad una tendenziale chiusura dei rapporti verso l'esterno al fine da garantire una acquisizione genuina e in alcun modo influenzabile delle sue dichiarazioni.

Tale aspetto avrebbe anche l'utilità di rafforzare il principio giurisprudenziale delle cosiddette dichiarazioni incrociate; debbo riconoscere che questo è un punto dolente, credo tuttavia che sia molto difficile stabilire per legge che i riscontri non possano consistere in dichiarazioni incrociate. Ritengo infatti che si tratti più di una attività giurisprudenziale, e proprio a tale riguardo la Corte di cassazione ha dettato anche dei criteri in base ai quali ci si può riferire a dichiarazioni incrociate purché i collaboratori non si siano contattati e non abbiano avuto rapporti.

Esiste pertanto la necessità di «blindare» il soggetto dichiarante per questo periodo; in tal senso un concetto a mio avviso molto importante, e che ho tra l'altro avuto modo di esporre presso il Consiglio superiore della magistratura, è che un medesimo difensore non possa assistere più collaboratori di giustizia nello stesso procedimento: non vedo infatti come potrebbe svolgere il suo mandato difensivo senza mettere al corrente l'uno e l'altro dei suoi assistiti. Vorrei inoltre che la Commissione antimafia tenesse presente un'altra proposta che fu avanzata in fase di elaborazione del nuovo codice di procedura penale dal professor Siracusano – celebre avvocato oltre che professore – secondo la quale è necessario porre un limite alla difesa dei mafiosi da parte del medesimo difensore. In tal senso l'incompatibilità è molto difficile da provarsi e desidero dire ciò proprio a tutela della professionalità del difensore. Infatti, se un difensore difende un certo numero di appartenenti ad una determinata famiglia, nasce il sospetto – magari infondato – che egli non difenda il singolo, come è dovere del difensore, ma tutto il gruppo.

Con riferimento alle misure di protezione, i benefici penitenziari dovrebbero essere subordinati – è una mia riflessione – al rilascio, nei tempi che verranno decisi dal Parlamento, da parte del soggetto di una dichiarazione illustrativa dei principali fatti criminosi e dei suoi beni. Nel programma di protezione dovrà assumere l'impegno di sottoporsi all'esame della controparte nel dibattimento e agli interrogatori, ovviamente se parlando non implica sé stesso. Nemo tenetur se detegere è un principio molto antico nella nostra società. In ogni caso il collaboratore non potrà sottrarsi all'esame dibattimentale.

Sono profondamente convinto che i collaboratori di giustizia abbiano fatto fare un salto di qualità nella civiltà del nostro processo penale. Prima i mafiosi parlavano

ma erano confidenti come Di Cristina, poi ucciso. Il processo penale costruito sulle notizie confidenziali porta inesorabilmente ad assoluzione. Il collaboratore – ecco perché evito sempre di usare la parola pentito – ha il pregio di mostrarsi, di accettare il dibattimento. Viene però meno al suo ruolo se, nel momento del dibattimento, si rifiuta di rispondere all'esame cui viene sottoposto dalla controparte. Se costui non risponde, cosa si può prevedere? Sarà compito legato alla saggezza del legislatore. Ad esempio, si potrebbero prevedere ricadute amministrative sotto il profilo del programma di protezione. I provvedimenti all'esame del Parlamento e modificati dal Governo portano gli effetti sul piano processuale, con riferimento all'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in precedenza. Ovviamente non rientra nei miei compiti esprimere valutazioni al riguardo. A mio avviso questo principio, che comprendo nella sua rigidità, potrebbe essere temperato da quello relativo ai testimoni già esistente nel nostro codice. Si può tenere conto del fatto che il collaboratore non risponde, salvo che altri elementi, desunti aliunde ne confermino l'attendibilità. Questo principio permetterebbe di armonizzarsi con le decisioni assunte dalla Corte costituzionale nel 1992. Si è cercato, sia pur infliggendo qualche colpo al sistema originario del codice, di recuperare il cosiddetto sapere investigativo.

IACOBELLIS. Vorrei sapere dal dottor Vigna cosa ne pensa dell'istituzione dei tribunali distrettuali come mezzo per evitare la paralisi della giustizia penale nei piccoli tribunali sottorganico, tenuto conto che il suo predecessore ebbe già a muoversi in questa direzione con il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura. Nel momento in cui vengono applicati i magistrati della DNA si dovrebbe evitare di inviare i magistrati nello stesso luogo ove hanno esercitato le loro funzioni sulla base di elementi conoscitivi che non provengono dalla loro professionalità di appartenenti alla DNA medesima ma in virtù della pregressa loro professionalità. In questo modo si possono evitare odiosi contraccolpi negli ambienti giudiziari peraltro già verificatisi in alcune città.

VIGNA. Dopo la stagione delle indagini, siamo ora in quella dei processi che subiscono o rischiano di subire la paralisi. Un motivo di questa paralisi è legato ai contemporanei impegni di più imputati negli stessi processi. Il legislatore in questo

caso dovrà in qualche modo intervenire. Le teleconferenze non risolvono completamente il problema ma potrebbero agevolarne la soluzione. Sarà responsabilità del giudice decidere, eventualmente, la separazione e prevedere momenti in cui non è indispensabile la presenza dell'imputato al dibattimento.

Mi riferisco all'esposizione introduttiva del pubblico ministero, che a volte prende molti giorni, o alla parte riservata alle requisitorie o alle difese che a volte richiede molti mesi. Sono convinto che anche chi è stato condannato due volte all'ergastolo possa attendere. È un discorso molto pragmatico, me ne rendo conto, ma la presenza di ergastolani che pregiudicano la celebrazione di altri processi necessita qualche sforzo in questa materia. Sono favorevole ai tribunali distrettuali perché portano a compimento una filosofia che parte dal procuratore distrettuale e, attraverso il GIP, arriva al tribunale distrettuale. Ci sarebbero anche meno questioni di competenza. Prima di porre in atto una riforma sarebbe necessario un preventivo rafforzamento degli organici dei tribunali distrettuali che altrimenti annegherebbero sotto il peso dei processi.

Ho preso buona nota di quanto è stato detto circa le applicazioni. In questi casi, quando viene disposta l'applicazione, nasce il problema di sentire il procuratore del luogo e il procuratore generale al quale viene indicato il magistrato preso in considerazione dal procuratore nazionale applicato. In questo caso bisogna combinare l'esigenza posta dall'onorevole Iacobellis con la conoscenza della criminalità del luogo. Questo dato non può essere del tutto sottovalutato. In alcuni casi è molto difficile individuare i luoghi in cui proiettare un magistrato che ha fatto servizio, ad esempio, a Venezia. La ringrazio comunque per questa sua osservazione.

LUMIA. Signor Procuratore, sono convinto dell'impianto organizzativo che vuole dare alla Procura nazionale antimafia, organo che, come la nostra Commissione, è in una fase iniziale; con entrambi stiamo cercando di avviare le attività puntando particolarmente l'attenzione sul fenomeno mafioso che attualmente si sta da un lato disgregando e dall'altro riorganizzando. Vorrei che ci indicasse, in questa fase di coordinamento e anche di maturazione di conoscenze di fatti, come oggi le varie mafie e il potere criminale si muovono, in termini organizzativi, di presenza

territoriale e di funzioni, per evitare che ci sia una sottovalutazione oppure una più colpevole disattenzione.

La seconda domanda riguarda che cosa secondo lei è necessario, essenziale, indispensabile per fare un salto di qualità nella lotta alla mafia.

L'ultima questione. Si sono verificati, ancora nelle ultime ore, gravi episodi: per citarne uno, a Partinico è stata bruciata la macchina di un consigliere comunale. Il racket è un fenomeno che riguarda tutte le regioni, cioè non vi è un solo territorio immune, ma quasi tutti i territori sono sotto pressione. Siamo pronti, ben organizzati sul piano investigativo per rispondere a questa attività fortissima di ripresa di minacce, di estorsioni, di racket, sia nei confronti di chi fa politica in modo onesto, sia di chi svolge attività imprenditoriali in modo altrettanto onesto?

VIGNA. Proprio per senso dei miei limiti, ho pregato i miei colleghi che fanno parte dei dipartimenti cui ho fatto prima riferimento di predisporre relazioni illustrative aggiornate, in modo da porle a disposizione della Commissione parlamentare antimafia, se lo vorrà, onde metterla a conoscenza, evitando inutili ripetizioni, delle dinamiche attuali.

Dico innanzitutto che mi è molto presente il problema – mi riferisco soprattutto a Cosa nostra – di questo afflusso di collaboratori che, secondo me, è indice di una crisi dell'organizzazione. Potrò sbagliare, ma non sono le leggi sui collaboratori che fanno i collaboratori. Sia l'esperienza del terrorismo, sia questa esperienza mi fanno riflettere sul fatto che in questi casi c'è sempre una crisi della organizzazione. Il fatto che un collaboratore si presenti e dica che vuole collaborare perché ha paura di essere ammazzato dagli stessi componenti del suo gruppo questo fatto lo leggo sempre come indice di una crisi della organizzazione. Questa crisi però non deve indurre minimamente a giudizi ottimistici, perché ci sono stati esempi, in passato, di assunzione da parte di Cosa Nostra di quelle forme pervasive, che le sono proprie, del territorio, dell'economia, anche delle istituzioni, anche della magistratura, anche delle forze dell'ordine, che sono state la sua forza. Sembra quasi di poter prevedere,

o comunque immaginare, che dopo una esplosione di violenza fortissima, come quella che si è avuta non solo nel 1992, ma nel 1993 fino all'aprile del 1994 col rinvenimento dell'ordigno a Formello con cui si voleva far saltare Contorno, con le stragi alle chiese, ai monumenti, sembra quasi di poter immaginare – dicevo – che dopo questo acme di estrema violenza, che ha portato poi a sconfitte sul piano processuale, l'organizzazione Cosa nostra possa seguire la strategia della mimetizzazione attraverso l'infiltrazione, sempre mafiosa.

Questo ci è ben presente, a parte una valutazione piena dei collaboratori dell'ultima ora, per verificare – anche questo è stato proposto all'attenzione mia e dei miei colleghi – se queste collaborazioni potevano in qualche modo far parte di determinati progetti. Ma ritengo che le conoscenze che la magistratura e le forze di polizia hanno acquisito in questo momento siano tali da poter eliminare questi pericoli.

Cosa è necessario fare per compiere un salto di qualità? Se lo sapessi, sarei veramente un Procuratore nazionale forte. Direi che si possono fare queste cose. Vedo incentrato ora il momento delle nostre acquisizioni sui patrimoni. Abbiamo conoscenze forti sui fatti, sugli organigrammi, sugli autori di omicidi che vanno dalla guerra di mafia del 1981-82 alle stragi del 1993 e del 1994. Ma bisogna togliere alle organizzazioni criminali il potere economico per le quali esse vivono e spesso uccidono. Tuttavia, non mi vorrei fermare qui, perché per quanto si possa fare – e loro lo sanno meglio di me – l'eliminazione o la riduzione in termini ragionevoli delle varie mafie passa attraverso sinergie con l'azione di repressione.

A volte parlo con i collaboratori dopo la fine dell'interrogatorio formale per cercare di capire meglio quello che mi dicono. Uno di cui molto si parla in questi tempi mi diceva che aveva aziende, aveva fattorie, e che la disoccupazione è quella che è. Quando qualcuno gli chiedeva lavoro e andava a lavorare da lui, dopo entrava nel meccanismo. Questo è il punto essenziale.

Il secondo punto essenziale è la scuola. Non a caso noi magistrati ci prodighiamo ad andare nelle scuole perché pensiamo che lì si possa ricostruire. E, ancora, i servizi: andare in ospedale – lo dico spesso – non perché si è parenti di un mafioso, amici di un mafioso, o mafiosi, ma perché si è malati.

Allora, dobbiamo impegnarci tutti insieme, senza affidarci solo alla repressione, che non potrà mai far fare da sé il salto di qualità – lo dicono questi collaboratori – e puntare sui salti generazionali – questo è importante – sui giovani. Chiesi ad un mafioso che ha tenuto in scacco una provincia siciliana per anni quante volte era stato fuori della Sicilia. Mi rispose che era accaduto una volta, un pomeriggio, a Bari, per assistere al giuramento del figliolo. Gli chiesi ancora: quali giornali legge? Risposta: nessun giornale. Alla domanda: come fa a sapere le cose? Mi disse: me le raccontano. Il giovane non è più così; viene necessariamente a contatto con altri inputs; legge, vede, viaggia. Questo gli deve provocare, secondo me, una scossa che può servire, insieme a tutto il resto cui accennavo, a toglierlo dalla mafia.

Direi che siamo sufficientemente organizzati. Certo, ci sono nella magistratura vuoti di organico paurosi. Vi sono poi i vincoli relativi al sistema delle incompatibilità; l'articolo 34 del codice di procedura penale, rivisto più volte dalla Corte costituzionale, giustamente, onde corrispondere all'esigenza di terzietà del giudice, ha però paralizzato i processi. Qualche giorno fa al Consiglio superiore all'ultimo momento si è risolto il problema di un processo che si doveva svolgere a Catanzaro ma che non era possibile svolgere lì. C'è una norma del codice secondo la quale quando non si può formare un collegio, il processo va inviato alla procura più vicina. Lo immaginate cosa significa mandare, per esempio, a Messina un altro processo con 120 persone, delle quali 50 devono uscire dalle carceri, e svolgere il processo entro un certo termine? Questi sono i problemi della stagione dei processi, che non sono meno complicati dei problemi della stagione delle indagini.

NOVI. Abbiamo sperimentato al Sud una quindicina di anni fa la contrapposizione tra mafia territoriale e mafia pervasiva. La sperimentammo agli inizi degli anni Ottanta, quando i colpi inferti alla NCO di Raffaele Cutolo in realtà favorirono la mafia pervasiva di Alfieri e di Galasso; uomini – va ricordato – i quali oggi si vedono restituire i loro patrimoni e questo, dottor Vigna, ha provocato una crescita esponenziale della credibilità di tutti i soggetti attualmente collegati in Campania con quel tipo di mafia.

Come opporsi alla mafia pervasiva? Considerate le funzioni di coordinamento proprie della Procura nazionale antimafia, ritiene o meno opportuna una indagine sui rapporti tra criminalità organizzata e amministrazioni locali?

Si sta creando un nuovo tipo di rapporto tra la mafia pervasiva – che sostanzialmente si è giovata della crisi della mafia territoriale – e le nuove amministrazioni locali. Dico questo perché qualche mese fa ho assistito ad uno scontro durissimo all'interno della stessa area politica, in un comune a nord di Napoli, Marano, nel corso del quale ci si è scambiati accuse di collateralismo criminale. Fino a questo momento tali accuse non sono state oggetto di alcuna indagine da parte della magistratura.

Vorrei rivolgere inoltre una domanda sul pentitismo ed in particolare sulla vicenda di Rosario Spatola. Tale vicenda, e così molte altre, pone come centrale la questione dei rapporti tra i pentiti. Rosario Spatola ha parlato di incontri tra pentiti che si scambiavano richieste in ordine alla difesa o all'accusa nei confronti di altre persone. Come si può uscire da questo tipo di inquinamento delle inchieste e delle indagini? Lei ha segnato oggi una svolta per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata quando ha detto che l'aspetto militare non deve essere assolutamente privilegiato rispetto a quello patrimoniale, perché le milizie mercenarie si possono assoldare e pagare, ma se non c'è copertura patrimoniale, anche la possibilità di arruolare milizie viene meno. Del resto, sappiamo come la mafia pervasiva sia in grado di assoldare ed utilizzare elementi del banditismo metropolitano.

Come si può fare (ed in tempi brevi, perché la mafia sta cambiando la sua stessa natura, sta subendo una mutazione genetica) per disarmare sul piano patrimoniale le organizzazioni criminali?

VIGNA. Per quanto riguarda i patrimoni, ho già cercato di spiegare come le misure di prevenzione e le azioni adottate in questi casi dovessero cadere di fronte alla mancanza di pericolosità. Ho già detto anche del nuovo impegno che penso si debba richiedere ai collaboratori di giustizia. Certo che è importante indagare da parte

delle procure (come del resto ritengo già facciano) quando emergano elementi sui rapporti tra criminalità organizzata e amministrazioni locali.

Posso dirle che un'iniziativa in questo senso è stata presa dal mio ufficio: ho scritto proprio di recente al Capo della polizia su tale argomento ed un accordo in questo senso era stato preso dal precedente Procuratore nazionale con il precedente Ministro dell'interno. Abbiamo iniziato, proprio nella regione campana, un'attività di monitoraggio degli appalti che vengono concessi. Riteniamo infatti che un mezzo di approvvigionamento sia quello degli appalti e del sistema dei subappalti. Questa attività di monitoraggio è stata avviata con i prefetti di Napoli e Salerno, perché anch'essi per legge hanno potere di vigilanza sugli appalti e credo che questo possa essere utile e per l'autorità prefettizia e per l'autorità di coordinamento.

Sulle dichiarazioni di Rosario Spatola in ordine ai presunti rapporti che egli afferma di aver tenuto con altri collaboratori di giustizia è in corso un'indagine. È un problema grave che si ricollega al numero dei collaboratori e dei loro familiari. Le regioni adibite alla tutela di queste persone non possono essere quelle meridionali e l'Italia non offre grandi spazi. Quando in una regione c'è un gran numero di collaboratori e di loro familiari, è quasi inevitabile che questi rapporti possano verificarsi. È per tale motivo che nell'esposizione di queste riflessioni sul progetto relativo ai collaboratori pensavo ad un termine entro il quale il collaboratore, se detenuto, debba essere tenuto in un regime di sosta sufficientemente impermeabile ad invasività esterne. Questo è quanto mi sembra di poter prospettare.

PRESIDENTE. Avanzo una proposta, poiché mi accorgo, mano a mano che scorrono gli interventi, che il tempo a nostra disposizione non sarà sufficiente. Ho ancora venticinque iscritti a parlare. Se siete d'accordo, darei la parola a quattro commissari per volta i quali faranno le loro domande. Sono testimone del modo scrupoloso con il quale il Procuratore Vigna appunta le domande e quindi nessuno rimarrà senza risposta. Ma raggruppando le domande è possibile evitare ripetizioni e potremo consentire al dottor Vigna di rispondere con maggiore sintesi. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

DE ZULUETA. La mia domanda riguarda un argomento già affrontato dal collega Carrara, specificamente il problema del sequestro e della confisca dei beni dei mafiosi. Il dottor Vigna ha già in parte spiegato perché esiste questa discrepanza tra la quantità di beni sequestrati e quella, minima, di beni definitivamente confiscati. Vorrei chiedere al dottor Vigna se ci può suggerire dei rimedi a questo problema per rendere più efficace l'applicazione delle norme esistenti in materia.

VENETO. Innanzitutto, le auguro buon lavoro, dottor Vigna, anche a nome del mio Gruppo. Le rivolgerò un paio di domande, avendo ascoltato con interesse le informazioni in ordine all'organizzazione dipartimentale di cui si sta occupando. Le domande riguardano argomenti per i quali approfitto, ancora una volta, di alcune mie pregresse esperienze tecniche.

Lei ha notizia del sistema cosiddetto «remote banking»? In sostanza nel sistema finanziario internazionale è possibile, attraverso Internet, operare con chiavi di ingresso senza comparire fisicamente. Questo vuol dire che uno degli elementi fondamentali per il controllo, quello del rapporto fisico, va a farsi benedire.

A questo proposito avrei un suggerimento da rivolgerle, oltre che una domanda. La Federal Reserve Insurance inglese oggi ha deciso di intervenire su questo sistema chiedendo l'accesso alle reti. Ciò crea un problema delicatissimo sul piano della privacy e del segreto bancario e fa sorgere un'altra questione. Lei ritiene di dover articolare il competente dipartimento in forme collegate di informazione con paesi quali, a sorpresa, la Svizzera (penso alla dottoressa Carla Dal Ponte), che, pur non aggirando il segreto bancario, hanno operato all'interno in modo da permettere un controllo alla radice di quel famoso denaro cui lei accennava e che consente l'assunzione degli ascari o dei miliziani da parte della criminalità organizzata?

GAMBALE. La ringrazio, signor Procuratore, e le rivolgo i miei complimenti per l'organizzazione che lei ha pensato di dare alla Procura nazionale antimafia. Ciò detto, torno su un punto già toccato dal senatore Novi che mi preme particolarmente sottolineare: quello dei rapporti con l'amministrazione locale, con la pubblica

amministrazione. Lei nella sua esposizione iniziale non ha fatto cenno esplicitamente a questo aspetto di cui invece vorrei potesse dirci qualcosa in più.

Sicuramente attraversiamo una fase di sommersione, di mimetizzazione della grande criminalità organizzata e assistiamo ad una lotta per nuovi equilibri sul territorio. Nella provincia di Napoli questo è ben evidente. Ritengo che l'esperienza che abbiamo compiuto con il commissariamento di alcuni comuni sciolti per mafia si sia rivelata positiva per alcuni versi e inefficiente per altri. Non riusciamo a sradicare i rapporti della camorra e della criminalità organizzata sul territorio con le amministrazioni locali. Certamente costituisce un passo in avanti la legge sugli appalti e sui subappalti che lei ha ricordato, accanto a questa però ci sono altri meccanismi con cui è possibile incidere e in proposito vorrei sentire il suo parere anche in base all'esperienza fatta dalle procure distrettuali.

Ci risulta che la certificazione antimafia delle prefetture sia uno strumento quasi inutile e spesso dannoso perché non riesce ad incidere assolutamente. Abbiamo lo strumento delle gare al massimo ribasso, uno dei mezzi con cui le ditte legate alla criminalità organizzata si infiltrano negli appalti indetti dalla pubblica amministrazione. Anche quando un'amministrazione viene sciolta, i burocrati e i diretti operatori all'interno della macchina comunale non è possibile rimuoverli se non attraverso indagini giudiziarie. Spesso la stessa legge sul commissariamento lascia ai prefetti discrezionalità eccessive. Inoltre – accade nella provincia di Napoli in questi giorni – le indagini aperte dall'autorità giudiziaria su alcuni comuni sono, giustamente, coperte dal riserbo istruttorio, ma ciò impedisce di fatto alle autorità prefettizie di ricevere le notizie indispensabili per lo scioglimento di quelle amministrazioni per infiltrazioni camorristiche. Per la correttezza, infine, dei nostri rapporti, chiedo al Gruppo di Forza Italia, al senatore Novi in particolare, di non porre in questa sede questioni strumentali, altrimenti saremo costretti a intervenire non riportando un singolo episodio ma i numerosi casi di infiltrazioni camorristi che verificatesi in comuni della provincia di Napoli.

DIANA. Lei, signor procuratore, parlava giustamente del rischio di un salto generazionale da parte della criminalità. Sono d'accordo e ritengo che si debba assolutamente fronteggiare questo rischio. Grandi risultati sono stati raggiunti da alcune indagini in corso, c'è il pericolo però che questi risultati possano venire dispersi. È possibile evitarlo solo portando rapidamente a compimento le indagini, prima cioè che possa avvenire una rigenerazione della criminalità in vaste parti del paese. Mi riferisco anche alle indagini attualmente condotte dalla Procura distrettuale di Napoli e in particolare penso a una operazione nota con il nome in codice di «Spartacus»: si tratta di un lavoro che si sviluppa nel corso di anni, durante i quali è possibile la rigenerazione, la ricostituzione di un nuovo pericolo per il territorio campano, in particolare quello di Caserta.

Le chiedo infine come la Procura nazionale antimafia ritenga di poter esplicare la sua attività di coordinamento e di impulso in via prioritaria su alcuni filoni di indagine. Mi riferisco alle aree territoriali sottratte al controllo dello Stato, di cui proprio ieri ha parlato il Presidente della Repubblica, a quelle aree cioè a rigido controllo mafioso nelle quali ricadono comuni i cui consigli sono stati sciolti per condizionamenti camorristici o mafiosi, a quelle aree nelle quali il controllo della realizzazione delle grandi opere pubbliche è esponenziale. Penso all'alta velocità, ad esempio, o al traffico di rifiuti tossici, rispetto al quale la Lega ambiente parla di 28.000 Tir; non so se questo sia il numero esatto ma comunque non è un traffico facilmente occultabile.

VIGNA. Riguardo al primo punto, ho già detto che si rendono necessarie una rivisitazione della normativa generale sulle misure di prevenzione e l'accentuazione delle diversità tra queste misure e la confisca penale attraverso un'incidenza sul quadro probatorio, minore per le misure di prevenzione, ovviamente più alta per il sequestro preventivo e la confisca in sede penale. Del progresso tecnologico mi sono occupato all'inizio della mia esposizione ed esso naturalmente concerne anche la movimentazione di denaro. Quando ho parlato di un dipartimento delegato allo studio dei rapporti internazionali intendevo riferirmi anche all'acquisizione di conoscenze di sistemi normativi che possano influire positivamente sul nostro.

La collega Dal Ponte ha una notevole competenza professionale in questo sistema. Attualmente però, alcuni studiosi propongono di ricorrere anche per gli operatori finanziari più che al diritto penale al diritto premiale. Ritengono cioè più utile assicurare agli operatori che agiscono legalmente e con trasparenza dei vantaggi attraverso il sistema fiscale o quant'altro. L'operatore finanziario infatti è per sua natura portato a comparare costi e benefici. Si sta quindi affermando una linea che, per sollecitare la collaborazione, si muove più sul piano del diritto premiale che di quello repressivo e penale.

A livello internazionale, ma anche interno, bisognerà trovare una sorta di cordone sanitario nei confronti degli istituti finanziari che operano nei cosiddetti paradisi fiscali ed è quindi necessario che il sistema creditizio riesca a operare in tal senso. Ecco perché la Procura nazionale mantiene rapporti anche con le associazioni di categoria; tra pochi giorni è infatti previsto un incontro con il rappresentante della Confcommercio. È infatti dallo stesso mondo imprenditoriale, produttivo e commerciale che devono affluirci i dati conoscitivi, e al suo interno è opportuno che maturi l'idea di creare questa specie di sbarramento nei confronti di chi opera illecitamente, considerato anche che tali categorie hanno maggiore conoscenza rispetto alle stesse procure.

Si tratta, quindi, di un aspetto molto importante; a tale proposito, tanto per portarvi un esempio che è tratto da uno studio del GAFI, nel 1995 le isole Seychelles – che ovviamente non fanno parte di questo organismo – hanno promulgato una legge per lo sviluppo economico ponendo alcune clausole di non punibilità per cui coloro che investono dieci milioni di dollari in piani di investimento, possono ottenere l'immunità per tutti i proventi illeciti ed avere i propri patrimoni protetti da sequestri, a meno che l'investitore non abbia commesso atti di violenza o reati connessi al traffico di droga in quelle isole. Ripeto, questa notizia è stata segnalata dal GAFI che, naturalmente, di fronte all'approvazione della suddetta norma si è dovuto limitare a diffondere un comunicato stampa condannando la promulgazione della legge, la cui applicazione pare sia stata rinviata. Siamo quindi consapevoli del livello a cui ci si muove e del fatto che ciò rende il nostro obiettivo primario molto più difficile da perseguire.

Debbo inoltre aggiungere che, per quanto mi consta, in relazione ai miei poteri d'impulso e attraverso l'analisi degli appalti, fornirò delle direttive e delle indicazioni investigative in modo che possano emergere gli eventuali rapporti fra amministrazioni locali e settori della criminalità organizzata.

Desidero inoltre rispondere all'intervento nel quale è stato messo in rilievo un tema che mi sta molto a cuore, ossia quello dei rifiuti tossici e nocivi in genere. A tale riguardo la Procura nazionale antimafia, attraverso il mio predecessore, ha promosso una serie di attività di coordinamento fra le procure circondariali presso le preture e quelle presso i tribunali. Tale necessità di coordinamento nasce dal fatto che spesso i reati singoli sono di competenza della pretura e quindi della procura presso la pretura; i reati prodotti invece in seno ad organizzazioni criminali sono di competenza della procura distrettuale se si tratta di associazione mafiosa, o della semplice procura se si è al cospetto di una associazione per delinquere di tipo non mafioso. Pertanto, ripeto, rispetto a questo problema sono state promosse iniziative di coordinamento fra le procure circondariali che indagano sul singolo reato e le altre procure per verificare gli eventuali sviluppi dei reati singoli in reati associativi.

SCOZZARI. Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare il dottor Vigna per la sua presenza e per quanto ha voluto dirci sull'organizzazione del suo ufficio. Desidero inoltre porre quattro questioni assai brevemente dal momento che alcuni aspetti sono stati già anticipati negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto.

Per quanto riguarda il problema dei consigli comunali sciolti per mafia e quello della strategia del terrore debbo dire che purtroppo, a quattro anni dall'elezione dei sindaci e delle amministrazioni comunali avvenuta in base alla nuova normativa, già si profila una pesante strategia del terrore sul territorio proprio laddove sono necessarie nuove elezioni. A tale proposito desidero citare alcuni esempi relativi ad episodi verificatisi nel palermitano (Partinico e Camporeale), ma anche nell'agrigentino, nel nisseno e nel catanese; ebbene, in queste zone la mafia ha aperto sostanzialmente la campagna elettorale che si estrinseca attraverso una serie di atti violenti come ad esempio attentati, macchine bruciate, colpi di armi da fuoco,

diretti contro sindaci e assessori alcuni dei quali, peraltro, si sono già dimessi per paura – perché non dirlo – e ciò rappresenta una grave diminuzione di un diritto, ossia quello di esercitare l'attività politica ed amministrativa nel proprio comune. Sempre in merito a questi gravi episodi, purtroppo molto numerosi, ricordo che tre anni fa, quando si insediò la Commissione parlamentare antimafia, ci recammo nel corleonese e nel palermitano dove ascoltammo i sindaci che ci misero a conoscenza dell'esistenza di varie inchieste portate avanti dalla procura distrettuale di Palermo e rispetto alle quali, in sostanza, a tutt'oggi non si sa ancora nulla anche se sono consapevole delle difficoltà che si incontrano nello svolgimento di tali inchieste. Pertanto, alla luce di quanto detto, desidererei sapere in che termini la Procura nazionale antimafia intenda intervenire nei confronti di questi gravissimi episodi che diffondono il terrore nelle città, tra i cittadini e tra gli amministratori della cosa pubblica.

La seconda questione che intendo sottoporre all'attenzione del dottor Vigna è quella relativa al problema delle banche e dell'usura. Nel Mezzogiorno, purtroppo, viene fatto un cattivo uso del denaro anche da parte delle banche, ad esempio i tassi d'interesse sono più alti. Per quanto concerne il fenomeno dell'usura, da una indagine svolta nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare antimafia attraverso l'audizione di dirigenti della Banca d'Italia, della Guardia di finanza e dei Corpi di polizia, emerge un aspetto molto grave e cioè che questo fenomeno nasce dalla corruzione di alcuni funzionari delle banche. L'usura rappresenta il nuovo fronte della mafia che si sta riorganizzando in Sicilia; naturalmente parlo di questa regione perché è la terra che conosco e cerco di conoscere maggiormente. Ebbene, debbo dire che purtroppo fino ad oggi non è stato fatto molto per risolvere questo gravissimo problema e quindi chiedo al dottor Vigna come intenda agire la Procura antimafia.

Desidero inoltre porre una domanda concernente il tema dei collaboratori di giustizia. Ci sono alcuni casi di revoca dei programmi di protezione: perché non renderli più chiari? Ho difeso la legislazione premiale e continuo a difenderla, però mi rendo conto che da un lato alcuni atteggiamenti dei collaboratori di giustizia sono

eccessivi e mortificano lo Stato e dall'altro vi è l'esigenza di una maggiore attenzione nei confronti della stragrande maggioranza di essi che vivono in condizioni disastrose, a parte casi come quello del pentito Di Maggio sui quali si costruiscono dei miti. Conosco personalmente il problema in quanto prima di diventare parlamentare facevo l'avvocato e assistevo alcuni collaboratori di giustizia e sono consapevole delle drammatiche condizioni in cui vivono: vengono massacrati i bambini, figli o fratelli di mafiosi che non hanno alcuna colpa, vengono strappati dal loro territorio, dalle amicizie, dalla scuola, dagli insegnanti, dal loro ambiente per essere poi catapultati in boschi o in luoghi dove vivono in condizione di incredibile disagio. Questo è forse un mondo che molti non conoscono e rispetto al quale talvolta strumentalmente si creano dei miti proprio per attaccare la figura dei collaboratori di giustizia.

Infine, desidero fare un ultimo accenno ai tribunali distrettuali, rispetto ai quali non sono molto d'accordo con quanto è stato detto poiché con essi verrebbe meno una presenza sul territorio. Le stesse procure distrettuali sostanzialmente hanno già tolto presenza sul territorio nelle varie province che non hanno la procura distrettuale.

In secondo luogo, desidero avanzare una proposta in merito alla quale gradirei conoscere il pensiero del dottor Vigna. Perché non far partecipare alle riunioni delle varie procure distrettuali i procuratori della Repubblica che sono quelli che conoscono realmente i problemi del territorio? Una cosa infatti è condurre un'indagine da Palermo su Trapani o Agrigento, un'altra è capire cosa dice il procuratore che viene proprio da quelle pro-vince.

MUNGARI. Dottor Vigna, credo che, malgrado il suo riconosciuto allenamento alla fatica, lei sia a questo punto un po' stanco, considerato il suo odierno impegno esplicativo che non esito a definire imponente, anche se per me è stato illuminante, in quanto ora sono pienamente consapevole che lei è la persona giusta al posto giusto. Le porgo pertanto i miei migliori auguri di buon lavoro.

La domanda che intendo rivolgerle è molto semplice, conforme del resto al mio modesto livello di conoscenza della materia. Desidererei sapere quali sono secondo lei in Calabria, dove è situato il mio collegio senatoriale, le zone più calde rispetto al problema dell'infiltrazione mafiosa, fenomeno che sappiamo essere particolarmente diffuso in questa regione, tanto è vero che la Commissione ha già stabilito di effettuarvi la sua prima visita per solidarietà nei confronti di quella popolazione.

Personalmente ritengo che l'espansione di tale deprecato fenomeno nella nostra regione vada attribuito al fatto che esso non è mai stato validamente contrastato e perseguito e quindi ad una sorta di latitanza da parte dello Stato che si aggiunge alle molte forme di disinteresse dello stesso Stato nei confronti di questa regione; se questa affermazione corrisponde o no al vero ce lo dirà lei.

Vorrei inoltre sapere se, anche a suo giudizio, l'alta incidenza del fenomeno qui lamentato, sempre con riferimento alla Calabria, non sia strettamente legata alle specialissime condizioni di crisi occupazionale, di sottosviluppo economico, di emarginazione sociale e di isolamento, soprattutto della gioventù, tema quest'ultimo specificamente sottolineato dal presidente Del Turco nella sua esposizione programmatica sui lavori della Commissione che ha trovato unanime condivisione da parte della stessa Commissione.

Inoltre, data l'accertata inadeguatezza ed inefficacia dell'azione di contrasto contro la 'ndrangheta, legata all'insufficienza dei componenti degli uffici e delle dotazioni strumentali presso le procure sia della sezione distrettuale antimafia che ordinarie, le chiedo se non le risulti che giochino negativamente in tal senso certi dissidi, per non parlare di vere e proprie sofferenze, esistenti tra taluni magistrati della procura e se questi dissidi, magari riconducibili ad una certa debolezza delle strutture giudiziarie nei confronti degli esponenti mafiosi locali, non siano da considerare come ulteriori fattori che ostacolano, quando addirittura non impediscono, l'avvio o lo svolgimento dell'azione penale.

Non crede che una maggiore e più sistematica collaborazione, almeno a livello informativo, con il Consiglio superiore della magistratura- mi riferisco in particolare

alle attività istruttorie della prima commissione del CSM – possa contribuire efficacemente all’innalzamento del livello di osservazione di queste tristi realtà e per ciò stesso a rafforzare l’azione di contrasto nei confronti della criminalità organizzata quale che ne sia la definizione che se ne voglia adottare (mafia, ’ndrangheta o camorra)?

CENTARO. La Direzione nazionale antimafia costituisce evidentemente un osservatorio privilegiato perché in essa confluiscono notizie relative a tutte le indagini in atto sul territorio italiano.

In relazione alla possibilità di ottenere anche riscontri incrociati rispetto ad una attività di indirizzo investigativo che pur avendo carattere generale è molto velata, considerata anche la suscettibilità delle DDA, si può ipotizzare, con riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese credibili dai riscontri avuti in diverse indagini, un indirizzo investigativo che garantisca in certi casi una maggiore attenzione?

In secondo luogo, come valuta l’eccessiva pubblicità che viene data alle dichiarazioni dei collaboranti? Inoltre, vorrei sottolineare un fenomeno molto strano di alcuni collaboranti di giustizia trentenni, appartenenti alle più «nobili» famiglie mafiose, che cominciano a collaborare. Pur non facendo grandi rivelazioni si tratta comunque di cose importanti. Si può ipotizzare un disegno in virtù del quale costoro, magari a quarant’anni, una volta liberi possano godere del loro patrimonio e dei loro agganci utilizzando questo escamotage per rientrare in futuro nel circuito malavitoso? In alcune zone ricche e più tranquille dell’Italia centro-settentrionale, vale a dire quelle non toccate storicamente dal fenomeno mafioso, probabilmente vengono effettuati importanti investimenti. Il senatore Serena parlava di immobili acquistati da pensionati, per lo più persone praticamente nullatenenti, nel Veneto. Qual è l’attenzione per questo tipo di infiltrazione, tra l’altro più pericolosa perché tende a mantenere tranquilla la zona evitando l’attenzione dello Stato?

Infine, quale attenzione viene rivolta al collegamento con i grossi apparati investigativi internazionali, non solo per acquisire nuove tecniche investigative ed

evitare di fare riferimento esclusivamente ai pentiti (circostanza che purtroppo si verifica spesso) ma anche per ridisegnare la mappa internazionale delle mafie? Spesso l'Italia non è solo origine del fenomeno ma è zona di passaggio. In quest'ottica anche la lotta alla criminalità sul territorio può assumere aspetti diversi come accade, ad esempio, per il fenomeno del riciclaggio.

VENDOLA. Signor Procuratore, ciclicamente in Italia si discute, anche polemicamente, sull'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario relativo al regime carcerario differenziato per i boss mafiosi. In una recente visita presso il carcere dell'Asinara, ho potuto constatare personalmente che su 135 detenuti che rientrano nel regime indicato dall'articolo 41 bis ne erano presenti soltanto 35, dal momento che gli altri 100 erano impegnati in trasferte di tipo processuale. L'impressione che ne ho tratto - è una considerazione non empirica - è che nell'assegnare quei detenuti al regime carcerario di cui all'articolo 41 bis vi sia stata qualche esagerazione. Bisognerebbe rendere più strette le maglie di detta normativa ed applicarla con più rigore in modo da renderla efficace. Applicare questo articolo part-time non ha senso e poiché non lo abbiamo pensato come un fatto vessatorio nei confronti dei detenuti ma come indispensabile strumento di resecazione tra capi militari e relativi eserciti, forse bisogna ripensarlo in quest'ottica.

In secondo luogo, ci stiamo tutti interrogando su questa fase di transizione che vivono le organizzazioni criminali. In questa grande transizione, in ordine alla quale si evidenzia una sorta di reimmersione da parte di organizzazioni mafiose anche in attività tradizionali, vorremmo conoscere le possibili interrelazioni di tipo sovranazionale all'interno delle varie mafie tradizionali.

Ad esempio, uno degli interrogativi è se il fatto che in Puglia le leaderships criminali siano prevalentemente o in carcere o latitanti in Montenegro e in Albania possa determinare un salto di qualità. Fino ad oggi, in una regione in cui le mafie hanno caratteristiche di forte territorialità, non si è mai costituita una cupola regionale. Secondo lei questa fase potrebbe costituire un tentativo di salto di qualità? D'altro canto, il fatto, scoperto lo scorso anno, che la Sacra corona unita, la mafia del Salento, rappresenta una sorta di supermarket di esplosivi e di armi fino al punto di rifornire

l'Anonima sequestri in Sardegna, nonché le difficoltà che si evidenziano nelle leaderships militari di tutte le mafie tradizionali possono produrre nuove sinergie e riorganizzazioni anche a livello di organigrammi.

Infine, si sta cercando di valutare come si sia modificato il territorio e cosa significhi oggi l'espressione «controllo del territorio» sulla scena di un'economia che ormai abbraccia tutto il mondo. La possibilità di trasferimenti in tempo reale di enormi quantità di capitale rende evidente il fatto che il controllo del territorio non è più legato al quartiere, alla città o a intere aree regionali. Bisogna quindi fare riferimento a scenari più ampi; contemporaneamente, però, la mafia a Terrasini controlla ancora oggi l'acqua, cioè quello strumento tradizionale di controllo politico del territorio, di soggezione delle popolazioni che rappresenta ancora una delle più aperte battaglie di civiltà che si svolge in Sicilia. Qual è il suo pensiero, signor Procuratore, da questo punto di vista?

VIGNA. Il fenomeno mafioso ha accentuato nel corso del tempo le sue valenze terroristiche. Fu nel 1984, l'anno della strage sul treno rapido Napoli-Milano, che gli inquirenti formularono l'espressione «terrorismo mafioso», per denotare – e mi sembra che ciò dovesse essere abbastanza evidente per una holding che ha centinaia e centinaia di miliardi di capitale – un interesse dell'organizzazione criminale a interferire in un modo o in un altro con scelte politiche.

Questa lettura si è riproposta con le stragi del 1993 e del 1994. Loro sanno che vi sono indagini in questo senso; l'attenzione investigativa si è polarizzata sulla singolarità degli obiettivi, su una strategia che si muove per la prima volta dopo il 1984 – anno in cui a Firenze Calò fu condannato all'ergastolo per quella strage – in modo coordinato sul territorio nazionale. È quindi evidente e chiaro il significato di atti di aggressione e di intimidazione ai sindaci, in Calabria alle scuole, scuole presidiate da insegnanti. Allora, probabilmente, dalla scelta degli obiettivi noi rinveniamo anche ciò che occorre potenziare, cioè la scelta dell'obiettivo in questi casi ci dimostra che quello è considerato un punto sensibile per l'organizzazione mafiosa, sul quale essa intende intervenire.

Da qui – e con questo cerco di rispondere anche ad altre domande, rinviando, per le questioni relative a situazioni territoriali, come ho già detto in premessa, ad un’analisi più approfondita che sta predisponendo il mio ufficio – la necessità di un controllo forte del territorio che, nonostante prospettive che interessano scenari mondiali, non può mancare. Da qui il pericolo, cui si è già fatto cenno in qualche domanda, che la presenza delle procure distrettuali produca una sorta di disaffezione investigativa a fenomeni di criminalità mafiosa da parte di organi giudiziari o anche di forze di polizia che operano nei territori, nei piccoli comuni. Bisogna che ciò sia evitato in massimo grado.

Per quanto ci riguarda, non a caso alludevo ai protocolli di intesa fra la procura distrettuale e le singole procure, protocolli di intesa che prevedono che presso la singola procura vi siano uno o più magistrati destinati, a seconda dell’ampiezza, a trattare i reati di criminalità organizzata, non ancora arrivati a livello di competenza della procura distrettuale, e ci sia addirittura un contatto telefonico – questo prevede il protocollo firmato a Napoli – fra il procuratore del luogo, che è in servizio d’urgenza e il responsabile della Direzione distrettuale antimafia, permetterlo immediatamente sull’avvertenza quando un fatto, pur non essendo di per sé mafioso, presenta quegli indici cui facevo riferimento. Su questo punto il nostro lavoro è stato orientato, e mi sembra positivamente, nel modo che ho detto. Creare quindi questo magistrato che poi, quando il fatto di criminalità organizzata locale diventasse fatto di mafia, può ovviamente portare il suo contributo al collega.

Non solo: prevedere, come avviene in questi protocolli, che quando un reato di mafia – si pensi ad una associazione per trafficare stupefacenti – ha una dimensione territoriale ristretta, nell’ambito del circondario di una procura, sia il magistrato di quella procura ad essere accorpato nelle investigazioni della DDA e a sostenere poi l’accusa in dibattimento, dato che ora il dibattimento si svolge di fronte ai vari tribunali competenti. Questo è stato l’input che la Procura nazionale ha dato, e mi sembra positivo.

Naturalmente lo stesso vale per le forze di polizia. Mai il maresciallo dei carabinieri o il funzionario che dirige il commissariato dovrà sentirsi avulso dalla struttura centralizzata che è chiamata dalla legge a operare sulla criminalità organizzata o, se

si tratta della DIA, su quella specificamente mafiosa. Questo è un punto fondamentale: le indagini, secondo me, nascono dal territorio. C'è questa attività di osservazione, che è la prima attività che innesca le indagini, sulla quale vanno sensibilizzati al massimo gli organi territoriali, e penso che in gran parte lo siano.

Sulla questione dei collaboratori, convengo con le osservazioni svolte. Per quanto riguarda i famosi 500 milioni, fu una decisione che anche io scelsi di prendere con la Commissione, della quale, come ho già detto, facevo parte. Si trattò in quel caso di capitalizzare in un unico versamento quel che avrebbe dovuto essere dato mensilmente e annualmente, non so per quanto tempo, a Baldassarre Di Maggio. Criteri, anche affinati, della Commissione non dipingono a tinte rosee la condizione del collaboratore. Certo, anche in questo caso – e nei progetti di riforma ci sono queste idee – occorre una necessaria uniformità di trattamento attuata con riferimento agli indici ISTAT. Vorrei che chi lancia accuse contro i collaboratori pensasse ai 2.000 minorenni coinvolti.

Questa è la colpa più grave che faccio alla mafia: aver costretto alla deportazione – perché io la definisco così – oltre 2.000 ragazzi di età inferiore ai 18 anni, i quali hanno seguito in altre zone i loro genitori. Ho assistito ad esperienze incredibili, perché dire ad un ragazzo che da oggi non si chiama più Vigna, ma si chiama Rossi, provoca traumi fortissimi, che hanno indotto alcuni genitori a rifiutare il cambiamento delle generalità. Bisognerà anche che il legislatore preveda un sistema di sbocco in un'attività lavorativa. Si dice che non vogliono lavorare; può essere vero per qualcuno, ma anche fra noi c'è gente alla quale non piace lavorare.

MANCUSO. Lasciamoli da parte questi paragoni!

VIGNA. Intendevo dire tra la popolazione normale.

MANCUSO. Anche tra di essa.

VIGNA. Ci sono però tanti altri che in queste condizioni hanno cercato di trovare un lavoro e bisogna dargli un supporto. Il problema dell'usura è gravissimo. In indagini

effettuate a Firenze io stesso mi sono trovato di fronte a qualche compiacenza da parte di persone che esercitavano la professione creditizia: poiché le banche non potevano fare credito, costoro indirizzavano le persone a società o finanziarie nelle quali si praticava l'usura e delle quali loro stessi erano partecipi. Giustamente una legge approvata dal Parlamento nel 1996 ha previsto una circostanza aggravante per questi casi, ma non basta. Occorre fare un lavoro «culturale», usando un'espressione a cui spesso si ricorre. Probabilmente si sta già svolgendo un'opera di convincimento. Per esempio, ho visto che la prefettura di Firenze ha avviato incontri con rappresentanti del sistema creditizio; dalla nuova legge sono previsti anche fondi per prevenire l'usura e restaurare l'usurato.

Una serie di banche hanno sottoscritto protocolli di intesa per impegnarsi a decidere entro termini certi in ordine alle domande di mutuo: è un aspetto importante, perché dall'esperienza pratica emerge che spesso un soggetto presenta una domanda di mutuo alla banca e quest'ultima, non avendo un termine entro cui deliberare la concessione, lascia passare del tempo. La persona che ha richiesto il mutuo, sperando di ottenerlo, molte volte comincia a prendere degli impegni, ma se il mutuo non viene concesso sarà preda degli usurai.

Inoltre, so benissimo che le banche sono delle imprese economiche, ma nel 2000 il merito del credito deve essere visto non più e non tanto sulle garanzie, quanto sull'uomo e sulla sua progettualità: penso che questo sia un messaggio che anche gli istituti di credito cominciano a recepire. L'usura è un tema importante, perché è una sorta di momento magico quanto meno per il riciclaggio; ma non solo: anche per l'infiltrazione nell'economia, come loro sanno benissimo. Ne ho avuto esempi in Toscana: si sta svolgendo un processo nei confronti di numerose persone della provincia di Livorno o di Grosseto che avevano rilevato, a seguito di attività d'usura, bar e piccoli esercizi commerciali di paese.

È necessaria un'opera di educazione nei confronti dei cittadini affinché non pensino di risolvere i problemi affidandosi all'usura, perché pian piano si troveranno presi in un vortice. Una simile opera pone problemi psicologici molto rilevanti: ci sono stati diversi casi di suicidio, perché l'usura viene ancora concepita, al pari di come venivano sentiti certi mali nell'antichità, come una maledizione del Signore che

bisogna tenere nascosta, ma che alla fine esplode, anche nella forma, appunto, del suicidio.

Inoltre, come dicevo, si devono affrontare vere e proprie forme di penetrazione nell'economia. Sono pienamente convinto che in Calabria abbia rilevanza, in ordine alla diffusione della criminalità organizzata, la situazione occupazionale ed anche il particolare modo di essere della 'ndrangheta, che è costituita su base familiare, tanto che c'è una produzione molto più scarsa di collaboratori di giustizia. Se non erro, in Calabria ce ne sono 57 o 58, a fronte del centinaio ed oltre di Catania, dove pure avvengono numerosi omicidi perché lì la caduta di Santapaola e l'arresto di Pulvirenti hanno prodotto una lotta per spartirsi il mercato.

FIRRARELLO. Anche quando erano in libertà il numero di omicidi era uguale, se non maggiore.

VIGNA. Sì, ha ragione: il fatto è che allora era in corso la cosiddetta pax mafiosa, che non era affatto migliore del bellum «mafiosum»; era altrettanto pericolosa. Si è fatto riferimento alle tensioni che si possono verificare negli uffici giudiziari: è quanto di peggio possa capitare. La cooperazione è importante a livello istituzionale ed io ci credo molto; in particolare la cooperazione tra colleghi all'interno di un ufficio giudiziario è l'elemento che può far andare avanti l'ufficio stesso. L'unico impegno che posso prendere di fronte a questa Commissione è che di quanti casi degni di attenzione perverranno alla mia conoscenza, di altrettanti informerò il Consiglio superiore della magistratura. Altro, come loro intendono, non posso fare.

Mi è stato chiesto se si possa scorgere un disegno dietro certe collaborazioni. Ho già detto che le conoscenze acquisite sembrano sufficienti a disattivare eventuali disegni in tale direzione. Ma ho detto anche che in un sistema futuro di collaborazioni di giustizia si dovrà puntare sulla qualità e quindi sulla novità. Del resto, bisogna affrontare questi argomenti in modo estremamente laico ed oggettivo: abbiamo di fronte uomini e sicuramente non della più commendevole specie. Certamente alcuni di loro hanno dato un forte contributo, anche per prevenire altre morti, ma se non fissiamo dei termini precisi potremmo anche

incentivare un rinvio delle dichiarazioni per motivi vari: un collaboratore potrebbe scegliere questa tattica per mantenere desta l'attenzione su di sé oppure potrebbe accontentarsi (ecco perché va richiesta la novità, la indispensabilità e addirittura, per accedere al programma speciale di protezione, la capacità di aprire squarci investigativi) di dichiarare quel tanto che basta per accedere al programma, senza rivelare oltre. Questo sarebbe astrattamente possibile ed ecco perché la nuova normativa dovrebbe puntare sulla qualità della collaborazione.

Certamente le zone del Centro-Nord sono interessate dal reinvestimento del denaro sporco. Una legge dell'agosto del 1993 ha ratificato la Convenzione di Strasburgo del 1990 sul riciclaggio. Si tratta di una normativa molto positiva a livello internazionale, anche se è stata ratificata da pochissimi paesi: a tale proposito vorrei rivolgere un appello ai commissari affinché, preso atto dell'importanza di una normativa internazionale sul riciclaggio, usino la loro autorità per promuovere la ratifica da parte di tutti i paesi che l'hanno siglata. Questo sarebbe importantissimo per creare una rete di conoscenze. La legge di cui parlavo prevedeva che dai notai e dai segretari comunali devono affluire alle questure i contratti di acquisto o di cessione di esercizi. Questo implica un lavoro complesso, perché, come comprendono, non basta che le carte affluiscano. Si pone un problema di memorizzazione e quindi di struttura; si deve quanto meno incasellare queste informazioni in modo da poterle utilizzare al momento più opportuno. Ma si potrebbe fare qualcosa di più, partire da queste informazioni per comprendere chi è il soggetto che acquista.

Ci sono tutte queste potenzialità nella nostra legislazione; le vedo, le sento. Ma si torna lì: quante persone, quanti cervelli, quanti impegni ci vogliono per svilupparle completamente? L'articolo 41 bis non deve essere ritenuto un mezzo per costringere a rendere dichiarazioni. A questo la mia coscienza civile si ribellerebbe. Se si vuole compiere un'attestazione di libertà nei confronti di chi collabora, perché questa è una scelta di libertà anche se occasionata dai più svariati motivi, si deve anche lasciare liberi di scegliere il comportamento processuale.

Il 41 bis è stato introdotto perché è stato provato che dalle carceri partivano ordini al gruppo. Se una funzione psicologica l'ha avuta, e per me l'ha avuta in senso

positivo, è stata quella di far perdere l'idea della compattezza del gruppo. Cosa nostra, la «famiglia», è un'organizzazione verticistica. Quando il capo è detenuto senza possibilità di contatti viene meno la sicurezza che l'appartenenza stessa all'organizzazione offre. Spero di essere riuscito a farmi comprendere.

Ci sono decisioni della Corte costituzionale in merito. Il trattamento, dopo un certo periodo va rivisto per operare una nuova valutazione del soggetto alla luce del tempo trascorso. Lo strumento votato dal Parlamento, fino al 1999 se non erro, è però soggetto a una sostanziale vanificazione. I sottoposti all'articolo 41 bis infatti circolano per via dei processi e nelle varie carceri ove vengono appoggiati è molto difficile creare le condizioni previste da quella normativa. Sotto questo profilo il disegno di legge governativo sulle teleconferenze può essere utile, anche per l'accelerazione dello svolgimento dei dibattimenti. Spetterà al Parlamento esaminare questo disegno di legge, giudicare se approvarlo e vedere se le garanzie di difesa siano sufficienti. A una prima lettura a me pare di sì.

Le tecnologie a disposizione, che finalmente usiamo per qualche fine utile, consentono infatti al difensore di colloquiare riservatamente con l'assistito che può quindi godere di una assistenza difensiva adeguata. Questo mi pare importante.

Ho già detto sul territorio. Per quanto concerne la situazione in Puglia, lo dico molto onestamente, dovrò aggiornare le mie conoscenze. Sento però la tendenza alla verticalizzazione come un elemento possibile in tutte le organizzazioni. L'esperienza che abbiamo in materia risale agli anni Settanta con Nuvoletta e Bardellino, esponenti di Cosa nostra, e prosegue con l'affiliazione di appartenenti alla 'ndrangheta. Non mi meraviglierei dunque di una verticalizzazione perché più l'offensiva e la repressione dello Stato sono incisive più l'organizzazione tende a chiudersi. Vi è così da un lato una migliore attività di comando e dall'altro una chiusura più efficace. La stessa cerimonia di affiliazione in Sicilia è riservata. Non si fa più la festa con il pranzo in cui in settanta vengono a sapere che c'è un nuovo uomo d'onore. Viene fatta ad personam. Ciò induce a riflettere sui temi che sono stati opportunamente sottolineati.

PETTINATO. Rinuncio ad intervenire perché avrei rivolto una domanda che già è stata posta.

MICCICHÈ. Signor Procuratore, desidero ringraziarla e associarmi alle parole di elogio e all'augurio di buon lavoro che altri colleghi le hanno rivolto. La sua mi è sembrata una esposizione seria e quanto lei pensa di fare alla Procura nazionale è sicuramente importante. Da parte mia le ripeto una domanda che già le è stata posta ma alla quale lei, probabilmente perché preso da altre domande, non mi sembra abbia dato una risposta molto precisa, riguarda gli attentati agli amministratori degli enti locali, di cui c'è una recrudescenza, specialmente in Sicilia. Anch'io come i colleghi Lumia e Scozzari ho notato che questi attentati diventano più frequenti quanto più si avvicinano le campagne elettorali. Abbiamo però assolutamente bisogno del suo aiuto per evitare che possano venire strumentalizzati. Nel momento in cui si fanno certe affermazioni, bisogna stare molto attenti a che le procure con le loro indagini, che devono assolutamente espletare, ci dicano se è vero che qualcuno inizia così le sue campagne elettorali; io non ci credo, ma se è così è assolutamente necessario che ci dicano chi lo fa.

Ritengo sia questo infatti un punto dolente che non è stato mai chiarito. Da quanto mi risulta, mai un solo responsabile di attentati ad amministratori di enti locali è stato individuato, né mai è stato neanche capito il perché degli attentati stessi. Possibile allora che con questo squadrone di pentiti, gestito male o bene che sia, non si sappia mai nulla di attentati che ormai avvengono con una ciclicità continua e anche abbastanza veloce? Poiché, come ci diceva nella sua esposizione iniziale, al Procuratore nazionale antimafia compete anche un potere di stimolo, chiedo il suo aiuto affinché le procure distrettuali possano portare a termine questo tipo di indagine il più velocemente possibile.

È anche un aiuto di tipo politico quello che lei deve dare. Diventa un aiuto politico, se chiarisce perché questi attentati ci sono stati e chi ne è l'autore. Con lo stimolo che lei può dare alle procure può aiutare la politica a liberarsi di una forma di strumentalizzazione che per fortuna, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, sta finendo, perché la politica ha trovato ormai una sua linea unitaria nella lotta alla

mafia. Ciò nonostante, però, per qualcuno episodi come quelli che ho ricordato rimangono strumenti di lotta politica e noi non possiamo assolutamente consentirlo.

MANGIACAVALLO. Signor Presidente, egregio Procuratore, mi associo doverosamente ai ringraziamenti già formulati per aver accolto prontamente il nostro invito; le porgo inoltre i miei migliori auguri di buon lavoro che sono certo non si limiterà ad essere buono, ma ottimo e dico questo sia in relazione a quanto da lei dichiarato nella sua relazione introduttiva, sia rispetto alle delucidazioni e alle risposte fornite in fase di dibattito.

Intervenendo tra gli ultimi ho pochi elementi da sottoporre alla sua attenzione perché moltissimi argomenti, come ad esempio quello dei collaboratori di giustizia, sono già stati sviscerati interamente.

Vorrei tuttavia soffermarmi su alcuni aspetti che forse possono essere marginali, ma che per me – che non sono esperto della materia – possono assumere grande significato. Lei, dottor Vigna, parlando dell'organizzazione interna della Procura nazionale antimafia ha fatto riferimento ad un dipartimento di relazioni internazionali. Sono particolarmente lieto che si attivi un settore così importante, considerato il carattere internazionale della criminalità organizzata; mi risulta tuttavia che sia presso i Ministeri degli affari esteri e dell'interno sia presso la DIA – che addirittura ha un suo rappresentante presso l'FBI a Washington – vi siano dei servizi omologhi a quello da lei menzionato.

A tale proposito, mi interesserebbe sapere se esiste un coordinamento di tali servizi e, qualora non esistesse, che cosa eventualmente si può fare al fine di evitare che senza un intelligente coordinamento queste iniziative vadano disperse.

Vorrei inoltre fare riferimento ad una sua affermazione che condivido in pieno, ossia che la presenza di collaboratori di giustizia in una zona è indiscutibilmente espressione della debolezza della malavita organizzata; credo anzi che l'indebolimento della criminalità sia direttamente proporzionale al numero di pentiti che si registrano in una determinata zona. A me sembra comunque paradossale che i meccanismi di protezione e di controllo del territorio vengano

intensificati proprio laddove ci sono collaboratori di giustizia. Ci sono invece zone, come ad esempio la provincia di Agrigento, dove è situato il mio collegio, che non hanno registrato a tutt'oggi nemmeno la presenza di un collaboratore di giustizia, il che risulta particolarmente emblematico – proprio in funzione della sua affermazione, dottor Vigna – di un rafforzamento e consolidamento della malavita organizzata e delle organizzazioni mafiose in quella provincia.

Mi chiedo a questo punto come mai non si pensi di intensificare la presenza dello Stato e degli apparati investigativi delle procure laddove non si registrano collaboratori di giustizia; nella provincia di Agrigento si verifica proprio il contrario.

Desidero altresì sottolineare che proprio nelle province in cui risulta il minor numero di collaboratori di giustizia si stanno verificando degli attentati ai danni dei rappresentanti della pubblica amministrazione e di amministratori di enti locali. Non intendo entrare nel merito dell'interpretazione di questi episodi intimidatori, se in particolare essi si verificano in campagna elettorale, o se rappresentino il preludio di altri fatti politici, in quanto non desidero prestare il fianco a strumentalizzazioni di sorta. Un dato comunque è certo: gli obiettivi preferiti di queste organizzazioni mafiose, nella maggior parte dei casi sono esponenti di forze politiche del centro sinistra, e potrei portare molti esempi.

Mi piacerebbe sapere da lei, dottor Vigna, esperto del settore, studioso e profondo conoscitore del problema, quale sia la chiave di lettura delle suddette manifestazioni intimidatorie che, al di là delle scadenze elettorali, rappresentano sicuramente l'ennesima espressione della vitalità della malavita organizzata in zone dove lo Stato purtroppo non è sufficientemente presente.

FIRRARELLO. Signor Presidente il nostro paese, anche per quanto riguarda il settore dei pentiti, ha fatto abbondantemente scuola. La normativa italiana, nonostante si ispiri alla legge premiale americana, non sempre ha tenuto conto di quella esperienza.

Pertanto, procuratore Vigna, la domanda che le pongo è la seguente: se le condizioni del nostro paese sono affini a quelle americane, si può valutare un maggior accostamento della nostra normativa alla legislazione degli Stati Uniti in materia?

In secondo luogo, per i pentiti che commettono crimini dopo aver avuto benefici premiali, non sarebbe opportuna la revoca degli stessi?

I pentiti fino ad oggi non hanno svelato quasi nulla del riciclaggio del denaro sporco; la mia impressione è che su questo filone non si sia insistito abbastanza. Pertanto, che cosa si può fare per ottenere un risultato migliore?

Infine, in questi giorni siamo ufficialmente venuti a conoscenza del fatto che più dell'80 per cento dei reati rimane impunito; ciò sicuramente, a mio avviso, può indurre a delinquere ancora di più. In tal senso quali interventi organizzativi e legislativi si possono effettuare per evitare la caduta di credibilità dello Stato?

FIGURELLI. Signor Presidente, desidero innanzi tutto esprimere vivo apprezzamento per l'esposizione del dottor Vigna, a cui porgo i miei migliori auguri di buon lavoro, espressi con la gratitudine che gli si deve per quanto di decisivo egli ha già attuato a Firenze e per i contributi in termini di analisi e di proposta forniti in svariate occasioni, quali ad esempio le giornate della Fondazione Falcone a Palermo.

Dal momento che il dottor Vigna ha parlato dell'assetto e della struttura del suo ufficio come di una organizzazione di lavoro in itinere, vorrei domandargli se non ritenga necessario e utile che uno dei dipartimenti o gruppi di lavoro, come egli li ha definiti ed elencati, sia specificatamente dedicato ad un aspetto che mi permetto di considerare tuttora nevralgico. Mi riferisco a quello della pubblica amministrazione e delle istituzioni, e a quanto in diversi momenti è stato chiamato il «governo parallelo» delle risorse e delle istituzioni stesse.

Si tratta della conoscenza dei maggiori filoni e movimenti della spesa pubblica, e, quindi, non soltanto dell'opportuno monitoraggio degli appalti di cui in una risposta precedente il dottor Vigna ha opportunamente parlato. Si tratta della conoscenza di tutto il sistema delle relazioni economiche delle istituzioni pubbliche, sia sul versante dei rapporti loro con i soggetti economici esterni (dei contratti esterni), sia sul versante della loro organizzazione interna, per esempio del reclutamento e delle nomine. Dico ciò proprio in relazione a quella che è la specificità della mafia rispetto

ad altre organizzazioni criminali, ossia quella di essere non solo «Antistato», ma soprattutto uno «Stato dentro lo Stato». Il riferimento è anche alle collusioni ed alle infiltrazioni che si stabiliscono nelle pubbliche amministrazioni ed alla necessità di una deterrenza e di una prevenzione del condizionamento e della pressione sulle elezioni: nel corso della discussione generale ho ricordato il dramma vissuto circa sei mesi fa da Palermo, quando si è stati costretti ad eleggere nuovamente il presidente della Provincia, perché il suo predecessore era stato oggetto di accuse gravissime concernenti proprio la materia della quale ci stiamo occupando.

La mia seconda domanda è relativa alla gestione dei beni sequestrati a seguito di indagini patrimoniali. A tale proposito, dal momento che la cosiddetta legge Rognoni-La Torre per quanto riguarda le indagini patrimoniali non è stata del tutto applicata, o per lo meno lo è stata solo in minima parte e a macchia di leopardo, chiedo se non ritenga che si debba adesso ricostruire il quadro e il movimento della ricchezza della mafia, e colmare il vuoto che esiste tra quelle che definirei le verità militari acquisite e le corrispondenti verità patrimoniali, scoprire, quindi, la faccia economica di quelle verità criminali ricostruite a partire dal tempo della guerra mafiosa, quello dei grandi delitti politico-mafiosi degli inizi degli anni Ottanta fino ad oggi. Riguardo alla gestione dei beni dei sequestrati, il dottor Vigna ci ha parlato anche dell'attività di impulso e di coordinamento del suo ufficio: ciò che noi auspichiamo è che si cominci subito ad evitare che la gestione dei beni sequestrati produca nella società, nell'opinione pubblica, nelle istituzioni, un contraccolpo negativo che può essere schematicamente definito così: prima quel bene, quel capitale produceva ricchezza e lavoro, adesso, che è stato sequestrato, va in crisi. Credo che ciò vada evitato soprattutto per il ruolo concreto e per il valore che i sequestri dei beni mafiosi possono avere nella lotta contro la disoccupazione e per lo sviluppo economico.

Come evitare, poi, che la gestione dei beni sequestrati possa anche indirettamente e di fatto continuare a favorire i mafiosi? Esistono alcuni gravi casi in questo senso.

Alcuni importanti successi realizzati nel tempo, come la cattura di determinati latitanti e lo svolgimento di diversi processi, hanno avuto una ripercussione positiva sul territorio. Ad un primo momento di sbandamento dell'organizzazione mafiosa sul territorio ha fatto seguito una certa libertà per gli imprenditori che si sono trovati a non esser più costretti a pagare. Ma adesso siamo passati ad una fase di nuova pressione, e spesso di terrore, sulle imprese. Ho scritto una lettera al Presidente della Commissione sulla questione di un paese della provincia di Palermo, Camporeale. In televisione si sono visti solo i cavalcavia. Non si è vista la casa ridotta in macerie dall'ennesimo attentato mafioso contro un protagonista della vita civile di Camporeale. Produco alla Commissione i documenti che sono stati consegnati l'anno scorso dagli amministratori di quel Comune, accompagnati, nella circostanza, dall'onorevole Mattarella e dal sottoscritto, al presidente del Consiglio Dini. Si dispone un intervento urgente.

Vorrei sapere se il dottor Vigna è in grado di testimoniare, in questa nuova fase, una ripresa di collegamenti tra la cupola e i vertici militari, isolati e colpiti, tendente a ricostituire l'organizzazione di base.

VIGNA. Ad alcune questioni credo di aver già accennato nelle risposte date in precedenza.

Per ciò che riguarda la questione posta dal deputato Miccichè, ritengo sia necessario verificare se esiste – e altrimenti realizzarlo – un monitoraggio degli attentati. Una volta informati dell'esito delle relative indagini si potrebbe verificare se esistono collegamenti tra una vicenda e l'altra in modo da contribuire all'attività investigativa di iniziativa – lo ripeto – delle singole procure.

Mi sembra che in questo caso l'interesse della giustizia coincida in maniera perfetta con l'interesse alla corretta politica. Si tratta di individuare gli esecutori degli attentati anche se gli obiettivi fanno pensare a coloro che non hanno interesse a certe amministrazioni. In ogni caso sarà necessario valutare la situazione caso per caso. Questo è il mio proposito.

MICCICHÈ. È meglio chiarire la situazione.

VIGNA. È stata fatta una domanda relativa al dipartimento delle relazioni internazionali. La DIA dispone di un servizio per le relazioni internazionali. Come ho già avuto modo di dire, ci muoviamo informando non solo il Ministero di grazia e giustizia e quello degli affari esteri, ma anche il Ministero dell'interno in modo che si assumano delle iniziative concordate e non si disperdano le attività di ognuno. Nel caso di una missione all'estero, come è accaduto recentemente in Albania, gli esiti investigativi sono stati rapportati ai colleghi interessati sul territorio. Penso sia utile mantenere – in questo senso c'è già stato un inizio di colloqui proprio nella direzione auspicata – un collegamento con agenzie investigative internazionali. Ad esempio, con riferimento all'FBI, il servizio che cura l'immigrazione negli Stati Uniti che dispone di ampi dati dai quali si possono desumere trasferimenti all'estero di persone utili per le nostre indagini. Avrò cura di esaminare anche la situazione di Agrigento.

Le leggi degli Stati Uniti o di qualunque altro Stato non possono essere prese come modello assoluto. Una legge vive nella civiltà di un popolo. Chi mi ha posto la domanda pensava al sistema dei collaboratori di giustizia. Noi in parte ci siamo già modellati su quel sistema. Il fatto è che gli Stati Uniti dispongono di spazi territoriali talmente vasti e di tali possibilità di attività lavorativa, che problemi del genere risultano meno drammatici che in Italia. Per questo motivo talvolta mi sono permesso di dire che probabilmente bisognerà favorire, come del resto è previsto, delle relazioni internazionali su questo specifico tema. Naturalmente le relazioni internazionali sono sempre basate sul principio della reciprocità. In ogni caso è molto più facile proteggere un nostro criminale all'estero o uno straniero collaboratore di giustizia nel nostro territorio, che non mantenendo entrambi nei rispettivi territori. Questo ritengo possa essere un certo sbocco.

Sicuramente l'arresto del collaboratore determina la revoca del programma di protezione. Nella mia esperienza in proposito, al di là di alcuni fatti assai gravi come omicidi commessi da qualche persona ammessa al programma di protezione, spesso ci troviamo di fronte a reati che, pur non potendo essere definiti «commoventi»,

certamente non attestano della particolare floridezza economica dei collaboratori. Qualche taccheggio nei supermercati.

FIRRARELLO. Vorrei ricordare però anche un omicidio clamoroso nel cimitero di Catania.

VIGNA. L'ho già detto che, a parte alcuni casi di omicidio, nella maggioranza dei casi ci troviamo di fronte a reati come quelli che ricordavo prima oppure casi di assegni emessi senza avere disponibilità di fondi. Ovviamente si tratta pur sempre di reati da reprimere. A mio avviso bisogna muoversi nella direzione di una revoca automatica del programma nel caso in cui – soprattutto in questo caso – il reato commesso sia indice di permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Certamente alcuni casi particolari vanno poi esaminati singolarmente. Ho già avuto modo di riferirmi all'obbligo imposto ai collaboratori di indicare, d'ora in avanti, in questo verbale illustrativo della loro collaborazione non solo i beni dei quali dispongono perché a loro intestati ma anche quelli sotto copertura. Potrà essere una traccia per la ricostruzione dei patrimoni.

D'altra parte, anche da recenti dichiarazioni che ho raccolto quando facevo ancora il procuratore della Repubblica di Firenze, ho desunto che la forza mafiosa impone che tutto avvenga senza alcun atto scritto; tutto si svolge con atti verbali, cioè il mafioso va da uno e gli dice che intende comprare un suo bene per queste centinaia di milioni, e glieli dà. Non viene scritto nulla; la forza di intimidazione ha più valore dell'atto notarile. Un collaboratore raccontava che quando poi la persona che gli aveva venduto il bene – per i beni immobili occorre almeno l'atto scritto, e invece tutto era avvenuto verbalmente – poteva essere sospettata di collegamenti andava e diceva: rivoglio i milioni che ti ho dato e ti rivendo il bene. Sono questi esempi di trattative verbali, ma fondate su una parola intimidatrice, che rendono difficile la ricerca cartacea.

Cosa fare per risolvere tutti questi problemi, che riguardano, come giustamente detto, non solo le procure distrettuali ma un po' tutto l'assetto giustizia? Non posso dire altro qui, se non che a me pare che il Ministro di grazia e giustizia e il Governo

abbiano proposto una serie di misure articolate, prendendo visione di tutti i mali maggiori della nostra macchina giudiziaria, di quella che veniva chiamata l'impresa giustizia, una impresa che, se fosse stata tale, sarebbe fallita ampiamente.

C'è quindi tutto uno spettro di iniziative: quella del giudice unico di primo grado, il giudice tendenzialmente monocratico. Non capisco perché un pretore, e quindi uno solo, possa giudicare problemi di responsabilità professionale che sono la cosa più difficile del mondo – ad esempio se un cattedratico ha sbagliato un'operazione oppure no – e occorranza invece tre persone per giudicare di una rapina.

Certo, va mantenuta la collegialità in certi limiti, su richiesta di parte, ma facendo una netta discriminazione; gli omicidi colposi e le lesioni colpose sono reati più difficili da indagare rispetto a fatti molto più ostensibili materialmente, quale può essere una rapina o anche una estorsione o un porto d'armi che è di competenza del tribunale.

MISSERVILLE. Dipende.

VIGNA. Il porto d'armi abusivo è di competenza del tribunale, salvo che si tratti di un coltello o di qualcosa di simile, ma io mi riferivo ad armi da fuoco.

Sulla gestione dei beni è stata fatta un'affermazione molto importante. Qualcuno può pensare, ad esempio, che un certo bene prima rendeva e garantiva tanti posti di lavoro mentre, dopo il suo sequestro, questi posti non ci sono più. Ciò può determinare un effetto di reazione contro la misura necessaria. Allora, la legge del 1996, modificando quella del 1965, ha previsto dei nuovi sistemi di amministrazione dei beni con l'affidamento a persone esperte, o con la loro destinazione a fini di utilità sociale – mi riferisco, ovviamente, non alle imprese – e per quanto riguarda le imprese l'affidamento a commercialisti o a persone che hanno dimostrato attitudini imprenditoriali, perché l'azienda sequestrata possa diventare una fonte di arricchimento lecito, di occupazione, anziché essere canale di riciclaggi e di reinvestimenti mafiosi.

C'è probabilmente un passaggio di fase – l'ho già enunciato – dalle esplosioni stragistiche a una mimetizzazione dell'organizzazione mafiosa, e questo, naturalmente, rende sempre più necessari – torno a ripeterlo – i controlli sul territorio, sia da parte delle procure sia da parte delle forze dell'ordine.

MISSERVILLE. Signor Procuratore, in questo consesso di mafiologi, sono un apprendista assolutamente sprovvisto, però non sono sprovvisto...

SCOZZARI. Questo genere di ironia dovrebbe essere evitato anche per una forma di rispetto.

MISSERVILLE. Chi non ha il senso dell'umorismo, non può cogliere il piano della contraddittorietà.

Signor Procuratore, volevo dire che tutti le hanno fatto ampi elogi e le hanno detto quel che va bene nel suo programma di direzione della Procura nazionale antimafia. Io sottolineerò invece i punti che non mi piacciono, che mi lasciano perplesso e sui quali chiedo una sua risposta e, ancor più, un suo impegno.

Il programma, che lei ha prospettato, di avocazioni in casi eccezionali e di applicazioni in casi meno eccezionali è un programma che non mi persuade, perché sia l'uno, sia l'altro espediente hanno qualcosa di eccezionale che non può certamente trovare approvazione da parte di chi invece è un tutore della legalità più assoluta che non lasci margini eccessivi alla discrezionalità. Avrei compreso meglio se lei avesse inserito nel suo programma un potenziamento degli organi di polizia giudiziaria da mettere a disposizione delle 20 procure distrettuali antimafia che sono sparse nel nostro paese, e, ancor più, a disposizione delle 161 procure ordinarie alle quali può capitare di imbattersi in un reato che abbia le caratteristiche dell'associazione mafiosa. Noi abbiamo fatto riferimento, e alcuni colleghi sono stati molto bravi, alla organizzazione americana, a quell'organo di polizia federale che va sotto il nome di FBI che si occupa di alcuni tipi di reato, che proprio per la loro gravità, per la loro natura e la loro pericolosità, toccano direttamente la struttura dello Stato federale.

Secondo me la gestione della Procura nazionale antimafia deve essere impostata in tale direzione, quella, cioè, del potenziamento degli organi di polizia giudiziaria che, laddove siano insufficienti o non siano abbastanza preparati, debbono essere potenziati perché sono quelli che vanno messi a disposizione delle procure. Non va messo al fianco di un magistrato, che già lavora in una procura distrettuale antimafia un altro magistrato che viene da una procura analoga o addirittura dalla Procura nazionale antimafia. Questa è un'osservazione che attiene al metodo, così come attiene al metodo – e glielo faccio rilevare con molta serenità, perché ho l'abitudine all'eresia – la considerazione che la creazione di una sorta di banca dati realizza, come sempre avviene con tutte le banche dati, una fonte di eccessiva canalizzazione di queste notizie, con il pericolo soprattutto della sclerotizzazione di questi dati.

Noi potremmo trovarci di fronte a casi di persone che sono state indagate per reati mafiosi, che magari sono state successivamente assolte, come è capitato tante volte, e che continuano a stare in questa banca dati, dopo essere stati sottoposti anche a una serie di controlli di carattere altamente tecnologico.

In una parola, signor Procuratore, in questo felice paese di intercettazioni telefoniche e di schedature ce ne sono già troppe, e io non mi preoccupo di quello che va nella direzione della malavita organizzata, bensì di quello che va nella direzione di cittadini che hanno tutto il diritto di non essere insidiati da una attività, espletata in buonissima fede, come quella che lei ha adombrato. Dico questo perché qui si è fatto riferimento al caso Musotto da parte di un collega che però si è dimenticato di dire che Musotto è stato assolto, così come è avvenuto per tanti altri personaggi.

FIGURELLI. Non è vero.

MISSERVILLE. È stato rimesso in libertà per insussistenza di indizi. (Commenti del senatore Figurelli). È ancora sub iudice? E vi sembra poco?

Nel frattempo, però Musotto viene preso a pretesto per impostare una discussione che dal punto di vista giuridico, signor Procuratore, non ci fa sicuramente onore. Potrei parlare di Tortora che ha subito un certo trattamento o di qualche altro uomo

politico che, dopo essere stato condannato all'ergastolo, è stato prosciolto con formula piena.

VIGNA. L'onorevole Abbatangelo.

MISSERVILLE. Io non volevo fare nomi, ma ci ha pensato lei. Come pensa di evitare queste insidie contenute nel suo programma, al di là della garanzia offerta dalla sua persona? E soprattutto, come intende garantire la riservatezza di queste indagini? Abbiamo spesso delle situazioni per cui chiunque vada a finire in quel calderone, che dovrebbe essere ultrasegreto, viene sbattuto sulle pagine dei giornali, nominato in televisione, rovinato sul piano sociale, cosa che deve essere assolutamente evitata perché il bene più importante da tutelare è il diritto soggettivo del cittadino ad essere tale e non un suddito.

Volevo chiederle quali provvidenze pensa di attuare in questa direzione. Anche perché credo che altrimenti noi cadremmo in una situazione analoga a quella che ho descritto la volta scorsa, anche per portare una nota distensiva, parlando della legislazione sui pentiti nello Stato pontificio.

Voglio aggiungere qualche altra cosa: quando la guardia pontificia usciva a caccia di briganti, si faceva precedere da un tamburino che suonava vigorosamente in modo che il suono del suo tamburo si diffondesse in tutta la zona e i briganti potessero prudentemente allontanarsi. Questo era dovuto un po' alla scarsa efficienza dell'esercito pontificio, un po' al fatto che i dipendenti dello Stato pontificio che agivano nelle zone infestate dai briganti prendevano paga doppia.

Speriamo che questo non accada più con il piede giusto, visti gli squarci che lei ha aperto, che hanno consentito a tutti i colleghi di comprendere meglio la fase in cui viviamo e soprattutto le prospettive che abbiamo di dare una risposta alla domanda che viene dalla società italiana, che vuole sapere se si è in grado di reggere lo scontro aperto nel paese con la criminalità organizzata.

Intervengo semplicemente per porre un problema di carattere generale, del quale non pretendo che indichi la soluzione, ma sul quale ritengo sia comunque utile

conoscere il suo pensiero. Non c'è dubbio che in quest'ultimo periodo siano stati inferti colpi duri alle organizzazioni criminali, soprattutto a Cosa nostra in Sicilia.

Lo Stato ha riportato notevoli successi, anche se sappiamo che siamo in una fase in cui forse i poteri criminali e mafiosi si stanno riorganizzando. C'è una parte del territorio nazionale, soprattutto in Calabria, dove la presenza del potere mafioso è molto preoccupante, ma sottovalutata dallo Stato e forse anche da questa Commissione, pur dovendo, per la verità, prendere atto che il presidente Del Turco ha voluto lanciare un segnale di allarme nel momento in cui ha proposto che la prima visita della Commissione avvenga proprio in Calabria. Dagli elementi a mia disposizione, dalle notizie che ho assunto e da quanto leggiamo, noto un'accentuazione della capacità di controllo del territorio, già grandissima in Calabria, da parte della criminalità organizzata. La 'ndrangheta calabrese era già potente, ma mi pare che in quest'ultima fase si sia ulteriormente rafforzata e che il suo controllo sul territorio sia divenuto devastante. È quanto ci viene detto da studiosi del fenomeno e dal procuratore distrettuale di Reggio Calabria. Si denuncia ormai che la 'ndrangheta in questi ultimi anni sembra aver assunto la leadership dell'universo mafioso nazionale e che essa, oltre che al Sud, esprime la sua potenza anche in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, in Emilia, ma anche all'estero, in Canada e in America Latina. Se è questa la dimensione del fenomeno, non si comprende perché l'azione giudiziaria di contrasto alla criminalità calabrese debba essere conferita a una mini-struttura che comprende solo otto sostituti, solo otto magistrati requirenti.

Ci viene detto inoltre che molti dei processi avviati dalla procura distrettuale rischiano nei prossimi mesi di saltare, di non essere celebrati. Esiste allora una contraddizione evidente fra denuncia del fenomeno e acquisizione degli elementi e strumenti che mettiamo in campo per esercitare il contrasto.

FLORINO. Ho avuto l'impressione che nella sua esposizione iniziale, dottor Vigna, lei non abbia dato sufficiente risalto al rapporto fra mafia e politica e che non abbia risposto alla domanda che in proposito le ha rivolto il senatore Figurelli, né mi sembra abbia costituito un gruppo di lavoro che controlli l'espansione di questo

fenomeno. Sa meglio di me che in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario le relazioni dei procuratori generali hanno dimostrato che la corruzione è ancora presente e impregna anzi le istituzioni, tutte purtroppo. Meglio di me sa che la strategia mafiosa parte dalle organizzazioni criminali, si presume però – se non se ne ha la certezza – che venga gestita da un apparato istituzionale.

Al riguardo ognuno ha la sua verità, nascosta non so dove; tutte le vicende criminali però ci riconducono ad un apparato istituzionale che le gestisce. E non sto qui a raccontarle la storia di Galasso, Nuvoletta, Bardellino o quant'altri e dei loro agganci politici. Lo spaccato è questo.

Non ritiene che sia compito prioritario della Procura nazionale predisporre, più che un osservatorio-monitoraggio, controlli più efficace sugli appalti e le pubbliche amministrazioni? Non voglio neanche stare a menzionare il caso di Napoli che, come già ho avuto modo di dire, va attentamente verificato per i flussi enormi di denaro che vi stanno confluendo. Alcuni segnali inquietanti dimostrano che su Bagnoli e sul TAV ci sono già state infiltrazioni criminali.

Lei ha inoltre parlato di un osservatorio per gli agenti di cambio, non ritiene di dover rivolgere particolare attenzione anche alla costellazione delle finanziarie presenti sul territorio che praticano l'usura legalizzata con denaro delle organizzazioni criminali?

Le informazioni che abbiamo in proposito e le audizioni tenute in passato dimostrano con chiarezza che rispetto alla povertà del territorio e ai redditi della popolazione si assiste in alcune zone ad una proliferazione inspiegabile di sportelli finanziari e bancari.

E, a proposito delle banche, non ritiene sia il caso di limitarne il segreto con norme più efficaci di quelle previste oggi dalla nostra legislazione? Anche alla luce di fatti ed episodi davanti agli occhi di tutti, che dimostrano chiaramente come una realtà imprenditoriale e un'attività molto redditizia del Sud siano andate affievolendosi fino a scomparire del tutto proprio perché crediti e sofferenze facevano capo a soggetti criminali che si erano annidati all'interno della struttura. Se già non è evidente sto parlando del Banco di Napoli.

Non ritiene allora che sia necessario entrare nel sistema bancario per sconfiggere un certo tipo di criminalità, una criminalità istituzionale, come io la definisco, rispetto alla comune manovalanza? Mi resta solo da ricordarle che il procuratore di Napoli Cordova ha dichiarato che questo potere istituzionale di fatto poi collude con la criminalità organizzata.

CURTO. Ringrazio il Procuratore nazionale antimafia e passo subito a rivolgergli dei quesiti che credo siano importanti nell'economia di questo nostro incontro.

Chiedo cioè al dottor Vigna innanzi tutto se risulta che i collaboratori di giustizia trovino ristoro patrimoniale non solo nei fondi all'uopo previsti dalla legge, fondi cioè del Ministero dell'interno, ma anche nei fondi riservati dei Servizi di sicurezza. Non per colpa mia, devo dire, non ho avuto la possibilità di ascoltare il suo intervento fin dall'inizio; parte di quanto sono riuscito ad ascoltare mi era però già noto, avendo lei rilasciato un'intervista completa a «Panorama» la settimana scorsa. Dalla disamina che il settimanale ha compiuto sulla problematica dei pentiti è emerso che per rendere ancora più trasparente ed efficace la lotta al fenomeno mafioso e alla criminalità organizzata sarebbe opportuno che anche la gestione economica dei pentiti fosse affidata a canali di certa affidabilità, cosa che oggi non avviene, se, come sembra, i Servizi intervengono in maniera cospicua e forte in questo settore.

Per un'altra domanda che avrei voluto rivolgerle sono stato anticipato dal senatore Florino. Credo che quello delle sofferenze bancarie sia stato uno dei fenomeni principali che hanno determinato in alcune parti del territorio nazionale la presenza di mezzi atti a consentire al fenomeno criminale di avere forza. Voglio solo ricordare – e non perché ho proposto l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle sofferenze bancarie su tutto il territorio nazionale – che tali sofferenze ammontano a 176.000 miliardi. Tutto ci porta a pensare che una grossa fetta di questa cifra sia andata a finire nelle mani della malavita. So quali sono le prerogative e i compiti che la legge le assegna, ma a lei fa capo anche un grande potere di indirizzo. Vorrei allora sapere se da parte sua può esserci un input

aggiuntivo a quanto la classe politica e parlamentare potrà porre in essere, per far sì che l'attenzione si punti anche sul campo delle sofferenze bancarie.

Desidero poi accennare ad alcuni aspetti che riguardano la nostra Commissione. Intendo infatti chiedere al Procuratore nazionale antimafia un giudizio telegrafico sulle carenze che inevitabilmente si sono potute riscontrare nella commissione amministrativa, competente per il reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia; si tratta di carenze ovvie poiché siamo in presenza di un meccanismo nuovo che necessita di una certa fase di rodaggio ed altresì di prendere contezza del fenomeno dal punto di vista pratico.

Pertanto, lungi da me qualsiasi intento di scoprire eventuali falle, al contrario sono convinto che proprio l'analisi di tutto ciò che probabilmente è risultato essere una maniera distorta di affrontare il problema, permetta di operare nei termini più giusti.

Abbiamo inoltre parlato della riorganizzazione del fenomeno del crimine, delle associazioni mafiose e quindi della criminalità e sappiamo che in tale fase uno dei fattori importanti è quello del racket delle estorsioni. Per combattere queste forme embrionali di criminalità organizzata che in fasi successive danno luogo ad accumulazione di capitale e quindi ai profitti, credo che sia importante una presenza dello Stato sul territorio. A tale proposito desidero portare l'esempio di due paesi: Cellino San Marco e San Donaci entrambi della provincia di Brindisi dove, nonostante l'attività antiracket sia stata fortissima, a tal punto da scongiurare per certi versi il fenomeno, non si riescono ancora a costruire le caserme dei carabinieri forse per un imperfetto funzionamento della macchina burocratica. Rispetto a questo problema sono anch'io intervenuto attraverso la presentazione di interrogazioni parlamentari ma non ho ricevuto alcuna risposta. Pertanto, se questo fenomeno va combattuto, lo si deve fare anche attraverso la presenza dello Stato sul territorio in queste piccole realtà.

Desidero infine chiedere al dottor Vigna la sua opinione riguardo al rapporto tra la lotta alla mafia e la liceità degli strumenti che si debbono utilizzare per combatterla.

DE SANTIS. Signor Presidente, innanzi tutto desidero porgere gli auguri di buon lavoro del Gruppo del CCD al dottor Vigna; personalmente le confermo la mia grande stima per il compito che andrà a svolgere, la fiducia per quello che intende fare e per i programmi che ha annunciato, la stessa stima con cui avevo già apprezzato il dottor Vigna nella mia pur breve permanenza presso la questura di Firenze. Ho letto domenica 19 gennaio sul quotidiano «Il Mattino» un'intervista rilasciata dal procuratore di Napoli, dottor Cordova, il quale ha segnalato l'insufficiente azione di contrasto della criminalità a causa soprattutto di carenze degli organici sia degli uffici giudiziari che delle forze di polizia. Il dottor Cordova ha anche attivato due campanelli di allarme.

In primo luogo, egli sostiene che vi sia in atto una carenza di indagini e di iniziative da parte degli organi investigativi e delle forze di polizia.

A suo giudizio, dottor Vigna, ciò deriva solo dall'appiattimento sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o vi sono anche altre cause, interne o esterne alle stesse strutture giudiziarie ed investigative? Come si può ovviare a questo problema tenuto conto che vi è il grande rischio che venga in questo modo irrimediabilmente compromessa l'azione di contrasto dell'attività, dei comportamenti e in genere delle illegalità compiute dalle organizzazioni criminali?

In seconda istanza, il procuratore Cordova ha richiamato la questione relativa alla politicizzazione dei magistrati. A questo proposito, dottor Vigna, non ritiene che ciò alimenti il sospetto che alcune inchieste siano state o potranno essere strategicamente svolte a danno di alcune parti politiche o magari a favore di altre?

Inoltre, la Procura nazionale antimafia attiverà un osservatorio o interventi per prevenire ed eliminare l'eventuale esistenza di tale problema pericoloso per la stessa credibilità della giustizia e per la tenuta della democrazia?

Infine, desidero sollecitare una riflessione ed un giudizio da parte del Procuratore Vigna per avere un conforto rispetto alla nostra azione di promozione legislativa. Lei

non ritiene che per una più efficace azione di contrasto, per un'attività più credibile ed adeguata, sia necessario procedere ad una revisione delle strutture giudiziarie ed investigative sul territorio nazionale e non giudica inoltre opportuna la loro redistribuzione in maniera adeguata rispetto alle effettive emergenze territoriali? Al riguardo, desidero fare un esempio: è possibile che ad Avellino e provincia vi siano tre tribunali e a Caserta uno solo, peraltro situato non nel capoluogo ma a Santa Maria Capua Vetere?

MANCUSO. Lo avevamo istituito il tribunale a Caserta!

DE SANTIS. Desidero inoltre sapere dal dottor Vigna se non ritenga che sia utile ampliare il numero sia delle procure distrettuali antimafia collocandole non solo nei capoluoghi, sia delle sezioni distaccate al fine di garantirne una maggiore presenza sul territorio utile ad una migliore conoscenza delle effettive problematiche dello stesso. Non crede inoltre che vi sia una sovrapposizione esasperata di organismi investigativi e a suo giudizio non è sufficiente la DIA, magari potenziata?

OLIVO. Signor Presidente, avevo chiesto la parola all'inizio, ora però vista l'ora tarda non intendo infierire sui pochi colleghi superstiti che non meritano questa afflizione, pertanto rinunzio a rivolgere domande al dottor Vigna, al quale peraltro desidero porgere gli auguri di buon lavoro. Mi limiterò quindi a sottolineare alcuni aspetti.

Il mio apprezzamento nei confronti del Procuratore nazionale non è assolutamente rituale o formale, ma molto schietto e consapevole in quanto la sua nomina è garanzia di equilibrio e forte incisività nell'attività di lotta alla mafia. Debbo dire inoltre che mi è piaciuto molto il taglio e l'approccio con i quali il dottor Vigna ha affrontato il tema della battaglia alla mafia, il suo è stato un tono misurato ed equilibrato, non supponente o borioso, ma di grande umiltà rispetto a queste gravi problematiche. Il dottor Vigna ha fatto inoltre cenno ad un aspetto di estrema importanza che era stato evidenziato anche nella relazione tenuta dal presidente Del Turco in occasione dell'insediamento della Commissione antimafia e ripreso da molti colleghi del mio Gruppo a cominciare dall'onorevole Lumia. Mi riferisco cioè

alla necessità di sviluppare la battaglia antimafia simultaneamente e contestualmente su più fronti e a più livelli, portando avanti non solo le attività di repressione e prevenzione ma anche quella finalizzata alla confisca dei patrimoni illeciti; ritengo infatti che questo sia un aspetto fondamentale e da sottolineare.

PRESIDENTE. Procuratore Vigna, adesso per quel tanto di giustizia che deve esserci in ogni cosa, chiedo anche a lei di essere breve nella sua replica. Prima però di darle la parola mi sia consentita un'osservazione: credo che lei esca da questa riunione confortato da un larghissimo consenso che spero le sia gradito.

Infatti, anche nei casi in cui sono state espresse obiezioni, avrò notato con quanto rispetto per la sua persona esse siano state manifestate e questi sono tutti elementi che certamente aiutano a portare avanti il proprio lavoro. In questa Commissione è già successo di concludere una sessione dedicata ad un'importante discussione in un clima di grande serenità e qualcuno ha anche protestato per questo. Ritengo invece che tale debba essere lo stile della Commissione e che la lotta alla mafia vada condotta in questi termini perché sicuramente risulta più efficace. Anche se in altre occasioni è stato manifestato un certo dissenso, di cui hanno dato notizia i giornali, le posso assicurare, dottor Vigna, che nel caso della sua audizione questo non si verificherà proprio per quel tanto di correttezza che vi è nei rapporti tra politica e giustizia.

VIGNA. Ringrazio il senatore Misserville anche per le sue osservazioni critiche. Debbo dire innanzi tutto che mi muovo nell'ambito della legge e desidero ricordare che i poteri della Procura nazionale antimafia sono rigorosamente previsti dalla legge, anche se sottolineo che la normativa relativa all'istituzione della Procura nazionale antimafia mostrava alcune diversità tra il decreto-legge istitutivo e il suo disegno di legge di conversione.

Non vorrei comunque che si pensasse che la Procura nazionale antimafia sia il toccasana per reprimere la criminalità organizzata e che abbia poteri che la legge non le attribuisce: i provvedimenti di applicazione e le avocazioni non sono infatti frutto di decisioni discrezionali ma costituiscono la conclusione di un complesso ed equilibrato procedimento. Infatti, c'è sempre il supporto del parere del Procuratore

della Repubblica e del Procuratore generale per le applicazioni dalle quali derivano poi le richieste dell'ufficio interessato; cioè è la procura distrettuale che nei casi previsti dalla legge si rivolge al procuratore nazionale. Cerco di essere cauto in queste applicazioni.

MISSERVILLE. Stavo facendo una riflessione maliziosa. Chiede per ottenere o per non ottenere?

VIGNA. Chiede per ottenere e guai se non ottiene. Debbo però usare le applicazioni con cautela perché altrimenti risulta disarticolato l'ufficio centralizzato dove invece vi è più bisogno di presenze in quella sede piuttosto che nelle procure. Le assicuro che le utilizzo con cautela anche per un'altra ragione. Il magistrato applicato, pur inserendosi in quell'ufficio, è comunque un magistrato della Procura nazionale. Non vorrei in alcun modo che l'applicazione fosse considerata una forma surrettizia di avocazione, una sorta di avocazione mascherata. Questa possibilità non è prevedibile nella mia lealtà di comportamenti. Tutti i procuratori chiedono un potenziamento degli organi di polizia giudiziaria. Da parte mia non posso far altro che fungere da stimolo e raccogliere queste voci. Naturalmente quando mi reco sul territorio – a Napoli e a Salerno ho già preso atto di certe situazioni – ho modo di rendermi conto se mancano commissariati o stazioni dei carabinieri.

Si possono far presenti e sollecitare certe situazioni ma di più non si può fare. La banca dati è prevista dalla legge e io l'ho trovata. Cerco di usarla nel modo migliore possibile. Dal momento che c'è stata l'approvazione del Ministero e dell'Autorità per l'informatica, non posso certo depotenziare una struttura che serve a fini conoscitivi e su cui comunque non si possono mettere le mani sul fuoco. Lo scopo precipuo è di ritrovare documenti. Dalla Procura nazionale non sono mai fuoriuscite notizie. Piuttosto dalla mia procura. In quella sede le notizie arrivano dopo essere state trattate e dopo che sono state svolte le investigazioni. In base all'articolo 192, terzo comma, del codice di procedura penale, le dichiarazioni del collaboratore vanno valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confortano l'attendibilità. Certo sarebbe preferibile che quest'altro elemento di prova fosse un dato esterno alle dichiarazioni, desunto da altre dichiarazioni.

Questo fatto però, non penso che possa essere un tema di previsione legislativa, tali e tanti possono essere gli elementi di riscontro integrati anche dalle dichiarazioni di altri.

MISSERVILLE. Non solo quelle.

VIGNA. Altrimenti può risultare difficile scriverlo in una norma. È un caso analogo a quello del testimone. Cosa accade se per un certo omicidio non c'è il testimone? La figura del testimone non ha forse posto altre volte a noi giudici problemi sulla sua credibilità? Il codice stesso prevede che quando il testimone è persona offesa bisogna usare determinate cautele per la valutazione.

Mi sembra un equilibrio che la giurisprudenza deve trovare nell'ambito di questo nuovo sistema inerente ai collaboratori di giustizia. Quando si pone al collaboratore recluso un termine entro il quale rilasciare le dichiarazioni, e in questo tempo è sufficientemente isolato da input esterni, queste dichiarazioni acquistano evidentemente un carattere di genuinità che non può essere considerato inquinato da altri effetti. Non a caso alcuni componenti della Direzione nazionale antimafia si sono recati in Puglia e in Albania, su richiesta di un procuratore generale. Si è avuto modo di vedere non solo che le trasmigrazioni avvengono se c'è l'accordo della criminalità pugliese ma anche che alcuni soggetti interessanti si sono trasferiti in Albania. Il problema non è legato solo ad un trasferimento di persone ma anche ad un passaggio di patrimoni e di attività imprenditoriali che si cercherebbe di monitorizzare. Non mi risulta assolutamente che ai collaboratori di giustizia vengano dati fondi riservati dei Servizi. Probabilmente ciò risale all'epoca in cui mancava una normativa al riguardo, quando la legge del settembre 1982 affidava all'Alto commissario antimafia la tutela dei collaboratori di giustizia.

Nella mia esperienza, non solo nessuno mi ha mai riferito una cosa del genere ma neanche sono giunto a sospettarlo. Esistono certamente carenze nel reinserimento dei collaboratori di giustizia. Abbiamo studiato mille modi per garantire la sicurezza del soggetto e, al tempo stesso, il suo reinserimento lavorativo. Anche se incerti casi – ma sono sicuramente eccezionali – può servire il cambio di generalità, si è cercato di studiare altri sistemi. Ritengo che in ogni caso la nuova normativa dovrà

contenere un'indicazione in questo senso. Ci potrà essere una richiesta diretta da parte di imprenditori o di enti pubblici per evitare che il soggetto si ricicli dedicandosi ancora al delitto.

Con riferimento alla domanda che faceva riferimento alla lotta alla mafia e alla liceità delle norme, ritengo che tutte le norme sono legittime nel momento in cui vengono varate dal Parlamento. Rigirando la domanda direi che un aspetto sul quale è necessario prestare molta attenzione – questo aspetto per fortuna l'abbiamo ben mutuato dagli Stati Uniti – è legato alle operazioni sotto copertura, quelle operazioni che vedono l'infiltrazione di un ufficiale di polizia giudiziaria specializzato nelle organizzazioni criminali. In questo modo adesso è possibile compiere anche operazioni simulate di riciclaggio. Ricordo che alla Procura di Firenze per un'importazione di droga abbiamo attivato un sistema di riciclaggio simulato attraverso una banca per renderci conto della destinazione dei proventi. Operazioni simulate si possono fare in vari settori, dai sequestri di persona, all'estorsione, all'usura, alle armi, agli esplosivi. È uno strumento potente; un gruppo di lavoro promosso da un convegno che si svolse presso il Ministero dell'interno, presieduto dal professor Conso e da me coordinato con il concorso di tutte le forze di polizia, ha proposto una bozza di provvedimento, sottoposto poi ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per rivedere armonicamente tutte le operazioni sotto copertura nate in periodi diversi e quindi sulla base di leggi non omologhe tra loro. Tale documento è stato rielaborato in modo da prevedere che l'agente sotto copertura possa usare documenti apocrifi o possedere armi non identificabili.

Se si fa riferimento al maresciallo che si presenta con un suo documento, credo non si possano fare molti passi avanti. Secondo me il sistema di teleconferenza con il volto coperto si dovrebbe usare anche per gli agenti sotto copertura, perché la loro professionalizzazione non solo costa denari allo Stato, ma può essere sprecata se la persona viene bruciata.

Questi sono piccoli passi, ma che sono molto più importanti di grosse imprese. Come mai si afferma – si è citato il procuratore Cordova, ma ognuno ha le proprie opinioni – che la polizia giudiziaria agisce meno di propria iniziativa?

Questo ha una serie di cause. Innanzitutto, il codice, per come nacque: la notizia di reato andava trasmessa entro 48 ore. Ovviamente la polizia giudiziaria non sviluppava la notizia di reato. Se, ad esempio, fosse avvenuta una rapina, entro 48 ore avrebbe dovuto mandare la notizia di reato; ora invece si dice «senza ritardo». Se il pubblico ministero dava le direttive, la polizia giudiziaria doveva mantenersi nell'ambito delle direttive, in assenza delle quali non si muoveva; ora invece è stato chiarito che si può muovere autonomamente, quindi se il pubblico ministero non dà le direttive, essa può anche andar fuori, seguire proprie e autonome idee investigative.

I collaboratori hanno sicuramente un po' contribuito a questo appiattimento, perché gli uffici di polizia giudiziaria vengono subissati dalle richieste di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori. Per la verità, bisogna anche vedere come si chiedono i riscontri. Io, ad esempio, usavo dare sempre copia dei verbali alla polizia giudiziaria. Leggendo l'intero verbale, la polizia giudiziaria può maturare anche sue autonome idee. Certo, se invece il riscontro si limita a indicare, ad esempio, che c'è una macchina targata in un certo modo, per cui non ci si rende conto del contesto nel quale si inserisce il singolo dato, allora le idee nascono meno.

C'è stato poi – ed è questo un argomento più difficile – questo ingresso molto forte del pubblico ministero nella ricerca della notizia di reato, propiziata dalla lettera dell'articolo 330 del codice di procedura penale. Allora occorre meditare se la fase della ricerca della notizia di reato non sia un'attività che precede in un certo qual modo l'intervento del magistrato, che ha un'attività – se volessi usare una categoria e stabilire una demarcazione – di prevenzione, di sicurezza piuttosto che attività di polizia giudiziaria. Certo, dovremmo lasciare al pubblico ministero un input, se la polizia non si muove, perché ricerchi le notizie di reato che a lui pervengono.

Ma questo mettere in prima battuta il pubblico ministero a me impressiona – parlo con estrema sincerità – sotto un altro profilo, perché se dirigo la polizia giudiziaria, se ne ho gli stessi poteri, se non posso più interrogare l'arrestato prima del giudice, come avviene per la polizia giudiziaria, qualcuno mi potrebbe chiedere perché voglio stare nell'ordine giudiziario.

E poiché io sono molto fermo nel ritenere che, pur nell'ambito di una distinzione delle funzioni, il pubblico ministero debba rimanere nell'ordine giudiziario, ecco che allora mi pongo anche questi problemi un po' più grandi.

Per quanto riguarda magistrati politicizzati, non credo che la Direzione nazionale antimafia abbia di questi poteri.

Quanto all'eventualità di aumentare le direzioni distrettuali, ho l'impressione che non si possa; creare delle sezioni distrettuali antimafia è un'idea del Procuratore di Locri, che me l'ha sottoposta, al quale ho risposto dicendogli che non si è potuto ancora firmare questo famoso protocollo di intesa – forse ognuno si affeziona alla proprie idee, ed io mi sono affezionato a questi protocolli d'intesa – perché a Reggio Calabria mancano sia il procuratore della Repubblica sia il procuratore generale della Repubblica da mesi, mesi e mesi, e noi, anche per queste piccole attività, abbiamo bisogno di questo.

Concludo ringraziando di cuore tutti i membri della Commissione. Non so se sarò pari al compito che mi è stato assegnato; so solo che ce la metto tutta e sarò felice, quando loro vorranno, di tenerli aggiornati sull'esercizio delle mie funzioni nell'ambito del quale – lo dico con sincerità – spero di trovare un supporto nella Commissione antimafia.

PRESIDENTE. Signor Procuratore, questo forse è il suo primo appello che rivolge pubblicamente a una istituzione, e ha trovato la prima istituzione che le risponde che siamo qui per lavorare, per darle una mano e per ricevere anche tutto l'aiuto di cui abbiamo bisogno, perché le istituzioni parlamentari possano fare il loro dovere fino in fondo. La ringrazio ancora a nome di tutta la Commissione.

Dichiaro quindi conclusa l'audizione del dottor Vigna.

GLI AUTORI DI QUESTO NUMERO

Michele Riccardi è Senior researcher a Transcrime e docente a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Università di Palermo. Ha coordinato e collaborato a diversi progetti di ricerca, a livello nazionale ed internazionale, legati a criminalità organizzata, riciclaggio di denaro sporco, criminalità economica. È membro della Piattaforma ARO – Agenzie per la confisca dei beni della Commissione Europea e del Gruppo di esperti della valutazione sovranazionale dei rischi di riciclaggio. È membro del gruppo di lavoro di UNODC sulla misurazione degli *Illicit financial flows*.

Verena Zoppei ha un dottorato dall'Università degli Studi di Milano in co-tutela con l'università Humboldt di Berlino sull'efficacia della legislazione tedesca anti-riciclaggio. Ha collaborato al progetto MORE come ricercatrice presso il German Institute for International and Security Affairs (SWP) a Berlino. Attualmente lavora alla GIZ, l'agenzia per la cooperazione internazionale tedesca, come consulente politica specializzata sulla lotta al riciclaggio e alla corruzione. Ha fornito consulenza tecnica al parlamento tedesco sugli stessi temi e collabora volontariamente con l'associazione anti-mafia Mafianeindanke

Antonio Bosisio è ricercatore a Transcrime da gennaio 2017 e ha collaborato al progetto MORE sul tema dell'opacità societaria. Ha conseguito una laurea in *Economics and Social Sciences* (2016) presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. Ha lavorato alla Commissione Europea (DG COMP) e alla Competition and Markets Authority, l'autorità antitrust del Regno Unito. È coordinatore di DATACROS, un progetto in ambito anti-corruzione co-finanziato dalla Commissione Europea (DG HOME), per identificare anomalie nella struttura societaria delle aziende partecipanti ad appalti pubblici.

Daniela Andreatta è assegnista di ricerca presso il Dipartimento “Facoltà di Giurisprudenza” e l’Istituto di Scienze della Sicurezza dell’Università degli Studi di Trento. È inoltre membro del gruppo di ricerca eCrime – ICT, Law & Criminology. Ha un dottorato in Criminologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e dal 2015 al 2018 ha collaborato al progetto MORE di Transcrime. I suoi principali temi di ricerca riguardano il crimine ambientale, la criminalità organizzata ed economica e la sicurezza urbana.

Georgiana Musat si è laureata nel 2019 in Politiche Pubbliche, curriculum Politiche per la Sicurezza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una tesi di ricerca dal titolo “*Assessing mafia mobility: the correlates of Italian mafias’ presence abroad*”. Da febbraio a settembre 2018 ha svolto uno stage di ricerca presso Transcrime contribuendo in particolare al progetto MORE e altri progetti legati a criminalità organizzata, presenza mafiosa italiana all’estero e criminalità economica. Nel dicembre 2015 si è laureata in Scienze Internazionali e Istituzioni europee all’Università degli Studi di Milano.

Benjamin Villányi ha un MSc in *Investments* presso l’Università Corvinus di Budapest e un MPhil presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi. Per diversi anni è stato docente di analisi multivariata in ambito pubblico e privato, e ha lavorato come *Credit risk modeller* nel settore bancario. A Transcrime, come ricercatore, ha lavorato sul progetto MORE e collabora ai progetti di ricerca dei Prof. Paolo Pinotti e Prof. Piero Stanig dell’Università Bocconi.

Fabrizio Lorusso si è laureato in Economia Aziendale alla Università Luigi Bocconi di Milano, ha ottenuto la laurea specialistica e il dottorato in Studi Latinoamericani presso l’Universidad Nacional Autónoma de México (Città del Messico). Attualmente è professore e ricercatore full time alla Universidad Iberoamericana León (León, Messico), Dipartimento di Scienze Sociali e Umanistica. I suoi interessi di ricerca sono: diritti umani, neoliberalismo e azione collettiva.

Amedeo Paparoni si è laureato in Comunicazione Pubblica e d'Impresa con una tesi sulla cultura del lusso dei narcotrafficanti latinoamericani. Il tema dei consumi vistosi è stato oggetto anche della sua tesi triennale incentrata sui boss delle organizzazioni criminali italiane, con particolare attenzione per la camorra. Sull'argomento ha pubblicato "Il culto del lusso nei mafiosi" (Narcomafie, 2015). Attualmente lavora come analista di processo.

Davide Galliani è professore associato di diritto pubblico nell'Università degli Studi di Milano, dove insegna anche diritti fondamentali e dignità umana. Da tempo, i suoi interessi didattici e di ricerca riguardano la pena di morte e l'ergastolo, in una prospettiva costituzionalmente e convenzionalmente orientata. È coordinatore scientifico del primo progetto europeo in materia di ergastolo, cofinanziato dalla Commissione europea (www.lifeimprisonment.eu).

Sarah Mazzenzana dal 2015 collabora con l'Osservatorio sulla criminalità Organizzata. È co-autrice del Quarto rapporto trimestrale sulle aree settentrionali per la presidenza della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso. I suoi interessi di ricerca riguardano lo studio delle mafie transnazionali e nello specifico quelle di matrice russa. È cultrice della materia del corso di Organizzazioni criminali globali. È membro della redazione della "Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata" e dottoranda nel corso di dottorato "Studi sulla criminalità organizzata" dell'Università degli Studi di Milano.